

Comune di Albiano. Inventario dell'archivio storico (1710-1969) e
degli archivi aggregati (1901-1993)

a cura di

Società cooperativa A.R.Coop - Rovereto

Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari, archivistici e
archeologici

2011

Premessa

L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati effettuati per incarico e con la direzione della Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici a cura della Cooperativa A.R.Coop. di Rovereto e ultimati il 7 giugno 2011.

L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Le schede sono state compilate secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006.

Abbreviazioni e sigle adottate:

art., artt.	= articolo, articoli
b., bb.	= busta, buste
c., cc.	= carta, carte
ca.	= circa
cart.	= carta, cartone
cat., catt.	= categoria, categorie
cfr.	= confronta
cop.	= coperta
doc., docc.	= documento, documenti
es.	= esercizio
fasc.	= fascicolo
int.	= interno
ml	= metri lineari
mm.	= millimetri
mod.	= modello
n., nn.	= numero, numeri
n.n.	= non numerato
num.	= numerazione
num. un. progr.	= numerazione unica progressiva
orig.	= originale
p., pp.	= pagina, pagine
prot.	= protocollo
quad.	= quaderno
reg.	= registro
s.cop.	= senza coperta
sd	= sinistra/destra
sec.	= secolo
segg.	= seguenti
sez.	= sezione
tit.	= titolo
v.	= vedi
v.a.	= vedi anche
vol.	= volume

ACAI = Archivio comunale di Albiano

AST = Archivio di Stato di Trento





ASUC = Amministrazione separata degli usi civici


ECA = Ente comunale di assistenza

ISAD (G) = General international standard archival description

ISAAR (CFP) = International standard archival authority record for corporate bodies, persons and families

Indice generale

Premessa	p. 2
Albero dei soggetti produttori	p. 8
ACAI. COMUNE DI ALBIANO, 1710 - 1993	p. 11
1. Comune di Albiano, 1710 – 1969 (con docc. fino al 2004)	p. 17
 Comunità di Albiano, 1710 - 1810	p. 18
<u>1.1 Comunità di Albiano, 1710 - 1795</u>	p. 25
1.1.1 Atti degli affari della comunità, 1710 - 1795	p. 26
 Comune di Albiano, 1810-1817	p. 27
<u>1.2 Comune di Albiano (ordinamento italico), 1813</u>	p. 34
1.2.1 Carteggio, atti e contabilità, 1813	p. 35
 Comune di Albiano, 1818-1923	p. 36
<u>1.3 Comune di Albiano (ordinamento austriaco), 1847 - 1926</u>	p. 49
1.3.1 Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1848 - 1925	p. 50
1.3.2 Protocolli degli esibiti, 1911 - 1926	p. 52
1.3.3 Carteggio ed atti degli affari comunali, 1849 - 1923	p. 54
1.3.4 Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1847 - 1926	p. 58
1.3.5 Urbani, 1885 - 1923	p. 60
1.3.6 Catasto, 1852 – sec. XX primo quarto	p. 61
1.3.7 Fogli di possesso fondiario, 1900 - 1912	p. 63
1.3.8 Inventari del patrimonio comunale, 1894 - 1904	p. 64
1.3.9 Quinternetti di esazione dell'imposta fondiaria, 1893 - 1897	p. 65
1.3.10 Preventivi ed allegati, conti consuntivi e documenti giustificativi, 1906 - 1923	p. 66
1.3.11 Giornali di cassa, 1895 - 1926	p. 71
1.3.12 Libri mastri, 1895 - 1920	p. 73
1.3.13 Registri diversi, 1922	p. 74
 Comune di Albiano, 1923 -	p. 75
<u>1.4 Comune di Albiano (ordinamento italiano), 1923 - 1969</u>	p. 88
1.4.1 Deliberazioni del consiglio comunale - originali, 1925 - 1969	p. 89
1.4.2 Deliberazioni del consiglio comunale - copie, 1923 - 1969	p. 94
1.4.3 Indici delle deliberazioni del consiglio comunale, 1953 - 1959	p. 97
1.4.4 Deliberazioni della giunta comunale - originali, 1945 - 1969	p. 98
1.4.5 Deliberazioni della giunta comunale - copie, 1923 - 1969	p.101
1.4.6 Indici delle deliberazioni della giunta comunale, 1954 - 1959	p.103
1.4.7 Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunale , 1953 - 1971	p.104
1.4.8 Protocolli degli esibiti, 1926 - 1969	p.106
1.4.9 Carteggio ed atti ordinati per annata, 1924 - 1969	p.114
1.4.10 Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1924 - 2004	p.137
1.4.11 Spedalità, 1931 - 1972	p.147

1.4.12 Repertori dei contratti, 1926 - 1979	p.150
1.4.13 Contratti, 1926 - 1969	p.151
1.4.14 Depositi contrattuali, 1953 - 1969	p.154
1.4.15 Ruoli delle imposte e tasse, 1924 - 1969	p.155
1.4.16 Bilanci di previsione, 1924 - 1968	p.172
1.4.17 Verbali di chiusura, 1953	p.179
1.4.18 Conti consuntivi, 1924 - 1969	p.180
1.4.19 Giornali e mastri della contabilità, 1924 - 1968	p.188
1.4.20 Allegati ai bilanci di previsione, reversali delle riscossioni e mandati di pagamento, 1924 - 1969	p.195
1.4.21 Deliberazioni della commissione elettorale comunale, 1952 - 1960	p.212
1.4.22 Tenuta e revisione delle liste elettorali, 1924 - 1969	p.213
1.4.23 Liste elettorali, 1945 - 1965	p.215
1.4.24 Elezioni, 1929 - 1969	p.217
1.4.25 Liste di leva, dei renitenti e dei riformati, 1922 - 1969	p.220
1.4.26 Ruoli matricolari, [1922] - 1978	p.231
1.4.27 Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli, 1935 - 1957	p.234
1.4.28 Lavori pubblici, 1928 - 1973	p.236
1. Opere stradali, 1929 - 1973	p.237
2. Opere igienico-sanitarie: acquedotti, canalizzazioni, fognature, cimiteri, 1946 - 1961	p.239
3. Edifici, 1928 - 1967	p.241
4. Lottizzazioni, 1962 - 1973	p.243
5. Illuminazione, 1959 - 1963	p.244
1.4.29 Pratiche edilizie, 1960 - 1969	p.245
1.4.30 Registri degli atti di nascita, 1924 - 1969	p.246
1.4.31 Registri degli atti di matrimonio, 1924 - 1969	p.253
1.4.32 Registri degli atti di morte, 1924 - 1969	p.260
1.4.33 Registri degli atti di cittadinanza, 1924 - 1969	p.267
1.3.34 Censimenti della popolazione, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, 1931 - 1961	p.274
1.3.35 Lista delle persone che acquistano la cittadinanza italiana, 1922	p.277
1.3.36 Registro della popolazione, sec.XX	p.278
1. Fogli di famiglia e cartelle di casa, 1929 - 1984	p.279
2. Schede individuali, sec. XX prima metà	p.282
1.3.37 Registro del movimento della popolazione, 1931 - 1934	p.283
1.3.38 Registri delle pratiche di emigrazione ed immigrazione, 1934 - 1970	p.284
1.3.39 Pratiche di emigrazione e immigrazione, 1931 - 1960	p.285
1.3.40 Statistiche del movimento della popolazione, 1924 - 1934	p.286
1.3.41 Registri diversi, 1924 - 1981	p.287
 Azienda elettrica comunale, [1912] - 1949	p.294
<u>1.4a. Azienda elettrica comunale di Albiano, 1919 - 1949</u>	p.297

1.4a.1 Carteggio ed atti, 1919 - 1949	p.298
1.4a.2 Bilanci di previsione, 1924	p.299
1.4a.3 Conti consuntivi, 1923 - 1929	p.300
1.4a.4 Giornali e mastri della contabilità, 1930	p.302
1.4a.5 Documenti giustificativi dei conti, 1924 - 1930	p.303

 Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano, 1956 - p.304

1.4b. Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano, 1956 - 1961 p.306

1.4b.1 Bilanci di previsione, 1957 - 1959	p.307
1.4b.2 Rendiconti della gestione, 1956 - 1961	p.308

Archivi aggregati e depositati

 Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases p.310

A1. Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases, 1947 - 1950 p.318

A1.1 Conti consuntivi, 1947 - 1950 p.319

 Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona p.321

A2. Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona, 1947 - 1950 p.329

A2.1 Conti consuntivi, 1947 - 1950 p.330

 Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Albiano p.332

A3. Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Albiano, 1949 - 1952 p.341

A3.1 Deliberazioni del comitato frazionale - originali, 1949 - 1952 p.342

A3.2 Deliberazioni del comitato frazionale - copie, 1949 - 1952 p.343


A3.3 Verbali delle sedute del comitato frazionale, 1949 - 1952 p.344

A3.4 Protocolli degli esibiti, 1949 - 1952 p.345

A3.5 Carteggio, atti e contabilità, 1949 - 1952 p.346

A3.6 Repertorio dei contratti, 1949 - 1952 p.348

A3.7 Contratti, 1949 - 1952 p.349

 Corpo dei pompieri comunali di Albiano, 1901-1939 p.350

A4. Corpo dei pompieri comunali di Albiano, 1901 - 1910 p.352

A4.1 Carteggio ed atti, 1901 - 1910 p.353

 Consiglio scolastico locale di Albiano, 1902 - 1923 p.354


A5. Consiglio scolastico locale di Albiano, 1907 - 1923 p.360

A5.1 Carteggio, atti e contabilità, 1907 - 1923 p.361

 Opera Nazionale Balilla (ONB). Comitato comunale di Albiano, 1928 - 1937 p.362







A6. Opera Nazionale Balilla (ONB). Comitato comunale di Albiano, 1932 p.372


A6.1 Carteggio ed atti, 1932 p.373

 Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Albiano, 1926-1975 p.374

A7. Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Albiano, 1933 - 1975 p.380

A7.1 Deliberazioni del comitato, 1967 p.381

A7.2 Carteggio ed atti, 1933 - 1975	p.382
 Congregazione di carità di Albiano, 1923 - 1937	p.383
A8. Congregazione di carità di Albiano, 1935 - 1937	p.389
A8.1 Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità ordinati per annata, 1935 - 1937	p.390
A8.2 Contratti, 1936	p.391
 Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano, 1937 - 1993	p.392
A9. Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano, 1937 - 1993	p.400
A9.1 Deliberazioni del comitato d'amministrazione - originali, 1938 - 1993	p.401
A9.2 Verbali delle sedute del comitato d'amministrazione, 1953 - 1970	p.402
A9.3 Protocolli degli esibiti, 1941 - 1967	p.403
A9.4 Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità, 1937 - 1993	p.405
A9.5 Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1945 - 1986	p.424
A9.6 Repertori dei contratti, 1943 - 1956	p.425
A9.7 Contratti, 1940 - 1960	p.426
 Consorzio medico Albiano, Fornace, Lona, Lases, 1953-1990	p.427
A10. Consorzio medico Albiano, Fornace, Lona, Lases, 1953 - 1990 (con docc. dal 1928)	p.436
A10.1 Deliberazioni della rappresentanza sanitaria - originali, 1928 - 1955	p.437
A10.2 Verbali delle sedute dell'assemblea consorziale, 1953 - 1981	p.438
A10.3 Verbali di deliberazioni - copie, 1954 - 1984	p.439
A10.4 Carteggio, atti e circolari, 1954 - 1990	p.441
A10.5 Preventivi e rendiconti, 1952 - 1980	p.442
 Consorzio ostetrico di Albiano, Lona Lases, 1954 - 1980	p.443
A11. Consorzio ostetrico di Albiano, Lona Lases, 1954 - 1980	p.452
A11.1 Statuto, [1954]	p. 453
A11.2 Verbali di deliberazione - originali, 1955 - 1977	p.454
A11.3 Verbali di deliberazione - copie, 1955 - 1976	p.455
A11.4 Carteggio, atti e circolari, 1954 - 1980	p.456
A11.5 Preventivi e rendiconti, 1954 - 1979	p.457
 Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, 1958-1967	p.458
A12. Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, 1958 - 1971	p.460
A12.1 Carteggio, atti e contabilità, 1958 - 1971	p.461
 Ufficio del giudice conciliatore di Albiano, 1929 - 1995	p.462
A13. Ufficio del giudice conciliatore di Albiano, 1929 - 1992	p.468
A13.1 Protocolli degli esibiti, 1929 - 1970	p.469
A13.2 Carteggio ed atti, 1929 - 1983	p.470
A13.3 Registri degli avvisi per le conciliazioni, 1930 - 1987	p.471
A13.4 Verbali delle conciliazioni, 1953 - 1953	p.472
A13.5 Registri delle udienze, 1929 - 1989	p.473
A13.6 Rubriche alfabetiche nelle cause iscritte nel registro delle udienze, 1929 - 1932	p.474
A13.7 Ruoli generali degli affari civili, 1959 - 1992	p.475

A13.8 Rubriche alfabetiche degli affari civili, 1980 - 1986	p.476
A13.9 Repertori degli atti da tenersi dall'usciera di conciliazione, 1931 - 1982	p.477
A13.10 Registri degli atti di citazione per biglietto da tenersi dall'usciera conciliatore, 1929 - 1941	p.478
A13.11 Registri cronologici degli atti o provvedimenti originali, 1929 - 1989	p.479
A13.12 Repertori degli atti soggetti a registrazione, 1943 - 1989	p.480
A13.13 Registri dei procedimenti per ingiunzione, 1929 - 1979	p.481
A13.14 Registri delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal Pretore, 1931 - 1939	p.482
A13.15 Registri dei proventi di cancelleria e spedizione delle copie, 1930 - 1952	p.483
A13.16 Registri delle tasse di bollo iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e delle spese anticipate dall'erario, 1930 - 1952	p.484
A13.17 Registri delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile, 1943 - 1974	p.485
A13.18 Registri delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito, 1943 - 1986	p.486
A13.19 Registri di carico e scarico dei depositi in carta bollata, 1930 - 1986	p.487
A13.20 Registri di carico e scarico dei depositi giudiziari in materia civile e penale, 1930 - 1952	p.488
A13.21 Registri di carico e scarico dei depositi per le spese di cancelleria nei processi civili, 1943 - 1974	p.489
A13.22 Registri diversi, 1930 - 1974	p.490
 Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 1923 -	p.491
A14. Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 1934 - 1979	p.493
A14.1 Repertori dei protesti cambiari, 1950 - 1979	p.494
A14.2 Atti di protesto cambiario, 1934 - 1964	p.495
Indice delle istituzioni	p.496
Indice dei nomi di persona	p.501
Indice dei toponimi	p.503

Albero dei soggetti produttori



Comunità di Albiano, Albiano, sec. XIV-1810 [agosto 31]



Successori:

Comune di Albiano, Albiano, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Comune di Albiano, Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Comune di Albiano, Albiano, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31



Predecessori:

Comunità di Albiano, Albiano, sec. XIV-1810 [agosto 31]



Successori:

Comune di Albiano, Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Assorbe : Comunità di Fornace, Fornace, sec. XIII - 1810



Comune di Albiano, Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Predecessori:

Comune di Albiano, Albiano, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Comunità di Albiano, Albiano, sec. XIV-1810 [agosto 31]



Successori:

Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Si separa in : Comune di Fornace, Fornace, 1818-1923



Gestisce : Azienda elettrica comunale, Albiano, [1912 gennaio 6] -1949 dicembre 31

Concorre alla gestione di : Corpo dei pompieri comunali di Albiano, Albiano, 1901 gennaio 15 - 1939 febbraio 27

Concorre alla gestione di : Consiglio scolastico locale di Albiano, Albiano, [1902 dicembre 9] - [1923 dicembre 1]



Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Predecessori:

Comune di Albiano, Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Albiano, Albiano, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Comunità di Albiano, Albiano, sec. XIV-1810 [agosto 31]



Si separa in : Comune di Lona Lases, Lona Lases, 1952 luglio 1 -



Gestisce : Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano, Albiano, 1956 febbraio 2 -



Gestisce : Azienda elettrica comunale, Albiano, [1912 gennaio 6] -1949 dicembre 31



Assorbe : Comune di Lona Lases, Lona Lases, 1923 gennaio 13 - 1928 luglio 26

Assorbe : Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, Albiano, [1958 giugno 15] - 1967 novembre 24

Concorre alla gestione di : Amministrazione separata degli usi civici di Lases, Lases (Albiano), 1945 aprile 16- [1952 aprile 15]

Concorre alla gestione di : Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano, Albiano, [1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27

Concorre alla gestione di : Ente comunale di assistenza di Albiano, Albiano, 1937 luglio 1 - 1993 luglio 1

Concorre alla gestione di : Amministrazione separata degli usi civici di Lona, Lona (Albiano), 1945 gennaio 1 - [1952 aprile 15]

- ▣ Concorre alla gestione di : Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Albiano, Albiano, 1926 giugno 14 - 1975
- ▣ Concorre alla gestione di : Ufficio del giudice conciliatore di Albiano, Albiano, 1929 agosto 9 - 1992 ottobre 8
- ▣ Concorre alla gestione di : Amministrazione separata degli usi civici di Albiano, 1949 giugno 14 - 1952 dicembre 31
- ▣ Concorre alla gestione di : Congregazione di carità di Albiano, Albiano, 1923 settembre 9 - 1937 giugno 30
- ▣ Concorre alla gestione di : Consorzio ostetrico Albiano-Lona Lases, Albiano, 1954 luglio 7 - 1980 ottobre 27
- ▣ Concorre alla gestione di : Consorzio medico di Albiano, Fornace e Lona Lases, Albiano, 1953 aprile 20 - 1990
- ▣ Concorre alla gestione di : Corpo dei pompieri comunali di Albiano, Albiano, 1901 gennaio 15 - 1939 febbraio 27



Azienda elettrica comunale, Albiano, [1912 gennaio 6] -1949 dicembre 31

▶▶ E' gestito da : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -

▶▶ E' gestito da : Comune di Albiano, Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano, Albiano, 1956 febbraio 2 -

▶▶ E' gestito da : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Amministrazione separata degli usi civici di Lases, Lases (Albiano), 1945 aprile 16- [1952 aprile 15]

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Amministrazione separata degli usi civici di Lona, Lona (Albiano), 1945 gennaio 1 - [1952 aprile 15]

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Amministrazione separata degli usi civici di Albiano, 1949 giugno 14 - 1952 dicembre 31

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Corpo dei pompieri comunali di Albiano, Albiano, 1901 gennaio 15 - 1939 febbraio 27

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Consiglio scolastico locale di Albiano, Albiano, [1902 dicembre 9] - [1923 dicembre 1]

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano, Albiano, [1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Albiano, Albiano, 1926 giugno 14 - 1975

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Congregazione di carità di Albiano, Albiano, 1923 settembre 9 - 1937 giugno 30

↶ Predecessori:

Congregazione di carità, Albiano, 1811 febbraio 15 - 1923 [settembre 8]

- ↳ Successori:
 - Ente comunale di assistenza di Albiano, Albiano, 1937 luglio 1 - 1993 luglio 1
- ▶ Assorbe : Fondo Gilli per i poveri, Albiano, 1883 - 1931 aprile 27
- ▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Ente comunale di assistenza di Albiano, Albiano, 1937 luglio 1 - 1993 luglio 1

- ↳ Predecessori:
 - Congregazione di carità di Albiano, Albiano, 1923 settembre 9 - 1937 giugno 30
 - Congregazione di carità, Albiano, 1811 febbraio 15 - 1923 [settembre 8]
- ▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Consorzio medico di Albiano, Fornace e Lona Lases, Albiano, 1953 aprile 20 - 1990

- ▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Consorzio ostetrico Albiano-Lona Lases, Albiano, 1954 luglio 7 - 1980 ottobre 27

- ▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, Albiano, [1958 giugno 15] - 1967 novembre 24

- ▶ E' assorbito da : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Ufficio del giudice conciliatore di Albiano, Albiano, 1929 agosto 9 - 1992 ottobre 8

- ▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, Albiano, 1923 dicembre 30 -

buste 513, registri 88; metri lineari 58.0

Storia archivistica

Non sono state rinvenute notizie relative a segnalazioni del fondo archivistico, se non la descrizione sintetica dell'archivio nella "Guida storico-archivistica del Trentino" di Albino Casetti pubblicata nel 1961 e la relazione dell'aprile 1977 redatta nell'ambito dell'indagine conoscitiva effettuata dall'Assessorato alle attività culturali della Provincia autonoma di Trento, dove viene descritta la documentazione comunale in modo più approfondito (1).

Poche le notizie relative agli interventi di riordino avvenuti negli anni: è presente un inventario dei documenti del comune dall'anno 1710 al 1905, contenuto nel "Protocollo [i]ndicatore di tutte le proprietà e passività del comune di Albiano" con la descrizione dei documenti raccolti in 13 fascicoli, in maniera imprecisa, creato più per testimoniare le realtà del comune che per fornire uno strumento di corredo all'archivio.

Dall'esame della documentazione è emerso come l'archivio e la tenuta degli affari in generale fosse in disordine già dai primi anni del secolo XX; varie sollecitazioni si possono leggere nelle deliberazioni della rappresentanza comunale del 1901, 1902 e 1913, fino ad arrivare alla nomina di un segretario per il disbrigo delle pratiche solo nel 1914.

Nella relazione del 1977, sopra citata, si legge come il segretario comunale di quel periodo avesse trovato l'archivio al suo arrivo: "un ammasso informe di materiale documentario...", il che documenta come la consistenza dell'archivio, soprattutto nella parte preunitaria sia ridotta al minimo, anche a causa delle guerre, degli spostamenti di sede avvenuti e degli incendi che si sono verificati negli anni; quasi completa invece la parte postunitaria.

La rilevazione del dott. Casetti eseguita nel 1959 segnalava che gli atti elencati nell' "Inventario degli atti del comune dall'anno 1710 al sec. XIX" non erano reperibili, mentre in parte sono stati trovati mescolati ad altra documentazione durante il presente lavoro di riordino. Anche la documentazione contabile del 1945 dichiarata perduta è stata ritrovata.

Nel 2009 venne riorganizzato l'archivio comunale sia storico che di deposito, collocando in modo ordinato sugli scaffali la documentazione divisa per fondi di appartenenza, rispettando le partizioni storiche, per serie, in ordine cronologico, senza però eseguire un riordino accurato all'interno delle buste.

L'archivio si trovava, al momento del riordino, nel seminterrato dell'edificio comunale di Albiano, all'interno di appositi scaffali compact. Il lavoro di ordinamento e inventariazione si è svolto presso la cooperativa "A.R.Coop." di Rovereto dove la documentazione, prelevata ad Albiano, è rimasta temporaneamente in deposito.

Il presente lavoro di riordino (2011) si è svolto in contemporanea con il riordino dell'archivio parrocchiale di Albiano, dal quale è emersa documentazione dell'archivio comunale di Albiano, in particolare: l'aggiunta di 22 capitoli della carta di regola di Albiano del 1803, tre estimi datati 1550-1765, due volumi di atti nelle cause tra Albiano, Civezzano e Povo e i registri di stato civile dal 1811 al 1815.

Si segnala la presenza in archivio comunale di abbondante documentazione del comune di Lona Lases rimasta ad Albiano nonostante la ricostituzione in comune autonomo.

Modalità di acquisizione e versamento

Il fondo proprio è sempre stato e rimane tuttora di proprietà del Comune che ne è il soggetto produttore. Ad esso si sono aggiunti diversi fondi acquisiti per l'esistenza di un legame dei soggetti produttori col Comune o per semplice deposito presso la sede comunale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" gli archivi degli enti pubblici territoriali fanno parte del demanio culturale; il comma 2 del medesimo articolo dispone che " i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dal presente codice".

Contenuto

L'archivio storico del comune di Albiano comprende il fondo proprio del comune dal 1710 al 1969 e la documentazione di alcuni fondi archivistici prodotti da soggetti diversi. Il presente inventario ha riguardato il fondo proprio e gli archivi aggregati coevi, di seguito elencati:

- A1. Amministrazione Separata degli Usi Civici (ASUC) di Lases, 1947-1950
- A2. Amministrazione Separata degli Usi Civici (ASUC) di Lona, 1947-1950
- A3. Amministrazione Separata degli Usi Civici (ASUC) di Albiano, 1949-1952
- A4. Corpo dei pompieri comunali di Albiano, 1901-1910
- A5. Consiglio scolastico di Albiano, 1907-1923
- A6. Opera Nazionale Balilla (ONB). Comitato comunale di Albiano, 1932
- A7. Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Albiano, 1933-1975
- A8. Congregazione di carità di Albiano, 1935-1937
- A9. Ente Comunale di Assistenza (ECA) di Albiano, 1937-1993
- A10. Consorzio medico Albiano, Fornace, Lona e Lases, 1953-1990 (con docc. dal 1928)
- A11. Consorzio ostetrico di Albiano, Lona e Lases, 1954-1980
- A12. Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, 1958-1971
- A13. Ufficio del Giudice conciliatore di Albiano, 1929-1989
- A14. Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 1934 - 1979

Lo stato di conservazione della documentazione presente in archivio è discreto, una parte della documentazione presenta danni dovuti a roditori; ulteriori notizie si trovano ai singoli fondi.

Lingua

Italiano

Strutture aggregate

Fondo Consorzio medico Albiano, Fornace, Lona, Lases

Fondo Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases

Fondo Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano

Fondo Ufficio del giudice conciliatore di Albiano

Fondo Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases

Fondo Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano
Fondo Corpo dei pompieri comunali di Albiano
Fondo Consiglio scolastico locale di Albiano
Fondo Opera Nazionale Balilla (ONB). Comitato comunale di Albiano
Fondo Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Albiano
Fondo Congregazione di carità di Albiano
Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona

Criteri di ordinamento e inventariazione

Le operazioni di riordino sono state effettuate tenendo come costante riferimento metodologico il principio basilare del metodo storico, secondo il quale il riordinatore deve rispettare e dove necessario ripristinare l'organizzazione assegnata all'archivio dall'ente generatore.

Si possono indicare le seguenti fasi principali:

a) schedatura delle unità archivistiche: per ciascuna unità sono stati rilevati l'intitolazione, gli estremi cronologici, il contenuto, la tipologia (fascicolo, busta, registro);

b) ordinamento delle unità archivistiche: il carteggio è stato riordinato per numero di protocollo, in ordine cronologico, secondo i vari titolari di classificazione, secondo quanto richiesto dalla documentazione; per rubriche e articoli i documenti giustificativi dei conti consuntivi, ecc.;

c) strutturazione del complesso archivistico: sono state ripartite le unità archivistiche secondo una struttura multilivellare, in fondi, sottofondi, serie, sottoserie. Le serie sono state ordinate secondo criteri enunciati da E. Casanova, facenti riferimento a categorie direttive, esecutive e consuntive: statuti e deliberazioni degli organi, atti amministrativi e documenti contabili. All'interno di ciascuna serie poi le unità sono per lo più ordinate cronologicamente;

d) condizionamento del materiale documentario: la documentazione è stata collocata in scatole chiuse per una migliore conservazione e anche per una maggiore protezione in caso di spostamenti dell'archivio;

e) numerazione: sono stati adottati due tipi di numerazione, la segnatura archivistica e il numero unico progressivo:

1) la segnatura archivistica è costituita da un codice alfanumerico indicante nell'ordine il codice dell'archivio (es.:ACAI), seguito da numeri arabi indicanti i livelli dell'archivio fino alla sottoserie (es.:4.31.1); il numero in cifre arabe indicante l'unità archivistica all'interno della serie, preceduto da un trattino orizzontale (es.:5) indica la collocazione logica dell'unità all'interno dei fondi e serie.

2) il numero unico progressivo, applicato ai pezzi o unità di condizionamento (buste, ma anche registri ed altre unità a sé stanti), ha la funzione di fissare l'ordine fisico degli stessi e di agevolarne il reperimento.

Una sequenza di numero progressivo è stata adottata per l'archivio proprio del comune, a sua volta articolata, tuttavia senza soluzione di continuità, in numero progressivo definitivo (a penna rossa) per l'archivio preunitario, non più suscettibile di accrescimenti, e in numero progressivo provvisorio (a matita) per l'archivio postunitario, le cui serie sono aperte ai futuri versamenti; una numerazione analoga (a penna verde, per distinguerla da quella dell'archivio proprio) è stata utilizzata per l'insieme degli archivi aggregati.

La redazione dell'inventario: criteri

Per la redazione dell'inventario sono state seguite le norme dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato n. 39/1966 e le indicazioni del Servizio per i beni librari e archivistici della Provincia, in particolare le "Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari" elaborate dal medesimo nel 2003 e le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale- guida per l'inserimento dei dati" elaborate dalla Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia nel 2006.

L'inventario è stato inserito nel "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino" della Provincia autonoma di Trento.

Per ogni unità di descrizione compaiono in inventario:

- la segnatura archivistica, scritta sopra il titolo;
- il titolo originale o attribuito; sono riportati fra virgolette i titoli originali, riportando all'uso moderno i segni d'interpunzione, i segni diacritici, le maiuscole e le minuscole. Nel caso in cui il titolo originale non fosse completo o non rispecchiasse del tutto la natura del documento, si è data una descrizione più dettagliata del contenuto;
- gli estremi cronologici con eventuali ricostruzioni poste fra parentesi quadre;
- eventuali descrizioni del contenuto, dove si riportano le notizie più significative;
- si è indicata la consistenza e il tipo di legatura per tutti i registri del periodo preunitario;
- il numero progressivo delle unità di condizionamento;
- il numero di riferimento per gli indici: nella descrizione delle singole unità compare in alto a destra fra parentesi.

Criteri di selezione

Per la selezione del materiale da scartare si è fatto riferimento al "Massimario per lo scarto negli archivi comunali" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3692, e a massimari analoghi elaborati dall'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Non sono previste operazioni di scarto per la documentazione prodotta nel periodo preunitario.

Le principali tipologie degli atti scartati sono le seguenti: copie semplici in eccedenza di deliberazioni del consiglio, copie di bilanci di previsione e conti consuntivi, matrici delle reversali e dei mandati di pagamento, copie dei giornali di cassa della tesoreria, bollettari diversi, materiale elettorale ed altre tipologie documentarie previste dal massimario.

Complessivamente il materiale scartato ammonta a 8 metri lineari circa, per un totale di 98 fra buste e pacchi.

Incrementi previsti

Ai sensi dell'art.2 "Tenuta degli archivi e dei documenti degli enti pubblici locali", comma 21 della Deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3692 "la sezione separata d'archivio e il relativo inventario devono essere periodicamente aggiornati con l'inserimento, previa selezione, dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni. Tale operazione sarà effettuata preferibilmente ogni anno". Infatti il numero di corda all'interno delle serie del periodo

postunitario è aperta, cioè riparte da uno per ogni serie, proprio per poter effettuare gli incrementi previsti dalla normativa.

Per quello che riguarda gli archivi aggregati, non sono previsti accrescimenti, poiché gli enti furono soppressi.

Condizioni di accesso

La consultabilità dei documenti dell'archivio comunale è disciplinata dall'art. 24 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che fa riferimento alla legislazione statale in materia. In base a tale normativa i documenti dell'archivio comunale sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data. I documenti relativi a situazioni di carattere privato o personale atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli relativi a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686 del Codice di Procedura Penale (relativo alle "iscrizioni nel casellario giudiziale") sono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso di questi termini, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

I documenti dell'archivio storico comunale sono liberamente consultabili, previa presentazione di una richiesta motivata al sindaco, che potrà accoglierla quando l'archivio non si trovi in corso di riordinamento, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso.

La consultazione dei documenti dell'archivio storico comunale viene negata alle persone che siano incorse nel provvedimento di esclusione dagli Archivi di Stato oppure quando si rilevi la manifesta mancanza di un progetto di ricerca.

Le ricerche da parte di persone che non hanno compiuto i sedici anni di età debbono svolgersi con la collaborazione dell'archivista. Gli esperimenti didattici e le ricerche scolastiche debbono avvenire sotto la guida e la responsabilità dell'insegnante e debbono essere concordate in ogni caso con l'ente.

E' esclusa in ogni caso la possibilità di ottenere in prestito i documenti. Gli atti dell'archivio storico non debbono essere asportati dall'archivio stesso neppure per uso interno dell'ente, se non per breve tempo e sotto il controllo del segretario o dell'archivista, che deve provvedere alla loro ricollocazione. Se il comune è dotato di un servizio continuativo di consultazione al pubblico, i documenti debbono essere consultati presso la sala di studio.

Condizioni di riproduzione

La fotoreproduzione sostitutiva è ammessa nei limiti e con le cautele stabilite dall'art. 25 della legge del 4 gennaio 1968, n.15, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dal decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 29 marzo 1979. La fotoreproduzione di sicurezza, di completamento e di integrazione è eseguita in conformità alla normativa tecnica disposta dalla circolare del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, di data 1 febbraio 1988 n. 12.

L'ente pubblico può rifiutare la fotoreproduzione (microfilmatura e fotografia) dei documenti solo per comprovati motivi, quali, ad esempio, l'impossibilità di procedere alla stessa a causa del cattivo stato di conservazione dei documenti. Lo stesso può richiedere che le riproduzioni fotografiche siano eseguite con luce naturale. Nei procedimenti vanno comunque evitate quelle manovre che potrebbero compromettere l'integrità dei singoli documenti o delle unità archivistiche che li contengono. Con le stesse cautele è ammesso l'uso saltuario della fotocopiatrice.

Bibliografia

CASSETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961, p.15

Nota dell'archivista

La scheda è stata compilata utilizzando le fonti archivistiche del comune di Albiano, in particolare le serie delle deliberazioni degli organi amministrativi e le serie del carteggio e degli atti e la "Guida storico-archivistica del Trentino" di A. Casetti.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

CARUCCI P., Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983

CASANOVA E., Archivistica, Torino, 1979

Fonti normative

Circolare del Ministero dell'interno Div. III, Sez. II, 1 marzo 1897, n. 17100-2, 'Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali'

Circolare della Giunta provinciale della Contea principesca del Tirolo 31 agosto 1914, n. 2157/VI/1, 'Custodia degli atti d'archivio dei comuni del Tirolo italiano'.

Circolare della Giunta provinciale della Contea principesca del Tirolo 31 agosto 1914, n. 2157/VI/1, 'Custodia degli atti d'archivio dei comuni del Tirolo italiano'.

Circolare dell'Ufficio del registro di Trento, 20 aprile 1924, riguardante la tenuta del repertorio degli atti soggetti a registro

Circolare del Ministero dell'Interno 25 giugno 1966, n. 39, Norme per la pubblicazione degli inventari

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993 n. 3692, Approvazione delle direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento ed inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi (art. 28, comma 2 L.P. 14 febbraio 1992, n. 11)

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali.

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali.

Codice in materia di protezione dei dati personali, D. L. 30 giugno 2003, n. 196

Note

1. Archivio della Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento, "Archivi dei comuni", Comune di Albiano, aprile 1977

Comune di Albiano, 1710 - 1969 (con docc. fino al 2004)

{2}

buste 453, registri 87; metri lineari 51.0

Soggetti produttori

Comunità di Albiano, sec. XIV - 1810 [agosto 31]

Comune di Albiano, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Comune di Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Albiano, 1923 gennaio 13 -

Contenuto

Il fondo raccoglie il materiale prodotto dal comune di Albiano nel corso della sua attività dalle origini al 1969.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il fondo archivistico del comune di Albiano, al momento del riordino, si presentava raccolto per la maggior parte in buste, con un consistente numero di registri conservato nel locale dell'edificio comunale adibito ad archivio, tranne alcuni pezzi depositati nell'ufficio comunale.

Le serie e la documentazione hanno richiesto un intervento di ordinamento incisivo per portare il complesso archivistico in buone condizioni di ordine, soprattutto la serie del carteggio ha richiesto un intervento significativo e diversificato. Anzitutto il materiale documentario non presentava la cesura del 1923, e il titolare Astengo compare solo nel 1926; mentre le serie della contabilità comprendevano le diverse tipologie documentarie raccolte per annata.

Con le operazioni di riordino la documentazione è stata ripartita in sottofondi, sulla base delle cesure storico-istituzionali, costituiti dagli atti prodotti dalla comunità, dal comune di ordinamento italico (1810-1817), dal comune di ordinamento austriaco (1818-1923) e dal comune di ordinamento italiano (1923-1969).

Non è stato possibile ricostruire l'ordinamento previsto dall'inventario dei documenti del comune dall'anno 1710 al 1905, contenuto nel "Protocollo i[n]dicatore di tutte le proprietà e passività del comune di Albiano" per l'eseguità dei documenti ritrovati e per la poca precisione con cui gli atti vennero descritti.

L'illustrazione delle caratteristiche di ogni sottofondo è stata esposta nella relativa scheda.

Ente

Comunità di Albiano

{3}

sec. XIV - 1810 [agosto 31]

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Albiano, 01/01/1710 - 31/12/1969

Subfondo Comunità di Albiano, 01/01/1710 - 31/12/1795

Fondo Documentazione dell'archivio della Comunità di Albiano, 01/01/1550 - 26/11/1803

Storia

Nell'area trentina lo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, che in quanto zona di montagna costituì il fondamento dell'organizzazione delle locali comunità di villaggio, è probabile risalisse a tempi antichi, non essendo cessato interamente neppure in età romana e avendo ricevuto un nuovo impulso in età longobarda.

Incerta appare invece nell'ambito italiano più generale l'origine delle comunità di villaggio, sulla quale è stato a lungo dibattuto nelle diverse stagioni storiografiche. La fase di transizione da più antiche forme comunitarie alla comunità rurale vera e propria, dotata delle forme istituzionali che poi ne accompagnarono l'esistenza attraverso il medioevo e l'età moderna, fu assai diversificata da luogo a luogo e si estese all'incirca dall'XI al XIII secolo.

Le comunità rurali trentine (una realtà non sempre uniforme) assunsero il nome di regole, mentre carte di regola erano detti gli statuti che, originati da antiche consuetudini fissate per iscritto a partire dal XIII secolo, normavano lo sfruttamento dei beni collettivi, prescrivendo inoltre modi e termini del governo delle comunità.

L'organizzazione in regole caratterizzò, con mutamenti poco percettibili e di lungo periodo, la vita delle vallate della regione durante tutta l'età medievale e l'antico regime. Solo verso la fine del Settecento il governo asburgico, e in parte anche quelli vescovili di Trento e Bressanone per le comunità trentine che erano a essi sottoposte, operarono per ricondurre tali forme di autogoverno entro l'alveo dell'amministrazione statale in via di consolidamento.

L'istituzione in Tirolo degli Uffici circolari (Kreisämter) nel 1754, regnante l'imperatrice Maria Teresa, determinò nel Circolo ai Confini d'Italia - con capoluogo Rovereto e comprendente gran parte dei territori dell'attuale provincia di Trento facenti capo alla contea del Tirolo (1) - un maggior controllo da parte del Capitano di Circolo anche nei confronti delle comunità.

Mediante ordinanza del 10 maggio 1787, sotto l'imperatore Giuseppe II, le adunanze regoliere collettive nei feudi trentino-tirolesi (Circolo ai Confini d'Italia) furono sottoposte ad autorizzazione dell'autorità superiore; il 5 gennaio 1805, dopo la secolarizzazione del principato vescovile, detta norma venne estesa anche al resto del territorio. Altre limitazioni (soppressione delle regolanie maggiori e minori) giunsero da parte del governo bavarese il 4 gennaio 1807.

Con l'editto del 24 luglio 1808, in concomitanza con la ristrutturazione del regno di Baviera sulla base dell'esperienza istituzionale francese, pur rimanendo formalmente ancora in vigore le carte di regola, quelle che erano ormai definite "le comuni" furono interamente sottomesse alle autorità statali.

Gli atti finali dell'esistenza delle antiche comunità rurali si compirono sotto il Regno italico. Nel Regio Decreto del 24 luglio 1810, che stabiliva la ristrutturazione amministrativa operata nel neoistituito Dipartimento dell'Alto Adige sulla

base di quella vigente nel Regno, venivano anche proposte (e poi realizzate con l'attivazione del Dipartimento il 1 settembre 1810) le aggregazioni delle molte comunità sparse sul territorio in un numero fortemente ridotto di comuni amministrativi, posti sotto un diretto e rigido controllo da parte delle autorità statali.

Mediante un decreto successivo, datato 23 agosto 1810, veniva esteso al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico.

Albiano è luogo abitato dalla prima età del ferro. L'abbondanza di reperti dell'epoca romana avvalorava l'ipotesi dell'etimologia di Albiano, quale territorio appartenente a un gruppo di famiglie derivanti dallo stesso ceppo il cui gentilizio era "Albius". Al tempo della romanizzazione il paese si trovava nelle vicinanze di una scorciatoia della via Claudia Augusta Altinate, molto frequentata, specialmente nei periodi in cui il percorso principale, che si snodava sul fondovalle atesino, risultava impraticabile.

Il toponimo Albiano è menzionato in un documento conservato nell'archivio del Principato vescovile del 6 ottobre 1192 dove si cita "Federico de Albiano"(2).

Il villaggio era incluso nella comunità di Piné dalla quale si staccò molto presto ricevendo il monte verso Valfloriana.

La comunità è già presente nel sec. XIV, data che abbiamo considerato come estremo iniziale del periodo comunitario mentre la data finale riportata nell'istestazione è quella di un'importante cesura istituzionale che segna il passaggio al Regno d'Italia napoleonico (Regno italico).

Il territorio della comunità era presumibilmente simile a quello dell'attuale comune catastale di Albiano.

Condizione giuridica

L'antica organizzazione regoliera si fondava su un patrimonio consuetudinario che solo in tempi successivi venne codificato in forma scritta nelle cosiddette carte di regola. Esse costituirono il fondamentale strumento legislativo dell'organizzazione comunitaria e garantirono alla stessa l'esercizio autonomo di una sorta di bassa giurisdizione riguardo ai contenziosi di natura economica e nell'uso dei beni comuni che si sviluppavano con frequenza all'interno delle comunità.

Dal punto di vista normativo la materia regoliera si situava al livello più basso di un contesto statutario assai composito, sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, che da quello della varietà degli esempi locali, ai cui vertici stavano gli statuti per la materia civile e 'criminale' (penale).

Caratteristiche comuni agli statuti regolieri, pur all'interno di un panorama assai vario fatto di adattamenti alle esigenze e alle realtà dei singoli villaggi, furono una stesura (così come eventuali riforme e aggiunte) scaturita da esigenze e decisioni collettive e la necessità dell'approvazione da parte dell'autorità superiore competente per territorio: il principe vescovo, il conte del Tirolo, il dinasta feudale, gli organismi preposti all'amministrazione delle due preture cittadine di Trento e Rovereto.

Oltre alle carte di regola, negli archivi comunali si rinvengono spesso normative accessorie per gli ambiti economici più diversi (acque, incendi, vettovaglie e così via), insieme ad altri atti di carattere amministrativo. Per ricostruire la vita delle antiche comunità si deve dunque fare riferimento a una documentazione complessiva assai composita.

La comunità era dotata di una carta di regola la cui redazione a noi nota risalente al 21 agosto del 1599, è conservata presso la Biblioteca comunale di Trento (ms.1006), con varie aggiunte approvate, in forma autentica, dal Magistrato Consolare il 15 luglio 1673 (3). Un'aggiunta del 1803 alla carta di regola costituita da 22 capitoli si trova presso l'archivio parrocchiale di Albiano (4).

Funzioni, occupazioni e attività

L'organizzazione in regole delle comunità rurali era diffusa su tutto il territorio trentino, indipendentemente dal contesto politico di appartenenza (vescovile o tirolese) dei diversi villaggi e dal tipo di vincolo degli stessi nei confronti delle due superiorità: diretto - talvolta mitigato da privilegi - o mediato dall'investitura concessa a favore di qualche casato nobiliare.

Scopo dell'amministrazione regoliera era provvedere all'organizzazione interna di ogni comunità, secondo moduli improntati all'autogoverno, e inoltre disciplinare lo sfruttamento dei beni comuni e tutelare gli ambiti di possesso familiari, nonché dirimere i relativi frequenti contenziosi che ne derivavano, punendo le altrettanto numerose infrazioni che venivano commesse.

Il territorio delle antiche comunità trentine, in origine indivisibile e inalienabile, era costituito:

- in misura minore da beni cosiddetti 'divisi', poderi situati nei pressi dell'abitato assegnati ai diversi nuclei famigliari (fuochi) e nel corso del tempo divenuti simili a proprietà private, benché in parte ancora sottoposti a vincoli collettivi; in questo caso la normativa tutelava diritti individuali: rispetto dei confini, protezione da furti e da danni di vario genere, prescrizioni per la vendemmia, lo sfalcio dei prati e così via, secondo una normativa nutrita e legata alla realtà economica specifica delle diverse comunità;

- in gran parte da ampie superfici boschive e pascolive sfruttate in comunione tra coloro che godevano dei diritti di incolato, i vicini, dove lo scopo della minuziosa regolamentazione era uno sfruttamento ragionato dei beni comuni, che dovevano innanzi tutto integrare il reddito delle singole famiglie.

La diffusione dell'istituzione regoliera avveniva a diversi livelli. Nei casi più frequenti si trattava di singole regole autonome costituite da un villaggio (a volte formato da più nuclei abitati), fino a forme organizzative composte da più di una comunità (comunità di valle, vicinie e altre forme aggregative).

Le comunità di villaggio trentine seguirono linee evolutive e processi di mutamento misurabili solo nel lungo periodo, mantenendo sempre una propria marcata autonomia riguardo all'uso del proprio territorio (fatte salve le prerogative di natura feudale), nonostante qualche intervento correttivo apportato nel corso dell'età moderna dagli apparati politici superiori. La crisi delle regole sopraggiunse solo nel tardo Settecento, con le riforme introdotte dai sovrani illuminati di casa d'Austria e dagli ultimi vescovi tridentini, volte al consolidamento dell'apparato amministrativo e alla riconduzione entro l'alveo statale delle fino ad allora numerose forme di autogoverno periferiche.

Dalla carta di regola di Albiano emergono gli aspetti che venivano disciplinati quali l'organizzazione della vita comunitaria, il governo del bestiame, lo sfruttamento dei pascoli, la gestione e la salvaguardia dei boschi, il mantenimento delle strade, la gestione delle acque, il trattamento dei forestieri e l'uso dei beni comuni.

Struttura amministrativa

Difficile, a causa della molteplicità della casistica rappresentata, è riassumere in maniera schematica i moduli amministrativi secondo i quali si reggevano le antiche comunità di villaggio trentine. Prescindendo dalle infinite varianti determinate dalla necessità di adattare le norme e l'organizzazione alle esigenze particolari di ogni comunità (dipendenti dal livello altimetrico e dall'economia praticata, nonché dal grado di autogoverno goduto), l'amministrazione regoliera presenta comunque un'intelaiatura che fu comune a tutti i villaggi trentini.

Supremo organo deliberativo era l'assemblea plenaria dei vicini (denominata in vario modo: regola generale, regola grande, regola piena ...), che si riuniva almeno una volta all'anno per rinnovare l'apparato amministrativo e per prendere

altre risoluzioni determinanti per la vita della comunità (rinnovo degli statuti, rendiconto annuale degli amministratori, vendita di beni comuni e così via). Essa era formata da tutti i capifamiglia del villaggio e costituiva il momento partecipativo sul quale si fondava l'essenza della vita della regola. L'ordinaria amministrazione era solitamente affidata a una sorta di consiglio (esso pure variamente denominato) costituito dagli ufficiali posti ai vertici del governo regoliero.

L'apparato amministrativo, scelto su votazione o col sistema della rotazione, era spesso complesso e appesantito dall'obiettivo di rendere compartecipe un grande numero di soggetti. Se ne possono riassumere le figure principali, che nel caso di comunità ridotte non erano tutte presenti, mentre negli esempi più complessi si moltiplicavano fino a costituire un ingranaggio farraginoso.

Cariche preminenti:

- il sindaco (o sindaco), con compiti (più o meno estesi) di supervisione nell'amministrazione e di tutore degli interessi della regola in occasione di vertenze della stessa con l'autorità superiore, con altre comunità, con privati;
- il regolano, dotato spesso di vari compiti, ma soprattutto di una bassa potestà giudiziaria relativamente alle infrazioni statutarie (sostituito nelle vallate meridionali da un console o un massaro);
- i giurati, consiglieri investiti di rilevanti incarichi amministrativi e in qualche più raro caso dotati delle competenze giudiziarie proprie del regolano.

Mansioni esecutive:

- i saltari, con funzioni paragonabili a quelle degli odierni ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, erano però innanzi tutto guardie forestali e campestri;
- altre cariche istituite con una certa frequenza erano quelle di segretario o attuario, degli stimadori dei danni, dei controllori di pesi e misure, degli scossori delle "steure" (da Steuer, tassa) e delle "colte" (o "collette"), dei soprastanti (alle acque, al fuoco, alle vettovaglie), dei pastori (che conducevano il bestiame dei vicini al pascolo e all'alpeggio), del malgaro (che sovrintendeva alla lavorazione e alla distribuzione all'interno della comunità dei prodotti lattiero-caseari).

Nel corso del tempo presso le diverse comunità l'organizzazione amministrativa fu sottoposta a correttivi, apportati sia dall'interno (per avvenuti mutamenti economici e demografici), che da parte della autorità superiori. Ma la sostanza di una gestione svincolata da un effettivo controllo centrale permase fino agli sconvolgimenti introdotti nel tardo Settecento, i quali segnarono il declino dell'antico regime e dell'autogoverno comunitativo, preparando il passaggio verso il comune ottocentesco.

Contesto generale

Il territorio entro il quale si erano sviluppati gli ambiti comunitativi era politicamente e amministrativamente complesso e disomogeneo:

- spiritualmente non tutto l'odierno Trentino apparteneva alla diocesi tridentina (ne erano escluse la Val di Fassa, la Valsugana e altre località minori situate nella parte sudorientale della regione), che si estendeva invece su una parte dell'odierno Sudtirolo- Alto Adige;
- politicamente alcune zone del territorio trentino a partire dal XIII secolo passarono al conte del Tirolo e poi di casa d'Austria (in Val d'Adige a nord di Trento, in Val di Non, in Val di Cembra, in Val di Fiemme, in alta Valsugana, in Vallagarina, verso il lago di Garda), altre non appartennero mai al vescovo di Trento (il Primiero, la bassa Valsugana e la Val di Fassa).

Amministrativamente il territorio trentino era governato:

- in parte direttamente dal principe vescovo (in particolare le Valli Giudicarie e la gran parte delle Valli di Non e Sole);

- per un'altra parte da famiglie nobili vassalle dello stesso;
- la pretura di Trento (vescovile) dal magistrato consolare;
- in parte da famiglie nobili vassalle del conte del Tirolo;
- la pretura di Rovereto (tirolese) da provveditori;
- la Val di Fassa dal principe vescovo di Bressanone.

L'organizzazione dei territori vescovili (suddivisi in gastaldie, scarie e deganie, sotto la supervisione di un vicedomino) quale si presentava nei primi secoli di vita del potere temporale tridentino, con gli inizi dell'età moderna si assestò su forme amministrative rimaste in vita sostanzialmente fino alla fine dell'antico regime.

Le figure più diffuse sul territorio (oltre ad assessori, commissari, massari), dotate di competenze amministrative e giudiziarie erano:

- i vicari (giudici in prima istanza);
- i capitani (a volte detti luogotenenti - giudici in seconda istanza).

Le unità amministrative distribuite sul territorio erano le giudicature (o giurisdizioni), rette appunto da capitani, vicari o altri ufficiali (5) .

Le giudicature che il principe territoriale (il vescovo o il conte del Tirolo) concedeva in amministrazione a terzi erano dette giurisdizioni patrimoniali:

- la pretura di Rovereto (di dipendenza tirolese);
- le giurisdizioni infeudate alla nobiltà, dette più precisamente giurisdizioni dinastiali, poiché un dinasta deteneva una serie ampia di prerogative, tra cui la potestà giudiziaria nei suoi primi livelli.

Il diritto di regolano maggiore, in origine detenuto dal vescovo e poi spesso ceduto alla nobiltà, permetteva a coloro che ne erano investiti un controllo diretto anche nella sfera economica delle comunità (presiedendo le riunioni di regola ed esercitando in appello la potestà giudiziaria rispetto alle sentenze pronunciate dai regolani delle ville).

La gerarchia politica nel principato era la seguente:

- principe vescovo: la massima autorità (anche nella materia spirituale nell'ambito però della diocesi);
- capitolo della cattedrale: diritto al governo in periodo di sede vacante e diritto di elezione del vescovo;
- consiglio aulico: come organo politico era costituito da membri laici (giurisperiti) e da canonici, presieduto dal vescovo, con la partecipazione del capitano tirolese della città di Trento; come massimo tribunale del principato era costituito solo da membri laici (tribunale di terza istanza dopo le sentenze dei fori locali / di seconda per le cause di valore molto elevato, che in ultima istanza giungevano ai tribunali dell'impero di Spira e Wetzlar).

Nei luoghi del principato dipendenti direttamente dal vescovo vi erano organi propri, preposti all'amministrazione economica, politica e giudiziaria del proprio ambito territoriale. Altrettanto in quelli dipendenti dalla contea del Tirolo.

Le cause provenienti dalle zone del territorio trentino di pertinenza tirolese, dopo i pronunciamenti da parte dei fori locali, passavano al Tribunale d'Appello di Innsbruck.

Fonti statutarie:

- Landesordnung: fonte preminente per il Tirolo (in uso solo per pochi territori trentini annessi alla contea, in altri rimane lo Statuto di Trento, in altri ancora statuti propri);
- Statuto di Trento: fonte preminente nel principato vescovile;
- Statuti locali (di valle, dinastiali, di città e borgate ecc.): vigenza limitata e purché non in contrasto con lo Statuto di Trento;
- carte di regola: normativa per l'organizzazione economica e civile delle comunità di villaggio.

L'amministrazione ecclesiastica si intersecava con quella politica. Cellule fondamentali dell'organizzazione diocesana erano le pievi, nate ancor prima dell'anno 1000, le quali influirono poi sull'articolazione politica del territorio.

Lungo tutto l'antico regime nei territori asburgici fu assai forte il potere dei ceti o stati, gli Stände, cioè le componenti sociali del paese dotate di rilevanza politica, con le quali il principe territoriale condivideva la gestione del territorio. La dieta tirolese, il Landtag, una sorta di antico parlamento, era l'organo entro il quale periodicamente si riuniva la rappresentanza dei quattro ceti della contea (nobiltà, clero, città, contadini) per prendere decisioni soprattutto in merito alla materia fiscale. La dieta era dotata della facoltà di accogliere o meno le richieste fiscali inoltrate dal principe e dal diritto di organizzare all'interno della contea il prelievo. Le giurisdizioni del territorio (e quindi indirettamente le comunità rurali che vi facevano parte) partecipavano alla dieta all'interno della componente contadina. Con questo sistema furono rappresentate alle diete tirolesi anche alcune giurisdizioni appartenenti alla contea del Tirolo situate in territorio trentino.

Il principato vescovile di Trento e quello di Bressanone presenziavano alle diete tirolesi in qualità di membri aggiunti, al solo scopo di versare i contributi loro spettanti per la difesa comune del territorio, onere cui furono tenuti stabilmente a partire dal 1511. Le giurisdizioni trentine vescovili e le comunità che vi facevano parte non avevano alcuna relazione con la dieta tirolese, essendo il territorio del principato rappresentato solo dal vescovo e dal capitolo. Verso la fine del Settecento, con le riforme attuate nella stagione dell'assolutismo illuminato, i ceti della contea furono gradualmente esautorati di molte prerogative.

Nell'età riformista anche gli ambiti di autogoverno delle comunità furono maggiormente sottoposti agli uffici dello stato e regole iniziarono a essere subordinate agli organismi politici insediati sul territorio.

Negli anni dal 1796 al 1801 sul territorio trentino si succedettero governi francesi e amministrazione austriaca, la quale aveva posto il principato vescovile sotto sequestro. Dopo la secolarizzazione dello stesso nel 1803 e la sua annessione alla contea del Tirolo, l'intera regione nel 1805 passò al regno di Baviera. La parte italiana del Tirolo, all'inizio diviso ancora nei due Circoli di Trento e Rovereto, nel 1808 venne riunita nel Circolo all'Adige, con capoluogo Trento.

Il territorio fu diviso in giudizi distrettuali, con compiti di controllo anche sui giudizi patrimoniali e dinastiali loro annessi (cui rimase solo la giurisdizione in materia civile).

La rivolta di Andreas Hofer del 1809 pose fine alla permanenza bavarese nel territorio trentino, il quale, con l'aggiunta della zona di Bolzano e privo del Primiero, nel 1810, dopo la sconfitta degli insorti, fu aggregato al Regno italico.

Appartenente al principato vescovile di Trento, la comunità di Albiano faceva parte della diocesi di Trento. Dapprima dipendente dalla pieve di Piné, nel 1530 divenne espositura della pieve di Cembra ed infine fu elevata a parrocchia dedicata a San Biagio il 15 giugno 1767 (6).

Fonti normative

Ordinanza del cesareo regio Giudizio provinciale ed unitovi Capitaniato circolare ai Confini d'Italia del 5 gennaio 1805, che estende a tutto il territorio la circolare dell'i. r. Ufficio capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia del 10 maggio 1787, che proibisce la convocazione delle regole generali senza preventiva autorizzazione delle autorità

Legge 4 gennaio 1807, Abolizione delle Regolanie maggiore e minore

Ordine sovrano del re di Baviera 30 dicembre 1807, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno

Ordine generale del re di Baviera, 24 febbraio 1808, concernente l'amministrazione generale della facoltà

delle fondazioni e comunale nel Regno di Baviera, Foglio del Governo n. 5
Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI., 1.1 "Comunità di Albiano", 1710-1795

Archivio della Parrocchia di San Biagio in Albiano

Risorse Internet:

www.comune.albiano.tn.it

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

IPPOLITI G. ofm, ZATELLI A.M. ofm, Archivi principatus tridentini regesta - Sectio latina (1027-1777), a cura dei padri Frumenzio GHETTA e Remo STENICO, Trento, Nuove Arti Grafiche, 2001, p.954

GORFER A., Le valli del Trentino. Trentino orientale, Calliano (TN), 1975, p.475-478

Note

- 1) Non tutte le comunità trentine appartenenti alla contea del Tirolo erano inserite nel Circolo ai confini d'Italia: le comunità facenti parte delle giurisdizioni di Königsberg (Lavis), Mezzocorona, Cembra, Castello di Fiemme facevano parte del Circolo all'Adige e all'Isarco. La contea di Lodron, a causa della supremazia feudale del vescovo tridentino e della dipendenza dei conti Lodron dall'impero, non venne inserita in nessun circolo.
- 2) Archivi Principatus tridentini regesta. Sectio latina (1027-1777). Vol.II, capsula 59, n.2, pag. 954
- 3) CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961, pag.15
- 4) Parrocchia di San Biagio in Albiano. Inventario dell'archivio storico, a cura della coop. Koinè (2011)
- 5) La presenza di capitani e vicari (a volte riuniti in un'unica figura), quali rappresentanti del governo vescovile e dotati delle medesime mansioni dei colleghi tridentini, si riscontra anche nella giurisdizione di Fassa, appartenente al principato di Bressanone
- 6) "Annuario Diocesano 1995", a cura dell'Arcidiocesi di Trento, Trento, 1995, pag.117.

Comunità di Albiano, 1710 - 1795

{4}

Soggetti produttori

Comunità di Albiano, sec. XIV - 1810 [agosto 31]

Contenuto

Il subfondo comprende la documentazione prodotta dalla comunità di Albiano costituita da una sola serie relativa agli atti degli affari della comunità e comprendente documentazione dal 1710 al 1795.

Documentazione collegata

Carta di regola, 1599 - 1673

Redatta il 21 agosto del 1599, con varie aggiunte approvate, in forma autentica, dal Magistrato Consolare il 15 luglio 1673

Biblioteca comunale di Trento (ms.1006)

Vedi anche:

Fondo Documentazione dell'archivio della Comunità di Albiano. Presso l'archivio parrocchiale di Albiano, si trovano: aggiunta di 22 capitoli della Carta di regola, 1803; estimi (tre registri), 1550 - 1765; Atti relativi a cause con le comunità di Civezzano e Povo (due volumi), 1744 - 1773

serie 1.1.1

Atti degli affari della comunità, 1710 - 1795

{5}

Contenuto

Questa serie contiene l'esigua documentazione relativa agli affari della comunità dal 1710 al 1795, relativi alla convenzione per l'usufrutto dei castagni della comunità e alla costituzione della parrocchia di Albiano e una circolare.

ACAI.1.1.1-1

{6}

Atti degli affari della comunità

1710 - 1795

- "Istrumento delle frazioni di castagni e partite fra gli uomini della comunità di Albiano" regolamento per il godimento gratuito dei frutti dei castagni di proprietà della comunità da parte delle famiglie di Albiano, 1710 novembre 28, (copia del sec.XX primo quarto), cc. 2 (frammento);
- Accordo raggiunto nella vertenza tra la Pieve di Cembra e la comunità e la chiesa di Albiano davanti al vicario di Trento monsignor Gerolamo Brochetti e al vice capitano del Circolo ai Confini d'Italia Giovanni Niccolò Cristani di Rallo per il distacco dalla Pieve di Cembra e successiva nomina a parrocchia, (con trascrizione di documenti antecedenti), 1767 maggio 22-1767 giugno 27, quaderno di cc.15 n.n.;
- Appendici alla circolare presidiale del 24 febbraio 1795: norme relative alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico e alla sicurezza interna dello Stato, fascicolo a stampa, pp.3-17

Fascicolo

Num. un. progr. 1

Ente

Comune di Albiano

{7}

1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Albiano, 01/01/1710 - 31/12/1969

Subfondo Comune di Albiano (ordinamento italico), 01/01/1813 - 31/12/1813

Fondo Documentazione dell'archivio del Comune di Albiano, 07/01/1811 - 14/02/1815

Storia

Dopo il fallimento dell'insurrezione tirolese del 1809, con il Trattato di Parigi del 28 febbraio 1810 la Baviera perse gran parte del Tirolo meridionale, che confluì nel Regno italico e venne organizzato come Dipartimento dell'Alto Adige, comprendente l'odierno Trentino (con l'esclusione di Primiero, che passò al Dipartimento della Piave) e la zona di Bolzano fino a Salorno.

In un primo momento operò una Commissione amministrativa provvisoria presieduta dal barone Sigismondo Moll, mentre giungeva a Trento il consigliere di Stato Smancini per predisporre l'organizzazione del nuovo dipartimento secondo il sistema in vigore nel Regno Italico, il quale era organizzato in base all'esperienza istituzionale francese.

Mediante Regio Decreto datato Milano, 24 luglio 1810, veniva stabilita la strutturazione amministrativa del Dipartimento. Le aggregazioni (qui proposte e poi effettivamente realizzate) delle comunità minori in più ampi comuni amministrativi (divisi in tre classi a seconda del numero di abitanti), le cui competenze e la cui strutturazione interna erano stabiliti da rigorose norme statali di ispirazione fortemente centralistica, posero fine all'antica organizzazione regoliera. Dal grande numero di comunità autonome esistenti in antico regime e ancora durante il periodo bavarese nel territorio trentino, si passò a poco più di un centinaio di comuni amministrativi, divisi in tre classi a seconda dell'entità della popolazione.

Un decreto datato Monza, 23 agosto 1810 (n. 194), estendeva al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico (con riferimento al "Decreto sull'Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno" dell'8 giugno 1805, n. 46).

Con il 1 settembre 1810 il Dipartimento dell'Alto Adige venne ufficialmente attivato. Dalla documentazione archivistica però emerge che la legislazione napoleonica fu applicata solo in seguito e in date diverse da comune a comune.

Dopo la dissoluzione dell'impero napoleonico, il Tirolo venne posto, fino all'aprile del 1815, sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann. L'ordinamento comunale napoleonico rimase in vigore ancora per qualche anno: nel Circolo di Trento fino al 31 dicembre 1817, in quello di Rovereto fino al 31 dicembre 1820. A partire dal 1 gennaio 1818 il Circolo di Trento si regolò sulla base della Circolare del 4 novembre 1817, n. 11135/3818; dal 1 gennaio 1821 in tutto il territorio venne introdotto il Regolamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg del 26 ottobre 1819.

In questo periodo ad Albiano venne aggregato il comune di Fornace.

Il comune di Albiano comprendeva probabilmente un territorio simile a quello dell'attuale comune con il territorio del comune aggregato.

Condizione giuridica

Albiano è un comune di terza classe.

Il 24 luglio 1810 un decreto vicereale stabiliva la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in cinque distretti e proponeva le aggregazioni comunali da effettuarsi sul territorio, così come poi furono effettuate.

Un successivo decreto vicereale datato 23 agosto 1810 estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige l'organizzazione amministrativa dei comuni del Regno italico. Le normative di riferimento erano la "Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative", n. 54, emanata dal Governo della Repubblica italiana il 24 luglio 1802 e il "Decreto sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno", n. 46, promulgato da Napoleone Re d'Italia l'8 giugno 1805.

Il 10 settembre 1810 il prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi pubblicava le "Istruzioni per le Municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitar loro l'esecuzione delle Leggi e dei Regolamenti governativi e sulla conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi".

In data 17 settembre 1811 veniva pubblicato il "Codice dei podestà e dei sindaci del Regno", testo unico che raccoglieva e raccordava tutte le disposizioni precedenti e principale strumento legislativo di riferimento anche per i comuni del Dipartimento dell'Alto-Adige.

Funzioni, occupazioni e attività

A seconda del numero di abitanti, i comuni furono divisi in tre classi: alla prima appartenevano i comuni con più di 10.000 abitanti, alla seconda quelli con oltre 3000 abitanti, alla terza quelli con meno di 3000.

Le materie e l'ambito di attività delle amministrazioni comunali durante il periodo di sovranità italiana si desumono dall'elenco delle "Istruzioni per le municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitare loro l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti governativi e sulla conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi", emesse con circolare del prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi in data 10 settembre 1810. In base a tali norme i comuni:

- decidevano in merito ad alienazioni e concessione in affitto di beni comunali;
- dovevano prestarsi alla resa di conto preventiva e consuntiva secondo i nuovi metodi;
- esercitavano funzioni di polizia amministrativa;
- attivavano una Guardia nazionale per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- tenevano i registri di stato civile (prima affidati alle parrocchie);
- avevano competenza in materia di: istruzione pubblica (soprattutto elementare), sanità comunale, questioni militari (alloggio e vitto delle truppe, coscrizione), finanza, culto (i parroci erano di nomina comunale), istituti di beneficenza pubblica attivi sul proprio territorio, acque, strade, ponti e 'ornato' pubblico.

Gli introiti per coprire le spese amministrative derivavano dai beni comunali, da vari tipi di imposta e prestazioni di servizi, dalle multe incassate.

Struttura amministrativa

I compiti degli organi dei comuni si desumono dalla legge organica delle autorità amministrative della Repubblica italiana del 24 luglio 1802 e dal decreto del Regno italiano dell'8 giugno 1805. Il decreto vicereale del 23 agosto 1810 estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige le disposizioni vigenti nel Regno italiano.

Ogni comune era retto da una municipalità come organo esecutivo e da un consiglio comunale come organo consultivo e deliberante.

La municipalità era composta dal podestà e sei savii (comuni di prima classe), dal podestà e quattro savii (comuni di seconda classe), dal sindaco e due anziani (comuni di terza classe).

I podestà, di nomina regia e di durata triennale, e i sindaci, di nomina prefettizia e di durata annuale, vigilavano sull'andamento generale del comune e ne erano i rappresentanti, presentavano i conti consuntivi e preventivi, sottoponevano ogni questione al consiglio e ne eseguivano le deliberazioni. I podestà dei capoluoghi di cantone avevano funzioni di rappresentanza e di delega rispetto a tutti i comuni ivi compresi.

I savii (rinnovati parzialmente anno dopo anno) e gli anziani (rinnovati tutti annualmente) venivano scelti dai consigli comunali tra coloro che godevano dei redditi maggiori e deliberavano su tutto ciò che veniva posto in discussione dal podestà/sindaco.

I Consigli comunali, che ordinariamente si svolgevano con cadenza biennale e alla presenza del prefetto, erano composti da un numero diverso di consiglieri (40/30/15 secondo le tre classi di appartenenza del comune stesso), nominati dal re (nei primi due casi) o dal prefetto (nel terzo caso). Il loro rinnovo era rispettivamente quinquennale e triennale e le cariche, salvo eccezioni, non erano riassumibili se non dopo un biennio. Loro compiti erano: l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo (che passava rispettivamente al Ministero dell'Interno o al prefetto), la nomina dei revisori dei conti e delle cariche in scadenza, l'imposizione di spese e imposte.

Altri uffici amministrativi erano quello di ricevitore comunale (addetto alla riscossione delle imposte), segretario (preposto alla stesura degli atti pubblici e alla cura dei registri di protocollo), e cursore (per i comuni di terza classe); a questi si poteva aggiungere altro personale che i comuni di prima e seconda classe avessero ritenuto necessario.

I comuni attivavano inoltre:

- un Ufficio di stato civile (che redigeva e custodiva gli atti di nascita, matrimonio, morte) condotto da un savio nei comuni di prima e seconda classe, dal sindaco in quelli di terza;
- una Guardia nazionale (per il mantenimento dell'ordine pubblico);
- una Deputazione di sanità (con compiti di vario genere inerenti la salute pubblica) formata dal podestà e dai primi due savii (comuni di prima e seconda classe), dal sindaco con il primo anziano e il segretario (comuni di terza classe);
- una provvisoria Deputazione per l'ornato pubblico (una sorta di commissione urbanistica).

Contesto generale

Dopo la vittoria dei francesi sulle truppe austriache e la sconfitta degli insorti guidati da Andreas Hofer, nel febbraio 1810 Napoleone separò il Tirolo italiano e la zona di Bolzano dal Tirolo settentrionale per unirli al Regno italiano nel Dipartimento dell'Alto Adige (Primiero venne invece aggregato al Dipartimento della Piave). Momentaneamente rimasero in vigore le leggi bavaresi, mentre il territorio veniva sottoposto a una amministrazione provvisoria sotto la guida del barone Sigismondo Moll. Il Codice Napoleone fu introdotto con il 1 luglio 1810. Il Dipartimento dell'Alto Adige fu posto in attività a partire dal 1 settembre 1810.

Esso era diviso nei distretti di Trento (con 5 cantoni e 33 comuni), Cles (con 4 cantoni e 28 comuni), Bolzano (con 4 cantoni e 24 comuni, poi elevati a 32; il cantone di Cavalese, con Fiemme e Fassa, era compreso qui), Rovereto (con 3 cantoni e 16 comuni), Riva (con 4 cantoni e 20 comuni), per un totale di 20 cantoni e 129 comuni.

Al vertice dell'amministrazione politica ed economica del Dipartimento era il prefetto, diretto responsabile di ogni attività, coadiuvato da un segretario, da due consiglieri, da un Consiglio di Prefettura e da un Consiglio generale dipartimentale. Gli uffici maggiori erano tutti di nomina regia.

Al prefetto competeva la sorveglianza su tutti i comuni (in tutte le funzioni amministrative i consigli comunali, i podestà, i savi, gli anziani e i sindaci dipendevano dalla prefettura o dalla viceprefettura), la polizia superiore, i lavori pubblici (strade e ponti), gli affari militari e tributari e altre materie. Egli presenziava (o vi delegava qualcuno) ai consigli comunali dei comuni di prima e seconda classe.

In ogni capoluogo di distretto vi era un viceprefetto, pure di nomina regia, con mansioni prefettizie nell'ambito del proprio distretto e coadiuvato dal Consiglio distrettuale.

Nei cantoni per le materie amministrative censuarie vi era un cancelliere del censo (sempre di nomina regia) che custodiva i libri censuari dei comuni e presenziava ai consigli comunali dei comuni di terza classe.

A Trento vennero istituiti un'Intendenza di Finanza e Demanio, un Liceo, gli uffici del Conservatore del registro, del Conservatore delle ipoteche, del Direttore delle poste. La Congregazione di Carità nei vari comuni assorbì tutte le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza fino ad allora esistenti.

Per l'amministrazione giudiziaria, in ogni capoluogo di cantone era attiva una Giudicatura di pace con competenze in materia civile per cause entro un determinato valore.

La giurisdizione penale e l'appello erano riservate alla Corte di Giustizia civile e criminale di Trento, con competenza in entrambi gli ambiti per tutto il Dipartimento, a esclusione di Bolzano, dove era in attività un tribunale di prima istanza proprio. Le cause in appello passavano alla Corte d'Appello di Brescia e successivamente al Tribunale supremo di Milano.

A Rovereto per il distretto omonimo e per quello di Riva aveva sede un Tribunale di commercio; nei distretti di Trento e Tione tali mansioni erano svolte dalla Corte di giustizia.

Ritornato il territorio del Dipartimento dell'Alto Adige sotto la sovranità austriaca, il commissario in capo del Tirolo italiano ed illirico de Roschmann instaurava un'amministrazione provvisoria (1 marzo 1814) mediante i seguenti organi e uffici: una Reggenza del Paese con sede a Trento, un Ufficio circolare provvisorio a Trento per tutto il Tirolo italiano, un Capitanato di Circolo, i Vicecapitanati di Circolo al posto delle Viceprefetture nei cinque ex capoluoghi di distretto, una Deputazione del Paese al posto del Consiglio dipartimentale, una Deputazione cantonale in ogni Cantone.

A Trento aveva sede anche una Direzione di Polizia per tutto il Tirolo italiano; Commissariati venivano istituiti a Trento, Cles, Bolzano, Rovereto, Riva. La Corte civile e criminale di Trento aveva assunto il ruolo di tribunale di seconda istanza al posto della Corte di Brescia e il tribunale supremo era passato da Milano a Vienna.

Nel giugno 1814, passato l'intero Tirolo all'Austria, Roschmann trasferì la direzione di tutti gli affari politici relativi al Tirolo italiano da Trento a Innsbruck. Cessato il periodo di amministrazione provvisoria, vennero erette due stazioni di polizia a Innsbruck e a Trento.

Alla fine del 1814 ritornava in vita il Governo provinciale e venivano ristabiliti gli Uffici circolari (nella parte italiana quelli di Trento e Rovereto) come prima dell'occupazione bavarese, con a capo un capitano di Circolo.

Nell'agosto 1814 fu reintrodotta in tutto il Tirolo il codice penale austriaco del 1803 e successivamente vi venne esteso l'ordinamento giudiziario per la Galizia austriaca del 1796. In seguito entrò in vigore l'*Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch* del 1811.

Il Tribunale d'Appello di Innsbruck divenne la corte di giustizia superiore.

Nell'aprile 1815, con la nomina a governatore del Tirolo del conte di Bissingen, cessava il periodo di amministrazione provvisoria sotto la direzione del Roschmann. Nel novembre 1815 cessò le proprie funzioni la Corte di Giustizia civile e

criminale di Trento e venne istituito un Giudizio civico provinciale. Nel luglio 1816 furono riattivati i Giudizi dinastici ma con l'esercizio della sola giurisdizione civile, riservando quella penale al giudizio sovrano più vicino.

Con il 1 maggio 1817 ritornava in vita la distrettualizzazione giudiziaria risalente al 1805, comprendente 50 giudizi sovrani e 52 patrimoniali e dinastici. Tra il 1816 e il 1817 furono eretti i Giudizi collegiali di Bolzano, Rovereto, Feldkirch, che si aggiunsero a quelli di Innsbruck e Trento come giudizi in prima istanza.

Dopo la creazione del Dipartimento dell'Alto Adige il comune di Albiano appartenne al Distretto di Trento, Cantone di Trento.

Per l'ambito ecclesiale, Albiano era sede di parrocchia, intitolata a San Biagio.

Fonti normative

"Costituzione della Repubblica italiana adottata per acclamazione nei Comitati nazionali di Lione", 26 gennaio 1802, n. 1.

Legge 24 luglio 1802, n.55 "sulla tassa personale in favore delle comuni"

Legge 24 luglio 1802, n.54 "sull'organizzazione delle autorità amministrative"

Legge 4 settembre 1802, n.75 "relativa alla pubblica istruzione"

Legge 17 settembre 1802, n.87 "per la guardia nazionale"

Legge 21 settembre 1802, n.89 "sopra i debiti e crediti delle comuni"

Decreto 30 ottobre 1802, n.109 "per la Guardia nazionale"

Decreto 24 gennaio 1803, n.12 "riguardante la conservazione de'boschi per i legnami necessari al servizio dell'artiglieria e della marina"

Legge 23 dicembre 1803, n.97 "relativa ai debiti dei comuni e loro attività"

Legge 22 marzo 1804, n.25 "sui ricevitori comunali e dipartimentali"

Legge 27 marzo 1804, n.30 "sulle strade"

Legge 18 aprile 1804, n.42 "relativa all'alienazione de' beni comuni"

Decreto 9 maggio 1804, n.55 "sulla vaccinazione"

Decreto 8 giugno 1805, n.46 "sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno"

Decreto 6 maggio 1806, n.73 "riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade"

Decreto 6 maggio 1806, n.73 "riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade"

Regolamento 20 maggio 1806, n.79 "per la costruzione, per l'adattamento e per la conservazione delle strade"

Decreto 25 luglio 1806, n.147 "riguardante i beni comunali incolti"

Decreto 4 dicembre 1806, n.230 "relativo alla rinnovazione e completazione dei consigli distrettuali e comunali"

Nomina 3 gennaio 1807, n.2 "di una commissione destinata a raccogliere tutti i dati necessari a regolarizzare l'amministrazione dei comuni"

Decreto 9 gennaio 1807, n.5 "portante il regolamento sull'ornato della città"

Decreto 12 gennaio 1807, n.16 "sulle finanze per il 1807"

Decreto 5 giugno 1807, n.46 "sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno"

Decreto 1 maggio 1807, n.70 "riguardante le aste negli appalti delle opere d'acque, ponti e strade"

Decreto 5 giugno 1807, n.95 "con cui sono concentrate nel podestà e nel sindaco le funzioni attribuite alle

municipalità dal decreto dell'8 giugno 1805"

Decreto 4 agosto 1807, n.128 "relativo ai modi di estinguere le passività dei comuni colle attività che si possono impiegare a tale uso"

Decreto 4 agosto 1807, n.125 "che istituisce una Direzione generale dell'amministrazione dei comuni"

Decreto 9 febbraio 1808, n.59 "diretto ad impedire ai creditori dei comuni l'escussione sulle attività annoverate nei prospetti preventivi"

Decreto 18 maggio 1808, n.129 "relativo ai boschi del regno"

Decreto 10 febbraio 1809, con cui si dispone che ogni comune deve avere il suo estimo e conseguentemente i suoi registri censuari particolari in cui siano descritti i possessori attuali dei fondi posti nel territorio del comune.

Decreto 18 marzo 1809, n.39 "con cui sono applicate anche ai comuni di seconda classe le disposizioni del decreto 11 corrente mese, relativo alle sovrimposte comunali"

Decreto 19 aprile 1809, n.65 riguardante l'attivazione del nuovo sistema dei dazi di consumo nei comuni e territori aperti

Decreto 18 maggio 1810, n.112 "che estende la giurisdizione della corte d'appello di Brescia al Dipartimento dell'Alto Adige"

Decreto 19 maggio 1810, n.89 "con cui vengono provvisoriamente mantenute in vigore nel Tirolo meridionale le attuali leggi e i regolamenti di amministrazione"

Decreto 28 maggio 1810, n. 94 relativo alla definitiva riunione al Regno d'Italia del Tirolo meridionale

Decreto 15 giugno 1810, n.106 "che ordina la pubblicazione ed attivazione nel dipartimento dell'Alto Adige del codice Napoleone, dei regolamenti sui registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti e dei decreti analoghi, del decreto sul diritto di albinaggio e di quello sulla tutela, emancipazione e cura degli abbandonati e degli esposti"

Decreto 16 giugno 1810, n.111 "contenente diverse disposizioni di finanza e per la tutela delle corporazioni di culto e di beneficenza e dei comuni nel Dipartimento dell'Alto Adige"

Decreto 8 luglio 1810, n.129 "che determina i gradi di parentela che escludono i membri dei consigli comunali dal votare, allorchè trattasi di cause in cui sono interessate persone di aderenza reciproca"

Decreto vicereale 24 luglio 1810, con cui viene sancita la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in 5 distretti e si propone la loro suddivisione in 121 comuni e in 20 cantoni

Decreto 10 agosto 1810, n. 163 relativo all'organizzazione giudiziaria del Dipartimento dell'Alto Adige e della parte del Tirolo da unirsi al Dipartimento della Piave

Decreto 10 agosto 1810, n.161 "che prescrive un nuovo metodo per la compilazione de' conti preventivi e consuntivi dei comuni"

Decreto 23 agosto 1810, n. 194, che estende al Dipartimento dell'Alto Adige il sistema d'amministrazione dei comuni del regno

Decreto del viceré Eugenio Napoleone 15 febbraio 1811, n. 49, "che estende al dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni di Tobiano e Primiero il sistema amministrativo della pubblica beneficenza esistente negli altri dipartimenti"

Decreto vicereale 22 aprile 1811, n.101 "con cui si estendono al Dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni di Tobiano e di Primiero i due decreti del 25 luglio 1806 e 4 agosto 1807; il primo intorno ai beni comunali incolti ed il secondo sull'estinzione dei debiti comunali"

Decreto 27 maggio 1811, n.121 "relativo all'amministrazione, direzione, custodia e sorveglianza dei boschi del regno"

"Codice dei podestà e sindaci del Regno d'Italia", 1811 settembre 17

Decreto vicereale 10 dicembre 1811, n.278 "che estende ai comuni del Tirolo meridionale componenti il Dipartimento dell'Alto Adige od aggregati al Dipartimento della Piave, la legislazione del regno relativa a debiti e crediti del comune"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., 1.2 "Comune di Albiano (ordinamento italico)", 1813

Archivio della parrocchia di san Biagio in Albiano

Bibliografia

CASSETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961, p.831

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

subfondo 1.2

Comune di Albiano (ordinamento italico), 1813

{8}

Soggetti produttori

Comune di Albiano, 1810 [settembre 1] - 1817 dicembre 31

Contenuto

Il subfondo comprende un unico documento di epoca napoleonica (ovvero periodo italico) che riguarda un prospetto sullo stato finanziario del comune del 1813.

Vedi anche:

Serie Registri dello stato civile. In archivio parrocchiale di Albiano

serie 1.2.1

Carteggio, atti e contabilità, 1813

{9}

Contenuto

La serie è costituita unicamente da un prospetto relativo allo stato economico del comune di Albiano compilato per la stesura del piano di ammortamento dei debiti comunali.

ACAI.1.2.1-1

{10}

"Prospetto della liquidazione dello stato attivo e passivo del comune di Albiano... per l'approvazione del piano d'ammortizzazione proposto dalla municipalità"

1813

Fascicolo, c. 2 n.n.

Num. un. progr. 1

Comune di Albiano

1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Albiano, 01/01/1710 - 31/12/1969

Subfondo Comune di Albiano (ordinamento austriaco), 01/01/1847 - 31/12/1926

Storia

Nell'ottobre del 1813 le truppe austriache occuparono il Dipartimento dell'Alto Adige.

Il 10 dicembre esso venne posto sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann.

Il 1 marzo 1814 Roschmann emanava la "Provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico", al cui §5 delle "Disposizioni generali", "Titolo primo", veniva stabilita salvo modifiche improrogabili, la prosecuzione della precedente distrettualizzazione comunale.

Terminata la fase di transizione, il 1 gennaio 1818 entrò in vigore nel Circolo di Trento un provvisorio ordinamento comunale, in applicazione della Circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817. Nel Circolo di Rovereto l'ordinamento comunale italico fu mantenuto fino al 31 dicembre 1820.

Il 1 gennaio 1821 venne introdotto il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819. Esso sanciva la ricostituzione dei comuni sulla base della situazione esistente nel 1805, prima dell'occupazione bavarese. Con il decadere dell'ordinamento comunale introdotto sotto il Regno italico cessava anche la relativa distrettualizzazione e la gran parte delle frazioni chiedevano di sciogliere il legame amministrativo con il comune di aggregazione.

La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 regolò i diritti fondamentali dei comuni, garantiti dal §33 della costituzione del 4 marzo 1849. Negli anni dal 1849 al 1860, soprattutto nelle Valli Giudicarie, alcuni comuni operarono delle aggregazioni, molte delle quali furono seguite di lì a qualche anno da nuove separazioni.

Nel periodo del cosiddetto "neoassolutismo" (1851 - 1861) la legge del 17 marzo 1849 non venne applicata e per la gestione dei comuni ci si avvalese di ordinanze emanate di volta in volta.

La legge comunale del 24 aprile 1859, che intendeva rendere stabili dette ordinanze, venne superata dalla ripresa della vita costituzionale nel 1861 e nell'amministrazione dei comuni si tornarono a recepire i principi che erano alla base della legge comunale provvisoria del 1849.

Il 5 marzo 1862 venne emanata la legge-quadro sull'ordinamento degli affari comunali, che rimandava a normative da elaborarsi da parte delle province.

Il 9 gennaio 1866 veniva emesso un "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, a seguito della sconfitta dell'Austria nella prima guerra mondiale, il Trentino venne annesso al regno d'Italia. L'ordinamento comunale austriaco cessava con l'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

Il primo gennaio 1818 Fornace venne distaccato da Albiano e ricostituito in comune autonomo.

Il territorio del comune di Albiano corrispondeva all'omonimo comune catastale, comprensivo delle frazioni di Barco di sotto e Barco di Sopra. Le date riportate nell'intestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica

Comune di campagna.

Ancora prima dell'effettivo decadere degli ordinamenti comunali italici furono emanate dal governo austriaco alcune norme riguardanti i comuni:

Il "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" (Circolare governativa del 31 agosto 1817, n. 20934 - 1760) ripristinava le regole introdotte in tale ambito da Giuseppe II con l'ordinanza del 31 ottobre 1785.

La Circolare del Capitanato di Trento datata 4 novembre 1817, n. 11135, stabiliva il passaggio nel Circolo omonimo dall'organizzazione italica a quella austriaca, che doveva compiersi con il 1 gennaio 1818.

Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819 ribadiva il ritorno all'organizzazione del 1805 e venne introdotto nel Tirolo italiano con il 1 gennaio 1821.

La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, sancì per prima l'autogoverno comunale.

Durante gli anni del neassolutismo (1851 - 1861), una serie di ordinanze emanate di volta in volta annullò i principi liberali cui si atteneva la legge del 1849. Tra esse, quelle del 31 dicembre 1851, n. 4 (che stabiliva nuovi criteri nell'amministrazione pubblica), del 19 marzo 1852, n. 67 (che conferiva alle autorità politiche il diritto di confermare gli ufficiali comunali), del 15 gennaio 1852, n. 17 (che vietava la pubblicità delle discussioni in merito agli affari comunali).

La legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58, cedette di lì a poco il passo alle norme introdotte durante l'avvento del liberalismo.

La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, passata alle diete provinciali per la discussione, elencava in ventisei articoli "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali" e rimandava a future leggi provinciali che avrebbero predisposto i regolamenti comunali nei diversi paesi della corona.

La legge del 3 dicembre 1863, n.115, emanata in esecuzione dell'art. II della legge comunale del 5 marzo 1862, concerneva la regolazione dei rapporti di incolato (Reichsgesetz über das Heimatrecht).

Il 9 gennaio 1866, sulla base delle disposizioni fissate nella legge comunale del 5 marzo 1862, veniva emesso il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".

Le leggi del 18 gennaio 1882, n.2, e dell'8 giugno 1892, n.261, furono motivate dalla necessità di mettere in atto un maggiore controllo circa l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali.

Funzioni, occupazioni e attività

Per tutto il periodo che precedette la rivoluzione del marzo 1848 (il Vormärz) i comuni furono interamente sottoposti alle autorità superiori, con scarsa partecipazione delle popolazioni alla gestione locale.

Nel "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" del 31 agosto 1817, a seconda delle diverse "facoltà" e bisogni, le comunità erano suddivise in Comuni rurali e Comuni di Città (§6); i primi erano distinti in Comuni maggiori e "piccoli Comuni" (§7). Dei Comuni di Città, per l'ambito trentino, facevano parte Trento, Rovereto, Riva, Arco.

La Circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n. 11135, riguardante l'organizzazione e futura amministrazione dei Comuni nel Circolo di Trento, stabiliva tra l'altro l'osservanza, a partire dal 1 gennaio 1818, dell'ordinanza governiale del 31 ottobre 1785 per l'amministrazione dei beni di ciascun singolo comune (la quale era annessa alla circolare del 3 aprile 1816, n. 7624).

Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, ribadiva il ritorno alle antiche individualità comunali vigenti fino al 1805, sciogliendo le aggregazioni introdotte sotto il Regno italiano. Esso era rivolto alle "Comuni di campagna", alle "Città minori considerate come Comuni", alle "Città maggiori considerate come Comuni". Tale ordinamento sancì uno stretto controllo da parte statale, riducendo le amministrazioni comunali a mere esecutrici della volontà dello stato.

La legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, emanata parallelamente alla nuova costituzione del 4 marzo 1849, contemplava per i comuni un livello di autogoverno al passo con le esigenze delle dottrine liberali.

Essa affermava preliminarmente che "Base fondamentale dello Stato libero si è il libero Comune" (Disposizioni generali, I), attribuendo al comune competenze naturali (concernenti tutti gli affari pubblici di interesse comunale che potevano essere affrontati con forze proprie) e delegate (riguardanti i compiti che al comune venivano affidati dallo stato). Alle autorità politiche non spettava alcuna ingerenza nei confronti dei comuni, la cui gestione era interamente affidata agli organi previsti per l'autoamministrazione.

La legge comunale provvisoria considerava alla medesima stregua paesi e città, tuttavia prevedeva l'emanazione di statuti propri per le città di Innsbruck, Bolzano e Trento, alle quali, sottoposte direttamente ai Capitanati circolari, era inoltre conferita l'amministrazione politica in prima istanza per il proprio distretto.

Con l'avviarsi della compagine statale verso forme assolutistiche anche lo spirito della Legge provvisoria comunale del 1849 venne svuotato, emanando una serie di ordinanze che ne contraddicevano i principi. Queste disposizioni del Ministero degli Interni, insieme al complesso delle ordinanze degli anni 1850 e 1851 e a frammenti della legge comunale del 1849 costituirono i fondamenti dell'amministrazione comunale per un intero decennio.

La legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58 fu espressione della volontà del governo di accentrare nelle proprie mani tutta la pubblica amministrazione e non considerò più i comuni quali partner degli organi dell'amministrazione politica. Di tale legge solo le disposizioni sull'incolato furono applicate. Nel medesimo anno veniva emanata la patente di ottobre, mentre la costituzione del febbraio 1861 chiuse ufficialmente il periodo del neoassolutismo.

Al termine di tale esperienza si impose subito la necessità di rinnovare alla luce dei nuovi indirizzi liberali l'apparato statale e di conferire una diversa impronta anche all'organizzazione comunale, secondo i principi di autoamministrazione.

La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, forniva solo una cornice normativa, il cui completamento era affidato poi alle leggi provinciali. Essa elencava pertanto solo "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali". Dal punto di vista delle competenze, delle funzioni e dell'ambito di attività dei comuni non si discostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849. Il comune, che era il principale depositario dell'autogoverno locale, non veniva considerato come organo dello stato, ma come un soggetto a sé stante, caratterizzato da interessi specifici e dotato perciò di un raggio d'azione proprio.

Veniva pertanto ribadito quale punto fermo il conferimento ai comuni di una doppia sfera d'azione: quella naturale (tale espressione in questa legge veniva sostituita dal termine "indipendente") e quella delegata.

Dell'art. VII, che permetteva ai comuni aggregatisi in base alla legge provvisoria del 17.3.1849 di tornare a scindersi, approfittarono, nell'ambito trentino, i comuni del Capitanato di Tione che in precedenza avevano operato tale scelta.

La legge del 5 marzo 1862 ribadiva agli artt. XVII - XXI la possibilità per le Diete provinciali di istituire delle Rappresentanze di Distretto o di Circolo (previste anche nella legge comunale del 1849 e mai attivate) con relative Giunte, quali organi di raccordo tra i comuni e la Dieta, ma la Dieta tirolese rifiutò l'istituzione di dipartimenti politici così estesi, a motivo delle grandi distanze del paese e delle difficoltà di comunicazione.

Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" emanato il 9 gennaio 1866, quanto a competenze, funzioni e ambito di attività dei comuni, era conseguente alla legge del 5 marzo 1862. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria.

Nel corso dei secoli l'attività principale degli abitanti di Albiano è stata l'agricoltura e la pastorizia, unitamente alla selvicoltura. Le colture più diffuse erano la vite, il frumento, i castagni, i prati da fieno e da pascolo e tutte le essenze caratteristiche dell'agricoltura montana cosiddetta di sussistenza. Le condizioni di vita non erano certo floride e nel corso del 1800, causa il colera e altri eventi rovinosi, quali la siccità ed alcuni incendi, e ancora nei primi decenni del Novecento, parecchie famiglie sono state costrette all'emigrazione, soprattutto verso le Americhe.

Durante la sua attività, il Comune di Albiano si occupò dell'amministrazione della propria sostanza che consisteva nel redigere i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, approvare gli appalti per la caccia e per la fabbricazione del pane, l'estrazione della torba, l'affittanza delle cave di porfido, sostenere le vertenze per i confini territoriali, nominare i salariati, gli stipendiati comunali e il cassiere, approvare le licenze edilizie, le richieste d'incolato e di matrimonio, applicare le leggi militari, i vari regolamenti, ecc.

La scarsità della documentazione permette di segnalare pochi avvenimenti ma tra i quali certamente spicca l'inaugurazione del cimitero del paese avvenuta il 4 marzo 1849, la costruzione di nuovi locali scolastici, il rifacimento del tetto della chiesa, la costruzione della strada tra Albiano e Lases nel 1878, la costruzione della strada Albiano-Rivo-Croce di Campolongo a partire dal 1883, la costruzione degli acquedotti, la sistemazione delle fontane negli ultimi anni del XIX secolo, la realizzazione della strada da Albiano a Lavis nel 1900, la costruzione degli edifici scolastici di Albiano e Barco dal 1906 al 1926; nel 1920 per fornire il comune di Albiano di energia elettrica allo scopo di illuminazione, fu costruita la rete di distribuzione.

Il comune di Albiano concorreva alla gestione del Consiglio scolastico locale, partecipava alla Giunta per la condotta sanitaria, alla Giunta della Concorrenza stradale Gardolo-Lases, alla gestione del Caseificio sociale e fino al 1914 amministrò il Beneficio parrocchiale e primissariale; inoltre concorreva alla gestione dell'Azienda elettrica di Albiano.

Struttura amministrativa

Nel periodo del Vormärz l'amministrazione dei comuni in Austria fu in stretta dipendenza dagli apparati statali. I rappresentanti scelti dagli abitanti furono solo autorità esecutive e consultive. L'amministrazione locale risultava burocraticamente complicata e spesso economicamente svantaggiosa.

La circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n.11135, quanto alla futura organizzazione amministrativa dei comuni nel Circolo di Trento stabiliva la nomina di una Rappresentanza comunale e di un capocomune coadiuvato da altro personale: un attuario, degli assistenti, un cassiere (con il compito di incassare le rendite comunali e di pagare le spese), delle guardie boschive e campestri. Il capocomune avrebbe convocato la Rappresentanza secondo la necessità, dietro concessione del giudizio distrettuale e alla presenza di un rappresentante di quest'ultimo organo. I conchiusi della Rappresentanza andavano registrati in un apposito libro sottoscritto dal capocomune, dall'attuario e dal delegato del giudizio distrettuale.

Compiti delle nuove Rappresentanze comunali e dei capicomune erano:

- la stesura di un accurato inventario del patrimonio comunale, distinguendo l'attivo dal passivo ed evidenziando le diverse voci;
- la corretta tenuta degli atti;
- la presentazione dei conti consuntivi e degli eventuali arretrati;
- la consegna degli atti degli archivi comunali presenti nell'ex comune di aggregazione;
- la consegna all'archivio del giudizio dei registri di stato civile;
- la presentazione del rendiconto, secondo l'ordinanza del 1785.

Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, istituiva nelle Città maggiori considerate come Comuni (Innsbruck, Trento, Bolzano, Rovereto) un Magistrato politico-economico, il quale fungeva anche da istanza politica per le gravi trasgressioni di polizia entro il proprio distretto. Il regolamento definitivo dei magistrati politico-economici delle diverse città giunse in tempi diversi (a Rovereto il 28 gennaio 1823, a Trento il 22 novembre 1825). Tra gli organi non compariva più la Rappresentanza comunale.

Le Città minori considerate come Comuni (per la parte italiana Riva, Ala e Arco) erano rette da un Magistrato politico-economico, composto di 12 (con più di 1000 abitanti, da 16 a 20) elettori, i quali, sotto la presidenza del giudice distrettuale eleggevano:

- un borgomastro (sindaco): remunerato annualmente e confermato dal capitano;
- quattro consiglieri: prestanti servizio gratuito e confermati dal giudizio distrettuale;
- un amministratore dei beni comunali: salariato annualmente e subordinato al Magistrato;
- un esattore steurale (fiscale): da assumere con contratto separato e subordinato al Magistrato;
- [solo in caso di beni consistenti, un cancelliere civico: salariato annualmente e confermato dal capitano circolare];
- [solo in caso di rilevante attività edilizia, un architetto civico].

Il Magistrato provvedeva a nominare, a pluralità di voti, il restante personale di cancelleria.

I Comuni di campagna dovevano eleggere:

- un capocomune, con il compito di mantenere l'ordine e la polizia;
- due deputati, quali assistenti del capocomune e, in caso di assenza di quest'ultimo, suoi sostituti;
- un cassiere (per la cui attività si rimandava alle norme del 31.10.1785 e del 3.4.1816), che amministrava i beni comunali, sotto il controllo del capocomune e dei deputati;
- un esattore steurale (o esattore comunale), addetto alla riscossione delle tasse (che non dovevano confondersi con i denari del comune);
- un certo numero di guardie campestri agli ordini del capocomune, "mantenute mediante contribuzioni in denaro, o in prodotti naturali, ovvero mediante assegnazioni di fondi comunali, od altri emolumenti";

I modi e i termini delle elezioni alle cariche comunali non erano specificati. Si sottolineava unicamente:

- la facoltà del rispettivo giudizio distrettuale (sovrano o patrimoniale) di respingere le nomine in caso di inammissibilità degli eletti;
- l'incompatibilità a ricoprire più uffici;
- l'obbligo fatto a ogni membro abile del comune, che riecheggiava l'antica consuetudine degli uffici conferiti a rotazione, di assumere almeno per un anno incarichi comunali (con possibilità di conferma successiva, su desiderio del comune e assenso rilasciato dal relativo giudizio distrettuale);
- l'abolizione delle figure dei sindaci, dei segretari e di altri scrivani;
- la permanenza dei comuni e dei capicomune sotto l'autorità dei giudizi distrettuali (si era ritornati a un sistema dove l'amministrazione giudiziaria non era separata da quella politico-economica);

- la nomina da parte del giudizio distrettuale di competenza, nei comuni lontani dalla sede giudiziaria, di delegati o giurati per facilitare l'amministrazione.

Il regolamento comunale del 1819, uno strumento legislativo troppo sommario e superficiale, rimase in vigore per quasi trent'anni.

Più dettagliata anche in merito all'organizzazione amministrativa fu la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170. La legge distingueva tra membri comunali e stranieri e, all'interno dei primi, tra cittadini del comune e "pertinenti". Il diritto di voto attivo e passivo, legato al censo, era inoltre riservato ai cittadini e ai "pertinenti" (ma questi ultimi solo se rivestivano uffici pubblici). Gli organi previsti erano: la Rappresentanza e la deputazione comunale.

- La Rappresentanza comunale, di durata triennale, le cui sedute erano pubbliche e le cui deliberazioni erano valide alla presenza di almeno 2/3 dei membri (o sostituti) e a maggioranza assoluta dei votanti, era costituita nei comuni con meno di 100 elettori, almeno da 8/9 soggetti; nei comuni con più di 100 elettori, da 10 soggetti, con aggiunto uno per ogni venti elettori oltre i cento; nei comuni con più di 1000 elettori, da un soggetto in più ogni cento elettori oltre i mille.

I suoi Compiti (che delineavano un ampio raggio di azione) erano: tutelare gli interessi del comune e provvedere ai bisogni del medesimo; rendere pubblici tramite inventari sostanze e diritti comunali; operare per un'adeguata rendita della sostanza comunale; controllare che i singoli membri del comune non ricavassero rendite superiori alle loro necessità dalle sostanze comunali a essi assegnate; investire le eccedenze delle rendite del comune per aumentarne il patrimonio; approntare i preventivi annuali delle entrate e delle spese e, in caso di disavanzi, provvedere mediante sovrimezzate (oltre una certa cifra, soggette ad approvazione da parte della Rappresentanza comunale di Circolo); accedere a mutui nell'interesse del comune (oltre certe quote essi pure soggetti ad approvazione da parte della Rappresentanza comunale di Circolo o concessi tramite leggi provinciali); fissare gli emolumenti degli impiegati e degli inservienti comunali e nominare gli organi amministrativi degli stabilimenti comunali di propria competenza; eleggere un proprio cassiere; destinare un soggetto alle mansioni di cancelleria;

sopperire alle necessità dei poveri; assegnare i fondi necessari alle istituzioni di polizia per il mantenimento dell'ordine interno; far controllare periodicamente nel corso dell'anno i conti di cassa; in caso di necessità sottoporre a controllo la gestione della Deputazione; sempre in caso di necessità nominare commissioni per il controllo delle imprese comunali e altre commissioni, scegliendone i componenti; riunirsi due volte l'anno in seduta ordinaria per esaminare, nell'inverno il conto consuntivo, nell'estate il preventivo e per discutere sugli affari comunali; riunirsi in sedute straordinarie in casi urgenti (anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri); per ogni seduta tenere un protocollo (firmato dal presidente e dal segretario), da conservare nell'archivio a disposizione del pubblico;

- La Deputazione comunale, di durata triennale, eletta a maggioranza assoluta, aveva il compito preminente di rendere esecutive le deliberazioni della Rappresentanza, era composta dal Podestà (Capocomune per i centri minori) e due consiglieri.

Il podestà: presiedeva le sedute della Rappresentanza e ne convocava i membri; rappresentava il comune nei suoi rapporti esterni, in questioni civili e amministrative; sottoscriveva documenti comportanti obblighi del comune verso terzi;

eseguiva le deliberazioni della Rappresentanza (se esse erano in opposizione alle vigenti leggi o a danno del comune ne trasferiva l'oggetto all'autorità distrettuale); amministrava il patrimonio comunale attenendosi rigorosamente al preventivo; per spese urgenti e straordinarie chiedeva l'approvazione della Rappresentanza; a fine anno amministrativo trasmetteva a essa il conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita, corredato dai relativi documenti; sulla base di

quest'ultimo, formava il preventivo sottoponendolo alla Rappresentanza; gli erano subordinati tutti gli impiegati e inservienti comunali; esercitava funzioni di polizia riguardo a nettezza urbana, sanità, poveri, strade, incendi, mercati, buon costume, domestici, cippi confinari, sicurezza delle persone e delle proprietà; doveva procurarsi i mezzi per adempiere ciò ed era responsabile di eventuali omissioni; doveva impedire la questua e allontanare i mendicanti (alla Deputazione spettava comminare pene pecuniarie (o in prestazioni di lavoro) in relazione ai tre precedenti punti, tenendone protocollo).

I due consiglieri dovevano: (l'anziano sostituiva il podestà in caso di suo impedimento) prestarsi agli ordini del podestà, sotto la responsabilità di quest'ultimo.

Nella temperie neoassolutista l'organizzazione amministrativa dei comuni si rese in base a disposizioni provvisorie, in attesa che venisse elaborata la legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58. Essa, rispetto alle ordinanze transitorie, ribadiva la necessità di un'approvazione delle autorità nella scelta degli ufficiali comunali.

Il borgomastro stesso era designato dalle autorità su proposta di una terna di soggetti scaturiti dalle votazioni.

Decaduta la legge precedente con il mutare della situazione politica, la legge-quadro del 5 marzo 1862 non si scostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849 ed era in consonanza con l'avvento del liberalismo negli organi di governo dell'impero. Essa tutelava maggiormente i diritti dei singoli e perciò toglieva le precedenti limitazioni nell'accesso al comune e ai diritti elettorali.

Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" del 9 gennaio 1866 aggiungeva poche novità rispetto all'organizzazione amministrativa dei comuni prevista dalla legge provvisoria del 1849. Emergeva la forte posizione del capocomune, dotato di molte competenze e con i consiglieri nella mera posizione di aiutanti.

In particolare al capocomune era affidato il disimpegno di molti affari derivanti dalla sfera d'azione delegata dallo stato al comune (ad esempio il diritto di punire nell'ambito dell'esercizio della polizia locale, §57).

Veniva semplificato il modo di formare la Rappresentanza comunale:

- nei comuni costituiti da meno di 100 elettori, 9 o 8 membri a seconda dell'istituzione di tre o due corpi elettorali;
- da 100 a 300 elettori, 12 membri;
- da 301 a 600 elettori, 18 membri;
- da 601 a 1000 elettori, 24 membri;
- più di 1000 elettori, 30 membri.

Il presente regolamento, così come quello del 1862, era rivolto esclusivamente a paesi e borgate di dimensioni contenute, essendo le città maggiori ormai dotate di statuto proprio.

Al regolamento comunale del 9 gennaio 1866 era annesso il "Regolamento elettorale per i Comuni della Contea principesca del Tirolo", tramite il quale i ceti più facoltosi mantenevano il controllo delle amministrazioni comunali.

Rispetto alla linea del governo, prevalse il punto di vista dei conservatori tirolesi riguardo alle limitazioni nell'accettazione nel comune di nuovi membri.

Con il progressivamente sempre più esteso diritto di voto presso il parlamento dell'Impero, la base sociale degli elettori delle rappresentanze comunali, paradossalmente, rimase spesso più bassa.

Allo scoppio della guerra le amministrazioni comunali caddero sotto il controllo delle autorità politiche.

Fino al 1918 l'autorità comunale era rappresentata dal capocomune, che con il 1919 viene denominato sindaco.

I capocomune di Albiano furono (3) :

Filippi Giacomo, 1847

Facchini Pietro, 1848

Facchini Giacomo, 1850
Baldessari Gio Batta, 1850-1851
Pisetta Felice, 1851-1853
Facchini Pietro, 1855
Baldessari Gio Batta, 1857
Pisetta Giovanni, 1858-1859
Gilli Antonio, 1865
Ravanelli V., 1867
Filippi ..., 1870
Facchini Valentino, 1871-1877
Endrizzi Giovanni Battista, 1878-1881
Pisetta Baldessare, 1881-1883
Facchini Domenico, 1883-1885
Filippi Giacomo, 1885-1887
Facchini Valentino, 1890-1897
Filippi Luigi, 1890-1900
Gilli Antonio, 1901-1904
Bertuzzi Luigi, 1904-1907
Pisetta Giuseppe, 1908-1910
Odorizzi Giacomo, 1910
Bertuzzi Luigi, 1911-1913
Pisetta Luigi, 1914-1917
Filippi Simone, 1917-1919

A partire dal 1919 la Rappresentanza comunale fu presieduta dal sindaco (riconfermato) Simone Filippi in attesa di nuove elezioni, in seguito, dal 1920 al 1922 l'incarico venne svolto da Luigi Bertuzzi . Le nuove elezioni amministrative furono fissate nel gennaio del 1922 la rappresentanza comunale procedette all'elezione del sindaco Pietro Filippi secondo quanto prescritto dal Regio decreto 7 ottobre 1921 n. 1393, (in attesa dell'estensione della legge comunale italiana ai territori occupati si manteneva in vigore la regolamentazione austriaca del 1866).

Con circolare della Prefettura di Trento del 10 aprile 1923, n. 7409 veniva sollecitata l'applicazione della legge comunale e provinciale italiana; pertanto il 15 aprile 1923 iniziò a deliberare il consiglio comunale di Albiano.

Contesto generale

Il 21 aprile 1815 cessava il periodo di amministrazione provvisoria del Tirolo. A partire dal 1 maggio 1815 l'Austria incorporò ufficialmente il Dipartimento dell'Alto Adige, mentre il Congresso di Vienna confermava il passaggio dell'ex principato vescovile di Trento all'Austria, già avvenuto nel 1803.

Con il 24 marzo 1816 i distretti di Trento e Bressanone ottenevano una loro rappresentanza (insufficiente per la parte italiana del territorio) alla Dieta di Innsbruck, ripristinata dopo la sua soppressione sotto la Baviera.

Il 6 aprile 1818 il Tirolo venne incorporato nella Confederazione germanica, nata dalla dissoluzione dell'impero romano germanico e succeduta alla Confederazione del Reno crollata con Napoleone.

I due Capitanati di Circolo di Trento e Rovereto furono ricostituiti a partire dal 1 maggio 1815.

L'attività della Corte di giustizia di Trento cessava; con il 20 novembre 1815 veniva eretto un Giudizio civico provinciale a Trento e successivamente un Giudizio collegiale civile e criminale a Rovereto, ciascuno con competenze per i rispettivi Circoli.

Il Tribunale d'Appello e Giudizio criminale superiore aveva sede a Innsbruck, mentre l'ultima istanza giudiziaria era costituita dal Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna.

La circolare del 17 luglio 1816 stabiliva che fosse riservata ai giudizi principeschi (sovrani) la giurisdizione criminale rispetto ai ripristinati giudizi patrimoniali nobili.

Con la Patente imperiale del 14 marzo 1817 il Tirolo fu diviso in 99 distretti amministrativi (più 7 nel Vorarlberg); 95 vennero amministrati da cosiddetti Giudizi cumulativi con competenze sia in materia politico-amministrativa, che giudiziaria. Furono denominati Giudizi distrettuali (Landgerichte), sia che ci si riferisse ai 44 principeschi (statali), che ai 51 patrimoniali (sottoposti a un dinasta). Entro gli anni Quaranta dell'Ottocento i dinasti rinunciarono via via ai propri residui diritti giudiziari.

Il Circolo di Trento era costituito da 10 giudizi principeschi (1) e 11 patrimoniali; quello di Rovereto da 8 principeschi e 6 patrimoniali.

Nei 4 distretti cittadini di Innsbruck, Bolzano, Trento e Rovereto l'amministrazione politica era di competenza dei Magistrati, istituiti in dette città rispettivamente in data 11 novembre 1820, 25 febbraio 1821, 22 novembre 1825, 28 febbraio 1823.

La nuova organizzazione giudiziaria decorreva dal 1 maggio 1817.

Per quanto riguardava la materia penale, l'Organizzazione dei giudizi criminali, secondo la Circolare dell'i.r. Giudizio di Appello del 16 aprile 1817, prescriveva che i giudizi di prima istanza fossero: - inquirenti autorizzati anche a decidere (per la parte italiana il Giudizio civico provinciale di Trento e il Giudizio collegiale di Rovereto);

- inquirenti senza diritto di decisione, detti anche Giudizi distrettuali (per la parte italiana Cles, Cavalese, Tione);
- inquirenti competenti solo alla cattura dei sospettati di reato e all'assunzione dei rilievi informativi, detti semplicemente Giudizi (tutti gli altri).

La circolare del Capitanato di Trento di data 4 novembre 1817, n.11135, rivolta alle comunità del Circolo, esplicitava la dipendenza delle stesse dal Capitanato e dai Giudizi distrettuali.

Dopo i moti del 1848 e il fallimento dell'Assemblea costituente di Vienna-Kremsier, fu pubblicata la nuova costituzione del 4 marzo 1849, la quale permetteva allo stato di tenere saldamente in pugno la trasformazione dello stesso in senso moderatamente borghese.

Avendo alla base la separazione delle funzioni giudiziarie da quelle politico-amministrative, il 1 gennaio 1850 entrò in vigore la nuova organizzazione delle autorità politico-amministrative, in Tirolo e Vorarlberg:

- una Luogotenenza a Innsbruck per tutta la provincia;
- tre Reggenze di Circolo, a Innsbruck, Bressanone e Trento;
- per l'esercizio delle funzioni politiche i Capitanati distrettuali (sei nella parte italiana);
- per l'esercizio delle funzioni giudiziarie i nuovi Giudizi distrettuali (2) (26 per il Tirolo italiano), dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza.

Il nuovo ordinamento giudiziario in vigore a partire dal 1.5.1850 prevedeva dunque per il Tirolo italiano:

- 26 Giudizi distrettuali dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza;
- la Corte di Cassazione di Vienna, dotata della giurisdizione penale in terza e ultima istanza;
- un Senato a Trento dotato di giurisdizione civile in terza istanza e penale in seconda;
- due Corti di Giustizia, a Trento e a Rovereto, dotate di giurisdizione civile in seconda istanza;

- la Corte di Giustizia di Trento come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a nord di Trento (4);
- la Corte di Giustizia di Rovereto come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a sud di Trento, comprese le Giudicarie;
- una Camera di Commercio a Rovereto.

La patente imperiale del 31 dicembre 1851 (Silvesterpatent) annullò la costituzione imperiale del 4 marzo 1849 e diede inizio al periodo del neoassolutismo. Al posto della Dieta furono attivate deputazioni "consultive" a fianco dei governatori.

L'amministrazione giudiziaria e quella politica ai livelli inferiori tornarono a essere unificate. Il 6 maggio 1854 vennero introdotti anche in Tirolo gli Uffici distrettuali misti, nella parte italiana detti anche Preture, i quali eliminarono gli ampi Capitanati distrettuali e incontrarono il favore della popolazione poiché, abbracciando all'incirca le dimensioni dei vecchi giudizi, erano ben distribuiti sul territorio.

La contea del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in quattro Circoli, con sede a Innsbruck, Brixen, Trento e Bregenz, suddivisi in Distretti.

Il Circolo di Trento per l'amministrazione politica era costituito da 25 Uffici distrettuali (Preture).

Gli Uffici distrettuali corrispondevano ai Giudizi distrettuali. Per le città di Trento e Rovereto con i dintorni erano competenti i rispettivi Magistrati civici.

L'autorità giudiziaria entrò in vigore a partire dal 25 novembre 1854.

Il Tribunale d'Appello per l'intera contea del Tirolo era a Innsbruck.

Per l'amministrazione della giustizia nel Tirolo italiano vi erano:

- due Tribunali circolari (a Trento per i Distretti di Trento e dintorni, a Rovereto per i Distretti di Rovereto e dintorni);
- a Trento e Rovereto due Giudizi distrettuali delegati urbani, che esercitavano la giustizia nelle suddette città e dintorni;
- gli Uffici distrettuali misti, aventi competenze in materia giudiziaria civile oltre che in quella politica.

I Giudizi inquirenti in materia penale nel Circolo di Trento erano 8 (il Tribunale di Circolo di Trento, l'Ufficio distrettuale di Borgo, l'Ufficio distrettuale di Cavalese, l'Ufficio distrettuale di Primiero, l'Ufficio distrettuale di Cles, il Tribunale di Circolo di Rovereto, l'Ufficio distrettuale di Riva, l'Ufficio distrettuale di Tione).

La crisi subentrata alla sconfitta austriaca nella Seconda guerra di indipendenza italiana e alla perdita della Lombardia segnarono la fine del neoassolutismo nella monarchia e l'apertura alle forze liberali. Vennero emanate prima la legge fondamentale del 20 ottobre 1860, poi la più innovativa legge fondamentale del 26 febbraio 1861.

Nel 1861, quale appendice alla legge fondamentale del 26 febbraio, venne approvato anche un nuovo regolamento provinciale per il Tirolo, il quale suscitò ancora delusione nei politici trentini a causa della loro insufficiente presenza alla Dieta: 21 deputati su un totale di 68. Da allora fino al 1914 in Tirolo, nonostante le pressioni per un rinnovamento, non furono introdotte sostanziali modifiche nella costituzione provinciale, né nei criteri della rappresentanza.

La sconfitta subita ad opera dei Prussiani nel 1866 fece perdere all'Austria il ruolo-guida in Germania e provocò la cessione del Veneto all'Italia in seguito alla Terza guerra di indipendenza. L'anno seguente le pressioni ungheresi portarono alla costituzione del 21 dicembre 1867, che decretava il cosiddetto Ausgleich, il compromesso che dava vita alla duplice monarchia austro-ungarica. I due tronconi di impero mantenevano in comune esercito e finanze, ma godevano ciascuno di un'organizzazione politico-amministrativa propria.

La legge del 19 maggio 1868 sull'erezione delle autorità politico-amministrative nei diversi regni della corona procedette alla completa separazione tra amministrazione politica e funzioni giudiziarie. Le autorità politiche distrettuali venivano denominate Capitanati distrettuali, creati nel 1849, decaduti durante il neoassolutismo e ora rimessi in vita, i

quali erano retti da un Capitano e assorbivano l'attività politica che in precedenza era delle Preture e degli Uffici distrettuali misti.

Secondo l'ordinanza del Ministero degli Interni del 10 luglio 1868, la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in 24 Capitanati distrettuali (in vigore a partire dal 31 agosto 1868), otto dei quali per la parte italiana.

Le città di Trento e Rovereto, che in base al regolamento comunale del 1862 erano state elevate a città statutarie, dal punto di vista politico-amministrativo erano equiparate ai Capitanati distrettuali, per l'ambito giudiziario invece dipendevano dall'omonimo Giudizio distrettuale.

Mentre nell'ambito dell'Impero si ebbero diverse leggi elettorali, tese ad allargare sempre più il diritto di voto (1873, 1882, 1896, fino al suffragio universale maschile del 1907) nei comuni della monarchia per l'elezione delle Rappresentanze comunali la base elettorale rimase notevolmente più bassa. L'ultima provincia a rinnovare il proprio ordinamento interno fu il conservatore Tirolo. Il 2 febbraio 1914 finalmente ottenne la ratifica imperiale la nuova Landesordnung tirolese, che rappresentò in parte ancora un compromesso con il vecchio ordine.

Il comune di Albiano, appartenente al Circolo di Trento, dall'1 maggio 1817 al 1849 fu sottoposto al Giudizio distrettuale di Civezzano con competenza mista politico giudiziaria. In seguito alla separazione dell'amministrazione politica da quella giudiziaria introdotta con la patente imperiale del 1849 (seguita ai moti del 1848), Albiano dipese per il primo ambito dal capitanato distrettuale di Trento, mentre per l'amministrazione giudiziaria fu sottoposto al Giudizio distrettuale di Civezzano (coincidente con quello precedente). Nel periodo del neoassolutismo la patente del 1849 decadde e l'amministrazione politica tornò ad essere unita a quella giudiziaria; entrambe furono esercitate dagli uffici distrettuali detti appunto " misti", che nella parte italiana del Tirolo assunsero la denominazione di preture. Albiano dal 1854 fece parte della pretura di Civezzano.

Con la fine del neoassolutismo e l'avvento del liberalismo in Austria, nel 1868 furono ricostituiti gli ampi capitanati distrettuali per l'amministrazione politica e i più ridotti giudizi distrettuali per quella giudiziaria. Come nel 1850, Albiano tornò a far parte per l'amministrazione politica del Capitanato distrettuale di Trento (1868-1918) e per quella giudiziaria del Giudizio distrettuale di Civezzano (1868-1914) e poi di quello di Lavis (1914-1918).

Sotto il governo italiano fu sottoposto al Governatore per gli affari civili di Trento (1918-1919) e al Commissariato civile per la Venezia Tridentina, sez. XI (1919-1922), competente per la parte politico-amministrativa.

Nell'ambito ecclesiastico Albiano, facente parte della Diocesi di Trento, era sede di parrocchia intitolata a San Biagio.

Fonti normative

Patente sovrana 31 dicembre 1812, per l'introduzione dell'imposta d'industria nelle province del Tirolo e Vorarlberg.

Editto del commissario Anton De Roschmann 1 marzo 1814, concernente la provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico

Patente 24 giugno 1814, "relativa alla presa di possesso del Tirolo e Vorarlberg"

Convenzione 28 giugno 1814 "relativa alla cessione da parte del Tirolo e del Vorarlberg, che altre volte apparteneva alla Baviera, a sua maestà l'imperatore d'Austria".

Ordinanza 24 aprile 1815 "relativa al tempo in cui hanno da entrare in attività le autorità politiche organizzate definitivamente sotto la direzione di sua eccellenza il conte Fernando di Bissingen governatore"

Circolare governatoriale 23 marzo 1816, "Spese e debiti della concorrenza militare"

Circolare governatoriale 16 luglio 1816, n. 16232, Ripristinazione dei giudizi patrimoniali

Patente sovrana 14 marzo 1817, n. 51, "Organizzazione dei giudizi distrettuali"

Ordinanza 16 aprile 1817, n. 80 "Organizzazione dei giudizi criminali".

Legge 13 aprile 1817, n.79 Separazione del giudizio di Vigo in Fassa dal circolo di Bolzano, ed incorporamento del medesimo al circolo di Trento

Istruzione 31 agosto 1817, n. 20934/1760 "concernente i conti comunali, compilata per i comuni minori, secondo la prescrizione de' 31 ottobre 1785 in appendice alla circolare governiale"

Legge 31 agosto 1817, n. 65, "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle giurisdizioni, e dei comuni"

Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato del Circolo di Trento 4 novembre 1817, n. 11135/3818 "Istruzioni per l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento"

Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato circolare di Trento 21 dicembre 1817, n. 12283/4109, con istruzioni in merito alla tenuta del "giornale d'entrata ed uscita" e del "libro maestro"

Regolamento 14 agosto 1819, n. 168 "Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg"

Kaiserliches Patent vom 17 Maerz 1849, n. 170 "womit ein provisorisches Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Ordinanza imperiale 20 aprile 1854, n. 96, "wodurch eine Vorschrift für die Vollstreckung der Verfügungen und Erkenntnisse der landesfürstlichen politischen und polizeilichen Behörden erlassen wird".

Kaiserliches Patent vom 24 April 1859, n. 58, "womit ein neues Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Decreto del Ministero degli interni e della giustizia 30 gennaio 1860, n. 28 "betreffend die Bestellung eines beeideten Felschutzpersonales und das Verfahren über Feldfrevler"

Legge 5 marzo 1862, n. 14, "con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali"

Legge 3 dicembre 1863, n. 105, "betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse"

Legge 9 gennaio 1866, n. 1, "obbligatoria per la contea principesca del Tirolo, colla quale viene emanato un regolamento comunale ed un regolamento elettorale pei comuni"

Legge 25 luglio 1871, n. 95, "sull'introduzione di una legge generale sui libri fondiari"

Legge 22 gennaio 1879, n. 13, "con cui viene emanato un regolamento per le persone di servizio"

Legge del 18 gennaio 1882, n. 2, "valevole per la contea principesca del Tirolo, concernente l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali ed i provvedimenti di rispettiva vigilanza sui comuni"

Legge 7 giugno 1883, n. 94, "concernente la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione"

Regolamento 18 giugno 1888, n. 3992 per i comuni italiani del Tirolo

Legge 8 giugno 1892, n. 17, Amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali

Legge 10 marzo 1895, n. 16, concernente l'istituto della difesa del paese per la contea del Tirolo e pel Vorarlberg

Legge 9 giugno 1909, n. 62, "valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla commassazione dei terreni agricoli"

Legge 9 giugno 1909, n. 61, valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI., 1.3 "Comune di Albiano (ordinamento austriaco)", 1818-1923

Risorse Internet:

www.comune.albiano.tn.it

Bibliografia

CASSETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961, p.838

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

Note

- 1) Il 1 maggio 1817 il giudizio di Vigo di Fassa veniva staccato dal Circolo di Bolzano e incorporato a quello di Trento.
- 2) Da non confondersi con i Giudizi distrettuali dell'organizzazione del 1817, che in tedesco apparivano quali Landgerichte.
- 3) Data l'esiguità della documentazione l'elenco dei capocomune non è completo.
- 4) Il Giudizio distrettuale di Cles era Tribunale correzionale per i giudizi a esso sottoposti.

Comune di Albiano (ordinamento austriaco), 1847 - 1926

{12}

Soggetti produttori

Comune di Albiano, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Contenuto

Il subfondo comprende la documentazione prodotta dal comune di Albiano in epoca austriaca (1818-1923) dal 1847 fino al 1926.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale presente è in buono stato di conservazione e attualmente organizzato in 13 serie archivistiche. L'ordine di queste ultime prevede: materiale documentario relativo ai verbali delle sedute della rappresentanza comunale (contenenti anche le registrazioni del consiglio comunale fino al 1925), protocolli degli esibiti, carteggio e atti degli affari comunali ordinati per annualità oppure per oggetto, urbari, catasto, fogli di possesso fondiario, inventari del patrimonio. Per quanto riguarda il materiale contabile sono state organizzate le seguenti serie: quinternetti d'esazione dell'imposta fondiaria, preventivi ed allegati e conti consuntivi con documenti giustificativi, giornali di cassa, libri mastri e infine registri diversi.

Le illustrazioni specifiche delle caratteristiche di ogni serie sono state riportate nella relativa introduzione.

Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1848 - 1925

{13}

Contenuto

La legge comunale provvisoria del 17 marzo 1849 prevedeva, tra l'altro, che le deliberazioni prese nel corso delle sedute della rappresentanza comunale venissero registrate su un apposito protocollo. I verbali in esso riportati si articolavano in una serie di deliberazioni relative ai diversi punti all'ordine del giorno. Questi registri venivano conservati nell'archivio comunale e la loro consultazione era consentita a chi ne facesse richiesta.

La serie, composta da quattro registri, raccoglie i verbali delle sedute della rappresentanza e del consiglio comunale dal 1850 fino al 1925 unitamente ad altre annotazioni riguardanti l'amministrazione del comune. Si segnala che le registrazioni delle sedute degli anni 1914-1915 si presentano in modo disordinato distribuite in 3 registri.

Dal 15 aprile 1923 il consiglio comunale adotta la normativa italiana in ottemperanza al R.D. 11.01.1923, n. 9.

Nelle prime pagine del registro del 1850 si segnalano alcune memorie di avvenimenti accaduti nel paese come l'inaugurazione del cimitero, la siccità del 1849 e la rovinosa bufera di vento del 27 gennaio 1850. Compare anche la "maledizione": "...quello che lacererà questo libro sarà chiamato eretico...".

ACAL.1.3.1-1

{14}

"Libro dei conchiusi della comunale rappresentanza di Albiano..."

1848 aprile 24 - 1887 ottobre 2

- annotazioni delle somministrazioni fatte alla stazione militare di Trento, 1848 aprile 24 - 1848 agosto 20;

- annotazioni dei documenti consegnati dal capocomune a privati relativi ai boschi e alle decime, 1848 novembre 9 - 1848 novembre 17;

- memorie di avvenimenti successi nel paese, 1849 marzo 4 - 1850 gennaio 29;

- conchiusi della rappresentanza comunale:

1850 agosto 6- 1851 giugno 19;

1858 gennaio 31;

1851 giugno 29-1853 settembre 11;

1855 aprile 9-1856 agosto 3;

1858 febbraio 16;

- contravvenzioni del gendarme comunale: nn.1-34, 1858 maggio 11 - 1860 maggio 17;

- conchiusi della rappresentanza comunale, 1877 luglio 22 - 1887 ottobre 2

Registro, legatura in mezza pelle, c. 184 n.n. (alc. ne bianc. e)

Num. un. progr. 2

ACAL.1.3.1-2

{15}

"Dal 1901 al 1914... delibere"

1901 maggio 16 - 1914 luglio 29

Verbali delle sedute della rappresentanza comunale

Registro, legatura in mezza tela, c. 231 n.n.

Num. un. progr. 2

ACAI.1.3.1-3

{16}

"Amministrazione comunale. Albiano"

1914 novembre 23 - 1921 aprile 9

- Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1914 novembre 23; 1914 dicembre 27; 1915 febbraio 13; 1916 luglio 23;
- RegISTRAZIONI della lavorazione della legna sul monte "Gorsa", 1917 - 1919;
- Giornale cassa dell'uscite del comune, 1920 febbraio 6 - 1921 aprile 9

Registro, legatura in tela, c. 33 n.n.

Num. un. progr. 2

ACAI.1.3.1-4

{17}

Verbali delle sedute della rappresentanza del consiglio comunale

1914 febbraio 20 - 1925 gennaio 4

- rappresentanza comunale: 1914 febbraio 20-1914 luglio 26; 1914 dicembre 27; 1915 gennaio 6 (1); 1915 marzo 25-1923 febbraio 6;
- consiglio comunale: 1923 aprile 15 - 1925 gennaio 4

Alla fine del registro, nell'altro senso, si segnala: "elenco delle legimitimazioni": nn.1-80, 1916 aprile 3 - 1916 aprile 9; "Elenco dei [passaporti] rilasciati: nn.1-50, 1916

Registro, legatura in tela, c. 127 n.n.

Note

1. Si tratta di alcuni verbali del 1914 scritti a matita o non firmati riportati poi anche nel registro dal 1901 al 1914 e nel registro "Amministrazione comunale", 1914-1922

Num. un. progr. 2

Protocolli degli esibiti, 1911 - 1926

{18}

Contenuto

La legge comunale provvisoria del 1849, al paragrafo 83, stabiliva che la rappresentanza comunale dovesse nominare una persona idonea al disbrigo degli affari di cancelleria, che comprendeva anche la registrazione quotidiana della corrispondenza in arrivo e partenza. Lo schema del protocollo degli esibiti, completamente identico a quello vigente durante il periodo napoleonico, rimase in vigore fino all'introduzione della legislazione comunale italiana.

In apposite finche sono riportati i dati essenziali di ciascun documento, cioè il numero progressivo ad esso attribuito in fase di protocollazione, il mittente o il destinatario, l'oggetto, la data ed eventuali altre annotazioni.

La serie è lacunosa e comprende 4 registri dal 1911 al 1926. Si segnala la mancanza delle registrazioni dal 2 febbraio al 17 novembre 1918.

ACAI.1.3.2-1

{19}

Protocollo degli esibiti

1911 gennaio 14 - 1915 settembre 28

- 1911: nn.35-860;

- 1912: nn.1-805;

- 1913: nn.1-843;

- 1914: nn.1-808;

- 1915: nn-1-708

Si segnala: firme e saluti di soldati sulla prima pagina

Registro, legatura in mezza tela, c. 200 n.n.

Num. un. progr. 3

ACAI.1.3.2-2

{20}

Protocollo degli esibiti

1915 ottobre 5 - 1920 marzo 16

- 1915: nn.720-934;

- 1916: nn.1-1040;

- 1917: nn.[1]-900;

- 1918: nn.1-57, 1918 gennaio 1 - 1918 febbraio 2; nn.1-91, 1918 novembre 17 - 1918 dicembre 31;

- 1919: nn-1-960;

- 1920: nn.1-280

Registro, legatura in mezza tela, c. 200 n.n.

Num. un. progr. 3

ACAI.1.3.2-3

{21}

Protocollo degli esibiti

1920 marzo 17 - 1921 settembre 24

- 1920: nn.280-1262;

- 1921: nn.1-853;

Registro, legatura in mezza tela, c. 99 n.n.

Num. un. progr. 3

ACAI.1.3.2-4

{22}

Protocollo degli esibiti

1921 settembre 27 - 1926 settembre 13

- 1921: nn.853-1131;

- 1922: nn.1-1517;

- 1923: nn.1-1363;

- 1924: nn.1-1232;

- 1925: nn.1-1412;

- 1926: nn.1-1328

Registro, legatura in mezza tela, c. 295 n.n.

Num. un. progr. 3

Carteggio ed atti degli affari comunali, 1849 - 1923

{23}

Contenuto

La serie comprende il carteggio e gli atti dal 1849 al 1923 ordinati per anno.

La documentazione che è giunta ai giorni nostri è esigua, ma è in buono stato di conservazione.

Alcuni di questi documenti risultano elencati nel "Protocollo [indica]tore di tutte le proprietà e passività del comune di Albiano", [1885-1905] che contiene un repertorio dei documenti di Albiano dal 1710 al 1905, suddiviso in 13 fascicoli.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino gli atti dal 1918 in poi si presentavano raccolti in buste con la dicitura "Corrispondenza" contenenti carte raccolte per anni con qualche fascicolo, mentre i documenti più antichi erano conservati in una busta denominata "Atti diversi del comune di Albiano" dal 1849 al 1917. Pertanto la documentazione è stata organizzata per annualità, secondo l'uso praticato generalmente in epoca austriaca; gli atti sono stati ordinati secondo il numero di protocollo, dove questo era presente, o per data. Vengono segnalati i fascicoli, per lo più pluriennali, ritenuti di particolare interesse per la storia e i diritti del comune, nonché per la ricerca in generale.

ACAL1.3.3-1

{24}

Carteggio ed atti

1849 - 1917 (con docc. fino al 1923)

- 1849: "Continuazione dei cenni del dr. Hasslwanger sullo svincolamento della gleba";
- 1852: carteggio ed atti nella vertenza per turbato possesso nella deviazione dell'acqua nel prato comunale "ai Lavedi";
- 1859: vendita di "strame" per sanare i debiti di guerra;
- 1868: affittanza;
- 1869: denuncia di turbato possesso;
- 1874: comunicazione;
- 1875: contratto per il servo comunale;
- 1880: ricorso contro la decisione della Giunta tirolese per questioni di "pertinenza" di alcuni privati;
- 1883: contratto per la "mammana"; vertenza per un credito;
- 1885: circolare relativa alle "materie esplodenti";
- 1887: comunicazione, "appalti pane", 1887-1923;
- 1888: congedo di un bersagliere provinciale;
- 1889: decisione del giudizio distrettuale in merito ad un incanto;
- 1893: documenti relativi ad una eredità;
- 1894: ricorso;
- 1896: nn. di prot. 202; 338;
- 1897: "petizione bagatellare";
- 1898: contratto per il custode forestale, vendita tramite incanto di un terreno, resa di conto degli istituti di assicurazione contro i danni dovuti agli incendi;
- 1899: contratto per il "tenitore" del toro comunale;
- 1900: nn. di prot. 662-943;
- 1901: nn. di prot. 65-747;

- 1902: nn. di prot. 18-877, si segnala: locazione della cava di "Laste";
- 1903: nn. di prot. 40-704, si segnala: rapporti con il Circondario sanitario di Albiano, Lona, Lases e Fornace, 1903-1916;
- 1904: nn. di prot. 8-939, si segnala: asta per il mantenimento di una ragazzina;
- 1905: nn.di prot. 125-804;
- 1906: nn. di prot.51-796;
- 1907: nn. di prot. 19-971, si segnala: "...congrua al parroco ora arciprete", 1907-1911 (con docc. in copia dal 1855 fino al 1921);
- 1908: nn. di prot. 29-887;
- 1909: nn. di prot. 217-1151;
- 1910: nn.di prot. 20-522;
- 1911: nn.di prot. 138-749, si segnala: affittanza di una cava di ardesia;
- 1912: si segnala: accordo tra il comune e l' "Unione minatori pinetani" per l'acquisto di energia elettrica;
- 1913: si segnala: atti per la selciatura di una piazza e attivazione del servizio postale;
- 1914: nn. di prot. 161-796, si segnala: contratto con il pastore comunale, appalto pane per gli anni 1915-1917;
- 1915: nn. di prot. 54-385;
- 1916: circolari, norme, carteggio ed atti;
- 1917: circolari, norme, carteggio ed atti

Busta

Num. un. progr. 4

ACAL.1.3.3-2

{25}

Carteggio ed atti

1918

- nn. di prot. 7-57 (gennaio-febbraio);
- nn. di prot. 1-[88] (1918 novembre 17- 1918 dicembre 31);
- carteggio ed atti senza classificazione

Busta

Num. un. progr. 5

ACAL.1.3.3-3

{26}

Carteggio ed atti

1919

- nn. di prot. 4-960;
- carteggio ed atti senza classificazione;
- progetto della strada "Lone";
- sessione forestale;
- currende e carteggio relativo alle scuole;
- appalto caccia per il triennio 1919-1921

Busta

Num. un. progr. 6

ACAL.1.3.3-4

{27}

Carteggio ed atti

1920

- nn.di prot. 3-1262;

- certificati d'ispezione cadaverica;
- "atti vendita legnami nel bosco Provena", 1920-1921;
- carteggio ed atti senza classificazione

Busta

Num. un. progr. 7

ACAL.1.3.3-5

{28}

Carteggio ed atti

1921

- nn. di prot.: 2-1259;
- carteggio ed atti senza classificazione;
- certificati d'ispezione cadaverica;
- sessione forestale;
- stato provvisorio di sezione del censimento della popolazione;
- "Atti elezione dei deputati al parlamento", 1921 (con docc. dal 1919);
- "copia della lista di sezione per le elezioni amministrative del comune di Albiano", 1921 dicembre 31, rettificata nel 1922;

Busta

Num. un. progr. 8

ACAL.1.3.3-6

{29}

Carteggio ed atti

1922

- nn. di prot. 1-1049

Busta

Num. un. progr. 9

ACAL.1.3.3-7

{30}

Carteggio ed atti

1922

- nn. di prot. 1050-1517;
- carteggio ed atti senza classificazione;
- atti relativi alla leva: certificati di nascita e battesimo, certificati di matrimonio e situazioni di famiglia;
- certificati d'ispezione cadaverica;
- "1. Atti costruzione d'una [cappella] mortuaria e pulizia dei cimiteri";
- "4. Atti riguardo la fissazione delle limitazioni pei balli pubblici", 1920-1922;
- "5. Atti elenco cittadini italiani di pieno diritto";
- "Progetto costruzione di una legnaia";
- "Atti delle chiese Belle arti", 1922-1926 (con doc. del 1884)

Busta

Num. un. progr. 10

ACAL.1.3.3-8

{31}

Carteggio ed atti

1923

- nn. di prot. 4-1362;
- carteggio ed atti senza classificazione;
- istituzione della mutua bovini;
- certificati d'ispezione cadaverica;
- fascicoli diversi

Fascicolo

Num. un. progr. 11

ACAI.1.3.3-9

{32}

Carteggio ed atti

sec. XX primo quarto

Si tratta di documenti non datati. Si segnala fra l'altro: comunicazione spedita dall'on. Degasperì al sindaco di Albiano per l'apertura di una strada.

Fascicolo

Num. un. progr. 11

Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1847 - 1926

{33}

Contenuto

In questa serie sono stati collocati il carteggio e gli atti di argomento specifico che non hanno trovato posto nel carteggio ed atti generale ordinato per anno in quanto fin dal loro prodursi erano stati considerati e condizionati in buste separatamente.

Si tratta di cinque buste di atti relativi a documenti di compravendita, diritti di pascolo, costruzioni di edifici, di scuole e di strade e a requisizioni militari.

ACAL.1.3.4-1

{34}

Documenti di compravendita del comune, di privati e diritti di pascolo

1847 - 1923

- Documenti di acquisto, vendita e convenzioni del comune di Albiano: nn.1-53, 1847-1923;
- Compravendita tra i fratelli Dellai e il comune di Albiano, 1909;
- "Documenti compravendita e conchiusi di privati", 1912 - 1913 (con docc. dal 1890 al 1920);
- Diritti di pascolo: carteggio, atti, intavolazioni, 1872 - 1922

Busta

Num. un. progr. 12

ACAL.1.3.4-2

{35}

Fontane, edifici scolastici, linea elettrica

1857 - 1926

- Costruzioni, convenzioni e manutenzione delle fontane: "Convenzione fontana 'Casa Negri', 1857; Convenzione fontana 'alla Crosara', 1867; "Acquedotto località Coste", 1893; "Progetto acquedotto fontana Albiano", 1902 - 1904; "Fontana Barco di sotto", 1907; Fontana alla Pergola, 1907;
- Costruzione edificio scolastico di Albiano: carteggio, appalto lavori, disegni e contabilità, 1906 - 1910; edificio scolastico di Barco: carteggio, atti, circolari in merito, 1913-1926;
- Costruzione di una linea elettrica ad Albiano: carteggio, atti e circolari, 1920 - 1922 (con un doc. del 1926 e una annotazione del 1950);
- Sfruttamento dell'acqua del fiume Avisio come forza motrice e adesione all'Ente industriale Avisiano, 1920 - 1923

Busta

Num. un. progr. 13

ACAL.1.3.4-3

{36}

Costruzione e manutenzione di strade

1900 - 1923

- Progetto della nuova strada da Albiano a San Lazzaro e Lavis, 1900 (con docc. fino al 1906);
- Sistemazione di una frana in Barco di sotto: carteggio, atti e operato di esecuzione, 1907 - 1913 (con docc. fino al 1924);
- "Strada Gardolo-Lases": statuto, 1910; protocolli delle sedute della giunta della concorrenza stradale Gardolo-Lases (copie), 1910 luglio 5 - 1923 gennaio 20; accordo fra la commissione provinciale per l'esecuzione del lavoro e la Giunta stradale, 1910; carteggio,

atti, avvisi, preventivi, elenchi delle spese, stato dei lavori, corrispondenza con la Giunta provinciale della Contea principesca del Tirolo, 1910 - 1919, 1910 - 1923 (con antecedenti dal 1850);

- Progetto di una strada d'allacciamento fra Barco di sopra e la nuova strada Gardolo - Lases redatto dall'ufficio edile provinciale tirolese: dirigenza tecnica di Trento, 1912;

- "Strade di Barco": "progetto per la diramazione dalla strada Gardolo - Lases alle frazioni di Barco di sopra e di sotto, 1912 - 1915: planimetria, 1912; protocolli delle sedute della rappresentanza comunale, carteggio, atti, concessioni di contributi per la costruzione della strada di allacciamento, richiesta dei frazionisti, reclami, ricorsi, vertenze, elenco delle spese e documenti giustificativi dei conti;

- Carteggio ed atti relativi alla strada di Concorrenza Avisio- Fersina, 1912 - 1914;

- Carteggio ed atti relativi alla strada " ponte della Lavina a quello dei Brochi", 1922

Busta

Num. un. progr. 14

ACAI.1.3.4-4

{37}

Disegni di edifici pubblici e privati da costruire o da riadattare

1896 - 1923

Schizzi, piantine, prospetti

Busta

Num. un. progr. 15

ACAI.1.3.4-5

{38}

"Requisizioni militari. Sussidi. Prestiti di guerra. Invalidi e orfani"

1915 - 1922

"Elenco dei forestieri dimoranti nel comune di Albiano", 1915, sussidi ai profughi, 1915 - 1918; requisizioni militari, 1916 - 1919; elenco dei prigionieri di guerra russi, 1917, sussidi alle famiglie dei richiamati a prestare il servizio militare e agli invalidi, 1917 - 1922; elenco ed atti relativi agli orfani di guerra, 1919 - 1920

Busta

Num. un. progr. 16

Urbari, 1885 - 1923

{39}

Contenuto

I due registri che compongono questa serie contengono le annotazioni relative alle proprietà e alle passività del comune, della parrocchia, dei Benefici parrocchiale e primissariale.

Si segnala che il registro "Protocollo in[dica]tore di tutte le [pro]prietà e passività del comune di Albiano" contiene un repertorio dei documenti del comune di Albiano a partire dal 1710, suddiviso in 13 fascicoli. Tale repertorio non costituisce uno strumento di corredo dell'archivio ma è piuttosto un elenco di atti comprovanti proprietà e diritti del comune.

ACAI.1.3.5-1

{40}

"Protocollo in[dica]tore di tutte le [pro]prietà e passività del comune di Albiano"

[1885 - 1905]

Il registro è compilato nei due versi:

- "Urbario del comune di Albiano per l'amministrazione dei patrimoni spettanti a sè stesso, alla parrocchia e ad altre corporazioni dall'anno 1885 in poi", con indice alfabetico all'inizio;

- Repertorio dei documenti di Albiano dal 1710 al 1905, raccolti in 13 fascicoli:

n.1 "Protocollo documenti"

n.2 "Obblighi comunali"

n.3 "Fondo poveri"

n.4 "Locazioni dei fondi parrocchiali"

n.5 "Fondi premissariali"

n.6 "Stato passivo"

n.7 "Atti d'asta e locazioni"

n.8 "Contratti comunali"

n.9 "Convenzioni comunali"

n.10 "Atti comunali"

n.11 "Diritti di domicilio"

n.12 "Rendita dei boschi"

n.13 "Protocollo degli esibiti"

Registro, legatura in pelle, p.464 (numerazione originale imprec. sa, molti lac. rti)

Num. un. progr. 17

ACAI.1.3.5-2

{41}

"Urbario del comune di Albiano"

1921 - 1923

Capitali, realtà, stabili del Beneficio parrocchiale, di quello Primissariale (presumibilmente del 1910) e partitario dei debitori del comune dal 1921 al 1923 con alcune registrazioni contabili nell'ultima pagina

Registro, legatura in tela, c. 115 n.n.

Num. un. progr. 17

Catasto, 1852 - sec. XX primo quarto

{42}

Contenuto

La documentazione relativa a questa serie si riferisce al catasto austriaco, formatosi tra gli anni 1850 e inizio del 1860; essa comprende gli strumenti utili a fornire un quadro completo dei beni immobili situati nel territorio comunale e dei loro proprietari. La finalità di tali strumenti era quella di fornire tutti i dati e i riferimenti per le imposizioni fiscali di natura fondiaria.

Con la patente dell'imperatore Francesco I del 23 dicembre 1817 (1) fu decisa l'istituzione di un catasto unitario per tutte le provincie dell'impero, che fu realizzato entro la prima metà del sec. XIX, fatta eccezione per il Tirolo e Vorarlberg a causa della resistenza passiva posta in essere dai ceti dirigenti e dai possidenti locali. Soltanto nel clima politico e sociale creatosi dopo i moti rivoluzionari del 1848 e con la successiva reazione neoassolutista venne disposta nel 1853 la mappatura della circoscrizione catastale corrispondente alle provincie del Tirolo e Vorarlberg, che fu completata nel 1861, senza tuttavia l'elemento essenziale rappresentato dalla determinazione della rendita e l'attribuzione della stima. Soltanto negli anni Ottanta, in seguito alla legge 23 maggio 1883, n.83 (2) e relativo regolamento (3), si procedette all'attribuzione della stima, ma solo per le particelle fondiarie, e furono compilati nuovi protocolli (4). La documentazione presente negli archivi comunali è costituita dalle mappe, dai protocolli delle particelle dei terreni e degli edifici e dagli elenchi alfabetici dei possessori.

La serie comprende il catasto del 1852, i registri delle particelle dei possessori dell'inizio del sec. XX e la mappa del comune catastale di Albiano.

Note

1. "Raccolta delle leggi provinciali per il Tirolo Voralberg", 1817, vol. IV, parte II, pp.1229-1248
2. "Raccolta delle leggi dell'impero" 1883, pp.249-268
3. Ibidem, pp.282-342, Ordinanza del ministero di finanza 11 giugno 1883, n.91
4. Marcello BONAZZA, "La misura dei beni: il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento", [Trento], Comune di Trento, 2004 (Quadri e riquadri, 10), p.93-102

ACAI.1.3.6-1

{43}

"Nuovo catraastro del comune d'Albiano.1852"

1852

nn.3 - 430

Il registro riporta il numero catastale, le generalità del possessore, la descrizione dei beni posseduti con la loro rendita.

Si segnala: annotazioni finali relative all'uragano del 1907 redatte il 17 agosto 1913

Registro, legatura in mezza pelle, c. 115 n.n.

Num. un. progr. 18

ACAI.1.3.6-2

{44}

"Protocollo delle particelle del comune: Albiano"

sec. XX primo quarto

Registro, legatura in mezza tela, c. 130 n.n.

Num. un. progr. 19

ACAI.1.3.6-3

{45}

"Prospetto dei possessori del comune: Albiano"

sec.XX primo quarto

Registro, legatura in mezza tela, c. 46 n.n.

Num. un. progr. 19

ACAI.1.3.6-4

{46}

Mappa catastale

sec.XX primo quarto

Mappa, 10 fogli in sc. la 1:2880

Num. un. progr. 19

ACAI.1.3.6-5

{47}

"Elenco di censiti che hanno proprietà nel comune di Albiano"

sec.XX primo quarto (dopo il 1919)

Registro, legatura in carta, c. 14

Num. un. progr. 19

Fogli di possesso fondiario, 1900 - 1912

{48}

Contenuto

Alle disposizioni della "Legge generale sui libri fondiari" del 25 luglio 1871, n. 95, fece seguito la legge del 17 marzo 1897 n. 9 "concernente l'impianto di libri fondiari e l'assestamento interno agli stessi", con la quale veniva istituito nella contea del Tirolo il sistema del Libro fondiario.

Degli immobili sul territorio vengono costituite le partite tavolari, conseguentemente alle quali si compilano i fogli di possesso relative ai proprietari.

La serie comprende fogli di possesso fondiario del comune catastale di Albiano, nei quali sono riportati i seguenti dati: numero progressivo corrispondente al possessore, comune, provincia, distretto steorale, nome e domicilio del possessore dei fondi, numero del foglio della mappa, numero della particella, denominazione della contrada, classe, estensione del tipo di possedimento e rendita netta.

ACAL1.3.7-1

{49}

Fogli di possesso fondiario del comune e di privati

1900 - 1912

Fascicolo

Num. un. progr. 20

Inventari del patrimonio comunale, 1894 - 1904

{50}

Contenuto

Ogni comune, per far fronte alle spese che si presentavano di anno in anno, doveva ricorrere in primo luogo, oltre che agli introiti derivanti dalle tasse, agli utili ricavati dalla gestione del patrimonio comunale. Ai fini di una razionale ed ordinata gestione del proprio patrimonio ogni comune era obbligato alla tenuta di un apposito inventario. Istruzioni più dettagliate vennero emanate con la legge 8 giugno 1892, B.P. n.17, dove si stabiliva che ogni comune dovesse compilare un inventario delle proprie sostanze e lo tenesse sempre in evidenza, procedendo periodicamente alla sua revisione. Nell'inventario dovevano essere registrati i beni mobili ed immobili, i debiti e gli oneri del comune e delle frazioni in cui si articolava il suo territorio e degli istituti e fondi amministrati dal comune, inoltre dovevano figurare i capitali pubblici e privati, le provvigioni, gli attrezzi e i diritti spettanti all'ente comunale su proprietà altrui. La rappresentanza comunale doveva procedere ogni tre anni alla revisione dell'inventario o alla compilazione di uno nuovo.

La serie comprende due registri dal 1894 al 1904.

ACAL.1.3.8-1

{51}

"Inventario del patrimonio complessivo del comune di Albiano... alla fine dell'anno 1893"

[1894]

Fascicolo, c. 7 n.n.

Num. un. progr. 20

ACAL.1.3.8-2

{52}

"Inventario sul patrimonio complessivo del comune di Albiano del distretto politico di Trento alla fine dell'anno 1903"
1904 (con annotazioni fino al 1909)

Registro, legatura in carta, c. 8 n.n.

Num. un. progr. 20

Quinternetti di esazione dell'imposta fondiaria, 1893 - 1897

{53}

Contenuto

Tra le imposte dirette previste dal sistema fiscale austriaco c'era l'imposta prediale poi fondiaria, il più antico genere di imposizione. La sua esazione venne regolata e perfezionata in occasione del catasto di tutto il Milanese ordinato dall'imperatore Carlo VI nel 1718 e terminato sotto Maria Teresa nel 1760. Nel XIX secolo l'imposta fondiaria venne regolamentata, dapprima con la patente solenne dell'imperatore Francesco I emanata in data 23 dicembre 1817 e successivamente con la legge 24 maggio 1869. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 di tale legge l'imposta fondiaria colpiva tutte le aree utilizzate per colture agricole, mentre ne erano esenti i terreni improduttivi quali: paludi, stagni, laghi, strade, vicoli, sentieri, sagrati delle chiese, cimiteri pubblici, aree edificabili e adibite alla produzione di sale marino (1).

Note

1. Cfr. E. MASTELLOTTO, L'archivio comunale trentino, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni culturali. Ufficio beni librari e archivistici, 1986 (dattiloscritto), p.109

ACAL1.3.9-1

{54}

"Albiano. Imposta fondiaria dal 1893..."

1893 - 1897 (con annotazioni del [1898])

Quinternetto di esazione dell'imposta fondiaria con annotazioni finali delle entrate e delle uscite del comune

Registro, legatura in cartone, c. 107 n.n.

Num. un. progr. 20

Preventivi ed allegati, conti consuntivi e documenti giustificativi, 1906 - 1923 {55}

Contenuto

Il regolamento comunale del 1819 confermò le disposizioni precedenti dettate dalla circolare governatoriale 3 aprile 1816, n. 7624 e la legge 31 agosto 1817, n. 65 "relativo al metodo di stesura dei conti". Ogni comune era obbligato alla redazione e alla tenuta annuale del "Sommario di tutta l'entrata ed uscita" e del "Sistema preliminare". La legge provvisoria comunale del 1849 stabilì che la rappresentanza dovesse approvare i preventivi e i consuntivi. Il regolamento comunale del 1866 stabilì che ogni capocomune compilasse il bilancio e che la rappresentanza comunale lo esaminasse e lo approvasse non più tardi di un mese dall'inizio del nuovo anno; invece il conto consuntivo doveva essere approvato dalla rappresentanza non più tardi di tre mesi dopo l'inizio dell'anno successivo. Una normativa più particolareggiata in materia fu emanata con la legge 2 giugno 1892, n. 17 concernente l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali. In forza di tale legge, ogni anno il capocomune doveva compilare il preventivo delle entrate e delle spese, attenendosi ad un formulario la cui emanazione spettava alla giunta provinciale. Il bilancio doveva essere esposto alla pubblica visione e la rappresentanza comunale doveva approvarlo; il conto consuntivo era redatto dal capocomune sulla base delle registrazioni d'entrata ed uscita.

Dal 1819 al 1889 i bilanci preventivi portano la denominazione "Sistema preliminare di tutta l'entrata ed uscita" e si compongono di tre sezioni: il riassunto delle previsioni di entrata ed uscita per il nuovo anno amministrativo, l'allegato alla parte attiva, dove venivano riportate analiticamente le varie voci relative alla previsione di entrata, e l'allegato alla parte passiva con un analogo elenco dei titoli riguardanti le previsioni di spesa; rimane invariato fino al 1883 quando entra in uso il "Preventivo". Un ulteriore mutamento si ebbe nel 1892 in seguito all'entrata in vigore della legge dell'8 giugno sulle finanze comunali.

Dal 1819 al 1889 i conti consuntivi erano denominati "Sommario di tutta l'entrata ed uscita" e si dividevano in tre parti: il quadro riassuntivo dove erano riportate tutte le entrate e le uscite del comune e due allegati per la parte attiva e passiva; dal 1892 la denominazione diventa "Conto consuntivo".

La serie comprende solo la documentazione dal 1906 al 1923.

ACAL1.3.10-1 {56}

"Preventivo del comune di Albiano..."

1906

mancano gli allegati alle parti attiva e passiva

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAL1.3.10-2 {57}

"Preventivo del comune di Albiano..."

1907

mancano gli allegati alle parti attiva e passiva

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI.1.3.10-3 {58}

"Preventivo del comune di Albiano..."

1908

mancano gli allegati alle parti attiva e passiva

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI.1.3.10-4 {59}

"Preventivo del comune di Albiano..."

1909

mancano gli allegati alle parti attiva e passiva

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI.1.3.10-5 {60}

Preventivo ed allegati, documenti giustificativi del conto

1910

- Preventivo ed allegati (mancano gli allegati alle parti attiva e passiva);

- documenti giustificativi del conto

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI.1.3.10-6 {61}

Preventivo ed allegati, documenti giustificativi del conto

1911

- Preventivo ed allegati (due esemplari incompleti);

- documenti giustificativi del conto: entrata e uscita

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI.1.3.10-7 {62}

Preventivo ed allegati, documenti giustificativi del conto

1912

- Preventivo ed allegati (mancano gli allegati alle parti attiva e passiva);

- documenti giustificativi del conto: uscita

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI.1.3.10-8 {63}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1913

- Preventivo ed allegati (mancano gli allegati alle parti attiva e passiva);

- Conto consuntivo

- documenti giustificativi del conto:

entrata: tit. I-XV

uscita: tit.I-XVII

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAL1.3.10-9

{64}

Allegati al preventivo, conto consuntivo e documenti giustificativi

1914

- Preventivo ed allegati (due esemplari incompleti);

- Conto consuntivo

- documenti giustificativi del conto: tit.I-XIX

Fascicolo

Num. un. progr. 22

ACAL1.3.10-10

{65}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1915

- Preventivo ed allegati (due esemplari incompleti);

- Conto consuntivo

- documenti giustificativi del conto:

entrata

uscita:nn.1-222 (assegni di pagamento e specifiche)

Fascicolo

Num. un. progr. 22

ACAL1.3.10-11

{66}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1916

- Preventivo ed allegati (due esemplari incompleti);

- Conto consuntivo

- documenti giustificativi del conto:

entrata

uscita: tit. I-XXI

Fascicolo

Num. un. progr. 23

ACAL1.3.10-12

{67}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1917

- Preventivo ed allegati;

- Conto consuntivo (due esemplari, uno con la scritta nullo)
- documenti giustificativi del conto:
entrata: cat.1; 14
uscita:cat.1-21
Fascicolo
Num. un. progr. 23

ACAL1.3.10-13

{68}

Conto consuntivo e documenti giustificativi

1918

- Conto consuntivo;
- documenti giustificativi del conto:
entrata: art.1-14;
uscita: art.1-21
Fascicolo
Num. un. progr. 24

ACAL1.3.10-14

{69}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1919 (con doc. fino al 1929)

- Preventivo ed allegati (mancano gli allegati alle parti attiva e passiva);
- Conto consuntivo
- documenti giustificativi del conto (in corone):
entrata
uscita: cat. 1-20;
- Conto consuntivo (due esemplari)
- documenti giustificativi (in lire)
entrata: art.1-15c
uscita: cat. 1-23
- "Pratiche contabilità arretrate" dal 1916 al 1919", 1921-1929
- Registro delle "forniture attrezzi in conto danni di guerra" e documenti relativi: nn.1-127, 1919
Fascicolo
Num. un. progr. 24

ACAL1.3.10-15

{70}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1920

- Preventivo ed allegati (mancano gli allegati alle parti attiva e passiva);
- conto consuntivo
- documenti giustificativi del conto:
entrata: rub.1-17
uscita: rub.1-21
Busta
Num. un. progr. 25

ACAI.1.3.10-16

{71}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1921

- Preventivo ed allegati (mancano gli allegati alle parti attiva e passiva);

- conto consuntivo (tre esemplari, di cui uno incompleto)

- documenti giustificativi del conto:

entrata: rub. 1-17;

uscita: rub.1-23

Fascicolo

Num. un. progr. 26

ACAI.1.3.10-17

{72}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1922

- Preventivo ed allegati;

- conto consuntivo (tre esemplari);

- documenti giustificativi del conto:

entrata: rub. 1-19;

uscita: rub.1-22

Fascicolo

Num. un. progr. 26

ACAI.1.3.10-18

{73}

Preventivo ed allegati, conto consuntivo e documenti giustificativi

1923

- Preventivo;

- conto consuntivo (tre esemplari);

- documenti giustificativi del conto:

entrata: rub. 1-18;

uscita: rub.1-23;

-Atti riguardanti l'approvazione dei conti consuntivi dal 1916 al 1923, 1931-1932

Busta

Num. un. progr. 27

Giornali di cassa, 1895 - 1926

{74}

Contenuto

Sono raccolti in questa serie i giornali di cassa, la cui tenuta era stabilita dalla circolare del Capitanato di Trento n. 12283/4109 del 21 dicembre 1817. Sono strumenti indispensabili per la compilazione del conto consuntivo, nei quali dovevano essere registrate tutte le entrate e le uscite del comune secondo il loro naturale ordine di svolgimento temporale.

La serie comprende sei giornali di cassa con le registrazioni a partire dal 1895 al 1926, a volte trascritte in modo discontinuo.

ACAL.1.3.11-1

{75}

"Libro cassa del comune di Albiano"

1895 - 1916

- mastro: 1895 - 1900

- giornale: 1897 gennaio - 1898 maggio;

- mastro: 1901-1902;

- giornale: 1904 febbraio 28 - 1907 agosto 4; 1916 marzo - 1916 giugno 21

Registro, legatura in mezza tela, c. 82 n.n.

Num. un. progr. 28

ACAL.1.3.11-2

{76}

"Giornale di cassa comunale (tit. int.)

[1907] (con annotazioni del 1919)

Registro, legatura in tela, c. 19 n.n.

Num. un. progr. 28

ACAL.1.3.11-3

{77}

"Giornale di cassa comunale ...di Albiano...tenuto dal cassiere comunale Luigi[Filippi] per l'anno 1914"

1914 gennaio 8 - 1916 gennaio 27; 1919 febbraio 10 - 1922 novembre 25

Registro, legatura in tela, c. 61 n.n.

Num. un. progr. 28

ACAL.1.3.11-4

{78}

Giornale cassa delle entrate e delle uscite (1)

1916 giugno 29 - 1921 ottobre 17

Registro, legatura in tela, c. 53 n.n.

Note

1. Altre registrazioni dal 6 febbraio 1920 al 9 aprile 1921 si trovano nel registro ACAL.1.3.1-3 "Amministrazione comunale. Albiano", 1914-1921

Num. un. progr. 28

ACAI.1.3.11-5

{79}

"Libro cassa"

1922 gennaio 3 - 1923 dicembre 31

Registro, legatura in mezza tela, p.35

Num. un. progr. 28

ACAI.1.3.11-6

{80}

Giornale di cassa delle entrate e delle uscite

1922 gennaio 3 - 1926 maggio 21

Registro, legatura in tela, c. sd 36

Num. un. progr. 28

serie 1.3.12

Libri mastri, 1895 - 1920

{81}

Contenuto

Sono raccolti in questa serie i libri mastri, la cui tenuta era stabilita dalla circolare del Capitanato di Trento n. 12283/4109 del 21 dicembre 1817. In essi venivano registrate tutte le entrate e le uscite del comune secondo le rubriche del conto consuntivo e pertanto erano strumenti indispensabili per la sua compilazione.

La serie è composta da tre registri dal 1895 al 1920.

ACAI.1.3.12-1

{82}

Libro mastro

1895 - 1902

Registro, legatura in tela, p. 377

Num. un. progr. 29

ACAI.1.3.12-2

{83}

Libro mastro e partitario debitori

1902 - 1904; 1913 - 1920

Il libro mastro venne usato successivamente come partitario debitori a partire dal 1913 fino al 1920. Le registrazioni si trovano sulle stesse pagine del mastro.

Registro, legatura in tela, c. 250 n.n. (numerazione originaria varia e imprec. sa)

Num. un. progr. 29

ACAI.1.3.12-3

{84}

Libro maestro del comune di Albiano per l'anno 1905..."(tit. int.)

1905

Registro, legatura in tela, c. 28 n.n.

Num. un. progr. 29

serie 1.3.13

Registri diversi, 1922

{85}

Contenuto

In questa serie si conservano i registri riguardanti i diversi settori di competenza dell'amministrazione comunale per i quali, a causa del numero esiguo o della peculiarità di contenuto, non si è ritenuto opportuno costituire delle serie autonome.

La serie è costituita da un unico registro relativo alla monta taurina del 1922.

ACAI.1.3.13-1

{86}

"Registro di monta taurina..."

1922 aprile 25 - 1922 ottobre 19

Certificati di monta taurina, nn.1-102

Registro, legatura in carta, c. 33 n.n.

Num. un. progr. 30

Ente

Comune di Albiano

{87}

1923 gennaio 13 -

Luoghi

Albiano (TN), Via Sant'Antonio, 30

Altre forme del nome

Albiano (comune)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Albiano, 01/01/1710 - 31/12/1969

Subfondo Comune di Albiano (ordinamento italiano), 01/01/1923 - 31/12/1969

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain datato 10 settembre 1919, approvato con R.D. 6 ottobre 1919, n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco, tuttavia, rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, n. 9 che estese alle nuove Province l'ordinamento comunale italiano.

Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana, contenuta nel R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237 (riguardante l'istituzione del podestà e della consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti) ed, infine, il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 (in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno), operavano la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani.

Nel 1928 con interventi di autorità furono aggregati alcuni comuni (R.D. datato 29 novembre 1928, n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-'29).

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente, con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica.

Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.

Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia

comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223. Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. del 21 ottobre 1963, n. 29, con D.P.R.G. del 12 luglio 1984, n.12/L, con LR del 4 gennaio 1993, n.1, e infine con il recente D.P.R.G. del 27 febbraio 1995, n.4/L.

Il territorio comprende il comune catastale di Albiano con le frazioni Barco di Sopra e Barco di Sotto e confina con Cembra, Civezzano, Fornace, Giovo, Lisignago, Lona-Lases, Trento.

Al comune di Albiano con R.D. 27.7.1928, n.1928 venne aggregato il comune di Lona e Lases.

Nel 1931 la Prefettura richiese la nomina di tre rappresentanti per le frazioni componenti il comune.

Tra la fine del 1945 e l'inizio del 1949 vennero istituite le amministrazioni separate degli usi civici di Lases, Lona ed Albiano.

Nel 1949 i capifamiglia di Lona e Lases domandarono la ricostituzione del comune soppresso. Il comune di Albiano, con deliberazione del commissario straordinario n. 10 del 23 settembre 1949, diede parere favorevole alla richiesta e successivamente, dopo l'esito favorevole del referendum svoltosi il 1 luglio 1951, Lona-Lases fu ricostituito comune autonomo con legge regionale 16 aprile 1952, n. 11.

Nel 1938 e nel 1954 il paese fu devastato dal fuoco che danneggiò parecchie abitazioni e provocò dei feriti.

Negli ultimi cento anni si è assistito ad un significativo capovolgimento della situazione economica del paese in virtù dell'attività estrattiva del porfido. Albiano risulta essere attualmente tra i principali centri europei di estrazione e lavorazione di questa pietra e costituisce un soggetto attivo a livello internazionale nella commercializzazione di questo prodotto. I giacimenti di materiale porfirico sono stati scoperti in concomitanza alla costruzione della strada provinciale Gardolo-Lases nel 1911, e via via sfruttati sempre più intensamente. Sono comparse sul monte Gaggio e sul monte Gorsa numerose cave a cielo aperto, dove vengono realizzati lastre, cubetti, cordonate e altri elementi lapidei necessari all'arredo urbano. Lo sviluppo di questa industria ha fermato la piaga dell'emigrazione ed è divenuta una delle attività principali della vallata e dell'intera provincia, richiamando manodopera, prima dal Mezzogiorno e poi anche da altre parti del mondo.

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559.

L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.

Con R.D. datato 24 settembre 1923, n. 2013 sono state estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 ed, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. del 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale".

Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946, n. 1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva. Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:

- L.R. datata 1 giugno 1954, n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. datata 21 ottobre 1963, n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. datato 12 luglio 1984, n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni in cui al D.P.G.R. datato 19 gennaio 1984, n. 6/L";
- L.R. datata 4 gennaio 1993, n. 1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige";
- L.R. datata 31 luglio 1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. datata 8 novembre 1993, n. 32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. datato 27 febbraio 1995, n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

Funzioni, occupazioni e attività

La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e ogni classe aveva determinate competenze, ora tutti i comuni, di qualsiasi entità, hanno i medesimi compiti.

Le competenze del comune di Albiano emergono dall'elenco delle serie, appartenenti all'archivio postunitario, classificate secondo il titolario stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 1° marzo 1897, n. 17100/2 tuttora in vigore, di cui elenchiamo le 15 categorie:

- Categoria I: Amministrazione;
- Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
- Categoria III: Polizia urbana e rurale;
- Categoria IV: Sanità e Igiene;
- Categoria V: Finanze;
- Categoria VI: Governo;
- Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
- Categoria VIII: Leva e Truppe;
- Categoria IX: Istruzione pubblica;
- Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
- Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- Categoria XIII: Esteri;
- Categoria XIV: Varie;

-Categoria XV: Sicurezza pubblica.

Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni mobili e immobili; può contrarre mutui, pur con una certa garanzia e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di tasse; è obbligato a fare spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale, ecc.

Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale datata 4 febbraio 1926, n. 237.

Nel R.D. datato 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, sono elencate le spese obbligatorie del comune fascista: per oneri patrimoniali, per spese generali, per polizia locale, sanità ed igiene, per sicurezza pubblica e giustizia, per opere pubbliche, per educazione nazionale (scuole), per agricoltura, per assistenza e beneficenza, per culto ecc. Per quanto riguarda finanza e contabilità la normativa rimane molto simile a quella dettata nel R.D. del '15. Il depotenziamento dell'attività amministrativa dei comuni caratterizza l'epoca fascista.

Dopo la caduta del Fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.

Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse.

Attraverso vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della giunta regionale in data 27 febbraio 1995, n. 4/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene emesso con deliberazione del consiglio comunale e approvato dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della giunta provinciale.

Tra le iniziative e realizzazioni, che, pur nell'ambito delle funzioni e competenze attribuite all'ente e descritte nella parte generale hanno rivestito particolare importanza nella vita della comunità locale, si segnala: le affittanze delle cave di porfido, il collegamento fonotelegrafico Albiano-Lavis (1925), la costruzione dell'acquedotto per la frazione di Lona a partire dal 1931 e per Albiano dal 1946 al 1961, la sistemazione delle strade interne all'abitato, la realizzazione della strada Albiano- Strada piana, la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli edifici scolastici dal 1928 al 1967, la costruzione della nuova chiesa di San Biagio nel 1935, la sistemazione del vecchio edificio comunale a municipio, la costruzione della caserma dei carabinieri e della canonica (1963).

Inoltre occorre mettere in evidenza: la gestione dell'Azienda elettrica comunale fino al 1949 e il compito della prevenzione degli incendi affidata al corpo volontario dei vigili del fuoco.

Struttura amministrativa

In base al Regio decreto di data 4 febbraio 1915, n. 148 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923, n. 9, ogni comune ha un consiglio, che elegge nel suo seno una giunta e un sindaco. La giunta viene rinnovata ogni 4 anni e si compone di un numero pari, da 2 a 10, di assessori. Il sindaco, eletto a scrutinio segreto, dura anch'egli in carica 4 anni. Ogni comune deve inoltre avere un segretario, nominato dal consiglio, e un ufficio comunale.

Gli organi di consiglio e giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.

Per quanto riguarda le competenze dei singoli incaricati, in base allo stesso Regio decreto, il consiglio esamina il consuntivo dell'anno precedente e lo approva, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che compongono la giunta municipale.

Il consiglio inoltre delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a giunta o sindaco e cioè: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto -, alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati (cfr. art. 131). La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni sono valide se è presente la metà dei componenti, minimo tre. Essa delibera sulle spese impreviste, sugli storni, sulla preparazione dei ruoli delle tasse, sulle proposte dei regolamenti al consiglio, sulla conclusione dei contratti deliberati dal consiglio e rende conto al consiglio della sua gestione (art. 141). Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca consiglio e giunta, esegue le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali; quale ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica.

Il segretario comunale deve essere dotato di apposita patente di abilitazione e di un titolo di studio superiore; può rogare i contratti.

Sono previsti infine alcuni impiegati comunali le cui competenze sono stabilite da apposito regolamento.

Il numero di membri del consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri. Un regolamento interno determina numero, stipendio e attribuzioni degli impiegati comunali (fra gli altri c'è l'esattore o il tesoriere comunale).

Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il 21° anno che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.

Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910), i consigli e le giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del podestà. Egli era affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di Provincia, da una consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art. 68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente gratuito. Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.

Il R.D. di data 3.3.1934, n. 383, stabilisce che il podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. E' prevista inoltre la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal podestà e ne esegue gli ordini. L'apposito

regolamento comunale provvede a disciplinare infine lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati dipendenti comunali, oltre che l'ordinamento d'ufficio.

La giunta e il consiglio comunale sono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di Province o podestà). La giunta municipale è eletta dal consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I Consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.

Con il Decreto del Presidente della giunta regionale di data 27 febbraio 1995, n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, viene stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino Alto- Adige. Organi del comune sono consiglio, giunta e sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.

Il consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera: lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).

La giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.

Il segretario comunale, in seguito alla L.R. 11 dicembre 1975, n. 11, è diventato un dipendente comunale, iscritto ad apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale: egli è laureato in materie specifiche, è il funzionario di più alto livello del comune e ha responsabilità in merito al controllo della legittimità delle deliberazioni comunali. Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di giunta e consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.

Nel comune è prevista l'istituzione di un servizio di economato per le piccole spese e i servizi gestiti in economia, nonché la figura di un economo, e di un servizio di tesoreria.

I consiglieri eleggono un collegio di revisori composto da tre membri, che dura in carica tre anni (i revisori sono rieleggibili per una sola volta).

Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

Sono inoltre previste le figure dei dirigenti, cui sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.

I comuni possono inoltre gestire dei servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale.

Con circolare della Regia Prefettura per la Venezia Tridentina di Trento del 19 gennaio 1923, n. 1036 veniva comunicata l'estensione della legge comunale e provinciale italiana all'amministrazione di Albiano. Il consiglio e la giunta comunale previsti dalla normativa cominciarono a deliberare il 15 aprile 1923 e rimasero in carica fino al 16 maggio 1926 quando in base alle nuove normative subentrò la figura del podestà, incarico assegnato a Valentino Gilli. I vari podestà alternati ai commissari prefettizi dal 1928 al 1931 e dal 1935 al 1938, deliberarono fino al 1944 in modo continuativo.

Il 15 maggio 1945 il Comitato di liberazione nazionale locale, in un'assemblea indetta fra la popolazione, nominò sindaco Giuseppe Baldessari e una giunta allargata che lo coadiuvasse nell'amministrazione comunale.

Con decreto prefettizio n. 3114 del 31 agosto 1945 venne nominato sindaco Giuseppe Rossi, in attesa delle elezioni che si svolsero nell'agosto del 1947, portando alla nomina del sindaco Celeste Odorizzi e del nuovo consiglio comunale. Da quel periodo in poi gli organi amministrativi del comune funzionarono regolarmente, ma nel luglio 1949, per gravi dissapori tra consiglio comunale e sindaco, questi venne sfiduciato con le conseguenti dimissioni del consiglio e la nomina di un commissario straordinario nella persona di Biagio Pisoni, poi sostituito da Giovanni Veneri fino alle nuove elezioni che si svolsero il 21 settembre 1952.

Contesto generale

Con Ordine di servizio di data 29.5.1915 del Comando supremo del Regio esercito italiano viene costituito un Segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico-politico-amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un Commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza di data 19.11.1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un Governatore degli affari civili, il quale con R.D. di data 24.7.1919, n. 1251, viene sostituito da un Commissario generale civile, coadiuvato da vice Commissari.

Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la legge di data 26 settembre 1920 che converte in legge il Regio Decreto 6 ottobre 1919, n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria (ciò sulla base delle norme di diritto internazionale). Comunque, fin dal novembre del 1918 i Capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di Sindaci.

Fin dall'instaurarsi del Governo provvisorio militare guidato dal Pecori Giraldi emerge il non facile impatto fra due realtà istituzionali diverse: quella centralista e verticista dello Stato italiano e quella austriaca caratterizzata dal decentramento delle funzioni e delle competenze legislative. Il passaggio dal governatorato militare a quello civile, avvenuto nell'agosto 1919 con l'arrivo di Luigi Credaro, sembra acuire i problemi sorti nel dopoguerra riguardo all'incertezza nell'attribuzione delle competenze e delle funzioni alle istituzioni periferiche: i Trentini continuano a chiedere il mantenimento delle ampie autonomie amministrative provinciali e comunali e tali istanze sono recepite nel testo della legge di annessione. L'opera di Credaro e l'attività delle Commissioni consultive centrali e periferiche investite di compiti costituenti per l'assetto delle nuove province, non valgono a realizzare l'ordinamento auspicato per il precipitare della situazione politica italiana dove il sistema liberale sta sgretolandosi sotto i colpi delle forze nazionaliste e fasciste. La marcia su Bolzano e Trento nei primi giorni dell'ottobre 1922 e successivamente quella su Roma e

l'instaurarsi del governo Mussolini, troncano ogni speranza di mantenere in vita l'assetto autonomistico, incompatibile con un regime teso a trasformarsi da autoritario in totalitario e quindi a eliminare ogni spazio di libertà decisionale.

In base al Regio Decreto di data 04.02.1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un Vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.

In ogni Circondario vi è un Sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunciato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. di data 3.3.1934, n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.

Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. di data 30.12.1923).

Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di Comune interesse.

Con R.D. 21.1.1923, n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. di data 2.1.1927, n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.

Il Regio Decreto Legge datato 23 ottobre 1925, n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui Comuni e sulle Province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del Governo.

Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei Comuni del Regno (R.D.L. 03.09.1926, n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923). A Roma viene invece istituito un Governatorato che svolge le competenze del Comune (cfr. R.D. di data 3.3.1934, n.383, titolo VIII).

La perdita delle libertà assicurate dal sistema decentrato è vissuta dalle popolazioni come una violazione della loro stessa identità e l'aggregazione dei Comuni è vista come la fine del diritto di gestire in proprio gli interessi della Comunità, fiera della propria autonomia, per cui si genera una diffusa opposizione al Fascismo, raramente scoppiata in atti eclatanti, ma capace di costruire un vuoto intorno al regime.

La fine del Fascismo viene dunque salutata nel Trentino in primo luogo come la fine del dirigismo e la possibilità del ritorno all'autogoverno con la cancellazione della pesante burocrazia del regime: il rimedio contro il centralismo e il totalitarismo viene quindi identificato in un ideale di Stato basato sul decentramento, l'autogoverno, lo sviluppo delle autonomie, la riconsegna delle popolazioni ai loro interessi diretti.

L'entusiasmo per la riconquistata libertà ha una vita effimera, stroncata dalla costituzione della zona dell'Alpenvorland, avvenuta con ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943 e che, di fatto, porta all'annessione del Trentino alla Germania. La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significa innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralistico cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiede pertanto il ritorno immediato alla situazione dei Comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio sono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.

Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2.6.1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto Adige viene ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26.2.1948, n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo).

Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui Comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei Comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei Comuni.

La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993.

La legge regionale di data 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i Comuni di notevole entità costituiscano Consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: Convenzioni fra Comuni, Consorzi di Comuni, Unione di Comuni.

La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.

Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra Comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione secondaria di gestione.

Gli 11 Comprensori della Provincia sono fondati con la L.P. di data 2 marzo 1964, n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", allo scopo principale di meglio coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. di data 7.12.1973, n.62, e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. di data 9.11.1981, n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del Comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socio-economica. Oltre a questi compiti primari il Comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai Comuni

Le ragioni della attuale limitazione della funzione dei Comprensori si possono individuare principalmente nella profonda e radicale presenza del Comune come strumento primo e diretto dell'autonomia.

Albiano, prima incluso nel Comprensorio della Valle dell'Adige (C5), ora fa parte della Comunità della Valle di Cembra.

Il comune ha partecipato alla Giunta stradale Fersina-Avisio, alla Giunta stradale Gardolo-Lases (1930), al Consorzio forestale di Pergine Valsugana (1930), al Comitato per la costruenda chiesa di Albiano (1931), ha aderito al Consorzio di vigilanza igienica (1923), alla Federazione Trentina degli enti autarchici (1925) e al Consorzio delle Province e Comuni della Regione Trentina, al Consorzio podestarile Albiano, Lona Lases, Sevignano e Segonzano (1927), al Consorzio della Valle dell'Adige, al Consorzio medico e quello ostetrico, al Consorzio forestale fra Pergine, Baselga, Bedollo, Albiano, Segonzano, Sant'Orsola (1930) e al Consorzio segretarile tra Albiano, Lona Lases (1952); aveva dei rappresentanti nel Consorzio veterinario di Civezzano (1930) e nel Consorzio esattoriale di Trento dal 1940, nel Consorzio B.I.M.-Bacino Imbrifero Adige, nel Patronato scolastico di Albiano; ha mantenuto rapporti con le ASUC, la Congregazione di carità poi ECA, l'Ufficio del Giudice conciliatore, il Comitato ONMI, i comuni limitrofi e le autorità politico-amministrative, provinciali e statali superiori.

Nell'ambito ecclesiastico Albiano è sede di una parrocchia, istituita il 15 giugno 1767, dedicata a san Biagio.

Fonti normative

Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248".

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'.

Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico"

Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro".

Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno".

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove province delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e

di terreni montani".

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del podestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove provincie"

Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie"

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile"

Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale

Legge 24 febbraio 1938, n.329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito"

Legge 16 giugno 1938, n.1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n.482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole"

Regio decreto 28 ottobre 1940, n.1443, "Codice di procedura civile"

Regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie"

Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n.29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale"

Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie"

Regio decreto legge 12 aprile 1944, n.101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n.29-B"

e 6 gennaio 1944, n.9, sulla defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici"

Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo"

Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n.23, "Estensione alle donne del diritto di voto"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n.68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali"

Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n.272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n.83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati"

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 5 novembre 1968, n.34, Modifiche all'art.63 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 concernente norme sull'ordinamento dei Comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Decreto Presidente Giunta regionale 30 aprile 1975, n.5 "Regolamento di esecuzione della legge 21 ottobre 1963, n.29"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio

1984 n. 6/L"

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923-1969

www.comune.albiano.tn.it

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961, p.15

FAES M., (a cura di), Cesure (le) istituzionali nella storia dei comuni trentini. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999

GORFER A., Le valli del Trentino. Trentino orientale, Calliano (TN), 1975, pp.475-478

Comune di Albiano (ordinamento italiano), 1923 - 1969 (con docc. fino al 2004) {88}

Soggetti produttori

Comune di Albiano, 1923 gennaio 13 -

Contenuto

Il subfondo comprende la documentazione dell'ente prodotta nel periodo di amministrazione italiana, cioè a partire dal 1923. Il lavoro di riordino ha interessato la documentazione fino al 1969 e il materiale presenta qualche lacuna, ma è ben conservato. L'ordine delle serie è basato sul titolario di classificazione impostato sulle 15 categorie previste dalla circolare del Ministero dell'interno 1° marzo 1897, n. 17100/2 e pertanto le serie sono state organizzate collocando all'inizio quelle relative alla I categoria (organi deliberativi come il consiglio e la giunta comunale - originali e copie - e i relativi indici, i protocolli degli esibiti, il carteggio e gli atti ordinati per anno e per oggetto); alla II categoria (registri delle spedalità); alla V categoria (repertori dei contratti, contratti e depositi contrattuali, ruoli delle imposte, bilanci di previsione, verbali di chiusura, conti consuntivi, giornali e mastri della contabilità, reversali di cassa e mandati di pagamento). Quindi sono state fatte seguire le serie relative alla VI categoria (deliberazioni della commissione elettorale comunale, tenuta e revisione delle liste elettorali, elezioni), alla VIII categoria (liste di leva, dei renitenti e dei riformati, ruoli matricolari, requisizione quadrupedi e veicoli), alla X categoria (lavori pubblici, licenze edilizie), e alla XII categoria (registri dello stato civile, censimenti della popolazione, dell'industria e del commercio, lista delle persone che acquistano la cittadinanza italiana, registro e movimento della popolazione, registri, pratiche e statistiche di emigrazione e immigrazione) ed infine registri diversi. La numerazione di ogni serie è aperta per permettere incrementi futuri.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il lavoro di riordino ha permesso il ritrovamento della documentazione contabile del 1945 dichiarata smarrita con deliberazione del consiglio comunale n. 125 del 13 ottobre 1960, eccetto il conto e il mastro di quell'anno che non sono stati ritrovati.

Deliberazioni del consiglio comunale - originali, 1925 - 1969

{89}

Contenuto

Con l'estensione alla nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale italiano (R.D. 11.1.1923, n. 9), in Trentino ogni comune ha un consiglio comunale e una giunta (ciò in base alla legge comunale e provinciale per l'unificazione del regno d'Italia del 20.3.1865, n. 2248 e in base al regio decreto di data 4.2.1915, n. 148). Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno, i consigli e le giunte furono sciolti. Ad essi subentrò la figura del podestà.

Con il Decreto luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1 vennero ricostituite le amministrazioni comunali su basi elettive, ripristinando il consiglio, la giunta e il sindaco, le cui attribuzioni vennero regolate dalle norme del Testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, contestualmente al quale si continuava ad applicare il regolamento di esecuzione del 1911.

Gli originali delle deliberazioni continuano a registrarsi, come in passato, su appositi protocolli.

La serie raccoglie le deliberazioni del Consiglio comunale dal 1925 (quelle dal 1923 si trovano nella serie relativa del periodo austriaco) al principio di maggio del 1926; del Podestà, in alternanza con il Commissario prefettizio, dalla fine di maggio del 1926 alla fine di dicembre del 1944; della Giunta comunale dalla fine di ottobre alla fine di novembre del 1945; del Consiglio comunale dal principio d'agosto 1947 al luglio 1949; del Commissario straordinario dall'inizio di settembre del 1949 al principio di settembre del 1952 e infine, nuovamente, del Consiglio comunale dalla fine di settembre del 1952 alla fine del 1969.

ACAI.1.4.1-1

{90}

"Verbali di deliberazione 1925 - 1931"

1925 [marzo] - 1931 dicembre 26

- Consiglio comunale, 1925 [marzo] - 1926 maggio 2: nn.1-[5];

- podestà, 1926 maggio 28 - 1928 agosto 31:

1926: nn.1-56

1927: nn.1-66

1928: nn.1-70;

- commissario prefettizio, 1928 settembre 15 - 1931 giugno 20:

1928: nn.71-104

1929: nn.1-161

1930: nn.1-94

1931: nn.1-38;

- podestà, 1931 luglio 11 - 1931 dicembre 26: nn.39-99

Registro, c. 194 n.n.

Num. un. progr. 31

ACAI.1.4.1-2

{91}

"Verbali di deliberazione..." del podestà

1932 gennaio 2 - 1934 novembre 10

1932: nn.1-58;

1933: nn.1-53;

1934: nn.1-77

Registro, c. 100 n.n.

Num. un. progr. 31

ACAL.1.4.1-3

{92}

"Verbali dei verbali di deliberazione..."

1934 novembre 24 - 1940 ottobre 5

- Podestà, 1934 novembre 24 - 1935 dicembre 5:

1934: nn.78-96

1935: nn.1-94;

- commissario prefettizio, 1935 dicembre 7 - 1937 giugno 26:

1935: nn.95-110

1936: nn.1-118

1937: nn.1-38;

- podestà, 1937 giugno 25 - 1940 ottobre 5:

1937: nn.39-52

1938: nn.1-36

1939: nn.1-41

1940: nn.1-73

Registro, c. 200 n.n.

Num. un. progr. 31

ACAL.1.4.1-4

{93}

"Registro dei verbali di deliberazione..." del podestà

1940 ottobre 12 - 1944 luglio 28

1940: nn.74-[91];

1941: nn.1-83;

1942: nn.1-73;

1943: nn.1-51;

1944: nn.1-14

Registro, c. 99 n.n.

Num. un. progr. 32

ACAL.1.4.1-5

{94}

"Registro dei verbali di deliberazione..."

1944 luglio 31 - 1945 novembre 25

- Podestà, 1944 luglio 31 - 1944 dicembre 30:

nn.15-31;

giunta comunale, 1945 ottobre 25 - 1945 novembre 25

Registro, c. 18 n.n. (bianc. e c. 3)

Num. un. progr. 32

ACAL.1.4.1-6

{95}

"Registro dei verbali di deliberazione..."

1947 agosto 9 - 1950 dicembre 30

- Consiglio comunale, 1947 agosto 9 - 1949 luglio 11:

1947: nn.1-10

1948: nn.1-31

1949: nn.1-4;

- commissario straordinario, 1949 settembre 6 - 1950 dicembre 30:

1949: nn.5-25

1950: nn.1-46

Registro, c. 51 n.n.

Num. un. progr. 32

ACAL.1.4.1-7

{96}

"Deliberazione del consiglio comunale..."

1950 dicembre 30 - 1954 ottobre 4

- Commissario straordinario, 1950 dicembre 30 - 1952 settembre 12:

1950: n.46 (si tratta della parte finale dell'ultima deliberazione del registro precedente);

1951: nn.1-57

1952: nn.1-34;

- consiglio comunale, 1952 settembre 29 - 1954 ottobre 4:

1952: nn.1-13

1953: nn.1-46

1954: nn.1-38

Registro, c. 94 n.n.

Num. un. progr. 32

ACAL.1.4.1-8

{97}

"Delibere del consiglio" comunale

1954 ottobre 4 - 1956 luglio 25

1954: nn.39-55;

1955: nn.1-45;

1956: nn.1-40

Registro, c. 48 n.n.

Num. un. progr. 32

ACAL.1.4.1-9

{98}

"Delibere del consiglio 1959"

1959 febbraio 9 - 1959 dicembre 17

nn.1-46

Registro, c. 84 n.n.

Num. un. progr. 33

ACAI.1.4.1-10	{99}
"Delibere consiglio 1960"	
1960 gennaio 9 - 1960 dicembre 31	
nn.1-133	
<i>Registro, c. 173 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.</i>	
Num. un. progr. 33	
ACAI.1.4.1-11	{100}
"Delibere del consiglio 1961"	
1961 febbraio 7 - 1961 dicembre 31	
nn.1-61	
<i>Registro, c. 122 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.</i>	
Num. un. progr. 33	
ACAI.1.4.1-12	{101}
"Delibere del consiglio 1962"	
1962 gennaio 12 - 1962 dicembre 15	
nn.1-48	
<i>Registro, c. 101 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.</i>	
Num. un. progr. 33	
ACAI.1.4.1-13	{102}
"Delibere del consiglio 1963"	
1963 gennaio 18 - 1963 dicembre 27	
nn.1-72	
<i>Registro, c. 150 n.n.</i>	
Num. un. progr. 33	
ACAI.1.4.1-14	{103}
"Delibere del consiglio 1964"	
1964 gennaio 22 - 1964 dicembre 30	
nn.1-54	
<i>Registro, c. 110 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.</i>	
Num. un. progr. 33	
ACAI.1.4.1-15	{104}
"Delibere del consiglio 1965"	
1965 febbraio 11 - 1965 dicembre 20	
nn.1-64	
<i>Registro, c. 133 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.</i>	
Num. un. progr. 34	
ACAI.1.4.1-16	{105}

"Delibere del consiglio 1966"
1966 febbraio 14 - 1966 dicembre 21
nn.1-77
Registro, c. 158 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.
Num. un. progr. 34

ACAI.1.4.1-17

{106}

"Delibere del consiglio 1967"
1967 gennaio 30 - 1967 dicembre 15
nn.1-54
Registro, c. 108 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.
Num. un. progr. 34

ACAI.1.4.1-18

{107}

"Delibere del consiglio 1968"
1968 gennaio 19 - 1968 dicembre 23
nn.1-66
Registro, c. 134 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.
Num. un. progr. 34

ACAI.1.4.1-19

{108}

"Delibere del consiglio 1969"
1969 febbraio 7 - 1969 dicembre 30
nn.1-82
Registro, c. 164 n.n., c. n indic. all'inizio alle c. 1-7
Num. un. progr. 34

Deliberazioni del consiglio comunale - copie, 1923 - 1969

{109}

Contenuto

Si tratta della raccolta delle copie delle deliberazioni del Consiglio, del Podestà, del Commissario prefettizio e del Commissario straordinario, sia copie semplici che approvate dall'autorità tutoria (Prefetto e Giunta provinciale amministrativa fino al 31 dicembre 1948, poi Giunta provinciale di Trento) dal 1923 al 1969.

ACAL1.4.2-1

{110}

Deliberazioni del consiglio e del podestà - copie

1923 - 1934

- Consiglio comunale:

1923

1924: nn.4-10

1925: nn.2-4

1926: n. [5];

- podestà:

1926: nn.1-46

1927: nn.1-53

1928: n.8

1929: nn.125; 143

1930: nn.3-93

1931: nn.1-99

1932: nn.2-39

1933: nn.1-53

1934: nn.1-96

Busta

Num. un. progr. 35

ACAL1.4.2-2

{111}

Deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio - copie

1935 - 1938

- Podestà:

1935: nn.1-94;

- commissario prefettizio:

1935: nn.95-109

1936: nn.1-118

1937: nn.2-38;

- podestà:

1937: nn.39-52

1938: nn.1-36

Busta

Num. un. progr. 36

ACAI.1.4.2-3

{112}

Deliberazioni del podestà - copie

1939 - 1944

1939: nn.1-41;

1940: nn.2-90;

1941: nn.1-83;

1942: nn.1-74;

1943: nn.1-48;

1944: nn.1-31

Busta

Num. un. progr. 37

ACAI.1.4.2-4

{113}

Deliberazioni del consiglio comunale e del commissario straordinario - copie

1947 - 1952

- Consiglio comunale:

1947: nn.1-10

1948: nn.1-29

1949: nn.2-4;

- commissario straordinario:

1949: nn.5-25

1950: nn.1-46

1951: nn.1-57

1952: nn.1-34;

- consiglio comunale:

1952: nn.1-13

Busta

Num. un. progr. 38

ACAI.1.4.2-5

{114}

Deliberazioni del consiglio comunale - copie

1953 - 1955

1953: nn.2-46;

1954: nn.1-55;

1955: nn.1-45

Busta

Num. un. progr. 39

ACAI.1.4.2-6

{115}

Deliberazioni del consiglio comunale - copie

1956 - 1959

1956: nn.1-61;

1957: nn.1-52;

1958: nn.1-39;

1959: nn.2-46

Busta

Num. un. progr. 40

ACAI.1.4.2-7

{116}

Deliberazioni del consiglio comunale - copie

1960 - 1965

1960: nn.47-133;

1961: nn.1-61;

1962: nn.1-48;

1963: nn.1-72;

1964: nn.1-54;

1965: nn.1-64

Busta

Num. un. progr. 41

ACAI.1.4.2-8

{117}

Deliberazioni del consiglio comunale - copie

1966 - 1969

1966: nn.1-77;

1967: nn.1-54;

1968: nn.1-66;

1969: nn.1-82

Busta

Num. un. progr. 42

Indici delle deliberazioni del consiglio comunale, 1953 - 1959

{118}

Contenuto

Questi strumenti si dovevano compilare ai sensi del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 "che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", all. 4, n. 15.

Gli indici, formati per un più agevole reperimento dei provvedimenti del consiglio comunale, presentano un breve sunto delle deliberazioni registrate in ordine cronologico.

La serie lacunosa riporta gli indici delle deliberazioni del consiglio dal 1953 al 1959.

ACAI.1.4.3-1

{119}

"Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta Municipale..."

1953 gennaio 8 - 1953 dicembre 10

- Consiglio comunale: nn.1-44, 1953 gennaio 19 - 1953 dicembre 10;

- giunta comunale: n.1, 1953 gennaio 8

Registro, c. 2 n. n.

Num. un. progr. 43

ACAI.1.4.3-2

{120}

Indice delle deliberazioni del consiglio comunale

1954 gennaio 12 - 1959 aprile 29

Registro, c. 36 n. n.

Num. un. progr. 43

Deliberazioni della giunta comunale - originali, 1945 - 1969

{121}

Contenuto

In base al R.D. 4.2.1915, n. 148, entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11.1.1923, n. 9 ogni comune ha un consiglio comunale che elegge una giunta.

Con R.D.L. del 4 febbraio 1926, n. 237 i consigli comunali e le giunte furono sciolti. Ad essi subentrava la figura del podestà; consiglio e giunta vennero ripristinati con decreto Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1.

La serie comprende le deliberazioni della Giunta dal maggio all'agosto 1945 e dal maggio 1948 al maggio del 1949, del Commissario straordinario dal 1949 al 1952 e infine le deliberazioni della Giunta da ottobre 1952 alla fine del 1969. Si segnala che le deliberazioni della Giunta comunale dal 25 ottobre al 25 novembre 1945 si trovano nel "Registro dei verbali di deliberazione...", 1944 luglio 31 - 1945 novembre 25, nella serie "Deliberazioni del consiglio comunale - originali" del presente inventario. Non sono state trovate le deliberazioni del 1946.

ACAI.1.4.4-1

{122}

"Verbali delle deliberazioni della giunta comunale e del consiglio comunale consultivo" (tit. int.)

1945 maggio 18 - 1945 agosto 12

Verbali delle sedute della giunta comunale: nn.1-10

Registro, c. 13 n.n.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-2

{123}

"Registro delle deliberazioni della giunta..."

1948 maggio 15 - 1955 luglio 30

1948: nn.1-15;

1949: nn.1-5; (1)

1952: nn.1-9;

1953: nn.1-19;

1954: nn.1-35;

1955: nn.1-17

Registro, c. 54

Note

1. Le deliberazioni dal 1950 al 1951 sono raccolte nei registri dei verbali di deliberazione del consiglio comunale dal 1947 al 1954, in quanto emanate dal commissario straordinario.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-3

{124}

"Delibere della giunta 1959"

1959 gennaio 24 - 1959 dicembre 31

nn.1-43

Registro, c. 81 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-4

{125}

"Deliberazioni della giunta - Anno 1960"

1960 febbraio 17 - 1960 dicembre 31

nn.44-84

Registro, c. 79 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-5

{126}

"Delibere della giunta 1961"

1961 gennaio 27 - 1961 dicembre 22

nn.1-51

Registro, c. 89 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-6

{127}

"Delibere della giunta 1962"

1962 gennaio 12 - 1962 dicembre 31

nn.1-51

Registro, c. 94 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-7

{128}

"Delibere giunta 1963"

1963 gennaio 1 - 1963 dicembre 31

nn.1-55

Registro, c. 104 n.n.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-8

{129}

"Delibere giunta 1964"

1964 gennaio 15 - 1964 dicembre 31

nn.1-57

Registro, c. 105 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 44

ACAI.1.4.4-9

{130}

"Delibere giunta 1965"

1965 gennaio 5 - 1965 dicembre 31

nn.1-79

Registro, c. 154 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 45

ACAI.1.4.4-10 {131}

"Delibere giunta 1966"

1966 gennaio 22 - 1966 dicembre 31

nn.1-71

Registro, c. 134 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 45

ACAI.1.4.4-11 {132}

"Delibere giunta 1967"

1967 gennaio 23 - 1967 dicembre 30

nn.1-55

Registro, c. 106 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 45

ACAI.1.4.4-12 {133}

"Delibere giunta 1968"

1968 gennaio 9 - 1968 dicembre 31

nn.1-84

Registro, c. 162 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 45

ACAI.1.4.4-13 {134}

"Delibere giunta 1969"

1969 gennaio 30 - 1969 dicembre 31

nn.1-76

Registro, c. 146 n.n., c. n indic. all'inizio n.n.

Num. un. progr. 45

serie 1.4.5

Deliberazioni della giunta comunale - copie, 1923 - 1969

{135}

Contenuto

Si tratta della raccolta delle copie delle deliberazioni della Giunta, sia copie semplici, sia approvate dall'autorità tutoria fino al 1948, poi dalla Giunta provinciale.

La serie raccoglie le copie vistate o semplici dei verbali di deliberazione della Giunta comunale dal 1923 al 1969.

ACAI.1.4.5-1

{136}

Deliberazioni della Giunta comunale - copie

1923 - 1958

1923;

1925;

1945;

1946: nn.1-16;

1947: nn. 1-[4];

1948: nn. 3bis-19;

1949: nn. 1-5; (1)

1952: nn.1-9;

1953: nn.1-19;

1954: nn.1-31;

1955: nn.1-37;

1956: nn.1-41;

1957: nn.1-44;

1958: nn.1-45

Busta

Note

1. Mancano le annate 1950 e 1951 relative alle deliberazioni del Commissario straordinario perchè conservate nella serie Deliberazioni del consiglio comunale - copie.

Num. un. progr. 46

ACAI.1.4.5-2

{137}

Deliberazioni della Giunta comunale - copie

1959 - 1965

1959: nn.1-43;

1960: nn.44-84;

1961: nn.1-51;

1962: nn.1-52;

1963: nn.1-55;

1964: nn.1-57;

1965: nn.1-79

Busta

Num. un. progr. 47

ACAI.1.4.5-3

{138}

Deliberazioni della Giunta comunale - copie

1966 - 1969

1966: nn.1-71;

1967: nn.1-55,

1968: nn.1-84,

1969: nn. 1-76

Busta

Num. un. progr. 48

serie 1.4.6

Indici delle deliberazioni della giunta comunale, 1954 - 1959

{139}

Contenuto

Questi strumenti si dovevano tenere ai sensi del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 "che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", all. 4, n. 15.

Gli indici, formati per un più agevole reperimento dei provvedimenti della Giunta comunale, presentano un breve sunto delle deliberazioni registrate in ordine cronologico.

La serie raccoglie le registrazioni delle deliberazioni della Giunta comunale dal 1954 al 1959.

ACAI.1.4.6-1

{140}

"Indice delle deliberazioni della Giunta comunale"

1954 gennaio 7 - 1959 giugno 1

Registro, c. 26 n.n.

Num. un. progr. 49

Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunale , 1953 - 1971 {141}

Contenuto

La serie è composta dai registri contenenti i verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta registrati in modo promiscuo e redatti in forma non ufficiale, per uso interno, sulla base dei quali venivano poi stese le deliberazioni.

I registri riportano i seguenti elementi: data della seduta, discussione e decisione relativa ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, firme dei partecipanti o dei deputati alla firma. Coprono l'arco di tempo che va dal 1953 fino al 1971.

ACAI.1.4.7-1 {142}

"Appunti Consiglio - Giunta"

1953 agosto 4 - 1956 gennaio 9

Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunali registrati promiscuamente.

Registro, c. 57 n.n.

Num. un. progr. 49

ACAI.1.4.7-2 {143}

Verbali delle sedute della giunta e del consiglio comunali

1956 marzo 3 - 1956 giugno 14

Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunali registrati promiscuamente.

Registro, c. 14 n.n.

Num. un. progr. 49

ACAI.1.4.7-3 {144}

Verbali delle sedute della giunta e del consiglio comunali

1956 luglio 25 - 1957 gennaio 16

Registro, c. 14 n.n.

Num. un. progr. 49

ACAI.1.4.7-4 {145}

"Appunti sedute di Giunta e Consiglio"

1957 febbraio 7 - 1960 ottobre 13

Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunali registrati promiscuamente.

Registro, c. 60 n.n.

Num. un. progr. 49

ACAI.1.4.7-5 {146}

"Registro sedute consiglio e giunta..."

1960 novembre 18 - 1965 febbraio 5

Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunali registrati promiscuamente.

Registro, c. 98 n.n.

Num. un. progr. 49

ACAI.1.4.7-6

{147}

"Sedute del consiglio e della giunta..."

1965 febbraio 11 - 1968 giugno 8

Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunali registrati promiscuamente.

Registro, c. 100 n.n.

Num. un. progr. 49

ACAI.1.4.7-7

{148}

"Sedute giunta - consiglio..."

1968 giugno 15 - 1971 gennaio 19

Verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunali registrati promiscuamente.

Registro, c. 98 n.n.

Num. un. progr. 49

Protocolli degli esibiti, 1926 - 1969

{149}

Contenuto

La tenuta di questi registri, del resto già in uso nel periodo austriaco, fu stabilita dal regolamento di applicazione della legge comunale e provinciale del 1865 e dalla circolare del Ministero dell'interno dell'1 marzo 1897, n. 17100/2, applicata in Trentino dopo l'estensione alle nuove province della legge e del regolamento provinciale e comunale italiano.

Sui registri del protocollo sono riportati, oltre alle indicazioni sul contenuto, la data di destinazione o la provenienza dei singoli atti, anche i dati relativi alla loro classificazione per categoria di affari.

Nella serie, la classificazione per categoria nei registri appare sporadicamente dal 1927 al 1936, mentre è presente dalla metà del 1937 al 1940; segue il periodo della guerra durante il quale la classificazione per categoria è registrata in modo discontinuo per ricomparire stabilmente dal 1944 fino al 1969.

ACAL1.4.8-1

{150}

Protocollo degli esibiti

1926 settembre 10 - 1927 novembre 8

1926: nn. di prot. 1329-1825;

1927: nn. di prot. 1-1420

Registro

Num. un. progr. 50

ACAL1.4.8-2

{151}

Protocollo degli esibiti

1927 novembre 8 - 1929 marzo 8

1927: nn. di prot. 1421-1699;

1928: nn. di prot. 1-2028;

1929: nn. di prot. 1-660

Registro

Num. un. progr. 51

ACAL1.4.8-3

{152}

Protocollo degli esibiti

1929 giugno 17 - 1930 aprile 4

1929: nn. di prot. 1471-2857;

1930: nn. di prot. 1-550

Registro

Num. un. progr. 52

ACAL1.4.8-4

{153}

Protocollo degli esibiti

1930 aprile 4 - 1931 gennaio 22

1930: nn. di prot. 551-2393;

1931: nn. di prot. 1-130

Registro

Num. un. progr. 53

ACAI.1.4.8-5

{154}

Protocollo degli esibiti

1931 gennaio 22 - 1931 settembre 24

nn. di prot. 131-2130

Registro

Num. un. progr. 54

ACAI.1.4.8-6

{155}

Protocollo degli esibiti

1931 settembre 24 - 1932 settembre 8

1931: nn. di prot. 2131-3079;

1932: nn. di prot. 1-2060

Registro

Num. un. progr. 55

ACAI.1.4.8-7

{156}

Protocollo degli esibiti

1932 settembre 8 - 1934 gennaio 14

1932: nn. di prot. 2061-2930;

1933: nn. di prot. 1-1962;

1934: nn. di prot. 1-80

Registro

Num. un. progr. 56

ACAI.1.4.8-8

{157}

Protocollo degli esibiti

1934 gennaio 14 - 1935 luglio 27

1934: nn. di prot. 81-2447;

1935: nn. di prot. 1-2020

Registro

Num. un. progr. 57

ACAI.1.4.8-9

{158}

Protocollo degli esibiti

1935 luglio 27 - 1937 giugno 11

1935: nn. di prot. 2021-3283;

1936: nn. di prot. 1-3776;

1937: nn. di prot. 1-1550

Registro

Num. un. progr. 58

ACAI.1.4.8-10

{159}

Protocollo degli esibiti

1937 giugno 11 - 1938 febbraio 21

1937: nn. di prot. 1551-3870;

1938: nn. di prot. 1-460

Registro

Num. un. progr. 59

ACAI.1.4.8-11

{160}

Protocollo degli esibiti

1938 febbraio 21 - 1938 dicembre 31

nn. di prot. 461-3905

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI.1.4.8-12

{161}

Protocollo degli esibiti

1939 gennaio 2 - 1940 marzo 14

1939: nn. di prot. 1-3196;

1940: nn. di prot. 1-840

Registro

Num. un. progr. 61

ACAI.1.4.8-13

{162}

Protocollo degli esibiti

1940 marzo 14 - 1941 marzo 31

1940: nn. di prot. 841-4385;

1941: nn. di prot. 1-892

Registro

Num. un. progr. 62

ACAI.1.4.8-14

{163}

Protocollo degli esibiti

1941 marzo 31 - 1941 dicembre 31

nn. di prot. 893-5240

Registro

Num. un. progr. 63

<p>ACAL.1.4.8-15</p> <p>Protocollo degli esibiti</p> <p>1942 gennaio 3 - 1942 dicembre 31</p> <p>nn. di prot. 1-4457</p> <p><i>Registro</i></p> <p>Num. un. progr. 64</p>	<p>{164}</p>
<p>ACAL.1.4.8-16</p> <p>Protocollo degli esibiti</p> <p>1943 gennaio 1 - 1943 dicembre 31</p> <p>nn. di prot. 1-3774</p> <p><i>Registro</i></p> <p>Num. un. progr. 65</p>	<p>{165}</p>
<p>ACAL.1.4.8-17</p> <p>Protocollo degli esibiti</p> <p>1944 gennaio 3 - 1945 ottobre 13</p> <p>1944: nn. di prot. 1-2401;</p> <p>1945: nn. di prot. 1-1600</p> <p><i>Registro</i></p> <p>Num. un. progr. 66</p>	<p>{166}</p>
<p>ACAL.1.4.8-18</p> <p>Protocollo degli esibiti (1)</p> <p>1945 ottobre 13 - 1946 marzo 16</p> <p>1945: nn. di prot. 1601-2130;</p> <p>1946: nn. di prot. 1-518</p> <p><i>Registro</i></p> <p>Note</p> <p>1. Il registro che riporta il titolo originale: "1921 al 1923. Registro dei mandati. Comune di Albiano" è stato adattato come protocollo degli esibiti, l'etichetta posticcia è all'interno del registro.</p> <p>Num. un. progr. 67</p>	<p>{167}</p>
<p>ACAL.1.4.8-19</p> <p>Protocollo degli esibiti</p> <p>1946 marzo 16 - 1947 agosto 27</p> <p>1946: nn. di prot. 519-2133;</p> <p>1947: nn. di prot. 1-1380</p> <p><i>Registro</i></p> <p>Num. un. progr. 68</p>	<p>{168}</p>
<p>ACAL.1.4.8-20</p> <p>Protocollo degli esibiti</p>	<p>{169}</p>

1947 agosto 27 - 1947 dicembre 31

nn. di prot. 1381-2090

Registro

Num. un. progr. 69

ACAI.1.4.8-21

{170}

Protocollo degli esibiti

1948 gennaio 1 - 1948 novembre 13

nn. di prot. 1-1990

Registro

Num. un. progr. 70

ACAI.1.4.8-22

{171}

Protocollo degli esibiti

1948 novembre 13 - 1950 febbraio 13

1948: nn. di prot. 1991-2320;

1949: nn. di prot. 1-2188;

1950: nn. di prot. 1-480

Registro

Num. un. progr. 71

ACAI.1.4.8-23

{172}

Protocollo degli esibiti

1950 febbraio 13 - 1951 maggio 2

1950: nn. di prot. 481-2582;

1951: nn. di prot. 1-890

Registro

Num. un. progr. 72

ACAI.1.4.8-24

{173}

Protocollo degli esibiti

1951 maggio 2 - 1952 luglio 18

1951: nn. di prot. 891-2447;

1952: nn. di prot. 1-1440

Registro

Num. un. progr. 73

ACAI.1.4.8-25

{174}

Protocollo degli esibiti

1952 luglio 18 - 1953 dicembre 31

1952: nn. di prot. 1441-2596;

1953: nn. di prot. 1-1860

Registro

Num. un. progr. 74

ACAI.1.4.8-26 {175}

Protocollo degli esibiti

1954 gennaio 2 - 1954 dicembre 31

nn. di prot. 1-2645

Registro

Num. un. progr. 75

ACAI.1.4.8-27 {176}

Protocollo degli esibiti

1955 gennaio 3 - 1955 dicembre 31

nn. di prot. 1-2558

Registro

Num. un. progr. 76

ACAI.1.4.8-28 {177}

Protocollo degli esibiti

1956 gennaio 2 - 1956 dicembre 31

nn. di prot. 1-2566

Registro

Num. un. progr. 77

ACAI.1.4.8-29 {178}

Protocollo degli esibiti

1957 gennaio 2 - 1957 dicembre 31

nn. di prot. 1-2340

Registro

Num. un. progr. 78

ACAI.1.4.8-30 {179}

Protocollo degli esibiti

1958 gennaio 2 - 1958 dicembre 31

nn. di prot. 1-2176

Registro

Num. un. progr. 79

ACAI.1.4.8-31 {180}

Protocollo degli esibiti

1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 31

nn. di prot. 1-2092

Registro

Num. un. progr. 80

ACAI.1.4.8-32	{181}
Protocollo degli esibiti	
1960 gennaio 2 - 1960 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2160	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 81	
ACAI.1.4.8-33	{182}
Protocollo degli esibiti	
1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2270	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 82	
ACAI.1.4.8-34	{183}
Protocollo degli esibiti	
1962 gennaio 2 - 1962 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2398	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 83	
ACAI.1.4.8-35	{184}
Protocollo degli esibiti	
1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2398	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 84	
ACAI.1.4.8-36	{185}
Protocollo degli esibiti	
1964 gennaio 2 - 1964 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2302	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 85	
ACAI.1.4.8-37	{186}
Protocollo degli esibiti	
1965 gennaio 2 - 1965 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2189	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 86	

ACAI.1.4.8-38	{187}
Protocollo degli esibiti	
1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2300	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 87	
ACAI.1.4.8-39	{188}
Protocollo degli esibiti	
1967 gennaio 2 - 1967 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2195	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 88	
ACAI.1.4.8-40	{189}
Protocollo degli esibiti	
1968 gennaio 2 - 1968 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2302	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 89	
ACAI.1.4.8-41	{190}
Protocollo degli esibiti	
1969 gennaio 3 - 1969 dicembre 31	
nn. di prot. 1-2281	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 90	

Carteggio ed atti ordinati per annata, 1924 - 1969

{191}

Contenuto

La serie raccoglie il carteggio (lettere, missive e responsive) e gli atti (documenti diversi dal carteggio) prodotti per la trattazione degli affari relativi alle diverse attività di competenza del comune.

In seguito al R.D. 11.1.1923, n. 9 che estendeva al Trentino la legge comunale italiana, venne introdotto nell'ordinamento del carteggio ed atti il titolario impostato su 15 categorie previsto dalla circolare del Ministero dell'interno, 1° marzo 1897, n. 17100/2 e più precisamente: I Amministrazione; II Opere pie e beneficenza; III Polizia urbana e rurale; IV Sanità ed igiene; V Finanze; VI Governo; VII Grazia, Giustizia e Culto; VIII Leva e truppa; IX Istruzione pubblica; X Lavori pubblici, Poste e Telegrafi; XI Agricoltura, Industria e Commercio; XII Stato civile, Censimento e Statistica; XIII Esteri; XIV Oggetti diversi; XV Pubblica sicurezza. Applicato a Albiano dal 1926.

La serie raccoglie atti dal 1924 al 1969. La documentazione presente nell'annata 1924 non presentava alcuna classificazione ed è stata perciò riordinata secondo il numero di protocollo; diversamente nel 1925 gli atti si presentavano divisi in fascicoli mensili che sono stati così riordinati. A partire dal 1926 la documentazione risulta suddivisa nelle 15 categorie del titolario italiano; a volte le categorie XIV e XV fino al 1940 sono invertite. Inoltre nella cat. IV sono conservati i registri dei parti; mentre nella cat. X è presente documentazione dell'Azienda elettrica fino all'anno 1949 e per finire nella cat. XV sono presenti in modo rilevante le denunce di infortunio sul lavoro. Si segnalano i fascicoli pluriennali ritenuti di particolare interesse per la storia e i diritti del comune nonché per la ricerca in generale. L'evidenziazione dei fascicoli pluriennali viene ritenuta utile per il fatto che in essi confluiscono atti registrati a protocollo in vari anni, altrimenti difficilmente rintracciabili.

ACAI.1.4.9-1

{192}

Carteggio ed atti

1924

- nn. di prot. 4-1232;
- carteggio e circolari riguardanti le elezioni politiche del 6 aprile 1924, 1923-1924;
- sessione forestale pro 1924, 1923;
- carteggio ed atti senza classificazione.

Busta

Num. un. progr. 91

ACAI.1.4.9-2

{193}

Carteggio ed atti

1925

La documentazione è raccolta in fascicoli mensili gennaio - dicembre.

Busta

Num. un. progr. 92

- ACAI.1.4.9-3** {194}
Carteggio ed atti: cat. I-VIII
1926
Nella cat. I si segnala: vertenza per l'affittanza delle cave di porfido, 1924-1926; nella cat. VI si segnala: giuramento di fedeltà al duce e alla causa fascista.
Busta
Num. un. progr. 93
- ACAI.1.4.9-4** {195}
Carteggio ed atti: cat. IX-XV
1926
Nella cat. X si segnala: progetti (disegni) di sistemazione di edifici di privati.
Busta
Num. un. progr. 94
- ACAI.1.4.9-5** {196}
Carteggio ed atti: cat. I-VI
1927
Busta
Num. un. progr. 95
- ACAI.1.4.9-6** {197}
Carteggio ed atti: cat. VII-X
1927
Nella cat. X si segnala: "Atti per collegamento fonotelegrafico Lavis - Albiano", 1925-1927 (con docc. a partire dal 1913 fino al 1920)
Busta
Num. un. progr. 96
- ACAI.1.4.9-7** {198}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV
1927
Busta
Num. un. progr. 97
- ACAI.1.4.9-8** {199}
Carteggio ed atti: cat. I-IV
1928
Busta
Num. un. progr. 98
- ACAI.1.4.9-9** {200}
Carteggio ed atti: cat. V

1928

Busta

Num. un. progr. 99

ACAI.1.4.9-10

{201}

Carteggio ed atti: cat. VI-XIV

1928

Nella cat. VII si segnala: "Elevazione ad arcipretale della chiesa parrocchiale" di Albiano; nella cat. XI si segnala: "Albiano cave di porfido": carteggio ed atti relativi all'affittanza delle cave di porfido comunali, 1926-1928 (1)

Busta

Note

1. Nella relazione dell'aprile 1977 redatta nell'ambito dell'indagine conoscitiva effettuata dall'Assessorato alle attività culturali della Provincia autonoma di Trento si legge che alcuni fascicoli riguardanti le categorie VII-XV del 1928 di Albiano si trovano a Lases, portatevi per sbaglio dopo la ricostituzione del comune.

Num. un. progr. 100

ACAI.1.4.9-11

{202}

Carteggio ed atti: cat. I-IV

1929

Nella cat. I si segnala: adozione del nuovo stemma comunale e cenni storici suffraganti la scelta dello stesso

Busta

Num. un. progr. 101

ACAI.1.4.9-12

{203}

Carteggio ed atti: cat. V

1929

Busta

Num. un. progr. 102

ACAI.1.4.9-13

{204}

Carteggio ed atti: cat. VI-IX

1929

Busta

Num. un. progr. 103

ACAI.1.4.9-14

{205}

Carteggio ed atti: cat. X-XIbis

1929

Nella cat. XI si segnala: "Miglioramento pascoli montani", 1927-1929

Busta

Num. un. progr. 104

ACAI.1.4.9-15

{206}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1929

Busta

Num. un. progr. 105

ACAL.1.4.9-16

{207}

Carteggio ed atti: cat. I-VI

1930

Busta

Num. un. progr. 106

ACAL.1.4.9-17

{208}

Carteggio ed atti: cat. VII-XI

1930

Busta

Num. un. progr. 107

ACAL.1.4.9-18

{209}

Carteggio ed atti: cat. XI-XV

1930

Nella cat. XI si segnala: censimento generale dell'agricoltura: circolari, atti, istruzioni, norme e prospetti, 1929-1930

Busta

Num. un. progr. 108

ACAL.1.4.9-19

{210}

Carteggio ed atti: cat. I-IV

1931

Busta

Num. un. progr. 109

ACAL.1.4.9-20

{211}

Carteggio ed atti: cat. V

1931

Busta

Num. un. progr. 110

ACAL.1.4.9-21

{212}

Carteggio ed atti: cat. VI-X

1931

Nella cat. X cl. 9 si segnala: "Ufficio tecnico": permessi di fabbrica

Busta

Num. un. progr. 111

- ACAI.1.4.9-22** {213}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV
1931
Busta
Num. un. progr. 112
- ACAI.1.4.9-23** {214}
Carteggio ed atti: cat. I-V
1932
Busta
Num. un. progr. 113
- ACAI.1.4.9-24** {215}
Carteggio ed atti: cat. VI-XI
1932
Busta
Num. un. progr. 114
- ACAI.1.4.9-25** {216}
Carteggio ed atti: cat. XII-XV
1932
Nella cat. XIV si segnala: "Canti di guerra": partiture musicali per vari strumenti riguardanti canti di guerra
Busta
Num. un. progr. 115
- ACAI.1.4.9-26** {217}
Carteggio ed atti: cat. I-VII
1933
Busta
Num. un. progr. 116
- ACAI.1.4.9-27** {218}
Carteggio ed atti: cat. VIII-XV
1933
Busta
Num. un. progr. 117
- ACAI.1.4.9-28** {219}
Carteggio ed atti: cat. I-V
1934
Busta
Num. un. progr. 118

- ACAI.1.4.9-29** {220}
Carteggio ed atti: cat. VI-X
1934
Busta
Num. un. progr. 119
- ACAI.1.4.9-30** {221}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV
1934
Busta
Num. un. progr. 120
- ACAI.1.4.9-31** {222}
Carteggio ed atti: cat. I-V
1935
Busta
Num. un. progr. 121
- ACAI.1.4.9-32** {223}
Carteggio ed atti: cat. VI-X
1935
Nella cat. VI si segnala: "Circolari R. Prefettura", 1935; nella cat. X cl. 13 si segnala: "Vertenza acquedotto di Lases - Ditta Pozzi", 1933-1935 (con un doc. del comune di Lases del 1906)
Busta
Num. un. progr. 122
- ACAI.1.4.9-33** {224}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV
1935
Busta
Num. un. progr. 123
- ACAI.1.4.9-34** {225}
Carteggio ed atti: cat. I-VIII
1936
Busta
Num. un. progr. 124
- ACAI.1.4.9-35** {226}
Carteggio ed atti: cat. IX-XV
1936
Busta
Num. un. progr. 125

- ACAL.1.4.9-36** {227}
Carteggio ed atti: cat. I-IV
1937
Busta
Num. un. progr. 126
- ACAL.1.4.9-37** {228}
Carteggio ed atti: cat. V-VI
1937
Si segnala alla cat. V: bilanci di previsione delle frazioni di Lona e di Lases per gli esercizi finanziari 1936 e 1937, compilati per ottenere la concessione dell'amministrazione separata, 1935-1937
Busta
Num. un. progr. 127
- ACAL.1.4.9-38** {229}
Carteggio ed atti: cat. VII-XI
1937
Busta
Num. un. progr. 128
- ACAL.1.4.9-39** {230}
Carteggio ed atti: cat. XII-XV
1937
Busta
Num. un. progr. 129
- ACAL.1.4.9-40** {231}
Carteggio ed atti: cat. I-IV
1938
Nella cat. III si segnala: "Vertenza deviazione acque..." pubbliche
Busta
Num. un. progr. 130
- ACAL.1.4.9-41** {232}
Carteggio ed atti: cat. V-IX
1938
Busta
Num. un. progr. 131
- ACAL.1.4.9-42** {233}
Carteggio ed atti: cat. X-XV
1938

Busta

Num. un. progr. 132

ACAI.1.4.9-43

{234}

Carteggio ed atti: cat. I-V

1939

Busta

Num. un. progr. 133

ACAI.1.4.9-44

{235}

Carteggio ed atti: cat. VI-X

1939

Busta

Num. un. progr. 134

ACAI.1.4.9-45

{236}

Carteggio ed atti: cat. XI

1939

Busta

Num. un. progr. 135

ACAI.1.4.9-46

{237}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1939

Busta

Num. un. progr. 136

ACAI.1.4.9-47

{238}

Carteggio ed atti: cat. I-II

1940

Busta

Num. un. progr. 137

ACAI.1.4.9-48

{239}

Carteggio ed atti: cat. V-VII

1940

Busta

Num. un. progr. 138

ACAI.1.4.9-49

{240}

Carteggio ed atti: cat. VIII-X

1940

Busta

Num. un. progr. 139

ACAI.1.4.9-50 {241}

Carteggio ed atti: cat. XI-XV

1940

Busta

Num. un. progr. 140

ACAI.1.4.9-51 {242}

Carteggio ed atti: cat. I-V

1941

Busta

Num. un. progr. 141

ACAI.1.4.9-52 {243}

Carteggio ed atti: cat. VI-X

1941

Busta

Num. un. progr. 142

ACAI.1.4.9-53 {244}

Carteggio ed atti: cat. XI

1941

Busta

Num. un. progr. 143

ACAI.1.4.9-54 {245}

Carteggio ed atti: cat. XI/9

1941

Razionamento consumi

Busta

Num. un. progr. 144

ACAI.1.4.9-55 {246}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1941

Busta

Num. un. progr. 145

ACAI.1.4.9-56 {247}

Carteggio ed atti: cat. I-V

1942

Nella cat. I si segnala: "Estratto tavolare. Vertenza: S. C." con il comune, 1942 (con doc. dal 1908); nella cat. V si segnala: "Acquisto terreno località Fornel...", 1941-1942

Busta

Num. un. progr. 146

ACAI.1.4.9-57 {248}

Carteggio ed atti: cat. VI-X

1942

Busta

Num. un. progr. 147

ACAI.1.4.9-58 {249}

Carteggio ed atti: cat. XI

1942

Busta

Num. un. progr. 148

ACAI.1.4.9-59 {250}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1942

Nella cat. XIV si segnala: "Razionamento consumi"

Busta

Num. un. progr. 149

ACAI.1.4.9-60 {251}

Carteggio ed atti: cat. V-XI

1943

Nella cat. V si segnala: "Affitto torbiere", 1942-1943; "Polizze di assicurazione immobiliare", 1928-1943

Busta

Num. un. progr. 150

ACAI.1.4.9-61 {252}

Carteggio ed atti: cat. XI

1943

Busta

Num. un. progr. 151

ACAI.1.4.9-62 {253}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1943

Busta

Num. un. progr. 152

- ACAI.1.4.9-63** {254}
Carteggio ed atti: cat. I-VIII
1944
Nella cat. V si segnala: "Vendita suolo in località Monte Gorsa a P. G...", 1944; nella cat. VI si segnala: "Inventari organizzazione Partito Nazional Fascista": atti relativi ai beni mobili e immobili del disciolto partito nazionale fascista, 1943-1944; "Pratica di congiunti di operai in Germania": atti riguardanti i sussidi ai familiari dei lavoratori in Germania, 1943-1944
Busta
Num. un. progr. 153
- ACAI.1.4.9-64** {255}
Carteggio ed atti: cat. IX-XV
1944
Nella cat. X si segnala: "Lavori strada Albiano - Monte Gallina (3 tronchi)", (con docc. fino al 1946)
Busta
Num. un. progr. 154
- ACAI.1.4.9-65** {256}
Carteggio ed atti: cat. I-VI
1945
Busta
Num. un. progr. 155
- ACAI.1.4.9-66** {257}
Carteggio ed atti: cat. VIII
1945
Busta
Num. un. progr. 156
- ACAI.1.4.9-67** {258}
Carteggio ed atti: cat. IX-XV
1945
Nella cat. X si segnala: "Progetto per la sistemazione dell'acquedotto rurale alla fontana secca di Albiano"; nella cat. XV si segnala: "Registro delle dichiarazioni di affittacamere", 1938; 1945
Busta
Num. un. progr. 157
- ACAI.1.4.9-68** {259}
Carteggio ed atti: cat. I-V
1946
Nella cat. I si segnala: "Verifica confini comunali", 1940-1946
Busta
Num. un. progr. 158

- ACAI.1.4.9-69** {260}
 Carteggio ed atti: cat. VI-VII
 1946
Busta
 Num. un. progr. 159
- ACAI.1.4.9-70** {261}
 Carteggio ed atti: cat. VIII-XI
 1946
Busta
 Num. un. progr. 160
- ACAI.1.4.9-71** {262}
 Carteggio ed atti: cat. XII-XV
 1946
Busta
 Num. un. progr. 161
- ACAI.1.4.9-72** {263}
 Carteggio ed atti: cat. I-VIII
 1947
Busta
 Num. un. progr. 162
- ACAI.1.4.9-73** {264}
 Carteggio ed atti: cat. IX-XV
 1947
 Nella cat. X si segnala: vertenza per la derivazione dell'acqua potabile "alla fontana secca" tra il comune e la ditta Posatori e Selciatori di Milano, 1945-1947; nella cat. XI si segnala: "Erogazione indennità disoccupazione per conto dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. 1944-1947", 1944-1948
Busta
 Num. un. progr. 163
- ACAI.1.4.9-74** {265}
 Carteggio ed atti: cat. I-VI
 1948
 Nella cat. V si segnala: affittanza delle cave di porfido, 1929-1948; "Bilancio di previsione esercizio 1947 del nuovo comune di Albiano e Barco ai fini della ricostituzione a comune autonomo delle frazioni separate di Lona e Lases" e riparti delle spese comunali dal 1945 al 1947
Busta
 Num. un. progr. 164
- ACAI.1.4.9-75** {266}

Carteggio ed atti: cat. VII-XV

1948

Busta

Num. un. progr. 165

ACAL.1.4.9-76

{267}

Carteggio ed atti: cat. I-V

1949

Nella cat. I si segnala: "Ricostituzione comune di Lona-Lases", 1946-1949

Busta

Num. un. progr. 166

ACAL.1.4.9-77

{268}

Carteggio ed atti: cat. VI-X

1949

Busta

Num. un. progr. 167

ACAL.1.4.9-78

{269}

Carteggio ed atti: cat. XI-XV

1949

Busta

Num. un. progr. 168

ACAL.1.4.9-79

{270}

Carteggio ed atti: cat. I-IX

1950

Busta

Num. un. progr. 169

ACAL.1.4.9-80

{271}

Carteggio ed atti: cat. X-XII

1950

Busta

Num. un. progr. 170

ACAL.1.4.9-81

{272}

Carteggio ed atti: cat. XIII-XV

1950

Busta

Num. un. progr. 171

- ACAI.1.4.9-82** {273}
Carteggio ed atti: cat. I-IX
1951
Nella cat. VI si segnala: referendum per la separazione delle frazioni di Lona e di Lases dal comune di Albiano indetto per il 1 luglio
1951
Busta
Num. un. progr. 172
- ACAI.1.4.9-83** {274}
Carteggio ed atti: cat. X-XV
1951
Busta
Num. un. progr. 173
- ACAI.1.4.9-84** {275}
Carteggio ed atti: cat. I-II
1952
Nella cat. I si segnala: elezioni amministrative del 22 settembre 1952: circolari, atti, manifesti, liste e verbale delle operazioni, 1952;
nella cat. II si segnala: "Alluvionati del Polesine": circolari, prospetti dei sussidi e atti relativi, 1951-1952
Busta
Num. un. progr. 174
- ACAI.1.4.9-85** {276}
Carteggio ed atti: cat. III-IX
1952
Busta
Num. un. progr. 175
- ACAI.1.4.9-86** {277}
Carteggio ed atti: cat. X-XV
1952
Busta
Num. un. progr. 176
- ACAI.1.4.9-87** {278}
Carteggio ed atti: cat. I-VII
1953
Busta
Num. un. progr. 177
- ACAI.1.4.9-88** {279}
Carteggio ed atti: cat. VIII-XI
1953

Nella cat. X si segnala: costituzione del consorzio di concorrenza stradale Gardolo - Lases: carteggio ed atti relativi, 1925-1953 (con docc. relativi del comune di Lona-Lases del 1928)

Busta

Num. un. progr. 178

ACAI.1.4.9-89 {280}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1953

Busta

Num. un. progr. 179

ACAI.1.4.9-90 {281}

Carteggio ed atti: cat. I-V

1954

Busta

Num. un. progr. 180

ACAI.1.4.9-91 {282}

Carteggio ed atti: cat. VI-XI

1954

Busta

Num. un. progr. 181

ACAI.1.4.9-92 {283}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1954

Busta

Num. un. progr. 182

ACAI.1.4.9-93 {284}

Carteggio ed atti: cat. I-VIII

1955

Busta

Num. un. progr. 183

ACAI.1.4.9-94 {285}

Carteggio ed atti: cat. IX-XI

1955

Nella cat. XI si segnala: carteggio, atti, circolari, istruzioni, elenchi, avvisi relativi alle elezioni del consiglio direttivo della Cassa mutua malattia comunale del 13 marzo 1955, 1954-1955

Busta

Num. un. progr. 184

ACAI.1.4.9-95	{286}
Carteggio ed atti: cat. XII-XV	
1955	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 185	
ACAI.1.4.9-96	{287}
Carteggio ed atti: cat. I-IV	
1956	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 186	
ACAI.1.4.9-97	{288}
Carteggio ed atti: cat. VI-IX	
1956	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 187	
ACAI.1.4.9-98	{289}
Carteggio ed atti: cat. X-XV	
1956	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 188	
ACAI.1.4.9-99	{290}
Carteggio ed atti: cat. I-IV	
1957	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 189	
ACAI.1.4.9-100	{291}
Carteggio ed atti: cat. V-X	
1957	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 190	
ACAI.1.4.9-101	{292}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV	
1957	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 191	

ACAI.1.4.9-102	{293}
Carteggio ed atti: cat. I-IX	
1958	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 192	
ACAI.1.4.9-103	{294}
Carteggio ed atti: cat. X-XV	
1958	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 193	
ACAI.1.4.9-104	{295}
Carteggio ed atti: cat. I-III	
1959	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 194	
ACAI.1.4.9-105	{296}
Carteggio ed atti: cat. IV-IX	
1959	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 195	
ACAI.1.4.9-106	{297}
Carteggio ed atti: cat. X-XV	
1959	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 196	
ACAI.1.4.9-107	{298}
Carteggio ed atti: cat. I-V	
1960	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 197	
ACAI.1.4.9-108	{299}
Carteggio ed atti: cat. VI-X	
1960	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 198	

ACAI.1.4.9-109	{300}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV	
1960	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 199	
ACAI.1.4.9-110	{301}
Carteggio ed atti: cat. I-VII	
1961	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 200	
ACAI.1.4.9-111	{302}
Carteggio ed atti: cat. VIII-X	
1961	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 201	
ACAI.1.4.9-112	{303}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV	
1961	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 202	
ACAI.1.4.9-113	{304}
Carteggio ed atti: cat. I-IV	
1962	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 203	
ACAI.1.4.9-114	{305}
Carteggio ed atti: cat. V-X	
1962	
Nella cat. X si segnala: ricostruzione delle case incendiate e costruzione di un tronco di strada dopo l'incendio 1962, 1962-1970	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 204	
ACAI.1.4.9-115	{306}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV	
1962	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 205	

- ACAI.1.4.9-116** {307}
Carteggio ed atti: cat. I-V
1963
Busta
Num. un. progr. 206
- ACAI.1.4.9-117** {308}
Carteggio ed atti: cat. VI-X
1963
Nella cat. X si segnala: concessione per derivazione dell'acqua dalla fontana alla Pergola, 1961-1963
Busta
Num. un. progr. 207
- ACAI.1.4.9-118** {309}
Carteggio ed atti: cat. XI
1963
Si segnala: I, II, III, IV ricognizione per la rilevazione delle forze lavoro per l'anno 1963, 1962-1963
Busta
Num. un. progr. 208
- ACAI.1.4.9-119** {310}
Carteggio ed atti: cat. XII-XV
1963
Busta
Num. un. progr. 209
- ACAI.1.4.9-120** {311}
Carteggio ed atti: cat. I-IV
1964
Busta
Num. un. progr. 210
- ACAI.1.4.9-121** {312}
Carteggio ed atti: cat. V-X
1964
Busta
Num. un. progr. 211
- ACAI.1.4.9-122** {313}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV
1964
Busta
Num. un. progr. 212

- ACAI.1.4.9-123** {314}
Carteggio ed atti: cat. I-V
1965
Busta
Num. un. progr. 213
- ACAI.1.4.9-124** {315}
Carteggio ed atti: cat. VI-X
1965
Nella cat. X si segnala: "Espropriazioni scuole...": carteggio, atti, tipi di frazionamento, estratti tavolari riguardanti le espropriazioni di terreni per il nuovo edificio scolastico e la strada di accesso, 1953-1965 (con docc. fino al 1972); allargamento di via S. Pellico, 1961; 1964-1965
Busta
Num. un. progr. 214
- ACAI.1.4.9-125** {316}
Carteggio ed atti: cat. XI-XV
1965
Busta
Num. un. progr. 215
- ACAI.1.4.9-126** {317}
Carteggio ed atti: cat. I-IV
1966
Busta
Num. un. progr. 216
- ACAI.1.4.9-127** {318}
Carteggio ed atti: cat. V-IX
1966
Busta
Num. un. progr. 217
- ACAI.1.4.9-128** {319}
Carteggio ed atti: cat. X-XI
1966
Nella cat. X si segnala: "Ampliamento fognatura a Sommercamp e selciatori di Albiano"
Busta
Num. un. progr. 218
- ACAI.1.4.9-129** {320}

Carteggio ed atti: cat. XII-XV

1966

Nella cat. XV si segnala: carteggio, atti, circolari, e stampati relativi all'alluvione del 3-4-5 novembre 1966, 1966-1968

Busta

Num. un. progr. 219

ACAI.1.4.9-130

{321}

Carteggio ed atti: cat. I-IV

1967

Busta

Num. un. progr. 220

ACAI.1.4.9-131

{322}

Carteggio ed atti: cat. V-VIII

1967

Busta

Num. un. progr. 221

ACAI.1.4.9-132

{323}

Carteggio ed atti: cat. IX-X

1967

Nella cat. IX si segnala: "Servizio dentistico scolastico", 1957-1967; nella cat. X si segnala: "Allargamento strada Pergola", 1961; 1965-1967

Busta

Num. un. progr. 222

ACAI.1.4.9-133

{324}

Carteggio ed atti: cat. XI-XV

1967

Busta

Num. un. progr. 223

ACAI.1.4.9-134

{325}

Carteggio ed atti: cat. I-IV

1968

Busta

Num. un. progr. 224

ACAI.1.4.9-135

{326}

Carteggio ed atti: cat. V-VIII

1968

Nella cat. V si segnala: "Pratica acquisto terreno boscato da G. Valentino", 1958-1959; 1968

Busta

Num. un. progr. 225

ACAI.1.4.9-136

{327}

Carteggio ed atti: cat. IX-X

1968

Nella cat. IX si segnala: costruzione del campo sportivo (con fotografie), 1965-1968

Busta

Num. un. progr. 226

ACAI.1.4.9-137

{328}

Carteggio ed atti: cat. XI-XII

1968

Busta

Num. un. progr. 227

ACAI.1.4.9-138

{329}

Carteggio ed atti: cat. XIII-XV

1968

Busta

Num. un. progr. 228

ACAI.1.4.9-139

{330}

Carteggio ed atti: cat. I

1969

Si segnala: accertamento contributi I.N.A.D.E.L., 1960-1969; "Carteggio sindacale di categoria", 1962-1969

Busta

Num. un. progr. 229

ACAI.1.4.9-140

{331}

Carteggio ed atti: cat. II-IV

1969

Nella cat. IV si segnala: "Servizio medico-ostetrico-veterinario. Circolari e atti", 1957-1969

Busta

Num. un. progr. 230

ACAI.1.4.9-141

{332}

Carteggio ed atti: cat. V- IX

1969

Busta

Num. un. progr. 231

ACAI.1.4.9-142

{333}

Carteggio ed atti: cat. X-XI

1969

Nella cat. X si segnala: "Costruzioni abitazioni operai I.N.A. casa", 1950-1969; nella cat. XI si segnala: "Verbali uso interno": verbali di assegno di prodotti forestali, 1954-1969

Busta

Num. un. progr. 232

ACAI.1.4.9-143

{334}

Carteggio ed atti: cat. XII- XV

1969 - sec.XX seconda metà

Busta

Num. un. progr. 233

Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1924 - 2004

{335}

Contenuto

La documentazione si presentava raccolta in diverse buste riportanti titoli specifici, per oggetto, distinte dalla serie organizzata annualmente per categorie, essendo stata così archiviata dagli uffici comunali. Tali buste sono articolate al loro interno per materie, secondo le quindici categorie del titolare.

Il titolo riportato fra virgolette è quello originale delle unità. Alcune di queste presentano date che esulano da quelle del periodo preso in esame (fino al 1969), in quanto relative ad affari che si sono conclusi successivamente.

ACAI.1.4.10-1

{336}

"Regolamenti comunali sostituiti"

1924 - 1957

Regolamenti comunali approvati e non più in vigore e copie di regolamenti non compilati.

Busta

Num. un. progr. 234

ACAI.1.4.10-2

{337}

Dipendenti comunali

1926 - 1944

- Stato di servizio dei dipendenti comunali, 1926-1942;

- contratti per il sacrestano, 1929-1944;

- aumenti assegni ai dipendenti comunali, 1934-1940;

- progetto di mobilitazione, 1934-1940;

- censimento degli impiegati e salariati iscritti alla Cassa di previdenza, 1940-1944

Busta

Num. un. progr. 235

ACAI.1.4.10-3

{338}

"Trattamento economico dipendenti" comunali

1926 - 1948

Circolari, atti, concorsi, leggi e disposizioni riguardanti i dipendenti degli enti locali. Si segnala: copie dei verbali di deliberazione dell'assemblea consorziale per il servizio segretariale e di applicato relativi ai dipendenti dal 1926 al 1928.

Busta

Num. un. progr. 236

ACAI.1.4.10-4

{339}

Carteggio ed atti relativi all'affitto delle cave di porfido da parte della ditta Beretta e vertenze col comune per danni causati dalla stessa

1927 - 1933

Busta

Num. un. progr. 237

ACAL.1.4.10-5 {340}

Assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre da parte dell'amministrazione provinciale e dall'O.N.M.I.

1942 - 1966

Busta

Num. un. progr. 238

ACAL.1.4.10-6 {341}

Assistenza ai congiunti di connazionali all'estero

1941 - 1946

Carteggio, atti, circolari, domande dei richiedenti, prospetti dei sussidi, schede e situazioni di famiglia.

Busta

Num. un. progr. 239

ACAL.1.4.10-7 {342}

Vaccinazioni antivaiuolosa, antidifterica, antipoliomelitica, antifoidea, paratifica

1925 - 1974

- Elenchi e registri di vaccinazioni e rivaccinazione antivaiuolosa, antidifterica, antipoliomelitica, 1925-1974;

- registri delle persone assoggettate alle vaccinazioni antitifica - paratifica, 1954-1974

Busta

Num. un. progr. 240

ACAL.1.4.10-8 {343}

Schedario delle vaccinazioni dei nati dal 1945 al 1959

1947 - 1967

Busta

Num. un. progr. 241

ACAL.1.4.10-9 {344}

Rapporti con il consorzio veterinario e il consorzio esattoriale

1943 - 1983

- Rapporti con il consorzio esattoriale di Trento, 1943-1980;

- rapporti con il consorzio veterinario di Civezzano, 1955-1983

Busta

Num. un. progr. 242

ACAL.1.4.10-10 {345}

Usi civici

1929 - 1952 (con doc. allegato del 1885)

- Carteggio ed atti relativi all'accertamento, all'affrancazione di terreni e diritti di pascolo e alla liquidazione del diritto di uso civico dei censiti di Albiano e Lona-Lases sugli alberi di castagno presenti sul suolo comunale, 1929-1943 (con un doc. allegato del 1885);

- usi civici del comune, 1940-1952 (con norme del 1927) con decreto di assegnazione degli usi civici in copia datato 18 aprile 1940

Busta

Num. un. progr. 243

ACAI.1.4.10-11

{346}

Inventari dei beni patrimoniali comunali

1925 - 1952

- Inventario dei beni e registro delle affittanze, 1929-1933 (con approvazioni fino al 1947);

- inventari delle scuole, del corpo pompieri, elenchi delle strade e documenti di compravendita, 1925-1952 (con doc. a partire dal 1922)

Busta

Num. un. progr. 244

ACAI.1.4.10-12

{347}

Imposte e tasse comunali

1926 - 1944

Carteggio, atti, elenchi, circolari, norme, ricorsi e reclami.

Busta

Num. un. progr. 245

ACAI.1.4.10-13

{348}

Imposte e tasse comunali

1945 - 1959

Carteggio, atti, accertamenti, notifiche, norme e circolari. Si segnala: censimento del bestiame, 1948-1952

Busta

Num. un. progr. 246

ACAI.1.4.10-14

{349}

Imposte e tasse comunali

1960 - 1969

Carteggio, atti, accertamenti, notifiche, norme, circolari e minute di ruoli.

Busta

Num. un. progr. 247

ACAI.1.4.10-15

{350}

"Imposte e tasse. Circolari - norme e disposizioni da tenersi presenti - leggi per esecuzione lavori pubblici"

1949 - 1969

Busta

Num. un. progr. 248

ACAI.1.4.10-16

{351}

Tassa di manomorta

1930 - 1954

Denunce di rendita, avvisi, circolari, carteggio, accertamenti e liquidazioni.

Busta

Num. un. progr. 249

ACAI.1.4.10-17

{352}

Imposta di famiglia

1944 - 1950

Carteggio, atti, norme, ricorsi alla commissione comunale di prima istanza, notifiche di accertamento dell'imposta, notifiche di decisioni della giunta provinciale amministrativa, ricevute dei ricorsi, elenco dei censiti.

Busta

Num. un. progr. 250

ACAI.1.4.10-18

{353}

"Ricorsi imposta di famiglia" per gli anni 1951 e 1952

1950 - 1951

Ricorsi alla commissione comunale di prima istanza, notifiche di decisioni della giunta provinciale amministrativa, denunce dei cespiti per l'applicazione dell'imposta di famiglia.

Busta

Num. un. progr. 251

ACAI.1.4.10-19

{354}

Imposta di famiglia

1953 - 1963

Denunce dei redditi per l'applicazione dell'imposta di famiglia, notifiche, ricorsi alla commissione comunale delle imposte, riepiloghi e minute dei ruoli, carteggio ed atti.

Busta

Num. un. progr. 252

ACAI.1.4.10-20

{355}

Imposta di famiglia

1964 - 1968

Denunce dei redditi per l'applicazione dell'imposta di famiglia, notifiche, ricorsi alla commissione comunale delle imposte, riepiloghi e minute dei ruoli, carteggio ed atti.

Busta

Num. un. progr. 253

ACAI.1.4.10-21

{356}

Registri delle imposte di consumo

1952 - 1971

Registri delle denunce per edifici nuovi e notevoli rifacimenti, dei consumi di energia elettrica, degli esercenti generi alimentari vari, delle esenzioni, delle multe, delle statistiche dei generi assoggettati alle imposte di consumo e registri riguardanti varie imposte di consumo.

Busta

Num. un. progr. 254

- ACAI.1.4.10-22** {357}
Imposte di consumo
1933 - 1969
Carteggio, atti, norme, circolari, contratti d'appalto, tariffe, notifiche di accertamento. Si segnala: denunce di produzione vinicola, 1966-1968
Busta
Num. un. progr. 255
- ACAI.1.4.10-23** {358}
"...Macellazioni"
1926 - 1935 (con doc. del comune di Lona - Lases dal 1926 al 1928)
Circolari, bollettari, carteggio, atti e istruzioni relative al diritto fisso di macellazione di bovini e di suini e convenzioni d'abbonamento, tariffe e atti relativi alle imposte di consumo.
Busta
Num. un. progr. 256
- ACAI.1.4.10-24** {359}
"Imposte consumo (dazio)"
1958 - 1969
Tariffe delle imposte di consumo e ricorsi.
Busta
Num. un. progr. 257
- ACAI.1.4.10-25** {360}
Rendiconti mensili delle imposte di consumo
1934 - 1969
Busta
Num. un. progr. 258
- ACAI.1.4.10-26** {361}
Situazione debitoria del comune
1929 - 1956
Mutui per la sistemazione di debiti verso le Casse rurali di Albiano, Lases e Segonzano, 1929-1942; prestito concesso per la costruzione dell'acquedotto della frazione di Lona e debiti con l'intendenza di finanza, 1932-1936; mutui passivi, 1934-1941; mutui diversi, 1938-1956
Busta
Num. un. progr. 259
- ACAI.1.4.10-27** {362}
Formazione degli albi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello
1959 - 1981
Elenchi biennali, atti, circolari e stampati.

Busta

Num. un. progr. 260

ACAL.1.4.10-28

{363}

Situazioni di famiglia degli iscritti nelle liste di leva

1948 - 1966

Busta

Num. un. progr. 261

ACAL.1.4.10-29

{364}

Militari in congedo illimitato perchè trasferiti o deceduti

1938 - 1976

Modelli A e B

Busta

Num. un. progr. 262

ACAL.1.4.10-30

{365}

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero

1935 - 1953

Busta

Num. un. progr. 263

ACAL.1.4.10-31

{366}

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati o volontari alle armi

1940 - 1944

- Carteggio, atti, notifiche, informazioni e circolari, 1940-1944;

- pratiche dei soccorsi concessi: lettere A-V, 1942-1943

Busta

Num. un. progr. 264

ACAL.1.4.10-32

{367}

Trattamento economico "Presenti alle bandiere"

1943 - 1958

Carteggio, atti, circolari, pratiche nominative contenenti domande, libretti di credito e corrispondenza.

Busta

Num. un. progr. 265

ACAL.1.4.10-33

{368}

Monumento ai caduti del comune di Albiano

1960 (e bozzetti precedenti)

- Matrice e stampati del monumento ai caduti;

- schizzo, prospetti e planimetria del nuovo monumento redatti da Remo Wolf il 10 luglio 1960

Busta

Num. un. progr. 266

ACAI.1.4.10-34

{369}

Scuola media di Albiano e rapporti con il consorzio scuola media di Civezzano (1)

1963 - 1984

Carteggio, atti, circolari e deliberazioni.

Busta

Note

1. Il consorzio venne costituito nell'ottobre del 1967 con sede a Civezzano; nel 1984 Albiano recesse dal consorzio.

Num. un. progr. 267

ACAI.1.4.10-35

{370}

"Urbanistica: leggi, circolari, atti"

1954 - 1969

Carteggio, atti, leggi, norme e disposizioni in materia urbanistica.

Busta

Num. un. progr. 268

ACAI.1.4.10-36

{371}

Gestione dell'acquedotto intercomunale della bassa valle di Cembra

1961 - 2004

Rapporti con il consorzio acquedotto dei comuni della bassa valle di Cembra (1), e carteggio e atti relativi alla gestione dell'acquedotto.

Busta

Note

1. Il consorzio venne costituito il 10 maggio 1965 con sede a Cembra e venne sciolto il 31 dicembre 2000.

Num. un. progr. 269

ACAI.1.4.10-37

{372}

"Restauro zona incendiata" nella notte tra il 25 e 26 marzo 1938

1938 - 1945

Elenchi, domande di sussidio, offerte, disegni di restauro approvati o respinti delle case incendiate; espropri e pagamenti alle famiglie coinvolte nell'incendio divampato nella notte tra il 25 e il 26 marzo 1938.

Busta

Num. un. progr. 270

ACAI. 1.4.10-38

{373}

"Statistica edilizia e opere pubbliche"

1950 - 1969

- Statistica mensile dell'attività edilizia, 1950-1969;

- statistica trimestrale delle opere pubbliche, 1951-1969

Busta

Num. un. progr. 271

ACAI. 1.4.10-39 {374}

Cave di porfido

1927 - 1954

- "Cava Pianacci": concessione di sfruttamento della cava, 1948-1949;
- "Risarcimento danni cave": stime e conteggi dei danni causati dallo sfruttamento delle cave di porfido, 1949-1953;
- "Causa contro la Società anonima Porfidi d'Italia di Milano per la rescissione del contratto di sfruttamento delle cave porfiriche di proprietà comunale a Monte Gaggio": carteggio, deliberazioni, copie di contratti, perizie e atti, 1927-1954

Busta

Num. un. progr. 272

ACAI. 1.4.10-40 {375}

Sessioni forestali

1927 - 1939

Fascicoli annuali delle sessioni forestali: avvisi, verbali delle sessioni, notificazioni, verbali di assegno legname, domande di privati per la concessione di legna, prospetti dei prodotti forestali, prospetti delle capre e pecore e prospetti delle riserve di pascolo.

Busta

Num. un. progr. 273

ACAI. 1.4.10-41 {376}

Sessioni forestali

1940 - 1949

Fascicoli annuali delle sessioni forestali: avvisi, verbali delle sessioni, notificazioni, verbali di assegno legname, domande di privati per la concessione di legna, prospetti dei prodotti forestali, prospetti delle capre e pecore e prospetti delle riserve di pascolo, elenchi dei luoghi, elenchi nominativi dei detentori di animali caprini e ovini.

Busta

Num. un. progr. 274

ACAI. 1.4.10-42 {377}

Sessioni forestali

1950 - 1969

Fascicoli annuali delle sessioni forestali: avvisi, verbali delle sessioni, notificazioni, verbali di assegno legname, domande di privati per la concessione di legna, prospetti dei prodotti forestali, prospetti delle capre e pecore e prospetti delle riserve di pascolo, elenchi dei luoghi, elenchi nominativi dei detentori di animali caprini e ovini. Contiene fra l'altro: sessioni forestali delle A.S.U.C. di Albiano e di Lona - Lases del 1951 e 1952

Busta

Num. un. progr. 275

ACAI. 1.4.10-43 {378}

Commissioni comunali

1933 - 1953 (con doc. a partire dal 1931)

Circolari, carteggio, atti, domande, verbali delle commissioni comunali per la disciplina del commercio, delle imposte e tasse e censuaria. Contiene fra l'altro: registro delle licenze di commercio, 1933 gennaio 16 - 1952 maggio 9

Busta

Num. un. progr. 276

ACAL. 1.4.10-44

{379}

Disciplina del commercio

1955 - 1969

Circolari e corrispondenza relativa alla disciplina del commercio; carteggio e disposizioni, ordini per l'orario dei negozi, nomine della commissione comunale del commercio, nome, direttive relative alle licenze di commercio, licenze di commercio revocate o scadute e non concesse.

Busta

Num. un. progr. 277

ACAL. 1.4.10-45

{380}

Commercio fisso e ambulante

1956 - 1983 (con doc. a partire dal 1939)

- "Registro alfabetico dei titolari di esercizi pubblici nel comune e di licenze di commercio fisso" (tit. int.), 1946 gennaio 1 - 1967 marzo 20;

- "Registro licenze commercio fisso", 1956 - 1957;

- "Registro sedute commissione commercio": formato da un fascicolo staccato datato 11 maggio 1956 fino al 27 ottobre 1962 e dalle sedute successive della commissione del commercio, 1962 novembre 25 - 1983 giugno 16;

- "Fascicoli personali licenze commercio ambulante", 1963 - 1967 (con doc. fino al 1976);

- "Fascicoli personali esercenti" il commercio fisso: nn.1-51, 1956 - 1974; 1982 (con doc. a partire dal 1939)

Busta

Num. un. progr. 278

ACAL. 1.4.10-46

{381}

Servizio razionamento consumi

1940

- "Registro di carico e scarico delle carte annonarie individuali", 1940 gennaio - agosto;

- schede di denuncia e cartelle annonarie, nn.1-173

Busta

Num. un. progr. 279

ACAL. 1.4.10-47

{382}

Servizio razionamento consumi

1940

Schede di denuncia e cartelle annonarie delle frazioni di Lases (nn.1-81) e di Lona (nn.1-83).

Busta

Num. un. progr. 280

ACAL. 1.4.10-48

{383}

"Servizio disoccupazione"

1947 - 1959

Circolari, rendiconti quindicinali (Mod. Ds 3), domande di indennità di disoccupazione trasmesse all'I.N.P.S. (Mod. Ds 52), carteggio ed atti.

Busta

Num. un. progr. 281

ACAI. 1.4.10-49

{384}

"Pesi e misure"

1927 - 1970 (con doc. dal 1923)

Istruzioni, carteggio, atti, circolari, avvisi, stato degli utenti pesi e misure, prospetti delle variazioni, verbali di verifica dei pesi e delle misure.

Busta

Num. un. progr. 282

ACAI. 1.4.10-50

{385}

Allegati ai registri di stato civile

1924 - 1934

Documenti e denunce probatorie degli atti trascritti nei registri di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza: denunce di nascita compilate dalle levatrici, richieste di pubblicazione di matrimoni, verifiche di morte rese dall'ufficiale sanitario, verbali di visita e di verifica degli atti e registri dello stato civile.

Busta

Num. un. progr. 283

ACAI. 1.4.10-51

{386}

"Ricoveri antiaerei pubblici"

1944 - 1954

- Elenco dei capifamiglia, adesioni dei cittadini alla costruzione dei rifugi antiaerei, elenco delle sottoscrizioni, elenco delle ricevute rilasciate per l'accesso ai ricorsi, verbali di deliberazione del comitato per la costruzione dei rifugi antiaerei pubblici, carteggio, atti, progetti dei rifugi antiaerei di Albiano, Lases e Lona redatti dal geometra Michele Pascolato nel dicembre 1944, contratti d'appalto dei lavori, libretti delle misure e registro della contabilità, 1944-1954;

- "Squadre ausiliarie. Comitato protezione antiaerea": circolari, disposizioni, carteggio, norme istruttori, elenchi dei componenti le squadre, 1942-1943;

- "Protezione antiaerea": circolari del comitato provinciale di protezione antiaerea, avvisi, relazione circa l'organizzazione della protezione aerea nel comune di Albiano.

Busta

Num. un. progr. 284

Spedalità, 1931 - 1972

{387}

Contenuto

La serie raccoglie registri dal 1931 al 1972, che riportano le spese di spedalità sostenute dal comune per le persone ad esso appartenenti per domicilio di soccorso e gli eventuali rimborsi, secondo l'art. 78 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e buste, dal 1931 al 1959, contenenti spedalità, cioè documentazione relativa alle spese sostenute dal comune per degenze ospedaliere di assistiti appartenenti al comune per domicilio di soccorso e rifuse in seguito, salvo che per gli indigenti.

ACAI. 1.4.11-1

{388}

"Recupero spedalità"

1931 - 1940 (1)

Il registro riporta: anno di ricovero, numero, cognome e nome del paziente, luogo del ricovero, giorni di degenza, data e numero della specifica, acconti versati, totale degli importi di spedalità e le eventuali rimanenze da pagarsi.

Registro

Note

1. Le date si riferiscono a quelle delle specifiche.

Num. un. progr. 285

ACAI. 1.4.11-2

{389}

"Spedalità"

1934 - 1941 (1)

La rubrica alfabetica riporta: anno di ricovero, numero, cognome e nome e paternità del paziente, luogo del ricovero, giorni di degenza, data e numero della specifica, acconti versati, totale degli importi di spedalità e le eventuali rimanenze da pagarsi.

Registro

Note

1. Le date si riferiscono a quelle delle specifiche.

Num. un. progr. 285

ACAI. 1.4.11-3

{390}

Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati e del recupero di esse

1942 - 1943

Registro

Num. un. progr. 285

ACAI. 1.4.11-4

{391}

Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati e del recupero di esso

1948 - 1949

Registro

Num. un. progr. 285

ACAI. 1.4.11-5 {392}

"Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati e del recupero di esse" (tit. int.)

1953 - 1972

Il registro riporta: numero, generalità del ricoverato, stato civile, professione, comune di evidenza, ente dove fu ricoverato, degenza, durata della degenza, retta giornaliera, importo, persone tenute al rimborso e civilmente responsabili, grado di parentela con il ricoverato, estremi della raccomandata con la quale si chiede il rimborso e annotazioni.

Registro

Num. un. progr. 285

ACAI. 1.4.11-6 {393}

Spedalità

1932 - 1946

Corrispondenza, cartelle nominative delle spedalità (spese di degenza di diversi infermi residenti nel comune da pagarsi a ospedali e altri enti), documenti giustificativi di pagamento, elenchi dei crediti per spedalità insolute verso il comune, avvisi di ricevimento del pagamento delle spedalità.

Busta

Num. un. progr. 286

ACAI. 1.4.11-7 {394}

Spedalità pagate

1931 - 1941

Busta

Num. un. progr. 287

ACAI. 1.4.11-8 {395}

Spedalità annullate o liquidate

1934 - 1941

- Spedalità "annullate", 1934-1939;

- spedalità liquidate, 1937-1941

Busta

Num. un. progr. 288

ACAI. 1.4.11-9 {396}

Spedalità

1934 - 1942

Cartelle delle spedalità, lettere A-Z

Busta

Num. un. progr. 289

ACAI. 1.4.11-10 {397}

Spedalità

1941 - 1947

Dichiarazioni d'impegno per il pagamento degli ospedali, 1941-1942; spedalità pagate dalla Cassa ammalati, 1941-1946; "Spedalità pagate e nullatenenti", 1942-1943; spedalità pagate, 1942-1947; corrispondenza con i vari ospedali. Contiene anche: bollettario delle matrici degli ordini di ricovero dal 1942 al 1947

Busta

Num. un. progr. 290

ACAI. 1.4.11-11

{398}

Spedalità

1944 - 1957

Spedalità pagate dal comune in base a mandati coattivi, 1944-1951; "Ospedale S. Chiara ed altri ospedali da pagare", 1947-1957; ordini di ricovero ospedaliero, 1947-1949

Busta

Num. un. progr. 291

ACAI. 1.4.11-12

{399}

Spedalità evase

1948 - 1953

Busta

Num. un. progr. 292

ACAI. 1.4.11-13

{400}

Spedalità evase

1949 - 1959

Busta

Num. un. progr. 293

Repertori dei contratti, 1926 - 1979

{401}

Contenuto

In base alle prescrizioni dell'art. 114 della legge di registro (testo unico) del 20 maggio 1897, n. 217, al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, allegato 4 n. 40 e in osservanza dell'art. 127 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il segretario comunale era tenuto alla redazione del repertorio degli atti o contratti stipulati dal comune. Il segretario comunale presentava il repertorio alla pretura per la vidimazione e al ricevitore del registro del suo distretto il quale apponeva il visto al repertorio, scrivendo il numero degli atti iscritti o dichiarando che non aveva avuto luogo alcuna iscrizione. La presentazione dei registri doveva essere eseguita nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno in base all'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4702 e all'art. 30 del R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3269. Ulteriori norme vennero emanate con la legge regionale 21 ottobre 1963, n.29, art.64.

La serie raccoglie registri dal 1926 al 1979.

ACAI. 1.4.12-1

{402}

"Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata tenuti dal segretario capo del municipio giusta le prescrizioni dell'art. 114 della legge di registro (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217"

1926 agosto 10 - 1936 marzo 24

Nn. di rep. 1-56

Registro

Num. un. progr. 294

ACAI. 1.4.12-2

{403}

Repertorio dei contratti

1936 ottobre 15 - 1956 luglio 10

Nn. di re. 57-139

Registro

Num. un. progr. 294

ACAI. 1.4.12-3

{404}

Repertorio dei contratti

1956 dicembre 12 - 1979 luglio 13

Nn. di rep.140-352

Registro

Num. un. progr. 294

Contratti, 1926 - 1969

{405}

Contenuto

Nella formazione dei contratti i comuni devono osservare le norme della Circolare del Ministero dell'Interno del 1 marzo 1897, n. 17100-2, art. 23; del Testo Unico 1915, art. 290 secondo comma; del titolo II del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni; del Testo Unico 1934, artt.16-295-296 e della legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 17.

La serie comprende contratti stipulati dal comune dal 1926 al 1969, accompagnati da allegati, riordinati secondo il numero di repertorio con il quale sono stati registrati. I contratti qui raccolti riguardano compravendite di legname e terreni, affittanze di cave di porfido, appalti vari (caccia, lavori di costruzione, etc.).

ACAI. 1.4.13-1

{406}

Contratti

1926 agosto 10 - 1931 maggio 5

Nn. di rep. 1-30

Busta

Num. un. progr. 295

ACAI. 1.4.13-2

{407}

Contratti

1931 agosto 19 - 1935 febbraio 23

Nn. di rep. 31-49

Busta

Num. un. progr. 296

ACAI. 1.4.13-3

{408}

Contratti

1935 settembre 16 - 1939 dicembre 13

Nn. di rep. 51-71

Busta

Num. un. progr. 297

ACAI. 1.4.13-4

{409}

Contratti

1940 agosto 1 - 1942 marzo 21

Nn. di rep. 74-87

Busta

Num. un. progr. 298

ACAI. 1.4.13-5

{410}

Contratti

1942 giugno 30 - 1946 ottobre 30

Nn. di rep. 88-108

Busta

Num. un. progr. 299

ACAI. 1.4.13-6

{411}

Contratti

1947 giugno 11 - 1954 novembre 27

Nn. di rep. 112-128

Busta

Num. un. progr. 300

ACAI. 1.4.13-7

{412}

Contratti

1955 febbraio 10 - 1957 febbraio 20

Nn. di rep. 129-147

Busta

Num. un. progr. 301

ACAI. 1.4.13-8

{413}

Contratti

1957 aprile 17 - 1959 agosto 10

Nn. di rep. 149-157

Busta

Num. un. progr. 302

ACAI. 1.4.13-9

{414}

Contratti

1959 ottobre 12 - 1961 giugno 18

Nn. di rep. 158-174

Busta

Num. un. progr. 303

ACAI. 1.4.13-10

{415}

Contratti

1961 ottobre 11 - 1964 luglio 10

Nn. di rep. 175-195

Busta

Num. un. progr. 304

ACAI. 1.4.13-11

{416}

Contratti

1964 luglio 10 - 1965 ottobre 22

Nn. di rep. 196-214

Busta

Num. un. progr. 305

ACAI. 1.4.13-12

{417}

Contratti

1966 gennaio 15 - 1967 marzo 8

Nn. di rep. 215-237

Busta

Num. un. progr. 306

ACAI. 1.4.13-13

{418}

Contratti

1967 marzo 8 - 1969 agosto 27

Nn. di rep. 238-260

Busta

Num. un. progr. 307

Depositi contrattuali, 1953 - 1969

{419}

Contenuto

In base alle prescrizioni del regolamento del 12 febbraio 1911, art. 182, le somme anticipate da terzi per le spese contrattuali devono essere versate al tesoriere e sono tenute distinte dalla gestione di cassa propria del comune. L'utilizzo di tali somme e la restituzione della rimanenza ai depositanti sono effettuati a mezzo di buoni di prelevamento.

La serie registri di depositi per spese contrattuali e cauzioni copre l'arco cronologico dal 1953 al 1969.

ACAL. 1.4.14-1

{420}

"Registro depositi spese e cauzioni"

1953 - 1962

I depositi si riferiscono ai contratti dal n. 123 al n. 187.

Il registro riporta: numero d'ordine della partita, nominativi dei depositanti, natura del contratto, numero e data del contratto e della registrazione, data e importo delle somme depositate e loro impiego, oggetto delle spese ed importi (parziali, totali, disponibilità) ed eventuali annotazioni.

Registro

Num. un. progr. 308

ACAL. 1.4.14-2

{421}

"Depositi spese contrattuali"

1953 - 1962

I depositi si riferiscono ai vari contratti dal n. 122 al n. 187.

Il registro riporta: numero d'ordine della partita, nominativi dei depositanti, natura del contratto, numero e data del contratto e della registrazione, data e importo delle somme depositate e loro impiego, oggetto delle spese ed importi (parziali, totali, dipsonibilità) ed eventuali annotazioni.

Registro

Num. un. progr. 308

ACAL. 1.4.14-3

{422}

Depositi cauzionali e spese contrattuali estinti

1962 - 1969 (1)

Registro

Note

1. Le date si riferiscono a quelle dell'estinzione dei contratti

Num. un. progr. 308

Ruoli delle imposte e tasse, 1924 - 1969

{423}

Contenuto

I ruoli delle rendite patrimoniali e delle imposte e tasse comunali vengono compilati e redatti conformemente alle seguenti norme legislative:

- regolamento approvato con R.D. 23 giugno 1897, n. 237;
- testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con R. D. 17 ottobre 1923, n. 1401;
- testo unico per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;
- circolare n. 3134 del 22 gennaio 1932 sui criteri da seguirsi per l'accertamento del reddito imponibile;
- legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
- legge 16 giugno 1939, n. 942;
- decreto legislativo del capo provvisorio dello stato del 29 marzo 1947, n. 177 relativo a provvedimenti finanziari a favore delle provincie e dei comuni;
- circolari 14.6.1957, n. 23310/57 e 1.10.1957, n. 34627 dell'Intendenza di Finanza di Trento relative alla compilazione dei ruoli.

Per ogni tipo di imposta il comune teneva un registro pre-stampato in cui venivano di volta in volta riportati i nominativi dei contribuenti e l'entità dell'importo in denaro da essi pagato con annotazioni delle rate; i ruoli unici riportano più imposte e tasse su un unico registro. Dagli anni Sessanta i ruoli, compilati col "sistema meccanografico", sono costituiti dal ruolo vero e proprio, nel quale il contribuente è indicato con un codice numerico, e da una rubrica alfabetica riportante i codici e i rispettivi nomi dei contribuenti. L'Intendenza di Finanza di Trento provvedeva a rendere esecutivo il ruolo e ne ordinava la riscossione. Il ruolo veniva compilato dal comune e approvato dal prefetto a cui si sostituì poi la Giunta provinciale. Le fonti principali di riscossione erano: l'imposta di famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sui cani, sulle insegne, sui domestici, sui pianoforti, sugli esercizi e rivendite e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La serie raccoglie registri dal 1924 al 1969. Molti ruoli delle entrate e rendite patrimoniali si trovano nella parte attiva della serie "Allegati al bilancio, reversali di cassa e mandati di pagamento" del presente inventario.

ACAI. 1.4.15-1

{424}

Matricola unica delle tasse comunali

1924 - 1925

tassa bestiame, famiglia, dazio consumo

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-2

{425}

Matricola per la tassa speciale sugli animali caprini

1927

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-3 {426}

Matricola per la tassa speciale sugli animali caprini

1928

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-4 {427}

Quinternetto dei redditi comunali

1928

legna, castagne, cessione erba su strade comunali, consumo luce

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-5 {428}

Ruolo suppletivo delle tasse comunali

1929

bestiame, cani, famiglia, esercizi e rivendite

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-6 {429}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1939

industria, commercio, arti e professioni, patente, domestici, famiglia, cani, licenza, bestiame

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-7 {430}

Ruolo delle entrate o diritti comunali

1939

incassi energia elettrica

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-8 {431}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1941

famiglia, bestiame, addizionali

Registro

Num. un. progr. 309

ACAI. 1.4.15-9	{432}
Ruolo unico delle imposte e tasse comunali	
1942	
famiglia, domestici, patente, cani, bestiame, addizionali	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 309	
ACAI. 1.4.15-10	{433}
Ruolo unico delle imposte e tasse comunali	
1943	
famiglia, domestici, patente, cani	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 309	
ACAI. 1.4.15-11	{434}
Ruolo unico delle imposte e tasse comunali	
1944	
famiglia, patente, domestici	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 310	
ACAI. 1.4.15-12	{435}
Ruolo della imposta comunale sui bestiami	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 310	
ACAI. 1.4.15-13	{436}
Ruolo della imposta comunale sui cani	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 310	
ACAI. 1.4.15-14	{437}
Ruolo delle entrate e diritti comunali	
1946	
sacrestano, legna, acqua, giornate gratuite, spazzacamino	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 310	
ACAI. 1.4.15-15	{438}
Ruolo della imposta comunale sui bestiami	
1947	

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-16

{439}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1947

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-17

{440}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1948

famiglia, patente

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-18

{441}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1948

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-19

{442}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1948

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-20

{443}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1949

famiglia, patente

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-21

{444}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1949

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-22

{445}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1949

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-23

{446}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1950

industria, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-24

{447}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1950

famiglia

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-25

{448}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1950

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-26

{449}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1950

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-27

{450}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1951

famiglia

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-28

{451}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali suppletivo 1950 (giugno)

1951

famiglia

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-29 {452}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali suppletivo 1950 (dicembre)

1951

industria e commercio

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-30 {453}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1951

industria e commercio

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-31 {454}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1951

industria e commercio

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-32 {455}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1951

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-33 {456}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1951

Registro

Num. un. progr. 310

ACAI. 1.4.15-34 {457}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1952

famiglia

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-35 {458}

Ruolo unico suppletivo 1950 delle imposte e tasse comunali
1952
famiglia
Registro
Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-36 {459}

Ruolo unico suppletivo 1951 delle imposte e tasse comunali
1952
famiglia
Registro
Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-37 {460}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali
1952
industria, commercio, arti e professioni
Registro
Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-38 {461}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami
1952
Registro
Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-39 {462}

Ruolo della imposta comunale sui cani
1952
Registro
Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-40 {463}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali
1953
famiglia
Registro
Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-41 {464}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali
1953
addizionale all'imposta di Ricchezza Mobile sulle industrie e commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-42

{465}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1953

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-43

{466}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1953

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-44

{467}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1954

famiglia

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI.1.4.15-45

{468}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1954

addizionale all'imposta di ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-46

{469}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1954

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-47

{470}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1954

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-48

{471}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1955

famiglia

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-49

{472}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1955

addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni (giugno)

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-50

{473}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1955

addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni (dicembre)

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-51

{474}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1955

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-52

{475}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1955

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-53

{476}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1956

famiglia

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-54

{477}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1956

addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-55

{478}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali suppletivo I serie

1956

addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-56

{479}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1956

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-57

{480}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1956

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-58

{481}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1957

famiglia

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-59

{482}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali

1957

addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-60

{483}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali suppletivo I serie

1957

addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 311

ACAI. 1.4.15-61	{484}
Ruolo della imposta comunale sui bestiami	
1957	
addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 311	
ACAI. 1.4.15-62	{485}
Ruolo della imposta comunale sui cani	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 311	
ACAI. 1.4.15-63	{486}
Ruolo unico delle imposte e tasse comunali	
1958	
famiglia, macchine per il caffè tipo espresso, licenza	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-64	{487}
Ruolo unico delle imposte e tasse comunali suppletivo	
1958	
famiglia; addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-65	{488}
Ruolo della imposta comunale sui bestiami	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-66	{489}
Ruolo della imposta comunale sui cani	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-67	{490}
Ruolo unico delle imposte e tasse comunali	
1959	

famiglia, macchine per caffè tipo espresso, licenza, addizionale all'imposta di Ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-68 {491}

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali suppletivo

1959

famiglia, addizionale all'imposta di ricchezza mobile sulle industrie, commercio, arti e professioni

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-69 {492}

Ruolo della imposta comunale sui bestiami

1959

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-70 {493}

Ruolo della imposta comunale sui cani

1959

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-71 {494}

Rubrica alfabetica dei contribuenti (gennaio)

1960

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-72 {495}

Ruolo principale dei tributi comunali

1960

famiglia, bestiame, cani, licenza, macchine per il caffè espresso

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-73 {496}

Rubrica alfabetica: appendice alla rata di agosto

1960

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-74	{497}
"Ruolo ordinario seconda serie 1960 (competenza)"	
1960	
famiglia, cani	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-75	{498}
Rubrica alfabetica (dicembre)	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-76	{499}
Ruolo ordinario seconda serie (competenza) tributi comunali	
1961	
famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-77	{500}
Ruolo ordinario seconda serie (periodo imposte precedenti)	
1961	
industria, commercio, arti e professioni (I.C.A.P.)	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-78	{501}
Rubrica alfabetica (marzo)	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-79	{502}
Rubrica alfabetica (agosto)	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 312	
ACAI. 1.4.15-80	{503}
Ruolo ordinario prima serie per l'anno 1960 e precedenti	
1961	
famiglia, I.C.A.P.	

Registro

Num. un. progr. 312

ACAI. 1.4.15-81

{504}

Rubrica alfabetica (gennaio)

1962

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-82

{505}

Rubrica alfabetica (agosto)

1962

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-83

{506}

Ruolo ordinario prima serie imposte e tasse comunali

1962

famiglia, I.C.A.P.

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-84

{507}

Ruolo ordinario seconda serie (competenza) imposte e tasse comunali

1962

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-85

{508}

Rubrica alfabetica

1963

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-86

{509}

Rubrica alfabetica: appendice alla rata di agosto

1963

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-87

{510}

Ruolo ordinario prima serie

1963

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso, I.C.A.P.

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-88

{511}

Rubrica alfabetica

1964

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-89

{512}

Ruolo integrativo prima serie 1963 imposte e tasse comunali

1964

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso, I.C.A.P.

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-90

{513}

Ruolo ordinario seconda serie (competenza)

1964

famiglia

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-91

{514}

Rubrica alfabetica: appendice

1964

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-92

{515}

Ruolo ordinario prima serie imposte e tasse comunali

1964

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso, I.C.A.P.

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-93

{516}

Rubrica alfabetica

1965

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-94 {517}

Ruolo ordinario seconda serie (competenza)

1965

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso, I.C.A.P.

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-95 {518}

Rubrica alfabetica: appendice

1965

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-96 {519}

Ruolo ordinario prima serie imposte e tasse comunali

1965

famiglia

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-97 {520}

Rubrica alfabetica

1966

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-98 {521}

Rubrica alfabetica: appendice

1966

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-99 {522}

Ruolo ordinario prima serie imposte e tasse comunali

1966

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-100 {523}

Rubrica alfabetica

1967

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-101

{524}

Ruolo ordinario seconda serie (competenze) imposte e tasse comunali

1967

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-102

{525}

Rubrica alfabetica: appendice

1967

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-103

{526}

Rubrica alfabetica

1968

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-104

{527}

Ruolo ordinario seconda serie

1968

famiglia, cani, licenza, macchine per il caffè espresso

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-105

{528}

Rubrica alfabetica

1969

Registro

Num. un. progr. 313

ACAI. 1.4.15-106

{529}

Rubrica alfabetica: appendice

1969

Registro

Num. un. progr. 313

Bilanci di previsione, 1924 - 1968

{530}

Contenuto

Le norme che regolano la formazione, la deliberazione e la compilazione dei bilanci di previsione furono estese alle nuove province con il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 che recepiva la legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148 e sono contenute anche nel Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione della legge comunale e provinciale italiana), art. 305.

I bilanci di previsione contengono le previsioni delle entrate e delle uscite comunali e vengono compilati dalla giunta comunale nel mese di ottobre precedente all'anno finanziario a cui si riferiscono; successivamente vengono approvati dal consiglio comunale e resi esecutori dalla giunta provinciale. Le entrate o spese del bilancio sono classificate in tre titoli: entrate o spese effettive, movimento di capitali, contabilità speciali. Ogni titolo a sua volta raggruppa delle categorie distinte per materia e queste ultime, a loro volta, si suddividono in articoli. Gli articoli del bilancio debbono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate e un altro per le spese.

La serie comprende registri dal 1924 al 1968 con qualche lacuna.

ACAI. 1.4.16-1

{531}

Bilancio di previsione

1924

Registro

Num. un. progr. 314

ACAI. 1.4.16-2

{532}

Bilancio di previsione

1925

Registro

Num. un. progr. 314

ACAI. 1.4.16-3

{533}

Bilancio di previsione

1926

Registro

Num. un. progr. 314

ACAI. 1.4.16-4

{534}

Bilancio di previsione

1927

Registro

Num. un. progr. 314

ACAI. 1.4.16-5	{535}
Bilancio di previsione 1928 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	
ACAI. 1.4.16-6	{536}
Bilancio di previsione 1929 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	
ACAI. 1.4.16-7	{537}
Bilancio di previsione 1931 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	
ACAI. 1.4.16-8	{538}
Bilancio di previsione 1932 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	
ACAI. 1.4.16-9	{539}
Bilancio di previsione 1934 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	
ACAI. 1.4.16-10	{540}
Bilancio di previsione 1935 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	
ACAI. 1.4.16-11	{541}
Bilancio di previsione 1936 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	

ACAI. 1.4.16-12	{542}
Bilancio di previsione 1937 <i>Registro</i> Num. un. progr. 314	
ACAI. 1.4.16-13	{543}
Bilancio di previsione 1938 <i>Registro</i> Num. un. progr. 315	
ACAI. 1.4.16-14	{544}
Bilancio di previsione 1939 <i>Registro</i> Num. un. progr. 315	
ACAI. 1.4.16-15	{545}
Bilancio di previsione 1940 <i>Registro</i> Num. un. progr. 315	
ACAI. 1.4.16-16	{546}
Bilancio di previsione 1941 <i>Registro</i> Num. un. progr. 315	
ACAI. 1.4.16-17	{547}
Bilancio di previsione 1942 <i>Registro</i> Num. un. progr. 315	
ACAI. 1.4.16-18	{548}
Bilancio di previsione 1943 <i>Registro</i> Num. un. progr. 315	

ACAI. 1.4.16-19	{549}
Bilancio di previsione	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 315	
ACAI. 1.4.16-20	{550}
Bilancio di previsione	
1945	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 315	
ACAI. 1.4.16-21	{551}
Bilancio di previsione generale e del capoluogo	
1946	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-22	{552}
Bilancio di previsione generale e del capoluogo	
1947	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-23	{553}
Bilancio di previsione	
1948	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-24	{554}
Bilancio di previsione	
1949	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-25	{555}
Bilancio di previsione	
1950	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	

ACAI. 1.4.16-26	{556}
Bilancio di previsione	
1951	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-27	{557}
Bilancio di previsione	
1952	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-28	{558}
Bilancio di previsione	
1953	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-29	{559}
Bilancio di previsione	
1954	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-30	{560}
Bilancio di previsione	
1955	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-31	{561}
Bilancio di previsione	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 316	
ACAI. 1.4.16-32	{562}
Bilancio di previsione	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 317	

ACAI. 1.4.16-33	{563}
Bilancio di previsione 1958 <i>Registro</i> Num. un. progr. 317	
ACAI. 1.4.16-34	{564}
Bilancio di previsione 1959 <i>Registro</i> Num. un. progr. 317	
ACAI. 1.4.16-35	{565}
Bilancio di previsione 1960 <i>Registro</i> Num. un. progr. 317	
ACAI. 1.4.16-36	{566}
Bilancio di previsione 1961 <i>Registro</i> Num. un. progr. 317	
ACAI. 1.4.16-37	{567}
Bilancio di previsione 1962 <i>Registro</i> Num. un. progr. 317	
ACAI. 1.4.16-38	{568}
Bilancio di previsione 1963 <i>Registro</i> Num. un. progr. 318	
ACAI. 1.4.16-39	{569}
Bilancio di previsione 1964 <i>Registro</i> Num. un. progr. 318	

ACAI. 1.4.16-40	{570}
Bilancio di previsione	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 318	
ACAI. 1.4.16-41	{571}
Bilancio di previsione	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 318	
ACAI. 1.4.16-42	{572}
Bilancio di previsione	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 318	
ACAI. 1.4.16-43	{573}
Bilancio di previsione	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 318	

serie 1.4.17

Verbali di chiusura, 1953

{574}

Contenuto

La compilazione dei verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, riportanti la situazione contabile comunale alla chiusura dell'esercizio finanziario, consegue da quanto stabilito dall'art. 301 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale".

La serie raccoglie un registro del 1953.

ACAI. 1.4.17-1

{575}

Verbale di chiusura

1953

Registro

Num. un. progr. 319

Conti consuntivi, 1924 - 1969

{576}

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei conti consuntivi sono le seguenti:

- R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, il quale stabilisce che il conto consuntivo è diviso nello stesso modo del bilancio di previsione e deve dimostrare le entrate e le spese effettive delle competenze dell'anno, l'entrata e la spesa per movimento di capitali, le partite di giro, i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, il conto totale;
- R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839;
- R.D. del 23 ottobre 1925, n. 2289, convertito in legge il 24 maggio 1926, n. 898;
- R.D. del 3 marzo 1934, n. 383 relativo all'approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale;
- D.L. del 21 aprile 1948, n. 1372, che stabilisce la procedura abbreviata relativa alle nuove norme circa l'approvazione dei conti consuntivi fino al 1945;
- Legge regionale del 1 giugno 1954, n. 11 relativa all'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali;
- circolare dell'Assessorato regionale degli affari generali n. 1206/86 del 15 luglio 1954 che prevede di allegare al conto consuntivo la relazione morale della giunta;
- Legge regionale del 21 ottobre 1963, n.29, art.75.

I conti consuntivi registrano le entrate e le uscite effettive. L'esattoria comunale rende il conto consuntivo nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al consiglio comunale che lo approva, dopo averne verificato la regolarità, quindi viene trasmesso alla giunta provinciale per l'approvazione (dal 1924 al 1948 veniva trasmesso alla prefettura). Il conto consuntivo rispecchia le suddivisioni del bilancio di previsione e più specificatamente deve dimostrare: le entrate e le spese effettive della competenza dell'anno, le entrate e le spese per movimento di capitale, le partite di giro, le contabilità degli stabilimenti speciali, la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascun articolo di bilancio e il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. Le entrate e le spese devono essere iscritte nel conto in modo analitico con richiami ai singoli ordini di riscossione e di pagamento.

La serie raccoglie registri dal 1924 al 1969 con qualche lacuna.

ACAI. 1.4.18-1

{577}

Conto consuntivo

1924

Registro

Num. un. progr. 320

ACAI. 1.4.18-2

{578}

Conto consuntivo

1925

Registro

Num. un. progr. 320

ACAI. 1.4.18-3	{579}
Conto consuntivo	
1926	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 320	
ACAI. 1.4.18-4	{580}
Conto consuntivo	
1927	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 320	
ACAI.1.4.18-5	{581}
Conto consuntivo	
1928	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 321	
ACAI.1.4.18-6	{582}
Conto consuntivo	
1929	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 321	
ACAI.1.4.18-7	{583}
Conto consuntivo	
1930	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 321	
ACAI.1.4.18-8	{584}
Conto consuntivo	
1931	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 321	
ACAI.1.4.18-9	{585}
Conto consuntivo	
1932	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 321	

ACAI.1.4.18-10	{586}
Conto consuntivo	
1933	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 321	
ACAI.1.4.18-11	{587}
Conto consuntivo	
1934	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 321	
ACAI.1.4.18-12	{588}
Conto consuntivo	
1935	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 322	
ACAI.1.4.18-13	{589}
Conto consuntivo	
1936	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 322	
ACAI.1.4.18-14	{590}
Conto consuntivo	
1937	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 322	
ACAI.1.4.18-15	{591}
Conto consuntivo	
1938	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 322	
ACAI.1.4.18-16	{592}
Conto consuntivo	
1939	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 322	

ACAI.1.4.18-17	{593}
Conto consuntivo	
1940	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	
ACAI.1.4.18-18	{594}
Conto consuntivo	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	
ACAI.1.4.18-19	{595}
Conto consuntivo	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	
ACAI.1.4.18-20	{596}
Conto consuntivo	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	
ACAI.1.4.18-21	{597}
Conto consuntivo	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	
ACAI.1.4.18-22	{598}
Conto consuntivo	
1946	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	
ACAI.1.4.18-23	{599}
Conto consuntivo	
1947	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	

ACAI.1.4.18-24	{600}
Conto consuntivo	
1948	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 323	
ACAI.1.4.18-25	{601}
Conto consuntivo	
1949	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-26	{602}
Conto consuntivo	
1950	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-27	{603}
Conto consuntivo	
1951	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-28	{604}
Conto consuntivo	
1952	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-29	{605}
Conto consuntivo	
1953	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-30	{606}
Conto consuntivo	
1954	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	

ACAI.1.4.18-31	{607}
Conto consuntivo	
1955	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-32	{608}
Conto consuntivo	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-33	{609}
Conto consuntivo	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-34	{610}
Conto consuntivo	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-35	{611}
Conto consuntivo	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 324	
ACAI.1.4.18-36	{612}
Conto consuntivo	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	
ACAI.1.4.18-37	{613}
Conto consuntivo	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	

ACAI.1.4.18-38	{614}
Conto consuntivo	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	
ACAI.1.4.18-39	{615}
Conto consuntivo	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	
ACAI.1.4.18-40	{616}
Conto consuntivo	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	
ACAI.1.4.18-41	{617}
Conto consuntivo	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	
ACAI.1.4.18-42	{618}
Conto consuntivo	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	
ACAI.1.4.18-43	{619}
Conto consuntivo e tabelle di svolgimento	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 325	
ACAI.1.4.18-44	{620}
Conto consuntivo e tabelle di svolgimento	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 326	

ACAL1.4.18-45

{621}

Conto consuntivo e tabelle di svolgimento

1969

Registro

Num. un. progr. 326

Giornali e mastri della contabilità, 1924 - 1968

{622}

Contenuto

Questi strumenti si dovevano compilare ai sensi del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 "che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", art. 173 e all. 4 n. 15.

Essi costituiscono gli strumenti indispensabili per la stesura del conto consuntivo. Nel giornale di cassa sono registrate tutte le attività e le passività del comune secondo il loro naturale ordine di svolgimento temporale, mentre nel libro mastro vengono registrate secondo l'argomento nelle relative suddivisioni o rubriche.

La serie comprende i registri dal 1924 al 1968 con qualche lacuna.

ACAI.1.4.19-1

{623}

"Registro unico della contabilità comunale per l'esercizio 1924"

1924

Si tratta del giornale e mastro della contabilità

Registro

Num. un. progr. 327

ACAI.1.4.19-2

{624}

"Registro unico della contabilità comunale per l'esercizio 1925"

1925

Si tratta del giornale e mastro della contabilità

Registro

Num. un. progr. 328

ACAI.1.4.19-3

{625}

"Mastro entrate"

1926

Registro

Num. un. progr. 329

ACAI.1.4.19-4

{626}

"Libro mastro spesa"

1926

Registro

Num. un. progr. 330

ACAI.1.4.19-5

{627}

"Libro mastro del comune di Albiano..." delle entrate e delle spese

1927

Registro

Num. un. progr. 331

ACAI.1.4.19-6

{628}

"Mastro..." delle entrate e delle spese

1928

Registro

Num. un. progr. 332

ACAI.1.4.19-7

{629}

Libro di contabilità interna

1929

Registro

Num. un. progr. 333

ACAI.1.4.19-8

{630}

Libro di contabilità

1930

Registro

Num. un. progr. 334

ACAI.1.4.19-9

{631}

Libro di contabilità

1931

Registro

Num. un. progr. 335

ACAI.1.4.19-10

{632}

"Giornale delle entrate e delle spese..."

1932

Registro

Num. un. progr. 336

ACAI.1.4.19-11

{633}

"Mastro delle entrate e delle spese..."

1932

Registro

Num. un. progr. 337

ACAI.1.4.19-12

{634}

Libro di contabilità

1933

Registro

Num. un. progr. 338

ACAI.1.4.19-13

{635}

Registro della contabilità comunale

1934

Registro

Num. un. progr. 339

ACAI.1.4.19-14

{636}

Giornale e mastro della contabilità

1935

Registro

Num. un. progr. 340

ACAI.1.4.19-15

{637}

Giornale e mastro della contabilità

1936

Registro

Num. un. progr. 341

ACAI.1.4.19-16

{638}

Giornale e mastro della contabilità

1937

Registro

Num. un. progr. 342

ACAI.1.4.19-17

{639}

Giornale e mastro della contabilità

1938

Registro

Num. un. progr. 343

ACAI.1.4.19-18

{640}

Giornale e mastro della contabilità

1939

Registro

Num. un. progr. 344

ACAI.1.4.19-19

{641}

Giornale e mastro della contabilità

1940

Registro

Num. un. progr. 345

ACAI.1.4.19-20	{642}
Giornale e mastro della contabilità	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 346	
ACAI.1.4.19-21	{643}
Giornale e mastro della contabilità	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 347	
ACAI.1.4.19-22	{644}
Giornale e mastro della contabilità	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 348	
ACAI.1.4.19-23	{645}
Giornale e mastro della contabilità	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 349	
ACAI.1.4.19-24	{646}
Giornale e mastro della contabilità (1)	
1947	
<i>Registro</i>	
Note	
1. Sul frontespizio dopo il titolo c'è scritto: "Gestione del bilancio generale e del capoluogo"	
Num. un. progr. 350	
ACAI.1.4.19-25	{647}
Giornale e mastro della contabilità	
1948	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 351	
ACAI.1.4.19-26	{648}
Giornale e mastro della contabilità	
1949	
<i>Registro</i>	

Num. un. progr. 352

ACAI.1.4.19-27 {649}

Giornale e mastro della contabilità

1950

Registro

Num. un. progr. 353

ACAI.1.4.19-28 {650}

Giornale e mastro della contabilità

1951

Registro

Num. un. progr. 354

ACAI.1.4.19-29 {651}

Giornale e mastro della contabilità

1952

Registro

Num. un. progr. 355

ACAI.1.4.19-30 {652}

Giornale e mastro della contabilità

1953

Registro

Num. un. progr. 356

ACAI.1.4.19-31 {653}

Giornale e mastro della contabilità

1954

Registro

Num. un. progr. 357

ACAI.1.4.19-32 {654}

Giornale e mastro della contabilità

1955

Registro

Num. un. progr. 358

ACAI.1.4.19-33 {655}

Giornale e mastro della contabilità

1956

Registro

Num. un. progr. 359

ACAI.1.4.19-34	{656}
Giornale e mastro della contabilità 1957 <i>Registro</i> Num. un. progr. 360	
ACAI.1.4.19-35	{657}
Giornale e mastro della contabilità 1958 <i>Registro</i> Num. un. progr. 361	
ACAI.1.4.19-36	{658}
Giornale e mastro della contabilità 1959 <i>Registro</i> Num. un. progr. 362	
ACAI.1.4.19-37	{659}
Giornale e mastro della contabilità 1960 <i>Registro</i> Num. un. progr. 363	
ACAI.1.4.19-38	{660}
Giornale e mastro della contabilità 1961 <i>Registro</i> Num. un. progr. 364	
ACAI.1.4.19-39	{661}
Giornale e mastro della contabilità 1962 <i>Registro</i> Num. un. progr. 365	
ACAI.1.4.19-40	{662}
Giornale e mastro della contabilità 1963 <i>Registro</i> Num. un. progr. 366	

ACAI.1.4.19-41	{663}
Giornale e mastro della contabilità	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 367	
ACAI.1.4.19-42	{664}
Giornale e mastro della contabilità	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 368	
ACAI.1.4.19-43	{665}
Giornale e mastro della contabilità	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 369	
ACAI.1.4.19-44	{666}
Giornale e mastro della contabilità	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 370	
ACAI.1.4.19-45	{667}
Giornale e mastro della contabilità	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 371	

Allegati ai bilanci di previsione, reversali delle riscossioni e mandati di pagamento, 1924 - 1969 {668}

Contenuto

Questa serie comprende la documentazione dal 1924 al 1969 che deve essere raccolta parallelamente alla tenuta dei registri contabili, cioè gli allegati ai bilanci di previsione, gli allegati ai conti, le reversali di riscossione e i mandati di pagamento.

Fra gli allegati al bilancio, cioè i documenti occorsi alla compilazione del bilancio, si possono trovare:

- situazioni di cassa rese alla chiusura dell'anno finanziario precedente,
- elenchi delle entrate,
- elenchi di capitali attivi,
- disposizioni per l'applicazione di nuove imposte ed eventuali autorizzazioni,
- elenchi di residui attivi e passivi dell'anno precedente.

Fra gli allegati al conto consuntivo si possono trovare:

- deliberazioni di approvazione del conto,
- relazioni dei revisori del conto,
- delibere di chiusura dell'esercizio finanziario,
- verbali di verifica della cassa,
- atti relativi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Si conservano inoltre le reversali di cassa per la parte attiva e i mandati di pagamento per quella passiva accompagnati dai loro documenti giustificativi. Le reversali di riscossione e i mandati di pagamento sono ordinati per articolo o per numero.

Nella parte attiva si conservano anche i ruoli delle rendite e entrate patrimoniali e delle imposte e tasse comunali.

La serie raccoglie la documentazione contabile del comune dal 1924 al 1969.

ACAI.1.4.20-1 {669}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1924

- Entrata: mandati d'entrata art.2-1[8];
- uscita: mandati di pagamento art.1-52 bis;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 372

ACAI.1.4.20-2 {670}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1925

- Allegati al bilancio;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 373

ACAI.1.4.20-3

{671}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1926

- Allegati al bilancio;

- entrata: reversali di cassa art.1-32

Busta

Num. un. progr. 374

ACAI.1.4.20-4

{672}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1926

- Uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-73;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 375

ACAI.1.4.20-5

{673}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1927

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-27;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.2-18

Busta

Num. un. progr. 376

ACAI.1.4.20-6

{674}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1927

- Uscita: mandati di pagamento art.21-77;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 377

ACAI.1.4.20-7

{675}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1928

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-30;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-42

Busta

Num. un. progr. 378

ACAI.1.4.20-8

{676}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1928

- Uscita: mandati di pagamento art.44-78;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 379

ACAI.1.4.20-9

{677}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1929

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa, art. 3-36;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento, art. 1-8;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 380

ACAI.1.4.20-10

{678}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1929

- Uscita: mandati di pagamento, art. 9-63

Busta

Num. un. progr. 381

ACAI.1.4.20-11

{679}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1929

- Uscita: mandati di pagamento, art. 64-83 bis;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 382

ACAI.1.4.20-12

{680}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1930

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-35

Busta

Num. un. progr. 383

ACAI.1.4.20-13	{681}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1930	
- Uscita: residui passivi	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 384	
 ACAI.1.4.20-14	 {682}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1930	
- Uscita: mandati di pagamento art.1-85	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 385	
 ACAI.1.4.20-15	 {683}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1930	
- Documenti giustificativi del conto: entrata - uscita	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 386	
 ACAI.1.4.20-16	 {684}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1930	
- Documenti giustificativi del conto	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 387	
 ACAI.1.4.20-17	 {685}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1931	
- Allegati al bilancio;	
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 388	
 ACAI.1.4.20-18	 {686}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1931	
- Uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-77;	
- documenti giustificativi del conto	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 389	

ACAI.1.4.20-19 {687}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1932

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.3-34;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-80;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 390

ACAI.1.4.20-20 {688}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1933

- Entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-32;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-73;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 391

ACAI.1.4.20-21 {689}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1934

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-76

Busta

Num. un. progr. 392

ACAI.1.4.20-22 {690}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1934

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 393

ACAI.1.4.20-23 {691}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1935

- Entrata: residui attivi e reversali di cassa art.2-33;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-65;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 394

ACAI.1.4.20-24	{692}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1936	
- Allegati al bilancio;	
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33;	
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-65	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 395	
ACAI.1.4.20-25	{693}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1936	
- Documenti giustificativi del conto	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 396	
ACAI.1.4.20-26	{694}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1937	
- Allegati al bilancio;	
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-30;	
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-65	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 397	
ACAI.1.4.20-27	{695}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1937	
- Documenti giustificativi del conto	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 398	
ACAI.1.4.20-28	{696}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1938	
- Allegati al bilancio;	
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.3-30;	
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-69	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 399	
ACAI.1.4.20-29	{697}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1938

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 400

ACAL1.4.20-30

{698}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1939

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.3-32;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-64;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 401

ACAL1.4.20-31

{699}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1940

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-69

Busta

Num. un. progr. 402

ACAL1.4.20-32

{700}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1940

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 403

ACAL1.4.20-33

{701}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1941

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-74

Busta

Num. un. progr. 404

ACAL1.4.20-34

{702}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1941

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 405

ACAI.1.4.20-35

{703}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1942

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-34;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-82;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 406

ACAI.1.4.20-36

{704}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1943

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.2-34;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-84;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 407

ACAI.1.4.20-37

{705}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1944

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33

Busta

Num. un. progr. 408

ACAI.1.4.20-38

{706}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1944

- Uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-87;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 409

ACAI.1.4.20-39

{707}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1945

- Entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-35;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento nn.1-182;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 410

ACAI.1.4.20-40

{708}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1946

- Allegati al bilancio del comune e delle amministrazioni separate di Lona e Lases;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.2-35;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento nn.1-150;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 411

ACAI.1.4.20-41

{709}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1947

- Allegati al bilancio comunale generale e del capoluogo;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-30;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-84;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 412

ACAI.1.4.20-42

{710}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1948

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa nn.1-41;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento nn.1-88;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 413

ACAI.1.4.20-43

{711}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1949

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-31;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.2-51;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 414

ACAI.1.4.20-44

{712}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1950

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-23;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-54;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 415

ACAI.1.4.20-45

{713}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1951

- Entrata: reversali di cassa art.2 bis-24;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-54;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 416

ACAI.1.4.20-46

{714}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1952

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-24;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-59

Busta

Num. un. progr. 417

ACAI.1.4.20-47

{715}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1952

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 418

ACAI.1.4.20-48

{716}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1953

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-31;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-44

Busta

Num. un. progr. 419

ACAI.1.4.20-49

{717}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1953

- Uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.45-71;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 420

ACAI.1.4.20-50

{718}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1954

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-31;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-87

Busta

Num. un. progr. 421

ACAI.1.4.20-51

{719}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1954

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 422

ACAI.1.4.20-52

{720}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1955

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-27;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-79

Busta

Num. un. progr. 423

ACAI.1.4.20-53

{721}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1955

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 424

ACAI.1.4.20-54	{722}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1956	
- Allegati al bilancio;	
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-41;	
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-86	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 425	
 ACAI.1.4.20-55	 {723}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1956	
- Documenti giustificativi del conto	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 426	
 ACAI.1.4.20-56	 {724}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1957	
- Allegati al bilancio;	
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-35;	
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-84	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 427	
 ACAI.1.4.20-57	 {725}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1957	
- Documenti giustificativi del conto	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 428	
 ACAI.1.4.20-58	 {726}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	
1958	
- Allegati al bilancio;	
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-35;	
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-88	
<i>Busta</i>	
Num. un. progr. 429	
 ACAI.1.4.20-59	 {727}
Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento	

1958

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 430

ACAI.1.4.20-60

{728}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1959

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-35;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-91

Busta

Num. un. progr. 431

ACAI.1.4.20-61

{729}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1959

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 432

ACAI.1.4.20-62

{730}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1960

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-78

Busta

Num. un. progr. 433

ACAI.1.4.20-63

{731}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1960

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 434

ACAI.1.4.20-64

{732}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1961

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-40

Busta

Num. un. progr. 435

ACAI.1.4.20-65

{733}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1961

- Uscita: mandati di pagamento art.41-76;

- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 436

ACAI.1.4.20-66

{734}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1962

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-35

Busta

Num. un. progr. 437

ACAI.1.4.20-67

{735}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1962

- Uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-74

Busta

Num. un. progr. 438

ACAI.1.4.20-68

{736}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1962

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 439

ACAI.1.4.20-69

{737}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1963

- Allegati al bilancio;

- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-34;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-40

Busta

Num. un. progr. 440

ACAI.1.4.20-70

{738}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1963

- Uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.41-67;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 441

ACAL1.4.20-71

{739}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1964

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-33;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-40

Busta

Num. un. progr. 442

ACAL1.4.20-72

{740}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1964

- Uscita: mandati di pagamento art.41-69;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 443

ACAL1.4.20-73

{741}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1965

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-31;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-40

Busta

Num. un. progr. 444

ACAL1.4.20-74

{742}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1965

- Uscita: mandati di pagamento art.41-72;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 445

ACAL1.4.20-75

{743}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1966

- Entrata: residui attivi e reversali di cassa art.1-31;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento art.1-40

Busta

Num. un. progr. 446

ACAI.1.4.20-76

{744}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1966

- Uscita: mandati di pagamento art.41-74;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 447

ACAI.1.4.20-77

{745}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1967

- Allegati al bilancio;
- entrata: residui attivi e reversali di cassa cap.1-411;
- uscita: residui passivi e mandati di pagamento cap..1-20

Busta

Num. un. progr. 448

ACAI.1.4.20-78

{746}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1967

- Uscita: mandati di pagamento cap..21-467

Busta

Num. un. progr. 449

ACAI.1.4.20-79

{747}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1967

- Uscita: mandati di pagamento cap.468-1011;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 450

ACAI.1.4.20-80

{748}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1968

- Entrata: reversali di cassa cap.1-411;
- uscita: mandati di pagamento nn.1-130

Busta

Num. un. progr. 451

ACAI.1.4.20-81

{749}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1968

- Uscita: mandati di pagamento nn.131-387

Busta

Num. un. progr. 452

ACAI.1.4.20-82

{750}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1968

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 453

ACAI.1.4.20-83

{751}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1969

- Entrata: residui attivi e reversali di cassa cap.1-411;

- uscita: residui passivi e mandati di pagamento nn.1-135

Busta

Num. un. progr. 454

ACAI.1.4.20-84

{752}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1969

- Uscita: mandati di pagamento nn.136-344

Busta

Num. un. progr. 455

ACAI.1.4.20-85

{753}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1969

- Documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 456

Deliberazioni della commissione elettorale comunale, 1952 - 1960

{754}

Contenuto

In seguito alla riorganizzazione degli organi comunali elettivi e in genere del sistema elettorale, in base alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, veniva istituita la commissione elettorale comunale; l'art. 14 della stessa legge prevedeva la tenuta di un registro dove annotare le decisioni prese in merito alla compilazione delle liste elettorali e alla revisione delle stesse.

Le deliberazioni sono relative al periodo dal 1952 al 1960.

ACAI.1.4.21-1

{755}

Deliberazioni della commissione elettorale comunale

1952 ottobre 31 - 1955 febbraio 23

Registro

Num. un. progr. 457

ACAI.1.4.21-2

{756}

Deliberazioni della commissione elettorale comunale

1955 marzo 17 - 1960 maggio 31

Registro

Num. un. progr. 457

Tenuta e revisione delle liste elettorali, 1924 - 1969

{757}

Contenuto

In ottemperanza al Testo unico della legge elettorale politica approvato con R.D.L. del 2 settembre 1928, n. 1993 si compivano le operazioni relative alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali.

In seguito alla riorganizzazione degli organi comunali elettivi e in genere del sistema elettorale e in base alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058 veniva istituita la commissione elettorale comunale che doveva effettuare annualmente una revisione delle liste elettorali. Le operazioni di revisione dovevano avere inizio entro il mese di ottobre; tale elenco di revisione doveva essere depositato nell'ufficio comunale dall'1 al 15 gennaio a disposizione del pubblico per eventuali reclami. Veniva accertato che gli elettori non avessero problemi giudiziari, non fossero residenti in altri comuni, avessero i requisiti necessari per adempiere le operazioni di voto (dovevano compiere entro il 30 di aprile il ventunesimo anno di età e essere compresi nella popolazione stabile alla data del 15 ottobre). La revisione dinamica veniva effettuata trimestralmente.

La serie comprende, oltre alle revisioni ordinarie e dinamiche delle liste elettorali, anche registri e relative circolari dal 1924 al 1969.

ACAI.1.4.22-1

{758}

Registro delle operazioni eseguite dal podestà per la formazione delle liste elettorali
1934 gennaio 16 - 1937 gennaio 29

Registro

Num. un. progr. 458

ACAI.1.4.22-2

{759}

Revisioni delle liste elettorali politiche e amministrative
1924 - 1927

Fascicolo

Num. un. progr. 458

ACAI.1.4.22-3

{760}

"Atti permanenti"

1949 - 1964

Carteggio, atti, circolari relativi all'ufficio elettorale comunale e alle operazioni di revisione raccolti in nove fascicoli. Contiene fra l'altro: "Registro dei verbali delle operazioni di inserimento e di estrazione delle schede dello schedario elettorale", 1954 giugno 21 - 1964 aprile 8 Il registro riporta: "abolito viene eliminato con circolare 240/MS-ter del 26.3.1964. Paragrafo 37"

Busta

Num. un. progr. 459

ACAI.1.4.22-4

{761}

Revisioni ordinarie e dinamiche delle liste elettorali

1945 - 1950

Verbali, elenchi e notifiche.

Busta

Num. un. progr. 460

ACAI.1.4.22-5

{762}

Revisioni ordinarie e dinamiche delle liste elettorali

1951 - 1955

Verbali, elenchi e notifiche.

Busta

Num. un. progr. 461

ACAI.1.4.22-6

{763}

Revisioni ordinarie e dinamiche delle liste elettorali

1956 - 1961

Verbali, elenchi e notifiche.

Busta

Num. un. progr. 462

ACAI.1.4.22-7

{764}

Revisioni ordinarie e dinamiche delle liste elettorali

1962 - 1966

Verbali, elenchi e notifiche.

Busta

Num. un. progr. 463

ACAI.1.4.22-8

{765}

Revisioni ordinarie e dinamiche delle liste elettorali

1967 - 1969

Verbali, elenchi e notifiche.

Busta

Num. un. progr. 464

Liste elettorali, 1945 - 1965

{766}

Contenuto

Le liste elettorali contengono l'elencazione degli aventi diritto al voto. Queste liste venivano riviste annualmente dalla commissione elettorale comunale e approvate dalla commissione provinciale e danno luogo a liste particolari annuali, debitamente aggiornate, degli elettori politici e amministrativi.

Le norme per la formazione di una lista permanente degli elettori, sia in occasione delle elezioni amministrative che di quelle politiche, furono fissate dal R.D. 4 febbraio 1915 introdotta in Trentino con il regio decreto, già citato, del 1923.

Il Testo unico della legge elettorale politica venne approvato con R.D.L. del 2 settembre 1928, n. 1993; con il D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 23 venne esteso alle donne il diritto di voto; altre norme vennero emanate nel 1946 a seguito della riorganizzazione degli organi comunali elettivi e in genere del sistema elettorale (D.L.L. 7.01.1946, n. 1; D.L.L.4.03.1946, n. 68,; D.L.L. 10.03.1946, n. 76; D.L.L. 15.03.1946, n.83).

Le liste sono così composte: n. d'ordine, n. della sezione alla quale l'elettore è iscritto, cognome, nome e paternità, titolo di studio, professione, abilitazione, titolo o documento in base al quale è effettuata l'iscrizione, anno dell'iscrizione nella lista; se l'iscritto risiede all'estero: lo stato dove risiede, annotazioni, data e motivo della cancellazione dell'elettore dalla lista e firma dell'impiegato che approva la variazione.

La serie raccoglie le liste dal 1945 al 1965. Le liste sezionali del 1960 e del 1964 sono conservate nella serie "Elezioni" del presente inventario.

ACAI.1.4.23-1

{767}

Lista elettorale generale femminile

1945 - 1955

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-2

{768}

Lista elettorale generale maschile

1945 - 1955

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-3

{769}

Lista elettorale generale femminile

1956

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-4

{770}

Lista elettorale generale maschile

1956

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-5

{771}

Lista elettorale femminile sezionale

1958

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-6

{772}

Lista elettorale maschile sezionale

1958

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-7

{773}

Lista elettorale femminile sezionale

1963

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-8

{774}

Lista elettorale maschile sezionale

1963

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-9

{775}

Lista elettorale femminile sezionale

1965

Registro

Num. un. progr. 465

ACAI.1.4.23-10

{776}

Lista elettorale maschile sezionale

1965

Registro

Num. un. progr. 465

Elezioni, 1929 - 1969 (con docc. a partire dal 1928)

{777}

Contenuto

Sono qui conservati gli atti relativi alle elezioni politiche del 1929, alle elezioni dell'assemblea costituente e Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, e alle elezioni amministrative, regionali e politiche dal 1947 al 1969.

ACAI.1.4.24-1

{778}

Elezioni politiche del 24 marzo 1929

1928 - 1929

Carteggio, atti, circolari, elenchi preparatori, verbali delle operazioni elettorali.

Busta

Num. un. progr. 466

ACAI.1.4.24-2

{779}

Elezioni dell'Assemblea Costituente e referendum istituzionale del 2 giugno 1946

1945 - 1946

Carteggio, atti, circolari, liste elettorali sezionali.

Busta

Num. un. progr. 467

ACAI.1.4.24-3

{780}

Elezioni dell'Assemblea Costituente e referendum istituzionale del 2 giugno 1946

1946 - 1949

Verbali di scrutinio, risultati, spese elettorali.

Busta

Num. un. progr. 468

ACAI.1.4.24-4

{781}

Elezioni amministrative

1947 agosto 3

Carteggio, atti, circolari, operazioni di voto e risultati.

Busta

Num. un. progr. 469

ACAI.1.4.24-5

{782}

Elezioni politiche

1948 aprile 18

Carteggio, atti, circolari, operazioni di voto.

Busta

Num. un. progr. 470

- ACAI.1.4.24-6** {783}
Elezioni del primo consiglio regionale
1948 novembre 28
Carteggio, atti, circolari, operazioni di voto.
Busta
Num. un. progr. 471
- ACAI.1.4.24-7** {784}
Elezioni
1952 - 1953
- Elezioni regionali: carteggio, atti, circolari, elenchi e verbali delle operazioni elettorali, 1952 novembre 16;
- elezioni politiche: carteggio, atti, circolari, istruzioni e verbali delle operazioni elettorali, 1953 giugno 7
Busta
Num. un. progr. 472
- ACAI.1.4.24-8** {785}
Elezioni
1956 - 1957
- Elezioni regionali: carteggio, atti, circolari, istruzioni e verbali delle operazioni elettorali, 1956 novembre 11;
- elezioni amministrative: carteggio, atti, circolari, istruzioni e verbali delle operazioni elettorali, 1957 maggio 19
Busta
Num. un. progr. 473
- ACAI.1.4.24-9** {786}
Elezioni politiche
1958 maggio 25
Carteggio, atti, istruzioni, circolari, verbali delle operazioni elettorali e rendiconti delle spese.
Busta
Num. un. progr. 474
- ACAI.1.4.24-10** {787}
Elezioni
1960 - 1961
- Elezioni regionali: carteggio, atti, verbali delle operazioni elettorali e liste elettorali sezionali, 1960 novembre 6;
- elezioni comunali: liste elettorali sezionali, e tabelle di scrutinio, carteggio ed atti, 1961 maggio 28
Busta
Num. un. progr. 475
- ACAI.1.4.24-11** {788}
Elezioni regionali
1964 novembre 15
Verbali delle operazioni elettorali, carteggio, atti e liste elettorali sezionali.

Busta

Num. un. progr. 476

ACAI.1.4.24-12

{789}

Elezioni comunali

1965 giugno 13

Verbali delle operazioni elettorali, tabelle di scrutinio, carteggio ed atti.

Busta

Num. un. progr. 477

ACAI.1.4.24-13

{790}

Elezioni comunali

1969 giugno 8

Carteggio e operazioni di voto.

Busta

Num. un. progr. 478

Liste di leva, dei renitenti e dei riformati, 1922 - 1969

{791}

Contenuto

La legislazione italiana in materia di reclutamento militare (Regolamento emanato con R.D. 2 luglio 1890, n. 6952, Testo unico approvato con R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497 e modificato dalle leggi 27 giugno 1912, n. 660 e 19 giugno 1913, n. 638 e dal R.D.L. 20 aprile 1920, n. 452) fu estesa nei territori annessi al regno con R.D. 19 settembre 1921, n. 1331. Le liste di leva compilate secondo la normativa italiana incominciarono con la classe 1901, sottoposta a visita nel 1922.

Le liste di leva contengono: il numero d'ordine, il cognome e nome degli iscritti, le indicazioni per i provenienti da leve anteriori, nascita e residenza e variazioni alla lista di leva, descrizioni personali e le decisioni del consiglio di leva. Le liste venivano verificate dalla giunta municipale fino al 1926, poi dal podestà o commissario prefettizio.

Vi è unita la corrispondenza relativa alla formazione, aggiunte e cancellazioni delle liste.

Le liste dei renitenti riportano in ordine alfabetico l'elenco degli individui che non si sono presentati alla visita di leva. Su tali registri compare: il numero d'ordine, il cognome e il nome del renitente, le generalità dei genitori, la professione, il luogo di nascita, il numero della lista di leva, la data di nascita, la data della chiamata all'arruolamento e le annotazioni. Queste liste venivano compilate dall'ufficio di leva della provincia e firmate dal commissario di leva; venivano pubblicate nei comuni all'albo pretorio.

Le liste dei riformati riportano in ordine alfabetico l'elenco degli individui che presentano malattie o difetti fisici che impediscono lo svolgimento del servizio militare, inviati a successive visite per la conferma o meno della riforma. Su tali registri compare: il numero d'ordine, il cognome e il nome, la classe di appartenenza, le generalità dei genitori, il luogo di nascita, l'indirizzo, la descrizione fisica e le decisioni del consiglio di leva, dove viene riportato il motivo della riforma o dell'ottenuta abilità al servizio.

La serie comprende le liste di leva (cl.1901-1949), dei renitenti (cl.1901-1928) e dei riformati (cl.1910-1920) dall'anno 1922, che si è ritenuto di inserire nell'archivio postunitario privilegiando l'aspetto normativo sul dato cronologico, fino al 1969. Sono state riordinate in ordine cronologico secondo la classe di nascita con i relativi allegati.

ACAL1.4.25-1

{792}

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1901 ed allegati

[1922]

Fascicolo

Num. un. progr. 479

ACAL1.4.25-2

{793}

Lista dei renitenti nati nell'anno 1901

1922

Registro

Num. un. progr. 479

ACAI.1.4.25-3	{794}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1902 ed allegati 1922 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-4	{795}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1903 1922 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-5	{796}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1904 ed allegati 1922 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-6	{797}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1905 ed allegati 1923 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-7	{798}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1906 ed allegati 1924 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-8	{799}
Lista suppletiva dei renitenti alla leva nati nell'anno 1906 1927 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-9	{800}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1907 ed allegati 1925 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	

ACAI.1.4.25-10	{801}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1908 ed allegati 1926 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-11	{802}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1909 ed allegati 1927 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-12	{803}
Lista dei renitenti nati nell'anno 1909 1929 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-13	{804}
Lista suppletiva dei renitenti nati nell'anno 1909 1930 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-14	{805}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1910 ed allegati 1928 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-15	{806}
Lista suppletiva dei renitenti nati nell'anno 1910 1931 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-16	{807}
Lista di leva dei giovani riformati nati nell'anno 1910 ed allegati 1940 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	

ACAI.1.4.25-17	{808}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1911 ed allegati 1928 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-18	{809}
Lista dei renitenti nati nell'anno 1911 1932 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-19	{810}
Lista di leva dei giovani riformati nati nell'anno 1911 1936 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-20	{811}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1912 ed allegati 1930 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-21	{812}
Lista dei renitenti nati nell'anno 1912 1933 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-22	{813}
Lista di leva dei giovani riformati nell'anno 1912 1936 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-23	{814}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1913 ed allegati 1931 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	

ACAI.1.4.25-24	{815}
Lista di leva dei giovani riformati nell'anno 1913 ed allegati 1936 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 479	
ACAI.1.4.25-25	{816}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1914 ed allegati 1932 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-26	{817}
Lista di leva dei giovani riformati nell'anno 1914 ed allegati 1936 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-27	{818}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1915 ed allegati 1933 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-28	{819}
Lista dei renitenti nati nell'anno 1915 1936 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-29	{820}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1916 ed allegati 1934 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-30	{821}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1917 ed allegati 1935 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	

ACAI.1.4.25-31	{822}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1918 ed allegati 1936 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-32	{823}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1919 ed allegati 1939 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-33	{824}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1920 ed allegati 1939 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-34	{825}
Lista dei renitenti nati nell'anno 1920 ed allegati 1941 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-35	{826}
Lista di leva dei riformati nati nell'anno 1920 ed allegati 1940 - 1943 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-36	{827}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1921 ed allegati 1940 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-37	{828}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1922 ed allegati 1941 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	

ACAI.1.4.25-38	{829}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1923 ed allegati 1942 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-39	{830}
Lista dei renitenti nati nell'anno 1923 ed allegati 1946 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 480	
ACAI.1.4.25-40	{831}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1924 ed allegati 1943 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-41	{832}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1925 ed allegati 1943 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-42	{833}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1926 ed allegati 1943 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-43	{834}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1927 ed allegati 1947 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-44	{835}
Lista di leva dei renitenti nati nell'anno 1927 ed allegati 1948 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	

ACAI.1.4.25-45	{836}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1928 ed allegati 1948 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-46	{837}
Lista dei renitenti nati nell'anno 1928 ed allegati 1948 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-47	{838}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1929 ed allegati 1949 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-48	{839}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1930 ed allegati 1950 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-49	{840}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1931 ed allegati 1951 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-50	{841}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1932 ed allegati 1952 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-51	{842}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1933 ed allegati 1953 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	

ACAI.1.4.25-52	{843}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1934 ed allegati 1954 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 481	
ACAI.1.4.25-53	{844}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1935 ed allegati 1955 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-54	{845}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1936 ed allegati 1956 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-55	{846}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1937 ed allegati 1957 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-56	{847}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1938 ed allegati 1958 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-57	{848}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1939 ed allegati 1959 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-58	{849}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1940 ed allegati 1960 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	

ACAI.1.4.25-59	{850}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1941 ed allegati 1961 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-60	{851}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1942 ed allegati 1962 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-61	{852}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1943 ed allegati 1963 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-62	{853}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1944 ed allegati 1964 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-63	{854}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1945 ed allegati 1966 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 482	
ACAI.1.4.25-64	{855}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1946 ed allegati 1966 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 483	
ACAI.1.4.25-65	{856}
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1947 ed allegati 1967 <i>Fascicolo</i> Num. un. progr. 483	

ACAI.1.4.25-66

{857}

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1948 ed allegati
1968

Fascicolo

Num. un. progr. 483

ACAI.1.4.25-67

{858}

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1949 ed allegati
1969

Fascicolo

Num. un. progr. 483

Ruoli matricolari, [1922] - 1978

{859}

Contenuto

I ruoli matricolari, formati per ogni classe di leva, contengono la registrazione periodica di tutti i dati relativi al servizio prestato dai vari cittadini appartenenti alla leva di quell'anno.

La legislazione italiana in materia di reclutamento militare (T.U. approvato con R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497 e regolamento approvato con R.D. 2 luglio 1890, n. 6952) fu estesa nei territori annessi al regno con R.D. 19 settembre 1921, n. 1331.

I ruoli sono compilati sulla base del risultato delle liste di leva indicando le generalità, la specie dell'arruolamento (se volontario o leva) e l'indirizzo dell'abitazione dei militari escludendo quelli che, prima della chiusura della leva, sono stati dichiarati rivedibili o riformati.

La serie raccoglie in modo completo i ruoli delle classi di leva 1899-1949 e i ruoli dei militari in congedo dell'ex esercito austro-ungarico classi 1876-1898 compilati tra il [1930] e il [1932], in risposta all'estensione dell'obbligo di servizio militare al 55° anno di età disposto dall'art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1144 sotto la quale ricadevano i militari dell'ex esercito austro-ungarico.

ACAI.1.4.26-1

{860}

Ruoli matricolari

[1922 - 1936]

- Ruoli matricolari delle classi 1876-1898 formati dai militari in congedo provenienti dall'ex esercito austro-ungarico, [1930]-[1932]:

cl.1876;

cl.1877;

cl.1878;

cl.1879;

cl.1880;

cl.1881;

cl.1882;

cl.1883;

cl.1884;

cl.1885;

cl.1886;

cl.1887;

cl.1888;

cl.1889;

cl.1890;

cl.1891;

cl.1892;

cl.1893;

cl.1894;

cl.1895;

cl.1896;

cl.1897;

cl.1898;

- Norme, carteggio, atti, elenchi relativi ai militari in congedo dell'ex esercito austro-ungarico, 1924-1932;

- Ruoli matricolari comunali dei militari cl. 1899-1915, [1922]-[1936]:

cl.1899;

cl.1900;

cl.1901;

cl.1902;

cl.1903;

cl.1904;

cl.1905;

cl.1906;

cl.1907;

cl.1908;

cl.1909;

cl.1910;

cl.1911;

cl.1912;

cl.1913;

cl.1914;

cl.1915

Busta

Num. un. progr. 484

ACAI.1.4.26-2

{861}

Ruoli matricolari comunali dei militari cl.1916-1949

[1937 - 1970]

cl.1916;

cl.1917;

cl.1918;

cl.1919;

cl.1920;

cl.1921;

cl.1922;

cl.1923;

cl.1924;

cl.1925;

cl.1926;

cl.1927;

cl.1928;

cl.1929;

cl.1930;

cl.1931;

cl.1932;

cl.1933;
cl.1934;
cl.1935;
cl.1936;
cl.1937;
cl.1938;
cl.1939;
cl.1940;
cl.1941;
cl.1942;
cl.1943;
cl.1944;
cl.1945;
cl.1946;
cl.1947;
cl.1948;
cl.1949

Busta

Num. un. progr. 485

ACAI.1.4.26-3

{862}

"Registro delle ispezioni dei ruoli matricolari dal 15 giugno 1956..."

1956 giugno 15 - 1978 novembre 24

Registro

Num. un. progr. 484

Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli, 1935 - 1957

{863}

Contenuto

Le norme che regolavano la tenuta di questi registri erano contenute nella legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del 30 giugno 1889, n. 6168, ribadite con la legge 22 giugno 1913 e successivo regolamento del 15 aprile 1915, n. 489. Analoghe disposizioni furono emanate con il R.D. 31 gennaio 1926, n. 452, modificato con legge 12 gennaio 1928, n. 93, con R.D.L. 4 ottobre 1928, n. 2327, con legge 28 dicembre 1933, n. 1954, con legge 27 dicembre 1934, n. 2250, con legge 22 dicembre 1938, n. 2235, con legge 22 dicembre 1939, n. 2208 e con legge 24 marzo 1942, n. 479.

In ogni paese doveva essere tenuto un registro dei cavalli e dei muli con l'indicazione dei proprietari e del domicilio di questi. I proprietari potevano disporre in libertà degli animali ma, in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, il governo aveva la facoltà di espropriarli immediatamente delle bestie e successivamente dei veicoli a trazione meccanica.

La serie, composta da registri, bollettari e carteggio, copre il periodo dal 1935 al 1957.

ACAI.1.4.27-1

{864}

Registro dei quadrupedi, bardature, veicoli a trazione animale e natanti a vela ed a remi che esistono o permangono nel territorio del comune. (mod. n. 1)

1938 - 1939 (1)

Registro

Note

1. Le date si riferiscono al bollo d'idoneità.

Num. un. progr. 486

ACAI.1.4.27-2

{865}

Registro dei quadrupedi, bardature, veicoli a trazione animale e natanti a vela ed a remi che esistono o permangono nel territorio del comune (mod. n. 1)

1939 - 1943 (1)

Registro

Note

1. Le date si riferiscono al bollo di idoneità.

Num. un. progr. 486

ACAI.1.4.27-3

{866}

Registro dei cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del comune suddetto e di cui sono venute in possesso persone del comune stesso dopo l'ultima rivista dei commissari militari, compresi puledri denunciati per aver compiuto i due anni (mod.1 A)

1952

Registro

Num. un. progr. 486

ACAI.1.4.27-4

{867}

Dichiarazioni dei proprietari di animali riconosciuti idonei ai vari servizi militari

1935 febbraio 12 - 1952 agosto 8

La matrice del bollettario riporta: numero d'ordine, generalità e indirizzo del possessore, dichiarazioni di acquisto, morte, vendita, cessione, permuta o distruzione dei capi, residenza abituale dell'animale, dati segnaletici del cavallo o mulo, indicazioni relative agli atti quadrupedi o veicoli, data e firma del proprietario.

Registro

Num. un. progr. 486

ACAI.1.4.27-5

{868}

Carteggio ed atti relativo alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli

1938 - 1940; 1957

Contiene fra l'altro: "Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e la R. Marina, n. 452 del 31 gennaio 1926"

Busta

Num. un. progr. 486

Lavori pubblici, 1928 - 1973

{869}

Contenuto

Per "lavori pubblici" si intendono quelle "opere di pubblica utilità finanziate dallo stato o dagli enti pubblici territoriali"(1).

La legge fondamentale di riferimento sui lavori pubblici fu la L. 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), che disciplinò per la prima volta la progettazione e la costruzione delle opere pubbliche, in particolar modo si occupò della viabilità, classificando la tipologia delle strade e determinando lo stanziamento di fondi pubblici destinati alla costruzione e alla manutenzione di opere stradali e opere collegate, anche straordinarie. La legge determinò anche, per la prima volta, le fasi tipiche per la realizzazione di un'opera pubblica e cioè: la progettazione, affidata di norma agli uffici del Genio civile (2); l'adozione del progetto, atto formale con il quale l'amministrazione dava il suo assenso al progetto; l'eventuale dichiarazione di pubblico interesse dell'opera; le modalità di realizzazione dell'opera, direttamente o mediante gara d'appalto.

Il suo regolamento d'esecuzione fu il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, che dettò le norme di esecuzione dei lavori pubblici, definendo le fasi operative tipiche di applicazione della legge e cioè: l'elaborazione e presentazione di un progetto redatto a cura di un esperto legalmente autorizzato; l'adozione di una delibera regolare e l'approvazione di tale delibera da parte della Giunta provinciale; le modalità di attuazione dei lavori (su base d'asta, ecc.); la presentazione degli elaborati di liquidazione finale dei lavori e dei suoi allegati; il collaudo effettuato da un ingegnere nominato dal consiglio comunale e diverso dal direttore dei lavori.

In particolare il progetto doveva contenere i seguenti elementi: la relazione tecnica; i disegni necessari quali piante, sezioni, profili; il computo metrico dei lavori; gli eventuali elenchi di espropriazione e relative particelle fondiari; la stima dei lavori e il capitolato speciale d'appalto con esplicitazione delle modalità di assegnazione lavori (aste, appalti, tipo di contratto, cauzioni).

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori pubblici sono contenute nel T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (artt. 284-287) (3).

Si conservano racchiuse in cinque sottoserie (opere stradali, opere igienico-sanitarie, edifici, lottizzazioni e illuminazione) le pratiche relative ai lavori pubblici eseguiti nel comune di Albiano dal 1928 al 1973.

Note

1. Vocabolario della lingua italiana, Zingarelli, 2003

2. Il Genio civile era uno speciale corpo amministrativo, dipendente dal Ministero per i lavori pubblici e dotato di una sua particolare competenza tecnica.

Dopo l'annessione delle nuove province al Regno d'Italia fu istituito l'Ufficio del R. Genio civile per la Venezia Tridentina, in particolare a Trento fu istituito con decreto reale 12 dicembre 1923 l'ufficio del R. Genio civile in Trento, in sostituzione dell'ex Ufficio lavori pubblici.

3. L'introduzione alla serie è stata desunta dall'"Inventario dell'archivio storico del comune di Valfloriana e degli archivi aggregati" a cura di I. Bolognesi, Trento 2005, p.303

Opere stradali, 1929 - 1973

{870}

Contenuto

La sottoserie contiene fascicoli relativi alla costruzione e manutenzione delle strade interne, esterne e boschive del comune e delle frazioni dal 1929 al 1973. Molte di queste opere furono realizzate tramite cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni.

ACAI.1.4.28.1-1

{871}

Sistemazione strade interne

1929 - 1949

- Progetto per la sistemazione della strada che attraversa l'abitato di Albiano elaborato dallo studio degli ingegneri Gaffuri e Segalla da Trento, 1929 febbraio (2 copie) e liquidazione parcella, 1930;

- pavimentazione della traversa dell'abitato di Albiano della strada Gardolo-Lases, 1941-1943, con progetto redatto dall'ufficio provinciale del 15 gennaio 1941 e perizia suppletiva del 1 maggio 1942;

Si segnala: "Strada Gardolo-Lases-Ramale di Cortesano. Carteggio": verbali relativi alla manutenzione della strada consorziale Gardolo-Lases-Ramale di Cortesano, 1949 (con allegati a partire dal 1909 fino al 1932)

Busta

Num. un. progr. 487

ACAI.1.4.28.1-2

{872}

Costruzione della strada Albiano - Santa Colomba

1953 - 1960

Cantiere di lavoro n. 012970/L del 7 dicembre 1953: autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'istituzione del cantiere ed inizio lavoro, norme, disposizioni, circolari, domande di ammissione degli allievi-operai, statistiche; corrispondenza con la Pontificia commissione d'assistenza di Trento, con l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.; nomine del personale istruttore, registro delle presenze giornaliera, fogli di paga dei lavoratori, registri delle presenze, resoconti e contabilità finale.

Busta

Num. un. progr. 488

ACAI.1.4.28.1-3

{873}

Costruzione della strada boschiva Albiano - strada Piana

1960; 1962

- "Progetto di massima per la costruzione del tronco di strada boschiva Albiano-strada Piana" redatto dal geom. Livio Nicoletti il 22 agosto 1960 (2 copie) e verbale di approvazione del consiglio comunale del 2 settembre 1960, n.113;

- progetto generale d'esecuzione dei lavori di costruzione della strada boschiva Albiano-strada Piana redatto dal geom. Livio Nicoletti il 6 aprile 1962 (4 copie) e progetto di esecuzione del I stralcio redatto dal geom. Livio Nicoletti il 30 aprile 1962 (3 copie), entrambi approvati dal verbale di deliberazione del consiglio comunale l'8 giugno 1962, n. 21

Busta

Num. un. progr. 489

ACAI.1.4.28.1-4

{874}

Costruzione del I tronco di strada boschiva Albiano-strada Piana

1960 - 1969 (con doc. fino al 1971)

Carteggio, atti, verbali di deliberazione, espropriazioni, avvisi, cause per espropri, rassegna stampa.

Busta

Num. un. progr. 490

ACAI.1.4.28.1-5

{875}

Sistemazione e pavimentazione dei piazzali antistanti la canonica e la caserma dei carabinieri e delle vie adiacenti

1963 - 1973

Richiesta e concessione del contributo provinciale, progetto redatto dal geom. Diego Fontana del novembre 1966, carteggio, atti e contabilità finale.

Busta

Num. un. progr. 491

Opere igienico-sanitarie: acquedotti, canalizzazioni, fognature, cimiteri, 1946 - 1961 {876}

Contenuto

La sottoserie comprende la documentazione inerente i lavori di costruzione dell'acquedotto comunale con i progetti di ricerca dell'acqua da varie sorgenti e quella inerente i lavori di costruzione della rete fognaria.

Infine sono raccolti progetti relativi a cappelle e tombe private da erigersi nel cimitero comunale. Le norme contenute nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U. delle leggi sanitarie, stabiliscono infatti che i lavori relativi ai cimiteri rientrano nelle opere igienico-sanitarie.

ACAI.1.4.28.2-1

{877}

Acquedotto comunale di Albiano

1946 - 1955

- Progetto di costruzione dell'acquedotto con derivazione dell'acqua dalla sorgente Ischion redatto dall'ing. Silvio Zanoni nel marzo 1947, aggiornato nel dicembre 1948; circolari, analisi dell'acqua del laboratorio di igiene e profilassi di Trento, domande di concessione contributi, corrispondenza, verbali di deliberazione della giunta comunale di affidamento dell'incarico, 1946-1951;
- "Legge sulla montagna 1952", 1952-1953;
- progetti di massima dei lavori di ricerca d'acqua in località Santa Colomba redatto dall'ing. Paolo Rauzi nel luglio 1953, perizie suppletive del giugno 1954 e del maggio 1955;
- "Pratica lavori di ricerca acqua - Lago S. Colomba": carteggio, atti, concessioni d'acqua potabile, verbali di deliberazione del consiglio comunale relative ai lavori, corrispondenza con l'ingegnere Rauzi, autorizzazioni;
- "Pratica di rinuncia sorgenti Ischion - S. Colomba": verbale di deliberazione del consiglio comunale, dichiarazione all'ufficio del Genio civile di Trento e comunicazioni del comune di rinuncia all'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'acquedotto con derivazione dell'acqua dalle sorgenti Ischion e S. Colomba, 1955;
- "Lavori in economia ricerca acqua potabile. Doss del Lago S. Colomba - Palù del Tor e Palù Porcil 1953-1955": circolari, atti, libro paga mensile degli operai, liste di lavoro, libro matricola, notificazioni mediche, cessazioni e proroghe lavori, denunce dei dipendenti per le assicurazioni sociali e di malattia, 1952-1955

Busta

Num. un. progr. 492

ACAI.1.4.28.2-2

{878}

Costruzione dell'acquedotto e della canalizzazione mista di Albiano

1955 - 1961 (con un doc. del 1974)

- Progetto esecutivo dei lavori di costruzione dell'acquedotto con derivazione dalle sorgenti di val della Sega (loc. "Cavalla morta", "Val dei Preti" e "Prà Donà") redatto dall'ing. Paolo Rauzi nel marzo 1955: relazione tecnica, corografia, planimetria, particolari, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto;
- carteggio, atti, norme per l'esecuzione dei lavori, verbali di deliberazione del consiglio comunale, elenchi dei censiti per allacciamenti, concessioni di contributi, analisi dell'acqua del laboratorio di igiene e profilassi di Trento;
- elaborato di liquidazione finale: relazione, stato finale, contratto e capitolato, verbali, libretto delle misure, disegni, liste paga e giornale, registro di contabilità.

- "Canalizzazione mista abitato Albiano": preventivo per l'impianto di chiarificazione delle acque nere della fognatura comunale, disegno dello studio tecnico geometra de Guelmi Franco, richieste e concessioni contributi per le opere di canalizzazione, 1956-1960

Busta

Num. un. progr. 493

ACAI.1.4.28.2-3

{879}

"Cimitero di Albiano. Progetto erezione cappella, tombe private e camere mortuarie"

1945 agosto 30 (1)

Prospetti di sezione, pianta e particolare.

Busta

Note

1. La data si riferisce all'approvazione del progetto da parte della Curia Arcivescovile.

Num. un. progr. 494

sottoserie 1.4.28.3

Edifici, 1928 - 1967

{880}

Contenuto

La sottoserie raccoglie la documentazione relativa ai lavori di costruzione dell'edificio scolastico della frazione di Barco e dell'edificio scolastico e consultorio pediatrico ad Albiano, successivamente riadattato a sede comunale.

ACAI.1.4.28.3-1

{881}

Costruzione dell'edificio scolastico della frazione di Barco nel comune di Albiano

1928 - 1931 (con doc. fino al 1954)

Carteggio, atti, verbali di deliberazione relativi all'acquisto del terreno, fornitura di materiali da costruzione, esecuzione delle opere da parte della ditta Bernasconi Giuseppe, collaudo e liquidazione dei lavori.

Busta

Num. un. progr. 495

ACAI.1.4.28.3-2

{882}

Costruzione dell'edificio scolastico

1949 - 1960

Progetto (non realizzato) redatto dal geom. Michele Pascolato il 10 settembre 1949, pratiche relative ai lavori di costruzione, capitolato d'appalto, ordini di servizio nn. 1-8, carteggio ed atti, vertenze con le ditte esecutrici.

Busta

Num. un. progr. 496

ACAI.1.4.28.3-3

{883}

Costruzione dell'edificio scolastico e di un consultorio pediatrico

1950 - 1957 (con doc. fino al 1974)

- Lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico di Albiano, 1957 (con doc. dal 1951 fino al 1974);

- costruzione di un consultorio pediatrico all'interno dell'edificio scolastico, con progetti redatti dal geom. Michele Pascolato il 19 giugno 1951 e il 25 settembre 1954, 1950-1955;

- lavori di sistemazione ed espropri sul tratto di strada che accede all'edificio scolastico, 1956-1957

Busta

Num. un. progr. 497

ACAI.1.4.28.3-4

{884}

Sistemazione, ampliamento e adattamento del vecchio edificio scolastico di Albiano a sede comunale

1959 - 1967

Progetto redatto dal geom. Renzo Franceschini nell'agosto 1959, lavori eseguiti, contributi ricevuti e vari capitolati d'appalto.

Busta

Num. un. progr. 498

ACAI.1.4.28.3-5

{885}

Contabilità finali e collaudo della nuova sede comunale

1961 - 1966

Busta

Num. un. progr. 499

sottoserie 1.4.28.4

Lottizzazioni, 1962 - 1973

{886}

Contenuto

La sottoserie raccoglie piani di lottizzazione di terreni e di suoli porfirici del comune dal 1962 al 1973.

ACAI.1.4.28.4-1

{887}

Lottizzazione terreni a S. Colomba non realizzata

1962 - 1973

Domande di privati, piano di lottizzazione, carteggio ed atti.

Busta

Num. un. progr. 500

ACAI.1.4.28.4-2

{888}

Cave di porfido

1963 - 1965

Carteggio, atti, rilievi, preliminari d'asta, aste e locazioni superfici porfiriche con progetto di lottizzazione del suolo porfirico di "Monte Gaggio" elaborato dal geom. Renzo Toniolli dal 27 dicembre 1963 al 27 gennaio 1965.

Busta

Num. un. progr. 501

ACAI.1.4.28.4-3

{889}

Lottizzazione del suolo porfirico in località "Monte Gaggio"

1965 - 1966

- "Monte Gorsa. Frazionamento cave porfido" piani di frazionamento elaborati dal geometra Fabio Endrici: planimetria generale dei lotti 1-7, planimetria catastale dei singoli lotti, corografia;

- "Preliminari asta cave Montegorsa": verbale di deliberazione del consiglio comunale per procedere all'affitto di superfici porfiriche, avvisi d'asta, notifiche dei comuni.

Busta

Num. un. progr. 502

Illuminazione, 1959 - 1963

{890}

Contenuto

La sottoserie raccoglie la documentazione relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione della rete elettrica di Albiano.

ACAI.1.4.28.5-1

{891}

"Sistemazione rete elettrica"

1959 - 1963 (con annotazione del 1981)

- "Progetto di sistemazione della rete elettrica bassa ed alta tensione" redatto dall'ing. Lodovico Cattani: relazione, preventivo di spesa, planimetria e condizioni, 1961 settembre 12;
- lavori di costruzione della cabina elettrica concessi all'impresa Fedrizzi Gino di Albiano: stato finale dei lavori, disegni di liquidazione redatti dal geom. Lino Nicoletti di Trento e certificato di regolare esecuzione, 1961;
- "Progetto: potenziamento ed ammodernamento della rete elettrica comunale di Albiano" redatto dall'ing. Mario Porta: relazione, computi metrici e preventivo di spesa, 1963 giugno 14;
- "Riordinamento rete illuminazione pubblica": carteggio, atti, preventivi, verbali della giunta comunale per la sistemazione della rete elettrica, richieste di privati per illuminazione pubblica, avvisi d'asta, offerte, concessione di contributi pubblici, "Vertenza con B. Luigi" relativa all'occupazione suolo di sua proprietà per costruzione della cabina elettrica, 1959-1963

Busta

Num. un. progr. 503

Pratiche edilizie, 1960 - 1969 (con docc. a partire dal 1952)

{892}

Contenuto

Nell'ordinamento italiano, come in quello di altri Stati, chiunque intendesse eseguire un'opera edilizia è sempre stato soggetto ad un atto d'assenso dell'autorità competente al fine di verificare che la stessa non fosse in contrasto con gli interessi pubblici tutelati.

Il R.D. 12 febbraio 1911 concernente il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, esteso alle nuove province nel 1923, all'art. 111 demandava ai regolamenti edilizi comunali la disciplina della materia, ivi compresa la formazione della commissione consultiva edilizia. L'art. 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, concernente il testo unico delle leggi sanitarie, disponeva che i progetti per la costruzione, ricostruzione o sopraelevazione di case dovessero essere sottoposti al visto del podestà, previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia. La materia fu disciplinata organicamente con la legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e s.m., che dettava norme riguardanti la licenza di eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero di procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, ecc., le attribuzioni del podestà per la vigilanza sulle costruzioni e il contenuto dei regolamenti edilizi comunali. Questi ultimi dovevano disporre anche in ordine alla formazione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia comunale. In base a tale normativa la licenza edilizia veniva rilasciata dal podestà (poi dal sindaco) dietro presentazione di domanda nelle forme stabilite dal regolamento edilizio comunale, previo parere della commissione edilizia.

La serie raccoglie in uno schedario le pratiche edilizie dal 1960 al 1969. Si segnala la presenza di un registro relativo alle nuove costruzioni del comune dal 1952 al 1963.

ACAI.1.4.29-1

{893}

Pratiche edilizie

1960 - 1969 (con doc. a partire dal 1952)

nn.11-272

Con "Registro dei fabbricati di nuova costruzione o ampliati...", 1952-1963

Schedario

Num. un. progr. 504

Registri degli atti di nascita, 1924 - 1969

{894}

Contenuto

Le funzioni di ufficiale di Stato civile, consistenti nel ricevere gli atti, nel custodire e nel conservare i registri e nel rilasciare certificati, furono attribuite dalla legislazione dello Stato italiano unitario ai sindaci. I registri annuali dello stato civile italiano furono istituiti nel 1865 (R. D. 15 novembre 1865, n. 2602) presso ogni comune, per la registrazione degli atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. Tale legge e altre successive furono estese al Trentino con il R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile", che prevedeva l'attivazione dal 1 gennaio 1924.

La serie, completa, è conservata nell'ufficio di stato civile.

ACAL.1.4.30-1

{895}

Atti di nascita

1924

Registro

Num. un. progr. 505

ACAL.1.4.30-2

{896}

Atti di nascita

1925

Registro

Num. un. progr. 506

ACAL.1.4.30-3

{897}

Atti di nascita

1926

Registro

Num. un. progr. 507

ACAL.1.4.30-4

{898}

Atti di nascita

1927

Registro

Num. un. progr. 508

ACAL.1.4.30-5

{899}

Atti di nascita

1928

Registro

Num. un. progr. 509

ACAL.1.4.30-6	{900}
Atti di nascita	
1929	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACAL.1.4.30-7	{901}
Atti di nascita	
1930	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 511	
ACAL.1.4.30-8	{902}
Atti di nascita	
1931	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 512	
ACAL.1.4.30-9	{903}
Atti di nascita	
1932	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 513	
ACAL.1.4.30-10	{904}
Atti di nascita	
1933	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 514	
ACAL.1.4.30-11	{905}
Atti di nascita	
1934	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 515	
ACAL.1.4.30-12	{906}
Atti di nascita	
1935	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 516	

ACAI.1.4.30-13	{907}
Atti di nascita	
1936	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 517	
ACAI.1.4.30-14	{908}
Atti di nascita	
1937	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 518	
ACAI.1.4.30-15	{909}
Atti di nascita	
1938	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 519	
ACAI.1.4.30-16	{910}
Atti di nascita	
1939	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 520	
ACAI.1.4.30-17	{911}
Atti di nascita	
1940	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 521	
ACAI.1.4.30-18	{912}
Atti di nascita	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 522	
ACAI.1.4.30-19	{913}
Atti di nascita	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 523	

ACAI.1.4.30-20	{914}
Atti di nascita	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 524	
ACAI.1.4.30-21	{915}
Atti di nascita	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 525	
ACAI.1.4.30-22	{916}
Atti di nascita	
1945	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 526	
ACAI.1.4.30-23	{917}
Atti di nascita	
1946	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 527	
ACAI.1.4.30-24	{918}
Atti di nascita	
1947	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 528	
ACAI.1.4.30-25	{919}
Atti di nascita	
1948	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 529	
ACAI.1.4.30-26	{920}
Atti di nascita	
1949	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 530	

ACAI.1.4.30-27	{921}
Atti di nascita	
1950	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 531	
ACAI.1.4.30-28	{922}
Atti di nascita	
1951	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 532	
ACAI.1.4.30-29	{923}
Atti di nascita	
1952	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 533	
ACAI.1.4.30-30	{924}
Atti di nascita	
1953	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 534	
ACAI.1.4.30-31	{925}
Atti di nascita	
1954	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 535	
ACAI.1.4.30-32	{926}
Atti di nascita	
1955	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 536	
ACAI.1.4.30-33	{927}
Atti di nascita	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 537	

ACAI.1.4.30-34	{928}
Atti di nascita	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 538	
ACAI.1.4.30-35	{929}
Atti di nascita	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 539	
ACAI.1.4.30-36	{930}
Atti di nascita	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 540	
ACAI.1.4.30-37	{931}
Atti di nascita	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 541	
ACAI.1.4.30-38	{932}
Atti di nascita	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 542	
ACAI.1.4.30-39	{933}
Atti di nascita	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 543	
ACAI.1.4.30-40	{934}
Atti di nascita	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 544	

ACAI.1.4.30-41	{935}
Atti di nascita	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 545	
ACAI.1.4.30-42	{936}
Atti di nascita	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 546	
ACAI.1.4.30-43	{937}
Atti di nascita	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 547	
ACAI.1.4.30-44	{938}
Atti di nascita	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 548	
ACAI.1.4.30-45	{939}
Atti di nascita	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 549	
ACAI.1.4.30-46	{940}
Atti di nascita	
1969	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 550	

Registri degli atti di matrimonio, 1924 - 1969

{941}

Contenuto

Le funzioni di ufficiale di Stato civile, consistenti nel ricevere gli atti, nel custodire e nel conservare i registri e nel rilasciare certificati, furono attribuite dalla legislazione dello Stato italiano unitario ai sindaci. I registri annuali dello stato civile italiano furono istituiti nel 1865 (R. D. 15 novembre 1865, n. 2602) presso ogni comune, per la registrazione degli atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. Tale legge e altre successive furono estese al Trentino con il R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile", che prevedeva l'attivazione dal 1 gennaio 1924.

La serie, completa, è conservata nell'ufficio di stato civile.

ACAL.1.4.31-1

{942}

Atti di matrimonio

1924

Registro

Num. un. progr. 551

ACAL.1.4.31-2

{943}

Atti di matrimonio

1925

Registro

Num. un. progr. 552

ACAL.1.4.31-3

{944}

Atti di matrimonio

1926

Registro

Num. un. progr. 553

ACAL.1.4.31-4

{945}

Atti di matrimonio

1927

Registro

Num. un. progr. 554

ACAL.1.4.31-5

{946}

Atti di matrimonio

1928

Registro

Num. un. progr. 555

ACAL.1.4.31-6	{947}
Atti di matrimonio 1929 <i>Registro</i> Num. un. progr. 556	
ACAL.1.4.31-7	{948}
Atti di matrimonio 1930 <i>Registro</i> Num. un. progr. 557	
ACAL.1.4.31-8	{949}
Atti di matrimonio 1931 <i>Registro</i> Num. un. progr. 558	
ACAL.1.4.31-9	{950}
Atti di matrimonio 1932 <i>Registro</i> Num. un. progr. 559	
ACAL.1.4.31-10	{951}
Atti di matrimonio 1933 <i>Registro</i> Num. un. progr. 560	
ACAL.1.4.31-11	{952}
Atti di matrimonio 1934 <i>Registro</i> Num. un. progr. 561	
ACAL.1.4.31-12	{953}
Atti di matrimonio 1935 <i>Registro</i> Num. un. progr. 562	

ACAL.1.4.31-13	{954}
Atti di matrimonio	
1936	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 563	
ACAL.1.4.31-14	{955}
Atti di matrimonio	
1937	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 564	
ACAL.1.4.31-15	{956}
Atti di matrimonio	
1938	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 565	
ACAL.1.4.31-16	{957}
Atti di matrimonio	
1939	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 566	
ACAL.1.4.31-17	{958}
Atti di matrimonio	
1940	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 567	
ACAL.1.4.31-18	{959}
Atti di matrimonio	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 568	
ACAL.1.4.31-19	{960}
Atti di matrimonio	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 569	

ACAI.1.4.31-20	{961}
Atti di matrimonio	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 570	
ACAI.1.4.31-21	{962}
Atti di matrimonio	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 571	
ACAI.1.4.31-22	{963}
Atti di matrimonio	
1945	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 572	
ACAI.1.4.31-23	{964}
Atti di matrimonio	
1946	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 573	
ACAI.1.4.31-24	{965}
Atti di matrimonio	
1947	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 574	
ACAI.1.4.31-25	{966}
Atti di matrimonio	
1948	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 575	
ACAI.1.4.31-26	{967}
Atti di matrimonio	
1949	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 576	

ACAI.1.4.31-27	{968}
Atti di matrimonio	
1950	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 577	
ACAI.1.4.31-28	{969}
Atti di matrimonio	
1951	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 578	
ACAI.1.4.31-29	{970}
Atti di matrimonio	
1952	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 579	
ACAI.1.4.31-30	{971}
Atti di matrimonio	
1953	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 580	
ACAI.1.4.31-31	{972}
Atti di matrimonio	
1954	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 581	
ACAI.1.4.31-32	{973}
Atti di matrimonio	
1955	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 582	
ACAI.1.4.31-33	{974}
Atti di matrimonio	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 583	

ACAL.1.4.31-34	{975}
Atti di matrimonio	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 584	
ACAL.1.4.31-35	{976}
Atti di matrimonio	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 585	
ACAL.1.4.31-36	{977}
Atti di matrimonio	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 586	
ACAL.1.4.31-37	{978}
Atti di matrimonio	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 587	
ACAL.1.4.31-38	{979}
Atti di matrimonio	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 588	
ACAL.1.4.31-39	{980}
Atti di matrimonio	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 589	
ACAL.1.4.31-40	{981}
Atti di matrimonio	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 590	

ACAI.1.4.31-41	{982}
Atti di matrimonio	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 591	
ACAI.1.4.31-42	{983}
Atti di matrimonio	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 592	
ACAI.1.4.31-43	{984}
Atti di matrimonio	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 593	
ACAI.1.4.31-44	{985}
Atti di matrimonio	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 594	
ACAI.1.4.31-45	{986}
Atti di matrimonio	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 595	
ACAI.1.4.31-46	{987}
Atti di matrimonio	
1969	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 596	

Registri degli atti di morte, 1924 - 1969

{988}

Contenuto

Le funzioni di ufficiale di Stato civile, consistenti nel ricevere gli atti, nel custodire e nel conservare i registri e nel rilasciare certificati, furono attribuite dalla legislazione dello Stato italiano unitario ai sindaci. I registri annuali dello stato civile italiano furono istituiti nel 1865 (R. D. 15 novembre 1865, n. 2602) presso ogni comune, per la registrazione degli atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. Tale legge e altre successive furono estese al Trentino con il R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile", che prevedeva l'attivazione dal 1 gennaio 1924.

La serie, completa, è conservata nell'ufficio di stato civile.

ACAL.1.4.32-1

{989}

Atti di morte

1924

Registro

Num. un. progr. 597

ACAL.1.4.32-2

{990}

Atti di morte

1925

Registro

Num. un. progr. 598

ACAL.1.4.32-3

{991}

Atti di morte

1926

Registro

Num. un. progr. 599

ACAL.1.4.32-4

{992}

Atti di morte

1927

Registro

Num. un. progr. 600

ACAL.1.4.32-5

{993}

Atti di morte

1928

Registro

Num. un. progr. 601

ACAI.1.4.32-6	{994}
Atti di morte	
1929	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 602	
ACAI.1.4.32-7	{995}
Atti di morte	
1930	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 603	
ACAI.1.4.32-8	{996}
Atti di morte	
1931	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 604	
ACAI.1.4.32-9	{997}
Atti di morte	
1932	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 605	
ACAI.1.4.32-10	{998}
Atti di morte	
1933	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 606	
ACAI.1.4.32-11	{999}
Atti di morte	
1934	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 607	
ACAI.1.4.32-12	{1000}
Atti di morte	
1935	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 608	

ACAI.1.4.32-13	{1001}
Atti di morte	
1936	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 609	
ACAI.1.4.32-14	{1002}
Atti di morte	
1937	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 610	
ACAI.1.4.32-15	{1003}
Atti di morte	
1938	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 611	
ACAI.1.4.32-16	{1004}
Atti di morte	
1939	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 612	
ACAI.1.4.32-17	{1005}
Atti di morte	
1940	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 613	
ACAI.1.4.32-18	{1006}
Atti di morte	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 614	
ACAI.1.4.32-19	{1007}
Atti di morte	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 615	

ACAI.1.4.32-20	{1008}
Atti di morte	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 616	
ACAI.1.4.32-21	{1009}
Atti di morte	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 617	
ACAI.1.4.32-22	{1010}
Atti di morte	
1945	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 618	
ACAI.1.4.32-23	{1011}
Atti di morte	
1946	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 619	
ACAI.1.4.32-24	{1012}
Atti di morte	
1947	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 620	
ACAI.1.4.32-25	{1013}
Atti di morte	
1948	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 621	
ACAI.1.4.32-26	{1014}
Atti di morte	
1949	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 622	

ACAI.1.4.32-27	{1015}
Atti di morte	
1950	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 623	
ACAI.1.4.32-28	{1016}
Atti di morte	
1951	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 624	
ACAI.1.4.32-29	{1017}
Atti di morte	
1952	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 625	
ACAI.1.4.32-30	{1018}
Atti di morte	
1953	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 626	
ACAI.1.4.32-31	{1019}
Atti di morte	
1954	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 627	
ACAI.1.4.32-32	{1020}
Atti di morte	
1955	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 628	
ACAI.1.4.32-33	{1021}
Atti di morte	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 629	

ACAI.1.4.32-34	{1022}
Atti di morte	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 630	
ACAI.1.4.32-35	{1023}
Atti di morte	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 631	
ACAI.1.4.32-36	{1024}
Atti di morte	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 632	
ACAI.1.4.32-37	{1025}
Atti di morte	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 633	
ACAI.1.4.32-38	{1026}
Atti di morte	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 634	
ACAI.1.4.32-39	{1027}
Atti di morte	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 635	
ACAI.1.4.32-40	{1028}
Atti di morte	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 636	

ACAI.1.4.32-41	{1029}
Atti di morte	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 637	
ACAI.1.4.32-42	{1030}
Atti di morte	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 638	
ACAI.1.4.32-43	{1031}
Atti di morte	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 639	
ACAI.1.4.32-44	{1032}
Atti di morte	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 640	
ACAI.1.4.32-45	{1033}
Atti di morte	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 641	
ACAI.1.4.32-46	{1034}
Atti di morte	
1969	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 642	

Registri degli atti di cittadinanza, 1924 - 1969

{1035}

Contenuto

Le funzioni di ufficiale di Stato civile, consistenti nel ricevere gli atti, nel custodire e nel conservare i registri e nel rilasciare certificati, furono attribuite dalla legislazione dello Stato italiano unitario ai sindaci. I registri annuali dello stato civile italiano furono istituiti nel 1865 (R. D. 15 novembre 1865, n. 2602) presso ogni comune, per la registrazione degli atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. Tale legge e altre successive furono estese al Trentino con il R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile", che prevedeva l'attivazione dal 1 gennaio 1924.

La serie, completa, è conservata nell'ufficio di stato civile.

ACAL.1.4.33-1

{1036}

Atti di cittadinanza

1924

Registro

Num. un. progr. 643

ACAL.1.4.33-2

{1037}

Atti di cittadinanza

1925

Registro

Num. un. progr. 644

ACAL.1.4.33-3

{1038}

Atti di cittadinanza

1926

Registro

Num. un. progr. 645

ACAL.1.4.33-4

{1039}

Atti di cittadinanza

1927

Registro

Num. un. progr. 646

ACAL.1.4.33-5

{1040}

Atti di cittadinanza

1928

Registro

Num. un. progr. 647

ACAL.1.4.33-6	{1041}
Atti di cittadinanza 1929 <i>Registro</i> Num. un. progr. 648	
ACAL.1.4.33-7	{1042}
Atti di cittadinanza 1930 <i>Registro</i> Num. un. progr. 649	
ACAL.1.4.33-8	{1043}
Atti di cittadinanza 1931 <i>Registro</i> Num. un. progr. 650	
ACAL.1.4.33-9	{1044}
Atti di cittadinanza 1932 <i>Registro</i> Num. un. progr. 651	
ACAL.1.4.33-10	{1045}
Atti di cittadinanza 1933 <i>Registro</i> Num. un. progr. 652	
ACAL.1.4.33-11	{1046}
Atti di cittadinanza 1934 <i>Registro</i> Num. un. progr. 653	
ACAL.1.4.33-12	{1047}
Atti di cittadinanza 1935 <i>Registro</i> Num. un. progr. 654	

ACAI.1.4.33-13	{1048}
Atti di cittadinanza	
1936	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 655	
ACAI.1.4.33-14	{1049}
Atti di cittadinanza	
1937	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 656	
ACAI.1.4.33-15	{1050}
Atti di cittadinanza	
1938	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 657	
ACAI.1.4.33-16	{1051}
Atti di cittadinanza	
1939	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 658	
ACAI.1.4.33-17	{1052}
Atti di cittadinanza	
1940	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 659	
ACAI.1.4.33-18	{1053}
Atti di cittadinanza	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 660	
ACAI.1.4.33-19	{1054}
Atti di cittadinanza	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 661	

ACAI.1.4.33-20	{1055}
Atti di cittadinanza	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 662	
ACAI.1.4.33-21	{1056}
Atti di cittadinanza	
1944	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 663	
ACAI.1.4.33-22	{1057}
Atti di cittadinanza	
1945	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 664	
ACAI.1.4.33-23	{1058}
Atti di cittadinanza	
1946	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 665	
ACAI.1.4.33-24	{1059}
Atti di cittadinanza	
1947	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 666	
ACAI.1.4.33-25	{1060}
Atti di cittadinanza	
1948	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 667	
ACAI.1.4.33-26	{1061}
Atti di cittadinanza	
1949	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 668	

ACAI.1.4.33-27	{1062}
Atti di cittadinanza	
1950	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 669	
ACAI.1.4.33-28	{1063}
Atti di cittadinanza	
1951	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 670	
ACAI.1.4.33-29	{1064}
Atti di cittadinanza	
1952	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 671	
ACAI.1.4.33-30	{1065}
Atti di cittadinanza	
1953	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 672	
ACAI.1.4.33-31	{1066}
Atti di cittadinanza	
1954	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 673	
ACAI.1.4.33-32	{1067}
Atti di cittadinanza	
1955	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 674	
ACAI.1.4.33-33	{1068}
Atti di cittadinanza	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 675	

ACAI.1.4.33-34	{1069}
Atti di cittadinanza	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 676	
ACAI.1.4.33-35	{1070}
Atti di cittadinanza	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 677	
ACAI.1.4.33-36	{1071}
Atti di cittadinanza	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 678	
ACAI.1.4.33-37	{1072}
Atti di cittadinanza	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 679	
ACAI.1.4.33-38	{1073}
Atti di cittadinanza	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 680	
ACAI.1.4.33-39	{1074}
Atti di cittadinanza	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 681	
ACAI.1.4.33-40	{1075}
Atti di cittadinanza	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 682	

ACAI.1.4.33-41	{1076}
Atti di cittadinanza	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 683	
ACAI.1.4.33-42	{1077}
Atti di cittadinanza	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 684	
ACAI.1.4.33-43	{1078}
Atti di cittadinanza	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 685	
ACAI.1.4.33-44	{1079}
Atti di cittadinanza	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 686	
ACAI.1.4.33-45	{1080}
Atti di cittadinanza	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 687	
ACAI.1.4.33-46	{1081}
Atti di cittadinanza	
1969	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 688	

Censimenti della popolazione, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, 1931 - 1961 {1082}

Contenuto

In base al Regolamento del 12 febbraio 1911 all. 4, n. 26, e al R.D. 23 ottobre 1921, n. 1530, relativo a disposizioni sul censimento generale della popolazione e norme relative alla formazione e alla tenuta del registro della popolazione, veniva estesa ai territori annessi al regno la legge 7 aprile 1921, n. 457, che disponeva il VI censimento generale della popolazione.

Il Regio Decreto Legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito in legge il 27 dicembre 1930 (n. 1839), sulla periodicità dei censimenti, disponeva all'art. 1 che i censimenti dovessero effettuarsi ogni cinque anni il 21 aprile.

Norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione vennero dettate dal R.D. 26 febbraio 1931, n. 166 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 56 del 9 marzo 1931).

Il Regio Decreto legge 9 agosto 1935, n. 1639 convertito in legge il 9 gennaio 1936 dettava le norme concernenti l'VIII censimento.

Con legge 5 gennaio 1939, n. 61 si modificò la data di effettuazione del censimento dal 21 aprile al 31 dicembre e si decise la data del successivo censimento al 31 dicembre 1941.

La legge 4 luglio 1941, n. 786 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 18 agosto 1941) promulgò il rinvio del censimento con data da stabilirsi da apposito provvedimento.

Una circolare dell'ISTAT del 14 marzo 1949 n.14/1-C e il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 226 del 2 ottobre 1951) dettavano le norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291 concernente i provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, n. 69 regolava il I censimento generale dell'agricoltura.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1961, n. 1011 regolava il X censimento della popolazione.

La serie raccoglie in 8 buste la documentazione dei censimenti dell'agricoltura e quelli generali della popolazione regolati dalle stesse norme. Questi ultimi comprendono documentazione costituita da fogli di famiglia divisi per sezione in ordine numerico, circolari, carteggio, istruzioni relative alle modalità di attuazione e svolgimento.

ACAI.1.4.34-1 {1083}

VII Censimento generale della popolazione 21 aprile 1931

1931

Norme, circolari, carteggio ed atti.

Busta

Num. un. progr. 689

ACAI.1.4.34-2 {1084}

VII Censimento generale della popolazione 21 aprile 1931

1931

Sezione A: fogli di famiglia, n. 1;
sez.B/1: fogli di famiglia, nn. 1-85;
sez.B/2: fogli di famiglia, nn. 1-77

Busta

Num. un. progr. 690

ACAI.1.4.34-3

{1085}

VIII Censimento generale della popolazione e Censimento industriale e commerciale 1937-1940

1936 - 1939

- Stati di sezione provvisori, 1936;

- circolari, disposizioni ed istruzione, 1937-1939

Busta

Num. un. progr. 691

ACAI.1.4.34-4

{1086}

Censimento industriale e commerciale 1937-1940

1937 - 1939

Carteggio, atti, circolari, istruzioni e stati provvisori e definitivi di sezione.

Busta

Num. un. progr. 692

ACAI.1.4.34-5

{1087}

IX Censimento generale della popolazione 4 novembre 1951 e III censimento dell'industria e del commercio

1947 - 1952

Carteggio, atti, norme e circolari, stampati, verbali, computi giornalieri del censimento della popolazione, prospetti, rapporti, stati definitivi di sezione, stradario e mappe.

Busta

Num. un. progr. 693

ACAI.1.4.34-6

{1088}

IX Censimento generale della popolazione 4 novembre 1951

1951

Sezione A: fogli di famiglia, nn.1-260

Busta

Num. un. progr. 694

ACAI.1.4.34-7

{1089}

IX Censimento generale della popolazione 4 novembre 1951

1951

Sezione B: fogli di famiglia, nn. 1-112;

sezione C: fogli di famiglia, nn. 1-88

Busta

Num. un. progr. 695

ACAI.1.4.34-8 {1090}

X Censimento generale della popolazione e IV Censimento dell'industria e del commercio 15 - 16 ottobre 1961
1959 - 1961

Istruzioni, circolari e stampati.

Busta

Num. un. progr. 696

ACAI.1.4.34-9 {1091}

X Censimento generale della popolazione e IV Censimento dell'industria e del commercio 15 - 16 ottobre 1961
1960 - 1963

Carteggio, atti, verbali, prospetti, rapporti stato definitivo di sezione, stradario e piano topografico.

Busta

Num. un. progr. 697

ACAI.1.4.34-10 {1092}

X Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961
1961

Sezione A: fogli di famiglia, nn. 1-303

Busta

Num. un. progr. 698

serie 1.4.35

Lista delle persone che acquistano la cittadinanza italiana, 1922

{1093}

Contenuto

In questa serie sono presenti le liste delle persone appartenenti a questo comune che acquistano la cittadinanza italiana, compilato nel 1922 in ottemperanza al R.D. 30 dicembre 1920, n. 1890, che stabiliva l'acquisizione della cittadinanza italiana nei territori annessi al Regno d'Italia in base al Trattato di Saint Germain. Si è ritenuto di inserire tale registro nell'archivio postunitario privilegiando l'aspetto normativo sul dato cronologico.

La serie raccoglie la lista sopra descritta.

ACAI.1.4.35-1

{1094}

"Elenco delle persone che acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto"

1922

Fogli di famiglia del censimento generale della popolazione del 1921, nn.1-746

Registro, c. 22

Num. un. progr. 699

Registro della popolazione, sec.XX

{1095}

Contenuto

In base al R.D. 23 ottobre 1921, n. 1530 "Disposizioni sul censimento generale della popolazione e norme relative alla formazione e alla tenuta del registro della popolazione" sono estesi ai territori annessi la legge 7 aprile 1921, n. 457 che dispone il VI censimento generale della popolazione, parte della legge 20 giugno 1871, n. 297 e il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri della popolazione approvato con R.D. 21 settembre 1901. In base all'art. 6 del citato decreto n. 1530 il sindaco cura la formazione e la regolare tenuta del registro della popolazione residente; nei primi quindici giorni di ogni mese provvede alla revisione.

Un ulteriore regolamento fu promulgato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132. In base a tale regolamento il registro della popolazione (art. 3) si compone di fogli di famiglia (mod. A) e di schede individuali (mod. B). Per ciascuna famiglia deve essere formato un foglio (art. 4) intestato al capo di essa; vi si iscrivono tutti coloro che appartengono al nucleo familiare. Nei fogli di famiglia si devono indicare tutte le variazioni come nascite, matrimoni, morti, emigrazioni e immigrazioni. I fogli di famiglia devono essere ordinati (art. 5) o secondo una numerazione progressiva o secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e delle località del comune; in questo caso essi sono raccolti nelle cartelle di casa. Per i comuni che adottano il secondo metodo si forma una "cartella di casa" per ciascun fabbricato destinato ad uso abitazione contraddistinto da un proprio numero civico. Ogni cartella di casa sarà intestata al nome della via e terrà conto di tutte le variazioni che possono essere apportate al nome stesso e alla numerazione. Con D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 relativo al regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente vengono eliminate le cartelle di casa, mantenendo solo le schede individuali e i fogli di famiglia. Le schede individuali (mod. B) devono contenere il cognome, il nome, la paternità, la maternità della persona, la data e il luogo di nascita, lo stato civile e i suoi cambiamenti, la professione e la condizione. Le schede individuali devono essere disposte in ordine rigorosamente alfabetico per cognomi.

Sono state predisposte due sottoserie in quanto fogli di famiglia e schede individuali sono gli elementi costitutivi di un unico strumento anagrafico.

Fogli di famiglia e cartelle di casa, 1929 - 1984

{1096}

Contenuto

La normativa che disciplina la formazione dei fogli di famiglia e delle cartelle di casa è stata illustrata nella serie 1.4.36 "Registro della popolazione".

La sottoserie comprende fogli di famiglia e di casa (eliminati e non) relativi ad Albiano dal 1929 al 1984 e, nel periodo di aggregazione, anche alle frazioni di Lona e di Lases.

ACAI.1.4.36.1-1

{1097}

Fogli di famiglia

1929

nn.1-179

Busta

Num. un. progr. 700

ACAI.1.4.36.1-2

{1098}

Fogli di famiglia

1929

nn.180-343

Busta

Num. un. progr. 701

ACAI.1.4.36.1-3

{1099}

Fogli di famiglia

[1930 - 1940]

nn.1-200

Busta

Num. un. progr. 702

ACAI.1.4.36.1-4

{1100}

Fogli di famiglia

[1930 - 1940]

nn.201-376

Busta

Num. un. progr. 703

ACAI.1.4.36.1-5

{1101}

Fogli di casa

[1930 - 1952]

- Albiano: nn.1-179;
- Barco: nn.3-23;
- Lona: nn.10-115;
- Lases: nn.1-96;
- Piazzola: nn.80-103

Busta

Num. un. progr. 704

ACAI.1.4.36.1-6

{1102}

Fogli di famiglia eliminati di Albiano con Lona e Lases

[1930 - 1952]

lettere A-M

Busta

Num. un. progr. 705

ACAI.1.4.36.1-7

{1103}

Fogli di famiglia eliminati di Albiano con Lona e Lases

[1930 - 1952]

lettere N-Z

Busta

Num. un. progr. 706

ACAI.1.4.36.1-8

{1104}

Fogli di famiglia eliminati dal 1 - 7 - 1958"

1958 - 1984 (1)

- Fogli di famiglia, nn.1-234;

- "fogli residenti all'estero"

Busta

Note

1. Le date si riferiscono a quelle dell'eliminazione.

Num. un. progr. 707

ACAI.1.4.36.1-9

{1105}

Fogli di famiglia

sec.XX

- via al Lago

- via Roma

- via Dossedello

- via delle Fontane

- via Barco di Sopra e di Sotto

- via Nuova

- via alla Pergola

Busta

Num. un. progr. 708

ACAI.1.4.36.1-10

{1106}

Fogli di famiglia

sec.XX

- via al Lago
- via Roma
- via Dossedello
- via delle Fontane
- via Barco di Sopra e di Sotto
- via Nuova
- via alla Pergola

Busta

Num. un. progr. 709

ACAI.1.4.36.1-11

{1107}

Fogli di famiglia

sec.XX

- via al Lago
- via Roma
- via Dossedello
- via delle Fontane
- via Barco di Sopra e di Sotto
- via Nuova
- via alla Pergola

Busta

Num. un. progr. 710

Schede individuali, sec. XX prima metà

{1108}

Contenuto

La normativa che disciplina la formazione delle schede individuali è stata illustrata nella serie 1.4.36 "Registro della popolazione".

Le schede, trovate in una cassa di legno, sono state riordinate secondo un numero progressivo originale dal n. 1 al n. 392.

ACAI.1.4.36.2-1

{1109}

Schede individuali
sec. XX prima metà
nn. 1-149
Busta
Num. un. progr. 711

ACAI.1.4.36.2-2

{1110}

Schede individuali
sec. XX prima metà
nn. 150-299
Busta
Num. un. progr. 712

ACAI.1.4.36.2-3

{1111}

Schede individuali
sec. XX prima metà
nn. 300-392
Busta
Num. un. progr. 713

Registro del movimento della popolazione, 1931 - 1934

{1112}

Contenuto

L'art. 39 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132, relativo al regolamento per la formazione e tenuta del registro della popolazione, prevedeva la compilazione di un registro (mod. D) nel quale venisse riepilogato periodicamente il movimento della popolazione residente nel comune in conseguenza delle nascite, delle immigrazioni da altri comuni e dall'estero, delle morti ed immigrazioni per altri comuni e per l'estero.

La serie lacunosa comprende le registrazioni dal 1931 al 1934.

ACAL1.4.37-1

{1113}

"Movimento della popolazione"

1931 - 1934

Registro del movimento della popolazione:

- 1931

immigrati: nn. 1-10;

emigrati: nn. 1-12;

- 1932

immigrati: nn. 1-10;

emigrati: nn. 1-15;

- 1933

immigrati: nn. 1-11;

emigrati: nn. 1-10;

- 1934

immigrati: nn. 1-6;

emigrati: nn. 1-6

Il registro riporta sul lato sinistro gli immigrati con: n. d'ordine; cognome, nome e paternità del capofamiglia, luogo di provenienza, numero dei componenti la famiglia: maschi e femmine, numero delle persone provenienti da altri comuni del regno, dall'estero, numero degli iscritti nelle schede individuali del registro della popolazione e annotazioni; sul lato destro riporta gli emigrati con: n. d'ordine; cognome, nome e paternità del capofamiglia, luogo di destinazione, numero dei componenti la famiglia: maschi e femmine, numero delle persone che si recano in altri comuni del regno o all'estero, numero delle schede individuali dei cancellati dal registro della popolazione e annotazioni.

Registro

Num. un. progr. 714

Registri delle pratiche di emigrazione ed immigrazione, 1934 - 1970

{1114}

Contenuto

Il R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132, relativo al regolamento per la formazione e tenuta del registro della popolazione, prevede la registrazione dei movimenti di popolazione che avvengono per nascita, morte, matrimonio, formazione, riunione, scioglimento ed estinzione di famiglia, cambiamenti di abitazione e trasferimenti in altro comune o all'estero. Gli atti possono venir raccolti in fascicoli nominativi o in fascicoli annuali e i dati essenziali riportati su appositi registri. Questo permette di seguire le dinamiche del movimento della popolazione e costituisce il necessario completamento al registro della popolazione che fornisce invece la situazione costantemente aggiornata.

I registri dei certificati di cambiamento di residenza riportano: numero progressivo, data del certificato per il cambiamento di residenza, cognome, nome e paternità del capofamiglia o richiedente il certificato, indicazione e numero delle persone indicate nel certificato, indirizzo abbandonato e nuovo indirizzo, data dell'avviso spedito dal sindaco del comune di nuova residenza, annotazioni.

I registri delle pratiche di emigrazione riportano: numero d'ordine, data della dichiarazione dell'interessato, cognome e nome del capofamiglia, numero dei componenti la famiglia, destinazione (comune e provincia), corrispondenza col comune di destinazione (date e numeri delle lettere spedite e delle relative risposte), data dalla quale decorre la cancellazione nel registro della popolazione, osservazioni.

I registri delle pratiche di immigrazione riportano: numero d'ordine, data della dichiarazione dell'interessato, generalità del capofamiglia, numero e descrizione dei componenti la famiglia, provenienza, corrispondenza col comune di provenienza, numero del foglio di famiglia corrispondente, osservazioni.

La serie comprende i registri delle pratiche di emigrazione e immigrazione dal 1934 al 1970.

ACAI.1.4.38-1

{1115}

"Registro delle pratiche di emigrazione" (tit. int.)

1934 febbraio 23 - 1970 dicembre 23

Registro

Num. un. progr. 714

ACAI.1.4.38-2

{1116}

"Registro delle pratiche di immigrazione" (tit. int.)

1934 gennaio 22 - 1970 dicembre 29

Registro

Num. un. progr. 714

Pratiche di emigrazione e immigrazione, 1931 - 1960

{1117}

Contenuto

Il R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132, relativo al regolamento per la formazione e tenuta del registro della popolazione, prevede la registrazione dei movimenti di popolazione che avvengono per nascita, morte, matrimonio, formazione, riunione, scioglimento ed estinzione di famiglia, cambiamenti di abitazione e trasferimenti in altro comune o all'estero. Gli atti possono essere raccolti in fascicoli nominativi o in fascicoli annuali e i dati essenziali riportati su appositi registri. Questo permette di seguire le dinamiche del movimento della popolazione e costituisce il necessario completamento al registro della popolazione che fornisce invece la situazione costantemente aggiornata.

La serie lacunosa, raccoglie le pratiche di emigrazione e immigrazione dal 1931 al 1960.

ACAL1.4.39-1

{1118}

Pratiche di emigrazione e immigrazione

1931 - 1942

Busta

Num. un. progr. 715

ACAL1.4.39-2

{1119}

Pratiche di emigrazione e immigrazione

1944 - 1960

Busta

Num. un. progr. 716

Statistiche del movimento della popolazione, 1924 - 1934

{1120}

Contenuto

In questa serie sono raccolte le statistiche mensili e annuali del movimento della popolazione dal 1946 al 1968; si tratta di fascicoli annuali contenenti il prospetto del movimento della popolazione residente nel comune.

Le rilevazioni sul movimento venivano effettuate in base alle disposizioni del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, che approvava il nuovo ordinamento dello stato civile.

Fino al 1954 venivano utilizzati il modello C che si riferiva al movimento mensile della popolazione presente nel comune e il modello F per quello annuale.

A partire dal 1954 e fino al 1964, il modello F venne sostituito dal modello mensile ISTAT/D/7 che riportava mensilmente i dati statistici dei matrimoni, dei nati, dei morti e doveva essere inviato in duplice copia il mese successivo alla Prefettura; a questo furono aggiunte la cartolina ISTAT/P/2, dove venivano riportati i dati definitivi dei nati vivi e morti, le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche, e la cartolina ISTAT/P/2 bis per la ripartizione dei dati in maschi e femmine. Dal 1965 tali dati vengono rilevati nei modelli Istat/D/7A e ISTAT/B.

La serie lacunosa raccoglie le statistiche dal 1927 al 1934.

ACAI.1.4.40-1

{1121}

Statistiche del movimento della popolazione

1924 - 1934

- Verbali di visita ai registri di stato civile, 1924-1933;

- statistiche annuali demografiche, 1927-1934

Busta

Num. un. progr. 717

serie 1.4.41

Registri diversi, 1924 - 1981

{1122}

Contenuto

In questa serie si conservano i registri per i quali, vista la differente natura e l'esiguità del numero, non si è ritenuto di dover costituire serie apposite. Una buona parte di essi sono previsti da norme specifiche, eventualmente indicate nella rispettiva descrizione, o sono stati formati empiricamente o per motivi di carattere pratico. I registri sono raggruppati per materia, secondo la classificazione delle quindici categorie.

La serie comprende registri dal 1924 al 1981.

ACAL1.4.41-1

{1123}

"Registro dei componenti le commissioni o rappresentanze comunali" (tit. int.)

1929 - 1948 (1)

Registro

Note

1. Le date si riferiscono ai verbali di deliberazione delle nomine.

Num. un. progr. 718

ACAL1.4.41-2

{1124}

"Registro dei componenti le commissioni o rappresentanze comunali" (tit. int.)

1952 - 1965

Il registro riporta per ogni commissione: numero d'ordine, generalità, età, residenza, professione, corpo deliberante, data e numero del verbale, designazione della carica, data dell'entrata in carica, elezione se ordinaria o in surroga, data della scadenza, annotazioni.

Registro

Num. un. progr. 718

ACAL1.4.41-3

{1125}

Verbali di deliberazione di commissioni comunali diverse

1929 maggio 2 - 1945 febbraio 13

- Commissione comunale delle imposte e tasse, 1929 maggio 2 - 1939 marzo 4;

- commissione comunale per la disciplina del commercio: 1936 aprile 16 - 1945 febbraio 13

Registro

Num. un. progr. 718

ACAL1.4.41-4

{1126}

"Registro delle missioni del segretario e dipendenti" (tit. int.)

1965 aprile 8 - 1980 maggio 27

Il registro riporta: data, descrizione della missione, firma del sindaco, annotazioni delle liquidazioni dei pagamenti.

Registro

Num. un. progr. 718

ACAI.1.4.41-5 {1127}

"Registro giornate gratuite per la riparazione delle strade comunali"

1939 - 1955

Il registro riporta: nome e cognome del prestatore d'opera; anno, mese, giorno e località ove è stata prestata l'opera gratuita, giornate lavorative e numero delle giornate lavorate, conteggi vari.

Registro

Num. un. progr. 718

ACAI.1.4.41-6 {1128}

"Registro delle contravvenzioni elevate dalle guardie municipali e campestri"

1959 luglio 29 - 1977 marzo 1

nn. 1-47

Il registro riporta: numero d'ordine, generalità del danneggiato, titolo del reato e della contravvenzione, data di constatazione del reato o contravvenzione, valore approssimativo del danno arrecato, indicazioni personali del contravventore, regolamento cui si riferisce la contravvenzione, annotazioni.

Registro

Num. un. progr. 718

ACAI.1.4.41-7 {1129}

Permessi di seppellimento

1924 gennaio 19 - 1927 maggio 28

Registro

Num. un. progr. 719

ACAI.1.4.41-8 {1130}

Permessi di seppellimento

1927 maggio 31 - 1929 dicembre 24

Registro

Num. un. progr. 719

ACAI.1.4.41-9 {1131}

Permessi di seppellimento

1929 dicembre 24 - 1932 febbraio 27

Registro

Num. un. progr. 719

ACAI.1.4.41-10 {1132}

Permessi di seppellimento

1932 marzo 4 - 1934 febbraio 2

Registro

Num. un. progr. 719

- ACAI.1.4.41-11** {1133}
Permessi di seppellimento
1934 febbraio 6 - 1936 maggio 28
Registro
Num. un. progr. 719
- ACAI.1.4.41-12** {1134}
Permessi di seppellimento
1936 luglio 21 - 1938 novembre 13
Registro
Num. un. progr. 719
- ACAI.1.4.41-13** {1135}
Permessi di seppellimento
1943 agosto 9 - 1945 maggio 2
Registro
Num. un. progr. 719
- ACAI.1.4.41-14** {1136}
Permessi di seppellimento
1945 maggio 25 - 1947 novembre 12
Registro
Num. un. progr. 719
- ACAI.1.4.41-15** {1137}
Permessi di seppellimento
1947 novembre 26 - 1949 luglio 11
Registro
Num. un. progr. 719
- ACAI.1.4.41-16** {1138}
Permessi di seppellimento
1949 agosto 12 - 1951 ottobre 3
Registro
Num. un. progr. 719
- ACAI.1.4.41-17** {1139}
Permessi di seppellimento
1951 ottobre 7 - 1962 marzo 23
Registro
Num. un. progr. 719

- ACAI.1.4.41-18** {1140}
Permessi di seppellimento
1962 giugno 2 - 1967 aprile 8
Registro
Num. un. progr. 719
- ACAI.1.4.41-19** {1141}
"Indice"
[1928 - 1930]
Il registro a rubrica alfabetica riporta i nominativi dei possessori e il numero dei fogli di possesso.
Registro a rubrica
Num. un. progr. 720
- ACAI.1.4.41-20** {1142}
Registro dei fogli di possesso fondiario
[1969]
nn. 1-300
Registro
Num. un. progr. 720
- ACAI.1.4.41-21** {1143}
Registro dei fogli di possesso fondiario
[1969]
nn. 301-600
Registro
Num. un. progr. 720
- ACAI.1.4.41-22** {1144}
Registro dei fogli di possesso fondiario
[1969]
nn. 601-886
Registro
Num. un. progr. 721
- ACAI.1.4.41-23** {1145}
Elenco alfabetico dei possessori
[1969]
Registro
Num. un. progr. 721
- ACAI.1.4.41-24** {1146}
Registro per la denominazione delle vie e piazze e per la numerazione progressiva delle case
[1935]

Con elenchi dattiloscritti e verbali di deliberazione inerenti.

Registro

Num. un. progr. 721

ACAI.1.4.41-25

{1147}

"Riparazione contatori"

1967 - 1977

Registro degli utenti che hanno avuto riparazioni ai propri contatori.

Il registro riporta: nome e cognome dell'utente, numero del contatore, importo pagato, importo da pagare, note.

Registro

Num. un. progr. 721

ACAI.1.4.41-26

{1148}

Registro generale dei libretti di lavoro

1937 gennaio 25 - 1942 luglio 1

nn. 1-477

Il registro riporta: n. del libretto, data del rilascio, generalità, grado di istruzione, data di iscrizione al P.N.F., servizio militare, ex combattente, invalido, orfano di guerra, permanenza all'estero, note.

Registro

Num. un. progr. 722

ACAI.1.4.41-27

{1149}

Registro generale dei libretti di lavoro

1951 gennaio 4 - 1981 giugno 24

nn. 238-1241

Il registro riporta: n. del libretto, data del rilascio, generalità, grado di istruzione, data di iscrizione al P.N.F., servizio militare, ex combattente, invalido, orfano di guerra, permanenza all'estero, note.

Registro

Num. un. progr. 722

ACAI.1.4.41-28

{1150}

Nulla osta per le domande di passaporto per l'estero

1946 luglio 29 - 1947 febbraio 15

Registro

Num. un. progr. 722

ACAI.1.4.41-29

{1151}

Nulla osta per le domande di passaporto per l'estero

1947 marzo 4 - 1947 ottobre 2

Registro

Num. un. progr. 722

ACAI.1.4.41-30

{1152}

Nulla osta per le domande di passaporto per l'estero

1947 ottobre 2 - 1949 maggio 17

Registro

Num. un. progr. 722

ACAL.1.4.41-31

{1153}

Nulla osta per le domande di passaporto per l'estero

1949 maggio 24 - 1952 marzo 10

Registro

Num. un. progr. 722

ACAL.1.4.41-32

{1154}

Nulla osta per le domande di passaporto per l'estero

1952 marzo 20 - 1955 settembre 23

Registro

Num. un. progr. 722

ACAL.1.4.41-33

{1155}

Nulla osta per le domande di passaporto per l'estero

1955 ottobre 21 - 1958 marzo 6

Registro

Num. un. progr. 722

ACAL.1.4.41-34

{1156}

Nulla osta per le domande di passaporto per l'estero

1958 settembre 8 - 1966 luglio 22

Registro

Num. un. progr. 722

ACAL.1.4.41-35

{1157}

Registro delle carte d'identità

1928 gennaio 30 - 1938 marzo 24

nn.1-390

Le carte d'identità furono rilasciate in base alla legge di Pubblica Sicurezza del 6 novembre 1926, n.1848

Registro

Num. un. progr. 723

ACAL.1.4.41-36

{1158}

Registro delle carte d'identità

1938 marzo 24 - 1942 gennaio 31

nn.391-670

Registro

Num. un. progr. 723

- ACAL.1.4.41-37** {1159}
Registro delle carte d'identità
1942 febbraio 17 - 1960 marzo 10
Numerazione varia
Registro
Num. un. progr. 723
- ACAL.1.4.41-38** {1160}
"Registro dichiarazioni di soggiorno dei forestieri"
1926 marzo 1 - 1926 novembre 8
Il registro riporta: numero progressivo, generalità del forestiero, nazionalità, stato civile, luogo di provenienza, data, numero delle persone sotto i 16 anni che lo accompagnano, annotazioni.
Registro
Num. un. progr. 723
- ACAL.1.4.41-39** {1161}
"Registro forestieri. Comune di Albiano"
1928 aprile 10 - 1932 maggio 10
Il registro riporta: numero progressivo, generalità del forestiero, paternità, età, professione, comune che ha rilasciato la carta d'identità, numero della carte d'identità, comune di provenienza; anno, giorno e mese d'arrivo e di partenza.
Registro
Num. un. progr. 723
- ACAL.1.4.41-40** {1162}
"Registro delle persone alloggiate"
1941 luglio 8 - 1949 aprile 9
Il registro riporta: numero progressivo, generalità del forestiero, paternità, età, professione, comune che ha rilasciato la carta d'identità, numero della carte d'identità, comune di provenienza; anno, giorno e mese d'arrivo e di partenza.
Registro
Num. un. progr. 723
- ACAL.1.4.41-41** {1163}
"Registro dei forestieri 1961"
1961 marzo 14 - 1978 agosto 31
Il registro riporta: numero progressivo, generalità del forestiero, luogo e data di nascita, luogo di domicilio, documenti di identificazione, autorità che li ha rilasciati, numero e data del rilascio, data d'arrivo e di partenza.
Registro
Num. un. progr. 723

Ente

Azienda elettrica comunale di Albiano

{1164}

[1912 gennaio 6] - 1949 dicembre 31

Luoghi

Albiano (TN)

Altre forme del nome

Azienda elettrica municipalizzata di Albiano (denominazione presente in un timbro in uso dal 1922 al 1925)

Impianto elettrico comunale di Albiano (denominazione presente nel Regolamento del 1922 e nelle polizze d'ordinazione di energia elettrica dal 1922 al 1926.)

Archivi prodotti

Subsubfondo Azienda elettrica comunale di Albiano, 01/01/1919 - 31/12/1949

Storia

Con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2961 vennero estese alle nuove province la legge sulle municipalizzazioni dei pubblici servizi del 29 marzo 1903, n. 103 ed il relativo regolamento del 10 marzo 1904, n. 108. In seguito all'introduzione della normativa italiana il consiglio comunale doveva deliberare in merito alla modalità di esercizio del servizio di fornitura di energia elettrica: infatti la municipalità poteva scegliere se esercitarlo in economia mediante un'amministrazione diretta da parte del comune oppure provvedere alla costituzione di un'azienda speciale o altrimenti affidarsi ad un'industria privata.

Il successivo R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 approvava il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province e ne stabiliva le norme per la costituzione, l'amministrazione e la vigilanza. In base alla nuova legge i comuni potevano assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi, compreso il servizio relativo all'impianto elettrico e all'esercizio dell'illuminazione pubblica e privata.

Nel 1962 venne istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica: ad esso la legge istitutiva 6 dicembre 1962, n. 1643, assegnava il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. L'art. 1 della legge istitutiva stabiliva che al nuovo Ente nazionale fossero trasferite le imprese che esercitavano in precedenza i compiti per cui esso era nato, salvo nei casi previsti dai punti 5, 6 e 8 dell'art. 4. In particolare il punto 5 contemplava la possibilità che gli enti locali che esercitavano precedentemente, per mezzo delle imprese di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività ora assegnate all'E.N.E.L., potessero ottenere dall'E.N.E.L. stesso la concessione di esercizio di tali attività, purché ne facessero richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 1643.

Nel 1912 il comune di Albiano aveva stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica (escluse le frazioni) con l'Unione Minatori Pinetani di Miola di Piné in cambio della fornitura dei pali necessari alla costruzione della rete di distribuzione. Nel 1919 ripresero i contatti con varie ditte per il rinnovo del contratto, prevedendo l'estensione della rete anche alle frazioni di Barco di Sopra e di Sotto. Il 16 marzo 1921 venne istituito un Comitato promotore per la costruzione della linea elettrica ad alta tensione e rete secondaria in paese e a Barco, con lo scopo di sorvegliare i lavori,

mentre l'amministrazione finanziaria restava affidata alla Rappresentanza. Il contratto di fornitura venne stipulato il 29 giugno 1921 con il comune di Meano di Trento. Il sindaco e altri rappresentanti comunali vennero incaricati dalla Rappresentanza, all'unanimità, di firmare l'accordo.

Già dal 6 aprile 1922 la documentazione riporta la dicitura "Azienda elettrica municipalizzata di Albiano", essa dunque esisteva, o meglio dovremmo dire il comune aveva già assunto direttamente il servizio in economia. Nel conto consuntivo del 1921, infatti, si trova un capitolo di spesa intitolato "Azienda elettrica".

Con deliberazione della Rappresentanza comunale del 17 aprile 1922 veniva nominato un "Comitato per l'amministrazione della luce elettrica" composto da Luigi Pisetta, Romano Ravanelli, Luigi Bertuzzi, Giuseppe Ravanelli e Valentino Gilli. Si stabiliva anche che tutti gli utenti dovessero fornirsi di un contatore.

Venne inoltre compilato il "Regolamento e tariffe per la fornitura d'energia elettrica. Impianto elettrico comunale di Albiano di Trento" e si passò alla nomina del personale.

In seguito all'aggregazione del comune di Meano (fornitore dell'energia elettrica) al comune di Trento, si rese necessario rinegoziare il contratto di fornitura, che venne stipulato con la Società Industriale Trentina (S.I.T.) di Trento il 13 gennaio 1927 e poi ratificato con deliberazione del Podestà di Albiano il 13 maggio dello stesso anno.

Con un contratto del 21 dicembre 1949, data in cui cessa la produzione documentaria dell'ente, il comune di Albiano affittava alla S.I.T. di Trento la propria rete elettrica a partire dal 1 gennaio 1950. In seguito, con deliberazione del consiglio comunale del 15 marzo 1965, l'Azienda verrà definitivamente ceduta all'ENEL.

Le date riportate in intestazione si riferiscono alle attestazioni di esistenza e cessazione dell'ente.

Condizione giuridica

Gestione diretta del comune, in economia.

Con regolamenti del 1922, del 1929 e aggiornamenti del 1934.

Funzioni, occupazioni e attività

L'Azienda elettrica comunale di Albiano aveva come scopo principale la gestione della fornitura di energia elettrica nel territorio del comune. Il comune proprietario della rete ad alta tensione, della rete urbana e delle cabine si occupava della distribuzione della forza che invece veniva fornita da terzi.

Struttura amministrativa

Dopo aver deliberato in merito alla necessità di un impianto elettrico di pubblica utilità, la Rappresentanza municipale di Albiano istituì appositi comitati con il compito di trovare accordi con le società fornitrici di energia e di seguire le fasi di costruzione della rete di distribuzione.

L'amministrazione finanziaria venne sempre svolta dall'Amministrazione comunale.

In epoca italiana il servizio venne disimpegnato da un tecnico elettricista e dal segretario comunale per la parte contabile.

Contesto generale

Nello svolgimento della sua attività l'Azienda elettrica di Albiano intratteneva rapporti con il Municipio di Albiano, il comune di Meano di Trento, la Società industriale trentina di Trento e con alcune società private.

Fonti normative

Legge 29 marzo 1903, n. 103, "assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni"

Regolamento 10 marzo 1904, n. 108

Decreto legge 19 novembre 1921 n. 1592, nuove disposizioni sulle imposte di fabbricazione e di consumo:
imposte di fabbricazione e consumo di prodotti

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253

Regio decreto 30 dicembre 1923 n.3047

Regio decreto 30 dicembre 1923 n.2961

Legge 15 ottobre 1925, n.2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie"

Regio decreto legge 4 marzo 1926 n.681, "Disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI, Comune di Albiano

ACAI, 1.4a Azienda elettrica comunale di Albiano

Azienda elettrica comunale di Albiano, 1919 - 1949

{1165}

Soggetti produttori

Azienda elettrica comunale di Albiano, [1912 gennaio 6] - 1949 dicembre 31

Modalità di acquisizione e versamento

Dato lo stretto legame fra il comune e l'Azienda elettrica municipalizzata, l'archivio, che fu certamente conservato sempre presso l'archivio comunale, si configura come un subfondo dello stesso.

Contenuto

La documentazione è costituita da carteggio, atti, circolari, norme, elenchi e documenti contabili e copre l'arco temporale dal 1919-1949. Altro materiale documentario dell'Azienda elettrica municipalizzata è raccolto nella serie "Carteggio ed atti ordinati per annata" del presente inventario.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino il materiale era raccolto in una busta ed è stato organizzato in 5 serie archivistiche quali: carteggio ed atti, bilanci di previsione, conti consuntivi, giornali e mastri della contabilità e documenti giustificativi dei conti.

La maggior parte della documentazione si riferisce al periodo postunitario, pertanto è stata inserita nel comune di ordinamento italiano.

serie 1.4a.1

Carteggio ed atti, 1919 - 1949

{1166}

Contenuto

La serie conserva la documentazione amministrativa, raccolta in fascicoli, dell'Azienda elettrica di Albiano. Tali fascicoli, che coprono gli anni dal 1919 al 1949, sono stati tutti elencati.

ACAI.1.4a.1-1

{1167}

Carteggio ed atti

1919 - 1949

Contratto con il comune di Meano di Trento per la fornitura di energia elettrica, 1919-1922;

polizze d'ordinazione di energia elettrica per usi diversi, 1922-1926; contratto con la S.I.T. e regolamento per la fornitura di energia elettrica, 1926 - 1934; corrispondenza con S.I.T., 1926 - 1941; corrispondenza con Ufficio tecnico erariale, con Intendenza e Ufficio registro, 1926 - 1943; corrispondenza con la Prefettura, 1927 - 1939; corrispondenza con fornitori e con tecnici, 1927 - 1940; contratto con la Società Generale elettrica Cisalpina per Lona e Lases, 1936; dichiarazioni bimestrale del consumo all'Ufficio tecnico imposte e fabbricati, 1936 - 1949; corrispondenza con U.M.E.T.(ufficio mobilitazione energia elettrica- 2a zona- Venezia), 1938-1944; corrispondenza con INPS e Unione provinciale industriali, 1939-1941; elenchi degli utenti motori e utenti energia illuminazione, 1939-1942; rinnovo delle licenze per le officine elettriche, 1939-1949

Busta

Num. un. progr. 724

serie 1.4a.2

Bilanci di previsione, 1924

{1168}

Contenuto

I bilanci di previsione contengono le previsioni delle entrate e delle uscite dell'ente.

Le entrate e le spese del bilancio sono classificate in tre titoli: entrate o spese effettive, movimento di capitali, contabilità speciali. Ogni titolo a sua volta raggruppa delle categorie distinte per materia e queste ultime, a loro volta, si suddividono in articoli. Gli articoli del bilancio debbono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate e un altro per le spese.

La serie, molto esigua, è composta da un unico registro.

ACAL.1.4a.2-1

{1169}

Bilancio di previsione

1924

Registro

Num. un. progr. 725

Conti consuntivi, 1923 - 1929

{1170}

Contenuto

Nei conti consuntivi sono registrate tutte le riscossioni, che devono corrispondere alle risultanze dei ruoli e delle reversali emesse dall'Amministrazione, e tutti i pagamenti con i relativi mandati divisi per titoli. Dopo la presentazione del conto consuntivo da parte del tesoriere, i revisori e il consiglio comunale devono esaminarlo e discuterlo. Dopo l'approvazione da parte del consiglio, l'ufficio comunale deve provvedere alla pubblicazione e all'invio all'autorità tutoria allegando i relativi documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

La serie, incompleta, è composta da sette registri dal 1923 al 1929.

L'estremo cronologico indicato nella descrizione della singola unità è quello dell'esercizio finanziario di riferimento.

ACAL1.4a.3-1

{1171}

Conto consuntivo

1923

Fascicolo

Num. un. progr. 725

ACAL1.4a.3-2

{1172}

Conto consuntivo

1924

Registro

Num. un. progr. 725

ACAL1.4a.3-3

{1173}

Conto consuntivo

1925

Registro

Num. un. progr. 725

ACAL1.4a.3-4

{1174}

Conto consuntivo

1926

Registro

Num. un. progr. 725

ACAL1.4a.3-5

{1175}

Conto consuntivo

1927

Registro

Num. un. progr. 725

ACAI.1.4a.3-6

{1176}

Conto consuntivo

1928

Registro

Num. un. progr. 725

ACAI.1.4a.3-7

{1177}

Conto consuntivo

1929

Registro

Num. un. progr. 725

serie 1.4a.4

Giornali e mastri della contabilità, 1930

{1178}

Contenuto

Questi registri costituiscono gli strumenti indispensabili per la stesura del conto consuntivo. Nel giornale di cassa sono registrate tutte le attività e le passività dell'ente secondo il loro naturale ordine di svolgimento temporale, mentre nel libro mastro vengono registrate secondo argomento nelle relative suddivisioni o rubriche.

La serie, molto esigua, è composta da un solo registro.

ACAI.1.4a.4-1

{1179}

Giornale e mastro della contabilità

1930

Registro

Num. un. progr. 725

serie 1.4a.5

Documenti giustificativi dei conti, 1924 - 1930

{1180}

Contenuto

Questa serie comprende la documentazione che deve essere raccolta parallelamente alla tenuta dei registri contabili, cioè le reversali di riscossione e i mandati di pagamento.

In questo caso sono presenti solo i documenti giustificativi per gli anni 1924-1930.

ACAI.1.4a.5-1

{1181}

Documenti giustificativi dei conti

1924 - 1926

- 1924:

entrata;

uscita: art.52;

- 1925:

entrata;

uscita;

- 1926:

entrata: art.35 e due bollettari degli ordini di riscossione, lett. A-S;

uscita: residui passivi e mandati di pagamento: art.77

Busta

Num. un. progr. 726

ACAI.1.4a.5-2

{1182}

Documenti giustificativi dei conti

1927 - 1930

- 1927:

entrata: art.35;

uscita: residui passivi e mandati di pagamento:art.78;

- 1928:

entrata: art.35;

uscita: residui passivi e mandati di pagamento: art.82;

- 1929:

bollettari dei consumi;

- 1930:

entrata: art.37 (matrici delle reversali);

uscita: residui passivi

Busta

Num. un. progr. 727

Ente

Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano

{1183}

1956 febbraio 2 -

Luoghi

Albiano (TN), via Piana, 16

Archivi prodotti

Subsubfondo Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano, 01/01/1956 - 31/12/1961

Storia

In seguito alla L.R. del 20 agosto 1954 n. 24 sul servizio antincendi nella regione Trentino-Alto Adige, anche Albiano venne sollecitato da parte del Commissariato del Governo di Trento, nel novembre 1955, alla costituzione del locale Corpo dei vigili del fuoco. Con deliberazione del Consiglio comunale del 4 febbraio 1956 veniva costituito il Corpo dei vigili del fuoco volontari per il comune di Albiano, composto da 12 unità tra i quali il comandante e un vice-comandante.

Il consiglio comunale il 3 marzo 1956 approvò all'unanimità il Regolamento per l'organizzazione e l'attività del Corpo istituito nel comune.

Il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Albiano è ancora attivo.

Condizione giuridica

Gestione speciale del comune.

Il corpo dei vigili del fuoco volontari, addetto al servizio antincendio, viene regolato dalla Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e dal relativo regolamento attuativo (pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige rispettivamente in data 30 agosto 1954 n. 23 e 14 febbraio 1955 n. 5), dalla Legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e dalla Legge provinciale del 22 agosto 1988, n. 26.

L'articolo 15 della Legge regionale del 20 agosto 1954, n. 20, prevede che ogni comune debba avere un corpo volontario dei vigili del fuoco.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Corpo dei vigili del fuoco svolge attività di prevenzione antincendi e interventi di protezione civile.

Struttura amministrativa

In seguito alla L.R. del 20 agosto 1954 n. 24 sul servizio antincendi nella regione Trentino-Alto Adige, i corpi dei vigili del fuoco dipendono dal sindaco o dall'assessore delegato, ma funzionano amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto ad altri servizi comunali, con responsabilità diretta del comandante del corpo relativamente alla gestione, che direttamente conduce nell'ambito del programma approvato dal consiglio comunale. Per il servizio di cassa e per le registrazioni contabili è nominato apposito incaricato.

Al consiglio comunale sono riservate le seguenti competenze:

1. stabilire il numero dei corpi volontari da costituire nel comune e la forza numerica di ogni corpo;

2. revocare il comandante in caso di grave violazione dei doveri d'ufficio;
3. emanare il regolamento per l'organizzazione e l'attività del corpo volontario;
4. proporre alla Giunta provinciale la costituzione in eventuale consorzio con altri comuni di un corpo volontario;
5. approvare il bilancio preventivo del corpo;
6. approvare il rendiconto, reso dal comandante, della gestione dell'anno precedente;
7. adottare i provvedimenti atti a fronteggiare le necessità che si manifestassero durante il corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione è proposto dal comandante entro il mese di agosto, successivamente è completato dal sindaco, che lo sottopone all'ispettore provinciale, quindi è esaminato ed approvato dal consiglio comunale unitamente al bilancio del comune di cui costituisce allegato e in cui figurano, al tit. III, i totali, in pareggio, dell'entrata e dell'uscita.

Contesto generale

L'ente ha rapporti con il comune di Albiano, con l'Ispettorato regionale per il servizio antincendi di Trento, con il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Trento e con il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. Il Sindaco esercita la sorveglianza sul corpo.

Fonti normative

Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, Servizio antincendi

D.P.G.P 2 dicembre 1954, n. 92 "Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 per la parte concernente le norme amministrative relative ai corpi volontari dei vigili del fuoco"

Legge Regionale 21 gennaio 1963, n. 2 "Disposizioni in materia di finanza locale concernenti il servizio antincendi e modifiche alla legge antincendi e modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24"

Legge regionale 13 luglio 1970, n. 12, modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, concernente norme sul servizio antincendi

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923-1969

ACAI., 1.4b Corpo dei vigili del fuoco del comune di Albiano, 1956-1961

Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano, 1956 - 1961 {1184}

Soggetti produttori

Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano, 1956 febbraio 2 -

Modalità di acquisizione e versamento

L'archivio del Corpo dei vigili del fuoco volontari costituisce un subsubfondo dell'archivio comunale di Albiano di ordinamento italiano dal 1923 in poi. I bilanci di previsione e i conti consuntivi dei corpi dei vigili del fuoco sono sempre conservati presso l'archivio comunale fin dalla loro produzione, in quanto costituiscono allegati rispettivamente ai bilanci e ai conti consuntivi del comune come disposto dall'art. 2, secondo comma del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 sul servizio antincendi, approvato con D.P.G.P 2 dicembre 1954, n. 92. Per motivi pratici si trovano spesso conservati a parte invece che uniti ai documenti di cui costituiscono allegati ai sensi del regolamento citato.

Contenuto

L'archivio del Corpo dei vigili del fuoco volontari comprende documentazione dal 1956 al 1961, costituita solo da registri contabili.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino lo scarso materiale si trovava frammisto a documentazione contabile del comune.

In considerazione della conservazione separata della documentazione, si è costituito il relativo subfondo, formato da due serie: bilanci di previsione e rendiconti.

Bilanci di previsione, 1957 - 1959

{1185}

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei bilanci di previsione del corpo dei VV. FF. Volontari sono le seguenti:

- legge regionale del 20 agosto 1954, n. 24;
- regolamento del 2 dicembre 1954, n. 92;
- legge regionale del 21 gennaio 1963, n. 2.

I bilanci di previsione contengono le previsioni delle entrate e delle uscite così classificate:

- entrate ordinarie (lavori del corpo per servizi retribuiti, manifestazioni, oblazioni, contributi, interessi attivi, contributi comunali);
- spese ordinarie (manutenzione di fabbricati e terreni assegnati al corpo, attrezzi, pompe e per amministrazione);
- entrate straordinarie (contributi regionali e straordinari);
- spese straordinarie (acquisti di attrezzi, macchine e pompe).

Nel bilancio di previsione di ogni anno sono presenti: l'elenco nominativo dei componenti il corpo e l'elenco dell'attrezzatura e del vestiario in dotazione.

La serie raccoglie registri relativi alle previsioni contabili dal 1957 fino al 1959.

ACAI.1.4b.1-1

{1186}

Bilancio di previsione

1957

Registro

Num. un. progr. 728

ACAI.1.4b.1-2

{1187}

Bilancio di previsione

1958

Registro

Num. un. progr. 728

ACAI.1.4b.1-3

{1188}

Bilancio di previsione

1959

Registro

Num. un. progr. 728

Rendiconti della gestione, 1956 - 1961

{1189}

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei conti consuntivi del corpo dei VV. FF. Volontari sono le seguenti:

- legge regionale del 20 agosto 1954, n. 24;
- regolamento del 2 dicembre 1954, n. 92;
- legge regionale del 21 gennaio 1963, n. 2.

I rendiconti registrano le entrate e le uscite effettive.

La serie raccoglie registri dal 1956 fino al 1961.

ACAI.1.4b.2-1

{1190}

Rendiconto della gestione

1956

Registro

Num. un. progr. 728

ACAI.1.4b.2-2

{1191}

Rendiconto della gestione

1957

Registro

Num. un. progr. 728

ACAI.1.4b.2-3

{1192}

Rendiconto della gestione

1958

Registro

Num. un. progr. 728

ACAI.1.4b.2-4

{1193}

Rendiconto della gestione

1959

Registro

Num. un. progr. 728

ACAI.1.4b.2-5

{1194}

Rendiconto della gestione

1960

Registro

Num. un. progr. 728

ACAI.1.4b.2-6

{1195}

Rendiconto della gestione

1961

Registro

Num. un. progr. 728

Ente

Amministrazione separata degli usi civici di Lases

{1196}

1945 aprile 16 - 1952 [aprile 15]

Luoghi

Lases (Albiano, Tn)

Altre forme del nome

A.S.U.C. di Lases

Archivi prodotti

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases, 01/01/1947 - 31/12/1950

Storia

Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. Dal punto di vista tecnico-giuridico sono "beni demaniali", quindi inalienabili e indisponibili (Codice Civile, artt. 822 e segg.). Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione emanata il 5 gennaio 1951 riguardanti i beni d'uso civico stabilisce che "le terre del demanio universale o comunale sono proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano le terre in certi modi determinati. Tali usi hanno continuato ad sussistere anche dopo l'emanazione delle leggi sull'abolizione della feudalità".

All'inizio dell'Ottocento sia il governo bavarese che il Regno napoleonico mantennero distinti i beni collettivi delle frazioni o di altri nuclei aggregati dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni e ne regolarono il funzionamento.

Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o di una frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca come "servitù prediali".

La patente imperiale del 5 luglio 1853, n. 130 dettava le norme per regolare e reuire vari diritti sulla legna, sui pascoli e sui prodotti forestali; la legge provinciale del 9 gennaio 1866, n. 1 per la Contea principesca del Tirolo, emanò il regolamento comunale ed elettorale per i comuni ed era riconosciuta l'esistenza degli usi civici (vd. § 27,30, 39, 49, 60-70); la legge del 7 giugno 1883, n. 94 conteneva norme per la divisione di beni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione; la legge provinciale per il Tirolo del 19 giugno 1909, n. 61 provvedeva alla divisione delle porzioni di terreno, anteriormente di proprietà comune.

Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 (tuttora vigente) che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924, n. 751, del R.D. del 28 agosto 1924, n. 1484 e del R.D. del 16 maggio

1926, n. 895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno. Il R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332 approvava il Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927.

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 che sanciva l'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la regione della potestà legislativa in materia di usi civici.

Le amministrazioni separate in provincia di Trento furono in seguito regolate con D.P.G.P. del 11 novembre 1952, n. 4, intitolato "Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico".

La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente-comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, ecc.). Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (legge n. 1766/1927, art. 26, co. 2). A norma delle leggi speciali in materia, la gestione delle A.S.U.C. è derogata alla disciplina della legge comunale e provinciale (T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, art. 84, co. 2). L'amministrazione separata frazionale gestisce i beni con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta alla sorveglianza del podestà del comune che ne può rivedere i conti (R.D. n. 332/1928, art. 64, co. 3).

Dall'esame della documentazione presente in archivio è stato possibile risalire al decreto di istituzione dell'A.S.U.C. di Lases stabilito con circolare n. 9591/III B della Prefettura di Trento del 16 aprile 1945; pertanto tale data è stata considerata la prima attestazione dell'esistenza dell'ente (1).

Già a partire dal 1945 era stata inoltrata la richiesta da parte dei comitati frazionali di Lona e Lases alla Prefettura di Trento per la ricostituzione in comune autonomo delle due frazioni. L'insistenza con la quale le due frazioni chiedevano la separazione dal comune di Albiano nasceva anche dal malcontento verso la gestione economica e la mancata tutela dei loro beni patrimoniali da parte del comune di Albiano, accusato di utilizzare a proprio favore gli utili frazionali, anzichè, come previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a esclusivo beneficio del comune cui i prodotti sfruttati o alienati appartengono (2). Il 23 settembre 1949 il comune di Albiano, per mezzo del commissario straordinario Veneri, diede parere favorevole alla ricostituzione del comune di Lona Lases (3), ma soltanto il primo luglio 1951 si arrivò a indire il referendum (4) per la separazione dal comune di Albiano e la ricostituzione in comune autonomo di Lona-Lases; cosa che avvenne dopo circa un anno dalla consultazione popolare e precisamente con la legge regionale del 16 aprile 1952, n. 11. Pertanto il 15 aprile 1952 è stata considerata come ultima data d'attestazione dell'ente.

Condizione giuridica

La legge del 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, intitolata "Legge di riordinamento degli usi civici nel regno" e il Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 26 febbraio 1928, erano diretti ad unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 ("legge forestale") regolava le norme e le amministrazioni per i terreni utilizzati a bosco e a pascolo.

La legge comunale e provinciale datata 3 marzo 1934, n. 383 trattava dell'amministrazione separata dei terreni assegnati alle frazioni.

La legge provinciale del 16 settembre 1952, n. 1 "Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico" (B.U. 27 settembre 1952, n. 20), regolamenta, nella provincia di Trento, l'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928, riguardante l'amministrazione dei beni comunali di uso civico.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27) detta infine il Regolamento per la costituzione delle amministrazioni separate di uso civico, per il funzionamento ed attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge tuttora vigente (L. n. 1766/1927 e il Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 332/1928) è diretta essenzialmente ad inserire beni e diritti delle popolazioni (proprietà e diritti collettivi), in un regime di gestione programmata a destinazione vincolata e diversificata secondo la vocazione dei beni: gestione a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali (beni di categoria A) e ripartizione in quote da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto per le terre destinate a coltura (terre di categoria B).

L'art. 11 della legge n. 1766/1927 comprende sia i beni collettivi originari, intendendo per tali sia i beni delle comunità di abitanti organizzate stabilmente in un territorio e le terre acquisite attraverso ogni forma di possesso collettivo, sia i beni assegnati ai comuni, frazioni o associazioni agrarie per effetto delle operazioni di sistemazione delle terre e di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge e normative anteriori. Per risolvere una questione sorta negli ultimi decenni del XIX secolo, circa la natura dei beni della collettività intestati al comune e destinati all'esercizio degli usi, il legislatore del 1927 ha sottoposto allo stesso regime tutti i beni posseduti dai comuni (e frazioni) su cui si esercitavano gli usi, comprendendo così tra le terre collettive anche quelle gravate da usi che fossero comunque nel possesso del comune. Vi erano anche beni non di origine civica ma assimilati ad essi con leggi speciali (p.e. la legge del 1° dicembre 1971, n. 1102 "legge-montagna") oltre alle terre acquistate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1766/1927 per aumentare la massa delle terre da quotizzare (agevolazione per l'acquisto di nuove terre disposte dal D.L.L. del 14 luglio 1918, n. 1142).

Le terre collettive, prima del 1927, erano indicate con termini diversi nelle varie località e regioni: "demani universali" nel sud, "proprietà o domini collettivi" negli ex-Stati pontifici, "terre comuni, comunanze, comunaglie, regole, vicinie" in altre zone d'Italia e nell'arco alpino. Questi beni furono in passato utilizzati dagli utenti per fini esistenziali e a scopo di commercio. L'associazione degli utenti di norma costituì il nucleo su cui si sono formati i comuni moderni, quali enti rappresentativi della comunità e dei suoi diritti. In base a ciò, in giurisprudenza è stato sempre tenuto presente il rapporto "universitas civium" - intesa come comunità di abitanti organizzata in un territorio - ed "ente-comune", quale successore della prima; anche quando la gestione dei beni pubblici è passata al comune, si è mantenuta distinta la gestione degli usi civici.

Il R.D. n. 332/1928 affermava che, dopo l'approvazione del piano di massima per la destinazione delle terre di uso civico, il commissario regionale doveva emanare un decreto nel quale erano indicati gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria A; il decreto veniva comunicato al comune o all'associazione agraria a cui appartenevano le terre. I comuni e le associazioni agrarie erano tenuti quindi a provvedere alla compilazione dei regolamenti di uso civico (in armonia con i piani economici dei boschi) e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo Regolamento (R.D. n. 1126/1926); i regolamenti venivano poi sottoposti all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Ancora secondo il Regolamento n. 332/1928, sulle rendite delle terre gravavano delle imposizioni fiscali (oltre alle spese di amministrazione e sorveglianza); era quindi facoltà del comune o dell'associazione agraria imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Erbe e legna esuberanti potevano essere vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria ed era espressamente vietata la divisione del ricavato della vendita fra gli utenti.

Per quanto concerne la provincia di Trento, vige il Regolamento approvato con D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952): l'amministrazione separata della frazione, non appena costituita, deve provvedere alla compilazione di un inventario completo dei beni di uso civico, risultanti dal decreto di assegnazione delle terre, e dei diritti conseguenti all'accertamento eseguito dal commissario regionale per gli usi civici; alla compilazione di un bilancio, riferito all'anno solare, dal quale risultino le entrate ordinarie e straordinarie derivanti dall'amministrazione separata dei beni, le spese e la destinazione del complesso dei proventi della frazione; alla compilazione del Regolamento prescritto all'art. 43 del R.D. n. 332/1928; alla definitiva redazione dell'elenco dei cittadini aventi diritto d'uso civico e dei capifamiglia che li rappresentano (l'elenco deve essere costantemente aggiornato mediante coordinamento mensile con l'ufficio anagrafico del comune); all'impianto della contabilità, con allestimento del giornale di cassa, libro mastro, sistema dei mandati e delle reversali, scadenziario delle entrate e delle spese, ruolo di esazione delle entrate; all'assegnazione infine del servizio di tesoreria al tesoriere comunale.

L'amministrazione dell'A.S.U.C. di Lases si occupava della gestione delle risorse patrimoniali della frazione.

Struttura amministrativa

Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e Affari di Culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la nomina dei commissari viene rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiaria delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti

pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.

I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite. In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.

Con la L.P. datata 16 settembre 1952, n.1, venivano regolate nella provincia di Trento le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art.43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale (art.1). I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelle che vi passano dopo le affrancazioni, sono amministrate separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile. A differenza delle leggi n. 1766/1927 e 284/1944 il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione. Tuttavia se la maggioranza dei capifamiglia di frazione lo richiede, l'amministrazione può essere affidata al consiglio comunale. Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto d'uso civico sui beni frazionali. La proclamazione degli eletti avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Se per due volte alla consultazione non interviene la maggioranza degli elettori, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale.

Il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 è la delibera del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale n.1/1952 concernente le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico: il cap. 1 prevede la possibilità di costituire amministrazioni separate tramite dichiarazione di almeno un quarto di capifamiglia residenti nella frazione (le firme devono essere autenticate dal sindaco); l'autorizzazione alla gestione separata spetta alla Giunta provinciale, che provvede ad autorizzare anche la consultazione popolare per la nomina del comitato. Quest'ultimo è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1°ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di

amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione.

Secondo l'art. 31 del D.P.G.P. n. 4/1952, nei comuni in cui non esistono frazioni, ed in quelli che, nelle stesse condizioni, verranno ricostituiti in avvenire, cessa l'amministrazione separata dei beni di uso civico con l'insediamento del consiglio comunale. Quindi, entro un mese dalle elezioni amministrative, il comitato di amministrazione procede alla chiusura della contabilità. Il presidente consegna quindi al sindaco gli elenchi ed i registri dell'amministrazione separata, nonché tutti gli atti, i contratti ed il carteggio della frazione, ed ordina al tesoriere di versare alla cassa del comune il fondo eventualmente esistente a favore della frazione. Al sindaco verranno consegnati gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti alla data di cessazione del comitato, affinché l'ufficio comunale ne curi la riscossione o il pagamento.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lases ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti. Inizialmente l'ente venne amministrato dal commissario frazionale Gioacchino Avi, che era anche commissario dell'A.S.U.C. di Lona.

Contesto generale

In forza della L. n. 1766/1927 è stabilito che "Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ed ha la suprema direzione per l'esecuzione della legge". Inoltre il R.D. n. 332/1928 (art. 67) recita che quando si dovrà procedere all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, o alla reintegra di terre comuni o demani comunali, il ministero per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Secondo i dettami del R.D.L. n. 751/1924 e della L. n. 1766/1927, contro le decisioni dei commissari nelle questioni concernenti l'esistenza, l'estensione dei diritti sugli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti d'appello, aventi giurisdizione nei territori ove siano situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte (art. 32).

La Legge del 10 luglio 1930, n. 1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici" modifica l'art. 32 della legge n. 1766/1927 indicando che i reclami contro le decisioni dei commissari sono deferiti all'esclusiva competenza della corte d'appello di Roma (art. 3). La notificazione della sentenza è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo alle parti tramite posta. Il ricorso alla cassazione deve essere proposto entro 45 giorni e quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato (artt. 7 e 8). Inoltre per la trattazione delle cause d'appello, è istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma una sezione speciale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte d'appello ed alla corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria (artt. 9 e 10).

Il D.P.G.P. n. 4/1952, cap. III, riguardante i "rapporti fra le amministrazioni separate ed i comuni", stabilisce che, nonostante l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il comune rimane integro nella sua unità politica, amministrativa e territoriale (art. 24). Il sindaco esercita anche nella frazione i poteri stabiliti dalle leggi, estendendo le sue attività ed autorità a tutto il territorio comunale. Egli infatti vigila su tutti i servizi e sulla gestione di

tutti i beni patrimoniali esistenti nelle frazioni e può sempre esaminare l'andamento dell'amministrazione separata e la contabilità riferendo poi alla Giunta provinciale. L'amministrazione separata resta soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale. Il sindaco poi convoca, entro il settembre di ogni anno, il presidente dei comitati frazionali per trattare della somma da richiedere ad ognuno.

Il D.P.R. datato 17 luglio 1952, n. 1064 dettava le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici: a decorrere dal primo settembre 1952, le potestà amministrative esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. In attesa di leggi provinciali, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continuava ad esercitare le funzioni amministrative attribuite dallo Stato. Le Giunte provinciali esercitano (art. 48, n. 5 dello Statuto) le attribuzioni di vigilanza e tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, contemplate dalla legge n. 1766/1927. In particolare spetta alle Giunte provinciali, esaminate le domande e gli allegati, autorizzare la gestione separata degli usi civici e la consultazione popolare per la nomina dei comitati, nominare le tre o cinque persone che comporranno il comitato, sostituire i membri del comitato in caso di rinuncia dei medesimi o di nomina contemporanea nel comitato di due fratelli, ecc. Inoltre presso la Giunta provinciale è tenuto, affidato ad uno speciale incaricato, un registro delle amministrazioni separate dei beni frazionali d'uso civico, con l'indicazione della loro data di nomina e di scadenza. Un mese prima dello scadere del quadriennio, il presidente della Giunta provinciale o l'assessore delegato predisporre che venga ordinata la consultazione popolare per la rinnovazione di ciascun comitato.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lases mantenne rapporti con le autorità politico amministrative provinciali e statali superiori sopracitate; circa le varie autorità locali, risultano rapporti diretti con il comune di Albiano, con i comuni limitrofi e i censiti di Lases.

Fonti normative

Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, "Riordinamento degli usi civici nel regno"

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia"

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno".

Legge 10 luglio 1930, n. 1078, "Definizione delle controversie in materia di usi civici"

Legge 16 marzo 1931, n. 377, "Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale"

Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, "Accelerazione della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini"

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 11 novembre 1952, n. 4 Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni

frazionali di uso civico

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969;

ACAL., A1 "Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases"

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell' Amministrazione separata per gli usi civici.

Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 5. "Deliberazioni della giunta comunale - copie", n.1

2. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n.76: "Ricostituzione comune di Lona - Lases", 1946-1949;

3. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n.6: deliberazione n.10, 1949 settembre 23;

4. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 82 "Referendum...", 1951

fondo A1

Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases, 1947 - 1950 {1197}

1 fascicolo

Soggetti produttori

Amministrazione separata degli usi civici di Lases, 1945 aprile 16 - 1952 [aprile 15]

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

Il fondo raccoglie materiale documentario prodotto dall'Amministrazione separata usi civici di Lases dal 1947 fino al 1950.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

La scarsa documentazione comprende soltanto una serie: i conti consuntivi dal 1947 al 1950. Si rinvia all'introduzione all'introduzione alle serie per la descrizione delle unità documentarie.

Conti consuntivi, 1947 - 1950

{1198}

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei conti consuntivi sono le seguenti:

- R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, il quale stabilisce che il conto consuntivo è diviso nello stesso modo del bilancio di previsione e deve dimostrare le entrate e le spese effettive delle competenze dell'anno, l'entrata e la spesa per movimento di capitali, le partite di giro, i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, il conto totale;
- R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839;
- R.D. del 23 ottobre 1925, n. 2289, convertito in legge il 24 maggio 1926, n. 898;
- R.D. del 3 marzo 1934, n. 383 relativo all'approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale;
- D.L. del 21 aprile 1948, n. 1372, che stabilisce la procedura abbreviata relativa alle nuove norme circa l'approvazione dei conti consuntivi fino al 1945;
- Legge regionale del 1 giugno 1954, n. 11 relativa all'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali;
- circolare dell'Assessorato regionale degli affari generali n. 1206/86 del 15 luglio 1954 che prevede di allegare al conto consuntivo la relazione morale della giunta.

I conti consuntivi registrano le entrate e le uscite effettive. L'esattoria comunale rende il conto consuntivo nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al consiglio comunale che lo approva, dopo averne verificato la regolarità, quindi viene trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione (dal 1924 al 1948 veniva trasmesso alla Prefettura). Il conto consuntivo è redatto nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione e più specificatamente deve dimostrare: le entrate e le spese effettive della competenza dell'anno, le entrate e la spesa per movimento di capitale, le partite di giro, le contabilità degli stabilimenti speciali, la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascun articolo di bilancio e il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. Le entrate e le spese devono essere iscritte nel conto in modo analitico con richiami ai singoli ordini di riscossione e di pagamento.

La serie raccoglie le registrazioni contabili dell'A.S.U.C. di Lases dal 1947 al 1950.

ACAL.A1.1-1

{1199}

Conto consuntivo

1947

Registro

Num. un. progr. 1

ACAL.A1.1-2

{1200}

Conto consuntivo

1948

Registro

Num. un. progr. 1

ACAI.A1.1-3

{1201}

Conto consuntivo

1949

Registro

Num. un. progr. 1

ACAI.A1.1-4

{1202}

Conto consuntivo

1950

Registro

Num. un. progr. 1

Ente

Amministrazione separata degli usi civici di Lona

{1203}

1945 gennaio 1 - 1952 [aprile 15]

Luoghi

Lona (Albiano, Tn)

Altre forme del nome

A.S.U.C. di Lona

Archivi prodotti

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona, 01/01/1947 - 31/12/1950

Storia

Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. Dal punto di vista tecnico-giuridico sono "beni demaniali", quindi inalienabili e indisponibili (Codice Civile, artt. 822 e segg.). Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione emanata il 5 gennaio 1951 riguardanti i beni d'uso civico stabilisce che "le terre del demanio universale o comunale sono proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano le terre in certi modi determinati. Tali usi hanno continuato ad sussistere anche dopo l'emanazione delle leggi sull'abolizione della feudalità".

All'inizio dell'Ottocento sia il governo bavarese che il Regno napoleonico mantennero distinti i beni collettivi delle frazioni o di altri nuclei aggregati dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni e ne regolarono il funzionamento.

Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o di una frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca come "servitù prediali".

La patente imperiale del 5 luglio 1853, n. 130 dettava le norme per regolare e reuire vari diritti sulla legna, sui pascoli e sui prodotti forestali; la legge provinciale del 9 gennaio 1866, n. 1 per la Contea principesca del Tirolo, emanò il regolamento comunale ed elettorale per i comuni ed era riconosciuta l'esistenza degli usi civici (vd. § 27,30, 39, 49, 60-70); la legge del 7 giugno 1883, n. 94 conteneva norme per la divisione di beni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione; la legge provinciale per il Tirolo del 19 giugno 1909, n. 61 provvedeva alla divisione delle porzioni di terreno, anteriormente di proprietà comune.

Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 (tuttora vigente) che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924, n. 751, del R.D. del 28 agosto 1924, n. 1484 e del R.D. del 16 maggio

1926, n. 895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno. Il R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332 approvava il Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927.

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 che sanciva l'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la regione della potestà legislativa in materia di usi civici.

Le amministrazioni separate in provincia di Trento furono in seguito regolate con D.P.G.P. del 11 novembre 1952, n. 4, intitolato "Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico".

La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente-comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, ecc.). Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (legge n. 1766/1927, art. 26, co. 2). A norma delle leggi speciali in materia, la gestione delle A.S.U.C. è derogata alla disciplina della legge comunale e provinciale (T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, art. 84, co. 2). L'amministrazione separata frazionale gestisce i beni con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta alla sorveglianza del podestà del comune che ne può rivedere i conti (R.D. n.332/1928, art. 64, co. 3).

Dall'esame della documentazione presente in archivio è stato possibile risalire al decreto di istituzione dell'A.S.U.C. di Lona stabilito con circolare n.37981/III B della Prefettura di Trento del 21 novembre 1944, entrata in vigore il 1 gennaio 1945; pertanto tale data è stata considerata la prima attestazione dell'esistenza dell'ente (1).

Già a partire dal 1945 era stata inoltrata la richiesta da parte dei comitati frazionali di Lona e Lases alla Prefettura di Trento per la ricostituzione in comune autonomo delle due frazioni. L'insistenza con la quale le due frazioni chiedevano la separazione dal comune di Albiano nasceva anche dal malcontento verso la gestione economica e la mancata tutela dei loro beni patrimoniali da parte del comune di Albiano, accusato di utilizzare a proprio favore gli utili frazionali, anzichè, come previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a esclusivo beneficio del comune cui i prodotti sfruttati o alienati appartenevano (2). Il 23 settembre 1949 il comune di Albiano per mezzo del commissario straordinario Veneri diede parere favorevole alla ricostituzione del comune di Lona Lases (3), ma soltanto il primo luglio 1951 si arrivò a indire il referendum (4) per la separazione dal comune di Albiano e la ricostituzione in comune autonomo di Lona-Lases; cosa che avvenne dopo circa un anno dalla consultazione popolare e precisamente con la legge regionale del 16 aprile 1952, n. 11. Pertanto il 15 aprile 1952 è stata considerata l'ultima data d'attestazione dell'ente.

Condizione giuridica

La legge del 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, intitolata "Legge di riordinamento degli usi civici nel regno", e il Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 26 febbraio 1928, erano diretti ad unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 ("legge forestale") regolava le norme e le amministrazioni per i terreni utilizzati a bosco e a pascolo.

La legge comunale e provinciale datata 3 marzo 1934, n. 383 trattava dell'amministrazione separata dei terreni assegnati alle frazioni.

La legge provinciale del 16 settembre 1952, n. 1 "Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico" (B.U. 27 settembre 1952, n. 20), regolamenta, nella provincia di Trento, l'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928, riguardante l'amministrazione dei beni comunali di uso civico.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27) detta infine il Regolamento per la costituzione delle amministrazioni separate di uso civico, per il funzionamento ed attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge tuttora vigente (L. n. 1766/1927 e il Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 332/1928) è diretta essenzialmente ad inserire beni e diritti delle popolazioni (proprietà e diritti collettivi), in un regime di gestione programmata a destinazione vincolata e diversificata secondo la vocazione dei beni: gestione a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali (beni di categoria A) e ripartizione in quote da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto per le terre destinate a coltura (terre di categoria B).

L'art. 11 della legge n. 1766/1927 comprende sia i beni collettivi originari, intendendo per tali sia i beni delle comunità di abitanti organizzate stabilmente in un territorio e le terre acquisite attraverso ogni forma di possesso collettivo, sia i beni assegnati ai comuni, frazioni o associazioni agrarie per effetto delle operazioni di sistemazione delle terre e di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge e normative anteriori. Per risolvere una questione sorta negli ultimi decenni del XIX secolo, circa la natura dei beni della collettività intestati al comune e destinati all'esercizio degli usi, il legislatore del 1927 ha sottoposto allo stesso regime tutti i beni posseduti dai comuni (e frazioni) su cui si esercitavano gli usi, comprendendo così tra le terre collettive anche quelle gravate da usi che fossero comunque nel possesso del comune. Vi erano anche beni non di origine civica ma assimilati ad essi con leggi speciali (p.e. la legge del 1° dicembre 1971, n. 1102 "legge-montagna") oltre alle terre acquistate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1766/1927 per aumentare la massa delle terre da quotizzare (agevolazione per l'acquisto di nuove terre disposte dal D.L.L. del 14 luglio 1918, n. 1142).

Le terre collettive, prima del 1927, erano indicate con termini diversi nelle varie località e regioni: "demani universali" nel sud, "proprietà o domini collettivi" negli ex-Stati pontifici, "terre comuni, comunanze, comunaglie, regole, vicinie" in altre zone d'Italia e nell'arco alpino. Questi beni furono in passato utilizzati dagli utenti per fini esistenziali e a scopo di commercio. L'associazione degli utenti di norma costituì il nucleo su cui si sono formati i comuni moderni, quali enti rappresentativi della comunità e dei suoi diritti. In base a ciò, in giurisprudenza è stato sempre tenuto presente il rapporto "universitas civium" - intesa come comunità di abitanti organizzata in un territorio - ed "ente-comune", quale successore della prima; anche quando la gestione dei beni pubblici è passata al comune, si è mantenuta distinta la gestione degli usi civici.

Il R.D. n. 332/1928 affermava che, dopo l'approvazione del piano di massima per la destinazione delle terre di uso civico, il commissario regionale doveva emanare un decreto nel quale erano indicati gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria A; il decreto veniva comunicato al comune o all'associazione agraria a cui appartenevano le terre. I comuni e le associazioni agrarie erano tenuti quindi a provvedere alla compilazione dei regolamenti di uso civico (in armonia con i piani economici dei boschi) e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo Regolamento (R.D. n. 1126/1926); i regolamenti venivano poi sottoposti all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Ancora secondo il Regolamento n. 332/1928, sulle rendite delle terre gravavano delle imposizioni fiscali (oltre alle spese di amministrazione e sorveglianza); era quindi facoltà del comune o dell'associazione agraria imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Erbe e legna esuberanti potevano essere vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria ed era espressamente vietata la divisione del ricavato della vendita fra gli utenti.

Per quanto concerne la provincia di Trento, vige il Regolamento approvato con D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952): l'amministrazione separata della frazione, non appena costituita, deve provvedere alla compilazione di un inventario completo dei beni di uso civico, risultanti dal decreto di assegnazione delle terre, e dei diritti conseguenti all'accertamento eseguito dal commissario regionale per gli usi civici; alla compilazione di un bilancio, riferito all'anno solare, dal quale risultino le entrate ordinarie e straordinarie derivanti dall'amministrazione separata dei beni, le spese e la destinazione del complesso dei proventi della frazione; alla compilazione del Regolamento prescritto all'art. 43 del R.D. n. 332/1928; alla definitiva redazione dell'elenco dei cittadini aventi diritto d'uso civico e dei capifamiglia che li rappresentano (l'elenco deve essere costantemente aggiornato mediante coordinamento mensile con l'ufficio anagrafico del comune); all'impianto della contabilità, con allestimento del giornale di cassa, libro mastro, sistema dei mandati e delle reversali, scadenziario delle entrate e delle spese, ruolo di esazione delle entrate; all'assegnazione infine del servizio di tesoreria al tesoriere comunale.

L'amministrazione dell'A.S.U.C. di Lona si occupava della gestione delle risorse patrimoniali della frazione.

Struttura amministrativa

Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e Affari di Culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la nomina dei commissari viene rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti

pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.

I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite. In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.

Con la L.P. datata 16 settembre 1952, n. 1, venivano regolate nella provincia di Trento le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art. 43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale (art. 1). I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelli che vi passano dopo le affrancazioni sono amministrati separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri, per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile. A differenza delle leggi n. 1766/1927 e 284/1944 il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione. Tuttavia se la maggioranza dei capifamiglia di frazione lo richiede, l'amministrazione può essere affidata al consiglio comunale. Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto d'uso civico sui beni frazionali. La proclamazione degli eletti avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Se per due volte alla consultazione non interviene la maggioranza degli elettori, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale.

Il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 è la delibera del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale n. 1/1952 concernente le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico: il cap. 1 prevede la possibilità di costituire amministrazioni separate tramite dichiarazione di almeno un quarto di capifamiglia residenti nella frazione (le firme devono essere autenticate dal sindaco); l'autorizzazione alla gestione separata spetta alla Giunta provinciale, che provvede ad autorizzare anche la consultazione popolare per la nomina del comitato. Quest'ultimo è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1° ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di

amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione.

Secondo l'art. 31 del D.P.G.P. n. 4/1952, nei comuni in cui non esistono frazioni, ed in quelli che, nelle stesse condizioni, verranno ricostituiti in avvenire, cessa l'amministrazione separata dei beni di uso civico con l'insediamento del consiglio comunale. Quindi, entro un mese dalle elezioni amministrative, il comitato di amministrazione procede alla chiusura della contabilità. Il presidente consegna quindi al sindaco gli elenchi ed i registri dell'amministrazione separata, nonché tutti gli atti, i contratti ed il carteggio della frazione, ed ordina al tesoriere di versare alla cassa del comune il fondo eventualmente esistente a favore della frazione. Al sindaco verranno consegnati gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti alla data di cessazione del comitato, affinché l'ufficio comunale ne curi la riscossione o il pagamento.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lona ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti. Inizialmente l'ente venne amministrato dal commissario frazionale Gioacchino Avi, che era anche commissario dell'A.S.U.C. di Lases.

Contesto generale

In forza della L. n. 1766/1927 è stabilito che "Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ed ha la suprema direzione per l'esecuzione della legge". Inoltre il R.D. n. 332/1928 (art. 67) recita che quando si dovrà procedere all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, o alla reintegra di terre comuni o demani comunali, il ministero per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Secondo i dettami del R.D.L. n. 751/1924 e della L. n. 1766/1927, contro le decisioni dei commissari nelle questioni concernenti l'esistenza, l'estensione dei diritti sugli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti d'appello, aventi giurisdizione nei territori ove siano situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte (art. 32).

La Legge del 10 luglio 1930, n. 1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici" modifica l'art. 32 della legge n. 1766/1927 indicando che i reclami contro le decisioni dei commissari sono deferiti all'esclusiva competenza della corte d'appello di Roma (art. 3). La notificazione della sentenza è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo alle parti tramite posta. Il ricorso alla cassazione deve essere proposto entro 45 giorni e quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato (artt. 7 e 8). Inoltre per la trattazione delle cause d'appello, è istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma una sezione speciale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte d'appello ed alla corte di cassazione, ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria (artt. 9 e 10).

Il D.P.G.P. n. 4/1952, cap. III, riguardante i "rapporti fra le amministrazioni separate ed i comuni", stabilisce che, nonostante l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il comune rimane integro nella sua unità politica, amministrativa e territoriale (art. 24). Il sindaco esercita anche nella frazione i poteri stabiliti dalle leggi, estendendo le sue attività ed autorità a tutto il territorio comunale. Egli infatti vigila su tutti i servizi e sulla gestione di

tutti i beni patrimoniali esistenti nelle frazioni e può sempre esaminare l'andamento dell'amministrazione separata e la contabilità riferendo poi alla Giunta provinciale. L'amministrazione separata resta soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale. Il sindaco poi convoca, entro il settembre di ogni anno, il presidente dei comitati frazionali per trattare della somma da richiedere ad ognuno.

Il D.P.R. datato 17 luglio 1952, n. 1064 dettava le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici: a decorrere dal primo settembre 1952, le potestà amministrative esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. In attesa di leggi provinciali, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continuava ad esercitare le funzioni amministrative attribuite dallo Stato. Le Giunte provinciali esercitano (art. 48, n. 5 dello Statuto) le attribuzioni di vigilanza e tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, contemplate dalla legge n. 1766/1927. In particolare spetta alle Giunte provinciali, esaminate le domande e gli allegati, autorizzare la gestione separata degli usi civici e la consultazione popolare per la nomina dei comitati, nominare le tre o cinque persone che comporranno il comitato, sostituire i membri del comitato in caso di rinuncia dei medesimi o di nomina contemporanea nel comitato di due fratelli, ecc. Inoltre presso la Giunta provinciale è tenuto, affidato ad uno speciale incaricato, un registro delle amministrazioni separate dei beni frazionali d'uso civico, con l'indicazione della loro data di nomina e di scadenza. Un mese prima dello scadere del quadriennio, il presidente della Giunta provinciale o l'assessore delegato predisporre che venga ordinata la consultazione popolare per la rinnovazione di ciascun comitato.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lona mantenne rapporti con le autorità politico amministrative provinciali e statali superiori sopracitate; circa le varie autorità locali, risultano rapporti diretti con il comune di Albiano, con i comuni limitrofi e i censiti di Lona.

Fonti normative

Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, "Riordinamento degli usi civici nel regno"

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia"

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno".

Legge 10 luglio 1930, n. 1078, "Definizione delle controversie in materia di usi civici"

Legge 16 marzo 1931, n. 377, "Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale"

Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, "Accelerazione della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini"

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 11 novembre 1952, n. 4 Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni

frazionali di uso civico

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969;

ACAL., A.2 "Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona"

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell' Amministrazione separata per gli usi civici.

Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 5. "Deliberazioni della giunta comunale - copie", n.1;

2. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n.76: "Ricostituzione comune di Lona - Lases", 1946-1949;

3. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n.6: deliberazione n.10, 1949 settembre 23;

4. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 82 "Referendum...", 1951

fondo A2

Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona, 1947 - 1950 {1204}

1 fascicolo

Soggetti produttori

Amministrazione separata degli usi civici di Lona, 1945 gennaio 1 - 1952 [aprile 15]

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

Il fondo raccoglie materiale documentario prodotto dall'Amministrazione separata usi civici di Lona dal 1947 fino al 1950.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

La scarsa documentazione comprende soltanto una serie: i conti consuntivi dal 1947 al 1950. Si rinvia all'introduzione alle serie per la descrizione delle unità documentarie.

Conti consuntivi, 1947 - 1950

{1205}

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei conti consuntivi sono le seguenti:

- R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, il quale stabilisce che il conto consuntivo è diviso nello stesso modo del bilancio di previsione e deve dimostrare le entrate e le spese effettive delle competenze dell'anno, l'entrata e la spesa per movimento di capitali, le partite di giro, i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, il conto totale;
- R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839;
- R.D. del 23 ottobre 1925, n. 2289, convertito in legge il 24 maggio 1926, n. 898;
- R.D. del 3 marzo 1934, n. 383 relativo all'approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale;
- D.L. del 21 aprile 1948, n. 1372, che stabilisce la procedura abbreviata relativa alle nuove norme circa l'approvazione dei conti consuntivi fino al 1945;
- Legge regionale del 1 giugno 1954, n. 11 relativa all'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali;
- circolare dell'Assessorato regionale degli affari generali n. 1206/86 del 15 luglio 1954 che prevede di allegare al conto consuntivo la relazione morale della giunta.

I conti consuntivi registrano le entrate e le uscite effettive. L'esattoria comunale rende il conto consuntivo nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al consiglio comunale che lo approva, dopo averne verificato la regolarità, quindi viene trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione (dal 1924 al 1948 veniva trasmesso alla Prefettura). Il conto consuntivo è redatto nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione e più specificatamente deve dimostrare: le entrate e le spese effettive della competenza dell'anno, le entrate e la spesa per movimento di capitale, le partite di giro, le contabilità degli stabilimenti speciali, la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascun articolo di bilancio e il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. Le entrate e le spese devono essere iscritte nel conto in modo analitico con richiami ai singoli ordini di riscossione e di pagamento.

La serie raccoglie le registrazioni contabili dell'A.S.U.C. di Lona dal 1947 al 1950.

ACAL.A2.1-1

{1206}

Conto consuntivo

1947

Registro

Num. un. progr. 1

ACAL.A2.1-2

{1207}

Conto consuntivo

1948

Registro

Num. un. progr. 1

ACAI.A2.1-3

{1208}

Conto consuntivo

1949

Registro

Num. un. progr. 1

ACAI.A2.1-4

{1209}

Conto consuntivo

1950

Registro

Num. un. progr. 1

Ente

Amministrazione separata degli usi civici di Albiano

{1210}

1949 giugno 14 - 1952 dicembre 31

Luoghi

Albiano (TN)

Altre forme del nome

A.S.U.C. di Albiano

Archivi prodotti

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Albiano, 01/01/1949 - 31/12/1952

Storia

Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. Dal punto di vista tecnico-giuridico sono "beni demaniali", quindi inalienabili e indisponibili (Codice Civile, artt. 822 e segg.). Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione emanata il 5 gennaio 1951 riguardanti i beni d'uso civico stabilisce che "le terre del demanio universale o comunale sono proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano le terre in certi modi determinati. Tali usi hanno continuato ad sussistere anche dopo l'emanazione delle leggi sull'abolizione della feudalità".

All'inizio dell'Ottocento sia il governo bavarese che il Regno napoleonico mantennero distinti i beni collettivi delle frazioni o di altri nuclei aggregati dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni e ne regolarono il funzionamento.

Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o di una frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca come "servitù prediali".

La patente imperiale del 5 luglio 1853, n. 130 dettava le norme per regolare e reuire vari diritti sulla legna, sui pascoli e sui prodotti forestali; la legge provinciale del 9 gennaio 1866, n. 1 per la Contea principesca del Tirolo, emanò il regolamento comunale ed elettorale per i comuni ed era riconosciuta l'esistenza degli usi civici (vd. § 27,30, 39, 49, 60-70); la legge del 7 giugno 1883, n. 94 conteneva norme per la divisione di beni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione; la legge provinciale per il Tirolo del 19 giugno 1909, n. 61 provvedeva alla divisione delle porzioni di terreno, anteriormente di proprietà comune.

Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 (tuttora vigente) che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924, n. 751, del R.D. del 28 agosto 1924, n. 1484 e del R.D. del 16 maggio

1926, n. 895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno. Il R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332 approvava il Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927.

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 che sanciva l'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la regione della potestà legislativa in materia di usi civici.

Le amministrazioni separate in provincia di Trento furono in seguito regolate con D.P.G.P. del 11 novembre 1952, n. 4, intitolato "Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico".

La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente-comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, ecc.). Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (legge n. 1766/1927, art. 26, co. 2). A norma delle leggi speciali in materia, la gestione delle A.S.U.C. è derogata alla disciplina della legge comunale e provinciale (T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, art. 84, co. 2). L'amministrazione separata frazionale gestisce i beni con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta alla sorveglianza del podestà del comune che ne può rivedere i conti (R.D. n. 332/1928, art. 64, co. 3).

Con decreto della Giunta provinciale di Trento del 14 giugno 1949, n. 6385/III venne istituita l'Amministrazione separata degli usi civici di Albiano e venne nominato il Comitato per l'amministrazione separata di detti beni e il relativo presidente (1).

Su richiesta dei capifamiglia delle frazioni di Lona e di Lases il primo luglio 1951 si svolse il referendum (2) per la separazione dal comune di Albiano e la ricostituzione in comune autonomo di Lona Lases, cosa che avvenne dopo circa un anno dalla consultazione popolare e precisamente con la legge regionale del 16 aprile 1952, n. 11. In seguito a questa separazione venne a cadere la motivazione dell'esistenza dell'A.S.U.C. di Albiano in base alla legge provinciale del 16 settembre 1952, n. 1 che prevedeva l'esistenza delle amministrazioni separate allorchè vi fossero delle frazioni. Si arrivò quindi allo scioglimento dell'Amministrazione separata degli usi civici di Albiano alla fine dell'anno 1952 (3).

Condizione giuridica

La legge del 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, intitolata "Legge di riordinamento degli usi civici nel regno", e il Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 26 febbraio 1928, erano diretta ad unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 ("legge forestale") regolava le norme e le amministrazioni per i terreni utilizzati a bosco e a pascolo.

La legge comunale e provinciale datata 3 marzo 1934, n. 383 trattava dell'amministrazione separata dei terreni assegnati alle frazioni.

La legge provinciale del 16 settembre 1952, n. 1 "Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico" (B.U. 27 settembre 1952, n. 20), regolamenta, nella provincia di Trento, l'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928, riguardante l'amministrazione dei beni comunali di uso civico.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27) detta infine il Regolamento per la costituzione delle amministrazioni separate di uso civico, per il funzionamento ed attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge tuttora vigente (L. n. 1766/1927 e il Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 332/1928) è diretta essenzialmente ad inserire beni e diritti delle popolazioni (proprietà e diritti collettivi), in un regime di gestione programmata a destinazione vincolata e diversificata secondo la vocazione dei beni: gestione a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali (beni di categoria A) e ripartizione in quote da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto per le terre destinate a coltura (terre di categoria B).

L'art. 11 della legge n. 1766/1927 comprende sia i beni collettivi originari, intendendo per tali sia i beni delle comunità di abitanti organizzate stabilmente in un territorio e le terre acquisite attraverso ogni forma di possesso collettivo, sia i beni assegnati ai comuni, frazioni o associazioni agrarie per effetto delle operazioni di sistemazione delle terre e di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge e normative anteriori. Per risolvere una questione sorta negli ultimi decenni del XIX secolo, circa la natura dei beni della collettività intestati al comune e destinati all'esercizio degli usi, il legislatore del 1927 ha sottoposto allo stesso regime tutti i beni posseduti dai comuni (e frazioni) su cui si esercitavano gli usi, comprendendo così tra le terre collettive anche quelle gravate da usi che fossero comunque nel possesso del comune. Vi erano anche beni non di origine civica ma assimilati ad essi con leggi speciali (p.e. la legge del 1° dicembre 1971, n. 1102 "legge-montagna") oltre alle terre acquistate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1766/1927 per aumentare la massa delle terre da quotizzare (agevolazione per l'acquisto di nuove terre disposte dal D.L.L. del 14 luglio 1918, n. 1142).

Le terre collettive, prima del 1927, erano indicate con termini diversi nelle varie località e regioni: "demani universali" nel sud, "proprietà o domini collettivi" negli ex-Stati pontifici, "terre comuni, comunanze, comunaglie, regole, vicinie" in altre zone d'Italia e nell'arco alpino. Questi beni furono in passato utilizzati dagli utenti per fini esistenziali e a scopo di commercio. L'associazione degli utenti di norma costituì il nucleo su cui si sono formati i comuni moderni, quali enti rappresentativi della comunità e dei suoi diritti. In base a ciò, in giurisprudenza è stato sempre tenuto presente il rapporto "universitas civium" - intesa come comunità di abitanti organizzata in un territorio - ed "ente-comune", quale successore della prima; anche quando la gestione dei beni pubblici è passata al comune, si è mantenuta distinta la gestione degli usi civici.

Il R.D. n. 332/1928 affermava che, dopo l'approvazione del piano di massima per la destinazione delle terre di uso civico, il commissario regionale doveva emanare un decreto nel quale erano indicati gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria A; il decreto veniva comunicato al comune o all'associazione agraria a cui appartenevano le terre. I comuni e le associazioni agrarie erano tenuti quindi a provvedere alla compilazione dei regolamenti di uso civico (in armonia con i piani economici dei boschi) e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo Regolamento (R.D. n. 1126/1926); i regolamenti venivano poi sottoposti all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Ancora secondo il Regolamento n. 332/1928, sulle rendite delle terre gravavano delle imposizioni fiscali (oltre alle spese di amministrazione e sorveglianza); era quindi facoltà del comune o dell'associazione agraria imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Erbe e legna esuberanti potevano essere vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria ed era espressamente vietata la divisione del ricavato della vendita fra gli utenti.

Per quanto concerne la provincia di Trento, vige il Regolamento approvato con D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952): l'amministrazione separata della frazione, non appena costituita, deve provvedere alla compilazione di un inventario completo dei beni di uso civico, risultanti dal decreto di assegnazione delle terre, e dei diritti conseguenti all'accertamento eseguito dal commissario regionale per gli usi civici; alla compilazione di un bilancio, riferito all'anno solare, dal quale risultino le entrate ordinarie e straordinarie derivanti dall'amministrazione

separata dei beni, le spese e la destinazione del complesso dei proventi della frazione; alla compilazione del Regolamento prescritto all'art. 43 del R.D. n. 332/1928; alla definitiva redazione dell'elenco dei cittadini aventi diritto d'uso civico e dei capifamiglia che li rappresentano (l'elenco deve essere costantemente aggiornato mediante coordinamento mensile con l'ufficio anagrafico del comune); all'impiego della contabilità, con allestimento del giornale di cassa, libro mastro, sistema dei mandati e delle reversali, scadenario delle entrate e delle spese, ruolo di esazione delle entrate; all'assegnazione infine del servizio di tesoreria al tesoriere comunale.

Il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento, per ottemperare alla legge n. 1766/1927, con decreto di esecutorietà n. di prot.951/30 Pos. n. 334/25 B del 7 luglio 1930 (4) dichiarava esecutivo il progetto di liquidazione (prot. n. 969/29 Pos. n. 334/25 B del 4 settembre 1929) relativo alla consuetudine del godimento gratuito degli alberi di castagno situati sul demanio della frazione di Albiano, mantenendo il riconoscimento del godimento contro un canone annuo in proporzione al numero degli alberi goduto da ciascuno. Inoltre venne emanato dal commissario per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento e Bolzano il decreto di assegnazione di terre e di identificazione degli usi civici, n. di rep. 842 del 18 aprile 1940 (5) che elenca una serie di diritti di uso civico a favore degli abitanti della frazione di Albiano: diritto di pascolo (con ogni sorta di bestiame svernato nella frazione, senza limite di numero), diritto di legnatico (da combustibile mediante raccolta di legna secca, cascami di legna e assegno di lotti), diritto di raccolta stame nei boschi, diritto di escavazione di sassi e sabbia in luoghi a ciò adatti e destinati dall'autorità forestale.

L'amministrazione dell'A.S.U.C. di Albiano si occupava della gestione delle risorse patrimoniali della frazione raccogliendo entrate dall'affittanza di cave, dall'affittanza di prati sul monte Gallina, dai diritti di appalto caccia e uccellazione, dall'erba delle strade frazionali e dalla raccolta delle castagne, dalla vendita di legname da opera o da ardere e da contravvenzioni diverse, dai danni causati dall'estrazione del materiale porfirico, dalle ritenute INADEL e dal contributo INA case del custode forestale, dal rimborso per contributi alla chiesa per il sagrestano. Con tali introiti venivano così coperte le spese ordinarie e straordinarie della frazione che comprendevano: imposte e sovrainposte, pagamenti di assicurazioni contro gli incendi, spese di manutenzione dei boschi, stipendio del custode forestale, stipendi del messo e della bidella, contributi per le assicurazioni sociali all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e INA case del custode forestale, spese postali e di cancelleria, manutenzione edifici (arredamento della scuola elementare, fontane, ambulatorio medico), contributo alle spese generali del comune di Albiano, spese per l'illuminazione pubblica, le strade frazionali e l'acquedotto potabile; spese per la redazione di progetti per lavori pubblici, spese scolastiche e di culto (contributi per il restauro della chiesa e salario del sacrestano).

Oltre alle competenze sopra esposte l'ASUC di Albiano si occupò in particolar modo di opere di pubblica utilità per la frazione, come la ricerca di sorgenti d'acqua potabile e la costruzione dell'acquedotto potabile con contributi regionali e statali.

Struttura amministrativa

Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e Affari di Culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte

d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la nomina dei commissari viene rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiaria delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.

I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite. In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.

Con la L.P. datata 16 settembre 1952, n. 1, venivano regolate nella provincia di Trento le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art. 43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale (art. 1). I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelli che vi passano dopo le affrancazioni, sono amministrati separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri, per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile. A differenza delle leggi n. 1766/1927 e 284/1944 il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione. Tuttavia se la maggioranza dei capifamiglia di frazione lo richiede, l'amministrazione può essere affidata al consiglio comunale. Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto d'uso civico sui beni frazionali. La proclamazione degli eletti avviene con decreto del

Presidente della Giunta provinciale. Se per due volte alla consultazione non interviene la maggioranza degli elettori, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale.

Il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 è la delibera del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale n. 1/1952 concernente le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico: il cap. 1 prevede la possibilità di costituire amministrazioni separate tramite dichiarazione di almeno un quarto di capifamiglia residenti nella frazione (le firme devono essere autenticate dal sindaco); l'autorizzazione alla gestione separata spetta alla Giunta provinciale, che provvede ad autorizzare anche la consultazione popolare per la nomina del comitato. Quest'ultimo è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1° ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione.

Secondo l'art. 31 del D.P.G.P. n. 4/1952, nei comuni in cui non esistono frazioni, ed in quelli che, nelle stesse condizioni, verranno ricostituiti in avvenire, cessa l'amministrazione separata dei beni di uso civico con l'insediamento del consiglio comunale. Quindi, entro un mese dalle elezioni amministrative, il comitato di amministrazione procede alla chiusura della contabilità. Il presidente consegna quindi al sindaco gli elenchi ed i registri dell'amministrazione separata, nonché tutti gli atti, i contratti ed il carteggio della frazione, ed ordina al tesoriere di versare alla cassa del comune il fondo eventualmente esistente a favore della frazione. Al sindaco verranno consegnati gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti alla data di cessazione del comitato, affinché l'ufficio comunale ne curi la riscossione o il pagamento.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Albiano ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti. Con decreto della Giunta provinciale di Trento del 14 giugno 1949, n. 6385/III di istituzione dell'amministrazione separata degli usi civici di Albiano venne nominato il comitato formato dai membri Pisetta Angelo, Rossi Giuseppe, Pisetta Alfredo e Bertuzzi Faustino e designato il primo presidente nella persona di Baldessari Giuseppe. Il comitato così composto funzionò fino al 28 febbraio 1950, allorquando due membri, Pisetta Angelo e Bertuzzi Faustino, diedero le dimissioni per incompatibilità, avendo assunto in società con altri censiti alcune cave di porfido in affitto dall'A.S.U.C. di Albiano. Vennero perciò, in seguito a consultazione popolare dei capi famiglia di Albiano tenutasi il 5 marzo 1950, designati due sostituti nelle persone di Folgheraiter Giordano e Pisetta Serafino che con decisione della Giunta provinciale di Trento del 23 marzo 1950 vennero confermati. Successivamente, in seguito a

frequenti dissidi nati all'interno del comitato per l'incompatibilità di un membro di esso, in carica anche come vicepresidente di una cooperativa affittuaria di una cava di proprietà dell'A.S.U.C., il presidente Baldessari si dimise il 30 marzo auspicando le dimissioni dell'intero comitato. Quest'ultimo, accettate le dimissioni con deliberazione del 19 maggio 1950 nominò, con la medesima deliberazione, in modo irregolare il signor Giuseppe Rossi quale presidente, senza corrispondere alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. secondo i quali i membri del comitato d'amministrazione A.S.U.C. dovevano essere cinque. Il comitato così irregolarmente composto continuò a funzionare fino a quando avvenne una nuova consultazione popolare il 27 gennaio 1952 che portò al rinnovo completo del comitato e alla nomina del nuovo presidente nella persona di Dotto Costanti che esplicò il proprio mandato fino allo scioglimento dell'ente. La suddetta nomina venne poi approvata dalla Giunta provinciale nella seduta del 10 marzo 1952, n. 2961/2/III (6).

Zandonella Renato, già segretario comunale di Albiano, rivestì l'incarico di segretario frazionale dal principio fino allo scioglimento dell'ente.

Le riunioni del comitato si tenevano nella sede municipale di Albiano.

Contesto generale

In forza della L. n. 1766/1927 è stabilito che "Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ed ha la suprema direzione per l'esecuzione della legge". Inoltre il R.D. n. 332/1928 (art. 67) recita che quando si dovrà procedere all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, o alla reintegra di terre comuni o demani comunali, il ministero per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Secondo i dettami del R.D.L. n.751/1924 e della L. n. 1766/1927, contro le decisioni dei commissari nelle questioni concernenti l'esistenza, l'estensione dei diritti sugli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti d'appello, aventi giurisdizione nei territori ove siano situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte (art. 32).

La Legge del 10 luglio 1930, n. 1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici" modifica l'art. 32 della legge n. 1766/1927 indicando che i reclami contro le decisioni dei commissari sono deferiti all'esclusiva competenza della corte d'appello di Roma (art. 3). La notificazione della sentenza è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo alle parti tramite posta. Il ricorso alla cassazione deve essere proposto entro 45 giorni e quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato (artt. 7 e 8). Inoltre per la trattazione delle cause d'appello, è istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma una sezione speciale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte d'appello ed alla corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria (artt. 9 e 10).

Il D.P.G.P. n. 4/1952, cap. III, riguardante i "rapporti fra le amministrazioni separate ed i comuni", stabilisce che, nonostante l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il comune rimane integro nella sua unità politica, amministrativa e territoriale (art. 24). Il sindaco esercita anche nella frazione i poteri stabiliti dalle leggi, estendendo le sue attività ed autorità a tutto il territorio comunale. Egli infatti vigila su tutti i servizi e sulla gestione di tutti i beni patrimoniali esistenti nelle frazioni e può sempre esaminare l'andamento dell'amministrazione separata e la contabilità riferendo poi alla Giunta provinciale. L'amministrazione separata resta soggetta alla sorveglianza del

consiglio comunale. Il sindaco poi convoca, entro il settembre di ogni anno, il presidente dei comitati frazionali per trattare della somma da richiedere ad ognuno.

Il D.P.R. datato 17 luglio 1952, n. 1064 dettava le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici: a decorrere dal primo settembre 1952, le potestà amministrative esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. In attesa di leggi provinciali, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continuava ad esercitare le funzioni amministrative attribuite dallo Stato. Le Giunte provinciali esercitano (art. 48, n. 5 dello Statuto) le attribuzioni di vigilanza e tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, contemplate dalla legge n. 1766/1927. In particolare spetta alle Giunte provinciali, esaminate le domande e gli allegati, autorizzare la gestione separata degli usi civici e la consultazione popolare per la nomina dei comitati, nominare le tre o cinque persone che comporranno il comitato, sostituire i membri del comitato in caso di rinuncia dei medesimi o di nomina contemporanea nel comitato di due fratelli, ecc. Inoltre presso la Giunta provinciale è tenuto, affidato ad uno speciale incaricato, un registro delle amministrazioni separate dei beni frazionali d'uso civico, con l'indicazione della loro data di nomina e di scadenza. Un mese prima dello scadere del quadriennio, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore delegato predisporre che venga ordinata la consultazione popolare per la rinnovazione di ciascun comitato.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Albiano mantenne rapporti con le autorità politico amministrative provinciali e statali superiori sopracitate; circa le varie autorità locali, risultano rapporti diretti con il comune di Albiano, con i comuni limitrofi, con le altre amministrazioni separate della valle e i censiti di Albiano.

Altre relazioni significative sono quelle con l'Ufficio del registro di Trento, l'esattoria delle imposte dirette di Lavis, l'Ispettorato dipartimentale forestale di Trento, la stazione forestale di Segonzano, il Genio civile di Trento, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro di Trento, la Soc. Cooperativa a.r.l. Selciatori e Posatori - Strade e Cave, Porfidi d'Italia S.p.a.- Direzione cave, Corpo delle Miniere - Distretto di Trento e con fornitori vari.

In ambito locale ebbe rapporti con le Società cooperative I.L.P.A. (Industria lavorazione porfidi Albiano) e S.E.P.A. (Cooperativa scavatori e posatori - Albiano), e con la Famiglia cooperativa.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., A3 "Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Albiano", 1949-1952;

ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell' Amministrazione separata per gli usi civici.

Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1. ACAL., A3 "Amministrazione separata degli usi civici di Albiano", 5. "Carteggio, atti e contabilità", n.1: decreto 14 giugno 1949, n.6385/III della Giunta provinciale di Trento di "Costituzione del comitato per l'amministrazione separata dei beni d'uso civico della frazione di Albiano";

2. ACAI., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1.4.9 "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 82 "Referendum...", 1951;
3. ACAI., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1.4.1 "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n.7: deliberazione n.19 "...Preso atto che con il 1° gennaio 1953 l'Amministrazione Separata di cui in narrativa ha cessato di esistere.", 1953 maggio 8;
4. ACAI., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1.4.10 "Carteggio ed atti ordinati per oggetto", n.10: "Usi civici", 1929-1952;
5. Ibidem;
6. ACAI., A13 "Amministrazione separata degli usi civici di Albiano", 5. "Carteggio, atti e contabilità", n.4: n. di prot.36

fondo A3

Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Albiano, 1949 - {1211} 1952

7 buste; metri lineari 0.7

Soggetti produttori

Amministrazione separata degli usi civici di Albiano, 1949 giugno 14 - 1952 dicembre 31

Modalità di acquisizione e versamento

Il fondo raccoglie materiale documentario prodotto dall'Amministrazione separata usi civici di Albiano dal 1949 fino al 1952. Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale (sede, personale) ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

L'archivio dell'A.S.U.C. di Albiano comprende documentazione dal 1949 al 1952.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Con il presente lavoro sono state riordinate le carte nel rispetto dell'impianto originario evidenziando 7 serie archivistiche: deliberazioni del comitato frazionale originali e copie, verbali delle sedute del comitato frazionale, protocolli degli esibiti, carteggio, atti e contabilità, repertori dei contratti e contratti.

L'illustrazione delle caratteristiche specifiche delle serie è stata riportata nelle relative introduzioni.

Deliberazioni del comitato frazionale - originali, 1949 - 1952

{1212}

Contenuto

La serie raccoglie le deliberazioni originali del comitato frazionale di Albiano dalla sua costituzione, con decreto della Giunta provinciale di Trento del 14 giugno 1949, n. 6385/III fin quasi alla naturale conclusione avvenuta con l'entrata in vigore, il 12 ottobre 1952, della legge provinciale n. 1 del 16 settembre 1952 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 20 del 27.9.1952). Tale legge prevedeva la cessazione di una A.S.U.C. quando nel comune non vi fossero più frazioni come avvenne allorquando le frazioni di Lona e Lases vennero ricostituite in un unico comune separato da Albiano con Legge regionale n. 11 del 16 aprile 1952.

ACAL.A3.1-1

{1213}

"Registro dei verbali di deliberazione..."

1949 giugno 30 - 1952 agosto 27

- 1949: nn. 1-17;

- 1950: nn. 1-22;

- 1951: nn. 1-24;

- 1952: nn. 1-8

Registro, c. 48

Num. un. progr. 2

serie A3.2

Deliberazioni del comitato frazionale - copie, 1949 - 1952

{1214}

Contenuto

La serie raccoglie le copie dei verbali di deliberazione del comitato frazionale dal 1949 al 1952.

ACALA3.2-1

{1215}

Deliberazioni del comitato frazionale - copie

1949 - 1952

- 1949: nn. 1-18;

- 1950: nn. 1-22;

- 1951: nn. 1-24;

- 1952: nn. 1-8

Busta

Num. un. progr. 2

serie A3.3

Verbali delle sedute del comitato frazionale, 1949 - 1952

{1216}

Contenuto

La serie raccoglie le sedute del comitato frazionale dal 1949 al 1952 in modo esaustivo.

ACALA3.3-1

{1217}

Verbale delle sedute del comitato frazionale

1949 giugno 29 - 1952 settembre (con docc. fino al 14 novembre 1952)

Alla fine del registro sono annotate le deliberazioni della Giunta comunale del 17 ottobre e del 13 e 14 novembre 1952

Registro, c. 35 n.n.

Num. un. progr. 2

serie A3.4

Protocolli degli esibiti, 1949 - 1952

{1218}

Contenuto

La serie comprende tutte le registrazioni della documentazione in arrivo e in partenza dal 1949 al 1952.

ACALA3.4-1

{1219}

Protocollo degli esibiti

1949 giugno 30 - 1952 ottobre 11

- 1949: nn. di prot. 1-135;

- 1950: nn. di prot. 1-280;

- 1951: nn. di prot. 1-203;

- 1952: nn. di prot. 1-174

Registro

Num. un. progr. 2

Carteggio, atti e contabilità, 1949 - 1952

{1220}

Contenuto

La serie è composta da varie tipologie documentarie (carteggio, atti, registri e documenti contabili) organizzate dagli uffici per annualità dal 1949 al 1952.

ACAI.A3.5-1

{1221}

Carteggio, atti e contabilità

1949

- Carteggio ed atti: nn. di prot. 1-131;
- bilancio di previsione;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art.1-8;
- mandati di pagamento: art.1-26

Busta

Num. un. progr. 3

ACAI.A3.5-2

{1222}

Carteggio, atti e contabilità

1950

- Carteggio ed atti: nn. di prot. 3-277;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art.1-16;
- residui passivi e mandati di pagamento: art.1-27

Busta

Num. un. progr. 4

ACAI.A3.5-3

{1223}

Carteggio, atti e contabilità

1951

- Carteggio ed atti: nn. di prot. 8-201;
- verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art.1-14a;
- mandati di pagamento: art.1-28a

Busta

Num. un. progr. 5

ACAL.A3.5-4

{1224}

Carteggio, atti e contabilità

1952

- Carteggio ed atti: nn. di prot. 1-174;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art.1-12;
- residui passivi e mandati di pagamento: art.1-31;
- documenti giustificativi del conto

Busta

Num. un. progr. 6

serie A3.6

Repertorio dei contratti, 1949 - 1952

{1225}

Contenuto

La serie raccoglie registrazioni di contratti dal 1949 al 1952 relativi alla gestione dell'esattoria, alla concessione di suolo porfirico e alle compravendite di legname.

ACAI.A3.6-1

{1226}

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro

1949 giugno 30 - 1952 febbraio (vistato fino al 14 gennaio 1953)

- nn. di rep. 1-9

Registro

Num. un. progr. 7

serie A3.7

Contratti, 1949 - 1952

{1227}

Contenuto

La serie raccoglie i contratti stipulati dall'amministrazione separata per gli usi civici dal 1949 al 1952 relativi alla gestione esattoriale, alle concessioni di suolo porfirico e alle compravendite di legname.

ACAI.A3.7-1

{1228}

Contratti

1949 - 1952

nn. 1-8

Con bollettario per la gestione di depositi provvisori per spese di contratto, 1950-1951

Busta

Num. un. progr. 8

Ente

Corpo dei pompieri comunali di Albiano

{1229}

1901 gennaio 15 - 1939 febbraio 27

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Corpo dei pompieri comunali di Albiano, 01/01/1901 - 31/12/1910

Storia

Le prime notizie relative alla costituzione di un Corpo dei pompieri in Albiano provengono dallo Statuto del 15 gennaio 1901, conservato in archivio comunale, fondato sulle prescrizioni del Regolamento di polizia sugli incendi e dei pompieri per il Tirolo del 28 novembre 1881 (Bollettino provinciale n. 36).

Il 26 giugno 1920 il Corpo dei pompieri rassegnò le dimissioni, che vennero evitate con uno stanziamento di £ 150 annue concesse dalla Rappresentanza comunale.

Dalla documentazione si evince come il locale Corpo svolgesse anche turni di sorveglianza notturni con due guardie, che nel 1921 aumentarono a quattro.

Con decreto prefettizio 9 giugno 1925, n. 28329 venivano dichiarati sciolti i corpi pompieristici comunali costituitisi in base alla cessata legislazione austriaca e venivano dettate nuove norme per la ricostituzione degli stessi. La scadenza per gli adempimenti fu fissata al 30 settembre 1925, poi prorogata al 15 novembre dello stesso anno. I nuovi corpi dei pompieri venivano quindi iscritti alla Federazione dei corpi pompieri della Provincia di Trento, costituitasi allo scopo di assistere i comuni nella riorganizzazione dei corpi pompieristici e di coordinare l'attività degli stessi.

Anche ad Albiano, con deliberazione del Consiglio comunale, il 10 ottobre 1925 venne approvato in ogni suo punto il nuovo regolamento del Corpo pompieri.

In seguito all'aggregazione di Lona Lases ad Albiano con deliberazione n. 99 del 12 luglio 1929 venne esteso il regolamento dei pompieri di Albiano anche al territorio del comune annesso.

La denominazione di "vigili del fuoco" venne attribuita al corpo con Regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1021.

Con il Regio decreto n. 333 del 27 febbraio 1939 venivano fissate le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, che prevedevano l'istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dipendenze del Ministero degli interni, composto dai corpi provinciali, dotati di propria personalità giuridica.

Condizione giuridica

Il Corpo pompieri comunali di Albiano era regolato da uno Statuto composto da 17 capitoli approvato dalla "Giunta comunale" il 15 gennaio 1901 e successivamente dal Regolamento approvato il 10 ottobre 1925.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Corpo dei pompieri doveva occuparsi della prevenzione e della sicurezza contro gli incendi in tutto il paese e nel circondario di Albiano.

Struttura amministrativa

Secondo il Regolamento del 1901 l'arruolamento nel Corpo era di 6 anni, ma alla fine di ogni anno il pompiere poteva confermare la sua adesione o meno.

Lo Statuto comprendeva norme severe di comportamento sia nel Corpo che nella vita civile, sanzionate economicamente nel caso non fossero rispettate.

Il Corpo dei pompieri doveva occuparsi della sicurezza contro gli incendi in tutto il paese e nel circondario di Albiano ed era gestito finanziariamente dal comune.

L'autorità responsabile del Corpo era il comandante; per prepararsi alle emergenze si svolgevano delle "manovre" a cui ogni pompiere era obbligato a partecipare.

In base al regolamento tipo, allegato al decreto prefettizio 9 giugno 1925 n. 28329, il Corpo pompieri, operante alle dirette dipendenze del sindaco in quanto Corpo municipale (artt. 2, 39), era tenuto ad intervenire in caso di incendio, di pubblico infortunio e nelle circostanze di pubblica utilità e sicurezza per le quali il sindaco ne disponesse l'intervento (art. 1). Con l'autorizzazione del sindaco, il Corpo pompieri poteva intervenire anche in altri comuni, a richiesta e a spese degli stessi (art. 14). Il servizio nel Corpo era volontario, tuttavia chi veniva ammesso nell'organico era tenuto a rimanervi per almeno tre anni, eventualmente prorogabili (artt. 4-5). La nomina di tutti i componenti veniva effettuata per pubblico concorso dalla Giunta comunale (art. 6). La divisa, gli attrezzi, i depositi, compresa la manutenzione e il rinnovo, erano a carico dei comuni (artt. 22-23). Spettava al comandante la direzione tecnica e disciplinare del Corpo e a lui incombevano la responsabilità del servizio e la sorveglianza del locale adibito a deposito del materiale (art. 26).

Secondo questo regolamento il Corpo dei pompieri era composto da 15 unità. Con l'aggregazione di Lona Lases, nel 1929, venne riorganizzato il corpo, con 12 pompieri per Albiano, sei per Lona e sei per Lases gerarchicamente così suddivisi: un comandante, un vicecomandante, cinque graduati, diciassette pompieri semplici.

Contesto generale

Il Corpo dei pompieri comunali di Albiano manteva rapporti con il comune di Albiano, con gli altri corpi dei pompieri e con la Federazione dei Corpi pompieri della Provincia di Trento.

Fonti normative

Regolamento di polizia sugli incendi e dei pompieri per il Tirolo del 28 novembre 1881

Decreto del 9 giugno 1925, n. 28329 div. II, scioglimento di tutti i Corpi Pompieri

Regio decreto legge 27 febbraio 1939, n. 333, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., Comune di Albiano

ACAL., "A4 Corpo dei pompieri comunali di Albiano", 1901-1910

fondo A4

Corpo dei pompieri comunali di Albiano, 1901 - 1910

{1230}

1 busta; metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Corpo dei pompieri comunali di Albiano, 1901 gennaio 15 - 1939 febbraio 27

Contenuto

L'archivio del Corpo dei pompieri comunali di Albiano si trovava mescolato alla documentazione del periodo preunitario; si è ritenuto quindi opportuno, costituire un fondo aggregato all'archivio comunale. L'esiguità del materiale ha permesso di creare però una sola serie contenente lo Statuto e un documento di corrispondenza compresi fra gli anni 1901 e 1910.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

serie A4.1

Carteggio ed atti, 1901 - 1910

{1231}

Contenuto

La serie raccoglie scarsa documentazione del 1901 e del 1910 che attesta la presenza del Corpo pompieri nel comune di Albiano.

ACAI.A4.1-1

{1232}

Carteggio ed atti

1901 - 1910

- Statuto del Corpo dei pompieri di Albiano, 1901 gennaio 15;

- Carteggio ed atti, 1910

Busta

Num. un. progr. 9

[1902 dicembre 9] - [1923 dicembre 1]

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consiglio scolastico locale di Albiano, 01/01/1907 - 31/12/1923

Storia

Il Consiglio scolastico locale aveva funzioni di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili.

Prima della legge n. 7/1892 era in vigore il "Regolamento politico per le scuole elementari" pubblicato l'11 agosto 1805: la scuola aveva carattere conservativo-religioso-morale-politico; era affidata alla chiesa la sorveglianza scolastica, l'approvazione dei programmi e dei libri di testo, la proposta dei maestri definitivi e la nomina degli assistenti e dei supplenti; erano addossate ai comuni le spese per gli edifici e gli stipendi dei maestri. In seguito, la legge del 25 maggio 1868, n. 48, recante le disposizioni di massima sui rapporti della scuola con la chiesa, demandava la suprema direzione e sorveglianza su tutto ciò che riguardava l'istruzione e l'educazione al Ministero dell'istruzione, al Consiglio scolastico provinciale, al Consiglio scolastico distrettuale e al Consiglio scolastico locale (cfr. E. Leonardi, *La scuola elementare trentina...*, p.234).

Con la legge del 30 aprile 1892, n. 7, entrata in vigore il 1° gennaio 1894, veniva nominato un Consiglio scolastico locale in ogni comunità scolastica.

Negli anni del primo conflitto mondiale, tra il 1915 e il 1918, il Trentino era diviso in territori occupati dal Regio Esercito austriaco e territori non occupati. In questi ultimi giunse in data 20 maggio 1915 l'ordine telegrafico di chiudere immediatamente le scuole nelle città e nei paesi dichiarati zona di guerra e lo stesso giorno molti maestri irredentisti furono imprigionati dai gendarmi austriaci. Invece nel periodo di massima occupazione del Trentino da parte del Regio Esercito, alla fine dell'anno scolastico 1916, il Segretario Generale per gli affari civili aveva organizzato la scuola elementare in 72 località appartenenti al distretto di Borgo, Primiero, Rovereto e Tione (cfr. E. Leonardi, *La scuola elementare trentina...*, pp.41-2). I restanti distretti erano Cavalese, Cles, Trento città, Trento distretto e Riva (cfr. E. Leonardi, *La scuola elementare trentina...*, p.191).

Con la riforma scolastica promossa tramite numerosi decreti da Giovanni Gentile nel corso del 1923 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1924, si sopprimeva ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale e si riformava lo stato giuridico della scuola (cfr. Q. Antonelli, *Per una scuola elementare trentina...*, pp.217-8): l'organizzazione gestionale prevedeva dunque una struttura amministrativa verticalizzata in vista del rafforzamento del potere centrale (cfr. Q. Antonelli, *Per una scuola elementare trentina...*, pp.247-8).

La prima attestazione presente in archivio si riferisce alla "nuova" nomina del Consiglio scolastico locale da parte della Rappresentanza comunale avvenuta il 9 dicembre 1902, così composto: Giuseppe Pisetta detto Volpe, reverendo cooperatore Cembran come Ispettore scolastico, Cristiano Pisetta, Luigi Filippi e Valentino Facchini (1).

L'ultima data si riferisce al prospetto degli assenti nella scuola popolare di Albiano del 1 dicembre 1923 (2).

Condizione giuridica

In seguito alla riforma attuata da Maria Teresa d'Austria con l'emanazione dell'"Allgemeine Schulordnung" del 6 dicembre 1774 e da Francesco I con il "Regolamento politico per le scuole elementari" dell' 11 agosto 1805 (che riprendeva l'Ordinanza aulica del febbraio 1787), entrata in vigore nei circoli di Bolzano, Trento e Rovereto dopo la pace di Vienna del 1818, si delinea la legislazione scolastica trentina che restò in vigore fino al 1869.

Soltanto con le due leggi del 1892 si attuava una riforma scolastica giunta fino agli anni Trenta del '900: la legge del 30 aprile 1892, n. 8 per la Contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche e la legge del 30 aprile 1892, n. 7, in vigore il 1° gennaio 1894 e concernente la sorveglianza sulla scuole, con la quale era istituito il Consiglio scolastico locale (artt. 1-20).

La riforma Gentile del 1923, che comprendeva un vasto numero di decreti e ordinanze riguardanti l'istruzione ad ogni livello, entrata in vigore dal 1° luglio 1924, sopprimeva il Consiglio scolastico locale. In particolare la soppressione del Consiglio scolastico locale rientrava fra le norme dettate dal R.D. datato 20 dicembre 1923, n. 3113 (anch'esso in vigore dal 1° febbraio 1924) concernente le scuole popolari nei territori annessi al Regno italiano.

Fra gli atti ufficiali degli anni 1923-1924 si trova una circolare del Regio Provveditorato che in data 6 marzo 1924 dettava le norme per la liquidazione del Consiglio scolastico locale. In essa è detto che in seguito alla profonda riforma apportata alla legislazione scolastica preesistente con i regi decreti dal 1° ottobre 1923 in poi, quasi tutte le mansioni, affidate dalla legge del 30 aprile 1892, n. 7 ai Consigli scolastici locali, furono assegnate ad altri organi (patronati, sindaci, direttori didattici, ispettori).

Funzioni, occupazioni e attività

Il Consiglio scolastico locale, nominato dal 1892 in ogni comunità scolastica, aveva la funzione di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili, sui corsi speciali di insegnamento collegati alle scuole popolari pubbliche ed infine, sui corsi di perfezionamento per ragazze del circondario scolastico.

Il Consiglio scolastico controllava l'ordinamento scolastico locale e l'osservanza delle leggi scolastiche e delle disposizioni delle autorità superiori. In particolare controllava la retribuzione corrisposta e i contributi, pagati con fondi locali, ai maestri; amministrava il fondo scolastico locale, se esisteva, e il patrimonio delle fondazioni scolastiche (o ne sorvegliava l'amministrazione); vigilava sull'edificio, sui fondi e sulle suppellettili della scuola e ne teneva l'inventario; custodiva i documenti della scuola; compilava annualmente il rapporto sull'andamento della scuola; decideva l'accettazione di scolari di altri circondari scolastici e dei bambini inferiori ai sei anni; promuoveva la frequentazione della scuola e proponeva al Consiglio scolastico distrettuale le punizioni per la mancata frequenza; ripartiva sui singoli giorni della settimana le ore d'insegnamento stabilite dal piano d'istruzione e stabiliva in quali ore del giorno si dovesse impartire l'istruzione; sorvegliava che l'istruzione durasse effettivamente quanto stabilito; vigilava sulla disciplina scolastica e sul comportamento degli alunni fuori della scuola; controllava il comportamento dei maestri; accordava ai maestri i permessi (fino a tre giorni) per personali incombenze; risolveva le divergenze fra maestri e fra maestri e comune o autorità; informava, dava pareri e faceva proposte alle rappresentanze comunali e alle varie autorità; determinava in base alla legge il numero di maestri necessario.

Secondo il R.D. n. 3113/1923 (art. 4), fino al 30 giugno 1924 la gestione dei servizi scolastici doveva continuare a funzionare con il concorso finanziario degli enti scolastici locali, territoriali e istituzionali esistenti. Detti enti dovevano contribuire alle spese per le scuole pubbliche popolari nella misura risultante dai relativi bilanci dell'anno 1923.

Invece, secondo la circolare del R. Provveditorato della Venezia Tridentina datata 6 marzo 1924 i Consigli scolastici locali, come dettato dal R.D. n. 3113/1923, dovevano funzionare dal 1° febbraio al 1° luglio 1924 quali "uffici di stralcio", cioè l'opera dei suddetti Consigli si doveva limitare a liquidare gestioni arretrate o a trattare vertenze di indole economico-amministrativa. Dunque vi rientravano i Consigli scolastici locali che amministravano eventuali patrimoni quali speciali fondazioni scolastiche, stabili intavolati a nome del Consiglio scolastico locale, patrimoni speciali ecc. e i Consigli che si occupavano della gestione amministrativa dei fondi necessari al coprimiento delle spese richieste dal regolare funzionamento di scuole il cui mantenimento spettava a più comuni insieme (riparto della spesa fra comuni, riscossione quote relative, provvista di mezzi didattici, di arredi scolastici, di materiale per il riscaldamento ecc.). La circolare aggiunge che i Consigli rappresentanti un solo comune, cui non spettavano le incombenze sopra citate, dovevano già considerarsi sciolti, con l'incarico di passare, entro il mese di marzo, alla consegna degli atti e degli eventuali avanzi di gestione ordinaria al rispettivo comune.

Struttura amministrativa

Il Consiglio scolastico locale era composto dai rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola, dei comuni formanti la comunità scolastica, dal sorvegliante della scuola locale ed infine, dal patrono della scuola, se c'era.

Il patrono della scuola, membro del Consiglio scolastico, aveva il diritto di voto e poteva nominare un suo sostituto.

Il curatore d'anime del territorio cui apparteneva la scuola rappresentava gli interessi religiosi della scolaresca e aveva diritto di voto; al suo posto poteva essere nominato dall'autorità ecclesiastica superiore un sacerdote. Se nella comunità scolastica vi erano diverse scuole situate in diversi territori ecclesiastici, era compito dell'autorità ecclesiastica superiore affidare un curatore d'anime al Consiglio scolastico locale.

Il dirigente della scuola rappresentava la scuola nel Consiglio. Se al Consiglio scolastico sottostavano più scuole, entrava nel Consiglio il dirigente della scuola di categoria più alta; nel caso in cui ci fossero più scuole della stessa categoria, spettava al Consiglio scolastico distrettuale scegliere il dirigente; tuttavia i dirigenti esclusi avevano diritto di partecipare e votare alle riunioni in cui si fosse trattato del loro istituto. Inoltre se una scuola pubblica era condotta da docenti appartenenti ad un ordine di religiose, la dirigente poteva nominare un sostituto per partecipare alle riunioni del Consiglio; questi aveva soltanto diritto di voto consultivo.

I rappresentanti del comune locale erano eletti dalla rappresentanza comunale. Nel caso in cui alla stessa comunità scolastica appartenessero diversi comuni, il rappresentante era eletto da tutte le rappresentanze comunali, con l'interessamento del preside del Consiglio scolastico distrettuale.

Nel Consiglio entrava anche il capocomune locale e la rappresentanza comunale locale eleggeva anche due sostituti. Tutti gli eleggibili nella rappresentanza comunale erano anche eleggibili nel Consiglio scolastico locale.

Secondo la decisione del Consiglio scolastico distrettuale, il Consiglio scolastico locale era composto di un numero di membri fra 2 e 5 e ripartito sui rispettivi comuni in base al censo e al numero della popolazione.

Le elezioni erano fissate ogni sei anni e gli eletti duravano in carica finché non si fosse formato un nuovo Consiglio scolastico; tutti i membri erano rieleggibili. Nel caso di dimissioni di un membro, si effettuava un'elezione per sostituirlo fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

L'ingiustificato rifiuto ad entrare nel Consiglio o ad assumere la carica di presidente era punito dal Consiglio scolastico distrettuale con una multa in denaro e si dovevano indire nuove elezioni. Le multe inflitte erano versate nel fondo scolastico locale.

I membri del Consiglio scolastico locale eleggevano a maggioranza assoluta di voti un presidente (detto anche preside) ed il suo sostituto. Il rappresentante della chiesa poteva rifiutare l'elezione; i maestri delle scuole popolari non potevano

ricoprire la carica di presidente o sostituto. Nel caso in cui il presidente e il sostituto fossero impediti ad assumere la direzione del Consiglio, la presidenza era assegnata al più anziano fra i membri del Consiglio. Il presidente rappresentava il Consiglio scolastico locale all'esterno e doveva aver cura del corretto adempimento delle attribuzioni del Consiglio; distribuiva gli affari da trattare agli altri membri, metteva in esecuzione le deliberazioni e si occupava degli affari correnti; aveva il diritto di sospendere le esecuzioni delle deliberazioni in contrasto con la legge purché entro otto giorni rimettesse al Consiglio scolastico distrettuale l'oggetto sospeso. In caso di vertenze urgentissime di affari non correnti, il presidente poteva prendere da solo le disposizioni senza convocare il Consiglio in seduta straordinaria, ma era tenuto a farle approvare nella seduta di Consiglio successiva.

Secondo le norme dettate dalla legge n. 7/1892 (artt. 1-20), la costituzione del Consigli scolastico locale doveva essere notificata alle rappresentanze comunali della comunità scolastica e al Consiglio scolastico distrettuale.

Nelle scuole popolari con lingua d'insegnamento tedesca ed italiana o ladina, si dovevano scegliere i rappresentanti comunali appartenenti ad entrambe le nazionalità ed il loro numero era fissato dal Consiglio scolastico distrettuale.

Diverso era nei comuni in cui c'erano scolari non appartenenti alla religione cattolica: il Consiglio scolastico locale era tenuto ad eleggere ed invitare un consultore della rispettiva religione per trattare degli interessi religiosi.

Il Consiglio scolastico locale esercitava la sorveglianza tramite il sorvegliante scolastico locale, nominato dal Consiglio scolastico distrettuale, dopo la consultazione dei comuni formanti la comunità scolastica. Il sorvegliante doveva abitare nel luogo della scuola e durava in carica per tutto il tempo dell'attività del Consiglio. Se il Consiglio scolastico sorvegliava più scuole, potevano essere eletti due sorveglianti. Inoltre se nelle scuole si avevano più lingue di insegnamento (italiano, tedesco e ladino) veniva nominato anche uno speciale sorvegliante per la rispettiva nazionalità.

Il sorvegliante scolastico, in forza della sua nomina, era membro del Consiglio scolastico locale; egli non poteva rappresentare due persone nel Consiglio quindi le cariche di presidente del Consiglio e di sorvegliante non potevano essere riunite in una sola persona.

Il sorvegliante aveva l'obbligo di visitare frequentemente la scuola, doveva consultarsi con il dirigente della scuola e portare in Consiglio le osservazioni fatte.

Tutti i membri del Consiglio scolastico locale potevano visitare la scuola ma in particolare il rappresentante della chiesa cattolica doveva controllare frequentemente lo stato dell'educazione morale-religiosa, portando a conoscenza il Consiglio delle mancanze riscontrate e delle proposte da considerare. Spettava però esclusivamente al Consiglio scolastico locale prendere disposizioni, all'interno della sfera di sua competenza.

Il Consiglio si riuniva di regola una volta al mese a seduta ordinaria, ma il presidente poteva convocare un'assemblea straordinaria dietro richiesta di due membri. I membri del Consiglio dovevano essere invitati ad ogni assemblea e, perché questa fosse valida, dovevano intervenire la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni erano prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità era decisivo il voto del presidente. Ogni seduta doveva essere messa a protocollo.

I membri del Consiglio scolastico locale non potevano essere presenti a discussioni e votazioni riguardanti i loro propri interessi personali; essi inoltre non avevano diritto a nessuna retribuzione per il disbrigo degli affari, ma la comunità scolastica li risarciva per eventuali spese sostenute.

Nel periodo di transizione dall'Austria all'Italia, il Trentino conserva l'organizzazione scolastica austriaca, compresi gli organismi di sorveglianza. Nacque un acceso dibattito fra cattolici e laici per le questioni organizzative, fra le quali anche il Consiglio scolastico locale. Secondo la relazione del maestro Miorelli del 1919 "...la scuola appartiene giuridicamente al Comune, il quale nomina i propri maestri, quantunque i contributi comunali per il mantenimento della scuola siano minimi e gravino sul distretto e sulla provincia... Della propria scuola il Comune è sommamente geloso" (cfr. "Diritti e doveri...", 1919). Datato 15 dicembre 1920 è l'intervento sulla rivista "La scuola redenta" nella quale i

maestri laici chiedevano una scuola laica e sollecitavano l'abolizione dei Consigli scolastici locali che rappresentavano un'ingerenza della gerarchia ecclesiastica nel governo della scuola. La "Riforma Gentile" sopprimeva infine ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale sostituendoli con i Consigli scolastici regionali e i Consigli di disciplina di nomina ministeriale.

Con il R.D. n. 3113/1923 concernente le disposizioni per le scuole elementari nei territori annessi, l'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, era affidata al Regio Provveditorato (art. 3). Secondo l'art. 5 del succitato R.D. i prefetti interessati per ragioni di territorio erano incaricati di provvedere, inteso il provveditore competente, alla nomina di commissari straordinari con l'incarico di liquidare e ripartire fra i comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica amministrativa, il patrimonio mobiliare e immobiliare, e la quota dei crediti e dei debiti in dipendenza dei rapporti preesistenti, così di diritto pubblico come di diritto privato. A Commissari per la predetta liquidazione e ripartizione dovevano essere preferibilmente nominati i sottoprefetti nel cui territorio era compreso il maggior numero di comuni.

Il Consiglio scolastico locale di Albiano ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti.

Contesto generale

Il Consiglio scolastico locale aveva una fitta rete di rapporti esterni per la struttura organizzativa della scuola popolare austriaca.

L'autorità immediatamente superiore al Consiglio scolastico locale era l'I.R. Consiglio scolastico distrettuale che era incaricato della sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli istituti sottostanti al Consiglio locale. I distretti scolastici coincidevano con i distretti politici ed in Trentino erano 10: Borgo, Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Rovereto città, Rovereto distretto, Tione, Trento città e Trento distretto. Le città con proprio statuto comunale infatti formavano un proprio distretto. Il Consiglio scolastico distrettuale, fra le sue numerose competenze (cfr. art. 27 della legge n. 7/1892), doveva dettare disposizioni per la costituzione dei Consigli scolastici locali, nominava i sorveglianti locali e vigilava sull'attività degli stessi; disponeva ispezioni straordinarie nelle scuole e stabiliva, sentito il consiglio scolastico locale, l'epoca per le ferie legali presso le scuole popolari pubbliche, in considerazioni dei luoghi dove esse erano situate. In pratica il Consiglio scolastico distrettuale, con sede nel capoluogo del distretto, funzionava da tramite fra l'organo superiore con sede ad Innsbruck e la moltitudine di consigli scolastici locali dispersi sul territorio.

L' I.R. Consiglio scolastico provinciale era, nella provincia, la suprema autorità di sorveglianza sulle scuole e vi sottostavano tutti gli istituti di educazione ed insegnamento di ogni ordine e grado. Esso rifletteva per struttura interna la diversa composizione nazionale del Tirolo ed era il diretto interlocutore del Ministero di culto e istruzione.

Al vertice della struttura statale vi era il Ministero del culto e dell'istruzione dal quale dipendevano gerarchicamente le autorità sopracitate.

Il consiglio scolastico locale di Albiano rendeva conto del suo operato al consiglio scolastico distrettuale di Trento.

Fonti normative

Legge 30 aprile 1892, n. 7, valevole per la Contea principesca del Tirolo concernente la sorveglianza sulle scuole

Legge del 30 aprile 1892, n. 8, valevole per la contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche

Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 374, Soppressione dei consigli scolastici provinciali e delle deputazioni scolastiche

Regio Decreto del 5 marzo 1923 "col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regionali agli studi e le relative circoscrizioni"

Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1130 che detta norme per il servizio ispettivo nelle scuole elementari e popolari delle Nuove Provincie

Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923

Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924

Legge Gentile del 1923, adeguamento della struttura e dell'organizzazione della scuola elementare a quella nazionale

Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l'applicazione del R.D. 1 ottobre 1923, n. 2185

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., A5 "Consiglio scolastico locale di Albiano"

Bibliografia

GUASTALLA A. (a cura di), Consiglio scolastico locale. Profilo storico-istituzionale del Consiglio scolastico locale, redatto nel 1999 secondo le norme internazionali ISAAR (CPF), Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 1999, dattiloscritto

Note

1. ACAL., "Comune di Albiano (ordinamento austriaco)", 1.3.1 "Verbali delle sedute della rappresentanza comunale", n.2 ;
2. ACAL., "Consiglio scolastico locale di Albiano", 1907-1923, A5.1 "Carteggio, atti e contabilità", 1907-1923

fondo A5

Consiglio scolastico locale di Albiano, 1907 - 1923

{1234}

1 busta; metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Consiglio scolastico locale di Albiano, [1902 dicembre 9] - [1923 dicembre 1]

Contenuto

L'archivio del Consiglio scolastico di Albiano costituisce un fondo aggregato dell'archivio comunale di Albiano e raccoglie scarsa documentazione dal 1907 al 1923.

Il fondo è costituito infatti da fascicoli contenenti carteggio, norme, un preventivo e un prospetto degli alunni.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

serie A5.1

Carteggio, atti e contabilità, 1907 - 1923

{1235}

Contenuto

La serie raccoglie poca documentazione, tra cui quella contabile dal 1907 al 1923.

ACALA5.1-1

{1236}

Carteggio, atti e contabilità

1907 - 1923

- 1907: carteggio e norme;
- 1922: preventivo della comunità scolastica;
- 1923: prospetto degli assenti per l'anno scolastico 1922-1923 e 1923-1924

Busta

Num. un. progr. 10

Ente

Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano

{1237}

[1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27

Luoghi

Albiano (TN)

Altre forme del nome

Comitato comunale O.N.B. di Albiano

ONB di Albiano

Archivi prodotti

Fondo Opera Nazionale Balilla (ONB). Comitato comunale di Albiano, 01/01/1932 - 31/12/1932

Storia

L'Opera nazionale Balilla viene istituita con L. 3 aprile 1926, n. 2247 (1). Già a partire dal primo dopoguerra si erano formate organizzazioni giovanili fasciste, a cominciare dalle "avanguardie studentesche" fino ai primi gruppi di "Balilla". La norma del 1926 "passava le organizzazioni giovanili dall'orbita del Partito a quella dello Stato, elevando le formazioni dei Balilla e degli Avanguardisti alla dignità di ente parastatale, denominato Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù" (2), dedicato agli italiani di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni. L'iscrizione all'Opera Balilla formalmente non era obbligatoria (3).

Con R. D. L. 9 gennaio 1927, n. 5 (4), viene vietata "qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere, o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani"; non sono comprese nel divieto le organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale Balilla, all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, e le organizzazioni con finalità prevalentemente religiose (5). Con R. D. L. 9 Aprile 1928, n. 696 (6), vengono vietate e soppresse anche l'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani e le organizzazioni con finalità prevalentemente religiose; alle formazioni e organizzazioni facenti capo all'Opera Nazionale Balilla è assegnato di fatto il monopolio in materia di promozione de "l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere, o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani" (7).

Con R. D. 27 maggio 1929, n. 942 (8), viene disposta l'istituzione di sezioni dell'Opera anche nei territori coloniali italiani.

L'Opera nazionale Balilla viene soppressa e sostituita dalla Gioventù italiana del Littorio con R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839 (9).

La prime notizie relative all'istituzione del comitato comunale O.N.B. di Albiano sono contenute nella circolare n. 393 del 29 marzo 1927 del podestà ai maestri elementari di Albiano, Lona, Lases e Sevigiano, con la quale veniva sollecitata tale istituzione. La prima attestazione è però contenuta nella deliberazione n. 45 del 2 giugno 1928 in merito allo stanziamento per l'equipaggiamento dei 120 Balilla e Piccole italiane del paese e circondario. Nel 1934 il comune di Albiano finanzia l'acquisto di tre radio rurali da installare nelle scuole elementari di Albiano, Lona e Lases su

richiesta del locale comitato O.N.B. Nel 1936 veniva segnalato il grave stato di deperimento del Comitato che non aveva mezzi economici e pertanto gli fu assegnato del legname, la cui vendita avrebbe potuto finanziare l'attività.

La seconda data riportata nell'intestazione è quella istituzionale.

Condizione giuridica

La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla la definisce come ente morale. Per quanto riguarda tale formula, si riporta parte della definizione che compare sul "Nuovo digesto italiano": "in vista degli interessi collettivi e sociali, il diritto attribuisce la soggettività giuridica all'organizzazione unitaria di persone e di mezzi diretta al soddisfacimento dei medesimi, e questa soggettività designa col termine di persona giuridica... La terminologia usata nelle fonti per designare questi enti giuridici è molto varia. Per limitarci ai giorni nostri, si parlava di corpi morali nell'art. 2 del Codice civile italiano del 1865, mentre, nelle nostre leggi speciali, si riscontra, ora la denominazione di corpo o ente morale, ora l'altra di ente collettivo, o di ente giuridico, o di persona giuridica" (10). All'epoca nella quale viene emanata la legge istitutiva dell'Opera nazionale Balilla la definizione di ente morale costituisce quindi sinonimo di "persona giuridica", ovvero un soggetto giuridico costituito da una "organizzazione unitaria di persone e di mezzi" diretta al soddisfacimento di interessi collettivi e sociali" (11).

Il "Nuovo digesto italiano" qualifica poi l'ente come parastatale, specificando come "Questo procedimento, per cui istituti e organizzazioni, sorti in seno al Partito, vengono a un certo punto immessi nella struttura giuridica dello Stato, non è nuovo nella legislazione fascista; ne costituisce anzi uno dei motivi più caratteristici" (12). Si riporta in merito una definizione classificatoria ad opera di Guido Zanobini: "Gli enti parastatali ... costituiscono una categoria particolare degli enti pubblici: quelli che estendono la loro azione a tutto il territorio dello Stato. Oltre a questo elemento essenziale, si ritengono necessarie a meglio individuare la categoria degli enti parastatali le seguenti circostanze: a) la costituzione per opera dello Stato stesso... Questo primo carattere, sebbene generalissimo, non sembra tuttavia essenziale: esistono enti che le leggi stesse includono fra i parastatali..., che lo Stato non ha istituiti, ma solo riconosciuti e trasformati; b) il finanziamento dell'ente da parte dello Stato, sia che questo costituisca all'ente una donazione di beni, sia che gli assicuri una entrata fissa sul suo bilancio: non è necessario, però, che tale finanziamento sia a carico dello Stato in modo totale. Da questo elemento deriva anche quello della particolare ingerenza che lo Stato si riserva nell'amministrazione finanziaria dell'ente; c) a questi elementi noi crediamo che si debba aggiungere quello negativo che l'ente parastatale non abbia carattere di corporazione, ma soltanto di istituzione o fondazione pubblica" (13).

L'Opera Balilla non è soggetta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. In particolare, essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura erariale.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'attività dell'ente, la norma istitutiva dell'Opera prevede le seguenti fonti: le contribuzioni dei soci; le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte a favore dell'Opera; un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 (14) aggiunge alle fonti di finanziamento sopra descritte anche le rendite del patrimonio dell'ente, costituito da lasciti e donazioni.

Condizione giuridica del personale

Con R.D. 1 giugno 1933, n. 641 (15), viene richiesta l'iscrizione al Partito nazionale fascista per l'ammissione ad impieghi presso le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, o delle opere nazionali, e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

Funzioni, occupazioni e attività

La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, L. 3 aprile 1926, n. 2247, sancisce quale scopo dell'ente l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, dedicata ai minori di anni 18 di ambo i sessi. L'Opera realizza le sue finalità per mezzo delle istituzioni dei Balilla, dedicata ai fanciulli dagli 8 ai 14 anni, e degli Avanguardisti, dedicata ai giovani dai 14 anni ai 18, addetta quest'ultima specialmente all'addestramento ed alla preparazione dei giovani alla vita militare (16). L'iscrizione all'Opera non è obbligatoria.

La norma istitutiva assegna all'ente anche le seguenti competenze: fondazione di istituzioni dirette all'assistenza della gioventù; sovvenzione di istituzioni che dispongono di rendite inadeguate, purchè seguano le direttive dell'Opera; promozione presso le autorità competenti di riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire borse di studio, perché venga data la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.

Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, così elenca i compiti dell'Opera: infondere nei giovani il sentimento della disciplina e dell'educazione militare; provvedere all'istruzione premilitare, anche tramite esercitazioni pratiche, gite ed escursioni; provvedere all'istruzione ginnico-sportiva, secondo i programmi in uso nelle scuole medie, completata con gite, escursioni, campeggi, manifestazioni atletiche (tutti gli enti pubblici sono tenuti a mettere a disposizione dell'Opera le rispettive palestre e strutture sportive); provvedere all'educazione spirituale e culturale, tramite scuole di preparazione culturale e centri di studio e propaganda; provvedere all'istruzione professionale e tecnica, tramite l'istituzione di scuole di arte e mestieri ad uso dei propri iscritti; provvedere all'educazione ed assistenza religiosa, tramite un Ispettore centrale nominato in accordo con l'autorità ecclesiastica e tramite i cappellani dell'Opera, uno per ogni coorte. Una pubblicazione dell'Opera così descrive l'attuazione di tali compiti: "Per preparare le future generazioni alla responsabilità della vita politica e civile, occorre che la educazione morale sia curata anche al di fuori della scuola. A ciò attende l'Opera Balilla con ogni mezzo (conferenze, giochi collettivi, gare scolastiche, passeggiate istruttive, proiezioni cinematografiche, gare di linguaggio grafico, educazione musicale e soprattutto corale, corsi di cultura fascista, borse di studio e di operosità). L'educazione religiosa, affidata ai cappellani delle singole Legioni, non si limita all'insegnamento della dottrina cristiana, ma associa la fede in Dio all'amore per la Patria. Una grande efficacia morale esercitano i corsi di istruzione professionale e soprattutto i corsi di preparazione agricola, organizzati dovunque. Tutte le attività dei giovani organizzati sono concentrate nelle case dei Balilla, corredate di biblioteche, di cinematografi, di palestre e di tutto ciò che può servire alla istruzione, alla ricreazione. L'Opera ha costruito già le Case dei Balilla nella gran parte dei capoluoghi di provincia ed anche in molti centri minori." (17). Le "Case dei Balilla" sono realizzate di concerto con i comuni e le province (18).

L'Opera Balilla ha anche compiti di natura assistenziale e previdenziale nei confronti degli iscritti: "L'assistenza igienico sanitaria è praticata a mezzo dei sanitari addetti all'Opera, che in numero di varie migliaia, prestano gratuitamente la loro attività con le visite sanitarie, con le cure a domicilio e in ambulatorio, con la loro presenza nei campeggi, nei raduni e dovunque siano concentrati gruppi di organizzati. La previdenza e l'assicurazione sono curate dall'Opera Balilla, per mezzo della cassa mutua assistenza, intitolata al nome di Arnaldo Mussolini... . La Cassa

garantisce l'indennizzo per ogni infortunio che capiti ad un organizzato, anche nei momenti della sua vita in cui egli non si trova nei ranghi, ma attende alle sue normali occupazioni." (19).

Alle funzioni determinate dalla norma istitutiva dell'Opera se ne aggiungono successivamente altre, alcune delle quali non limitate agli iscritti all'Opera, in materia di educazione fisica, istruzione marinara, scuole rurali non classificate, istruzione femminile, patronati scolastici, istruzione premilitare.

"Per quanto riguarda l'Educazione fisica, due sono i compiti attribuiti dallo Stato all'Opera Balilla: l'Educazione fisica scolastica obbligatoria; l'educazione fisica degli organizzati. L'azione dell'Opera Balilla ha oramai raggiunto in questi campi i tre principali obbiettivi che si proponeva e cioè: la costruzione di un gran numero di palestre e di campi sportivi; migliorare la preparazione degli insegnanti di educazione fisica (a tal fine sono state istituite l'Accademia Fascista in Roma e l'Accademia Fascista femminile in Orvieto); fare propaganda tra le famiglie e tra i giovani a favore della ginnastica e degli sports, in modo da creare intorno ai ragazzi un ambiente che non sia ostile all'Educazione fisica" (20). Con R.D.L. 20 novembre 1927, n. 2341 (21), con il quale viene soppresso l'Ente nazionale per l'educazione fisica, e con R.D.L. 9 agosto 1929, n. 1596 (22) viene infatti affidato all'Opera nazionale Balilla anche l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, "ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fondere l'ordinamento speciale dell'educazione fisica per gli alunni delle scuole medie con quello generale che accoglie la gioventù della nazione". "L'Opera nazionale Balilla, dotata di notevoli mezzi finanziari, realizzò numerosi impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. L'educazione fisica, anche in virtù di una rinnovata finalizzazione a scopi militari, ricevette una maggiore spinta sportiva, che culminerà nell'organizzazione di competizioni anche a carattere agonistico. Con l'ONB l'educazione fisica si diffonde capillarmente nella scuola: sono previste due ore settimanali di lezione e mezza giornata alla settimana per le esercitazioni all'aperto. Inoltre l'educazione fisica si riavvicina alla scuola perchè, con la trasformazione del ministero della pubblica istruzione in ministero dell'Educazione Nazionale, con competenze pure in materia di educazione fisica della gioventù, fu istituito, in seno ad esso, un segretariato di Stato per l'Educazione Fisica e Giovanile." (23).

Riguardo all'istruzione marinara, con R.D. 14 giugno 1928, n. 1551 (24) viene stabilita la costituzione di reparti avanguardisti e balilla marinai in tutte le città marinare ed in quelle site sui laghi e corsi d'acqua navigabili. A questi viene impartita un'istruzione detta "marinara", la quale "verte su tutti i campi della complessa attività marinaresca, ed, in ispecie, su quelli che interessano la marina militare, la marina mercantile, le industrie navali, la pesca, la navigazione interna, i ludi nautici". A tale scopo l'Opera istituisce biblioteche e scuole di cultura marinara e artigianato per i mestieri attinenti alle industrie del mare, ad uso dei giovani iscritti ai reparti avanguardisti e balilla marinai, o, nelle località dove non esistono scuole di carattere marinaro istituite dalla Lega navale italiana, aperte anche ai non iscritti all'Opera. "Esistono inoltre le navi scuola, che, nei maggiori porti raccolgono orfani della gente di mare, orfani di guerra, e fanciulli abbandonati, per avviarli al mare, fornendoli di una educazione elementare e professionale sufficiente per farne dei marinai della R. Marina o della Marina Mercantile, nei cantieri ecc.... Inoltre l'Opera organizza ogni anno un viaggio navale di istruzione e una crociera navale, la cui iscrizione è aperta a tutti gli organizzati" (25).

L'Opera Balilla è uno tra gli enti morali ai quali può essere affidata la gestione diretta di scuole non classificate o rurali. Con R.D. 31 ottobre 1923, n. 2410 (26), e con R.D. 22 gennaio 1925, n. 432 (27), viene soppressa l'Opera contro l'analfabetismo; le scuole rurali da questa istituite, destinate a raccogliere almeno 20 fanciulli di età compresa tra i 6 e i 14 anni, vengono date in gestione ad enti culturali aventi giurisdizione regionale o interregionale. Con R.D. 20 agosto 1926, n. 1667 (28), tali scuole vengono definite "Scuole non classificate", ovvero "tutte le scuole uniche miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di comuni. Esse sono istituite dai Provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da enti di cultura, aventi

personalità giuridica". Con R.D. 6 settembre 1928, n. 2176 (29) viene assegnata all'Opera la gestione delle scuole non classificate in Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda il territorio trentino, il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, affida la gestione delle scuole rurali trentine all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

Con D.L. 14 novembre 1929, n. 1992 (30) passano all'Opera Balilla anche le organizzazioni giovanili femminili prima dipendenti direttamente dalla Direzione del Partito nazionale fascista, le Piccole italiane e le Giovani italiane (31). "L'organizzazione femminile comprende, come è stato detto, le istituzioni delle Piccole Italiane (dalla nascita sino ai 14 anni) e delle Giovani Italiane (14-18 anni), che sono comandate dalle Fiduciarie provinciali e comunali. L'attività di queste organizzazioni è quella che si addice alla loro età, al loro sesso, alle funzioni che dovranno esercitare nella società fascista, e consiste perciò in corsi di taglio e cucito, ricamo, corsi di igiene, pronto soccorso, puericultura, economia domestica, ginnastica ritmica, gite, escursioni." (32).

Con R.D. 17 marzo 1930, n. 394 (33) passano alle dipendenze dell'Opera Balilla i patronati scolastici comunali (34). Al patronato sono attribuiti compiti assistenziali nei confronti degli alunni delle scuole elementari: refezione scolastica, concessione di sussidi per l'acquisto di vestiario e calzature, distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, dotazione di mezzi meccanici di illustrazione didattica, fondazione di biblioteche d'istituto e di scuole speciali per arti e mestieri, fondazione di giardini ed asili d'infanzia, fondazione di ricreatori ed educatori, istituzione di scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico. Con R.D. 12 luglio 1934, n. 1307 (35) viene poi affidata all'Opera Balilla la facoltà di istituire economati scolastici presso i patronati per facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.

L'istruzione pre-militare viene affidata temporaneamente all'Opera Balilla anche per i ragazzi diciottenni e per loro resa obbligatoria con L. 29 dicembre 1930, n. 1759 (36). Con la successiva L. 31 dicembre 1934, n. 2150 (37), si specifica che "l'istruzione pre-militare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi". L'istruzione comprende due periodi: il primo, dall'ottavo anno di età al diciottesimo, compete all'Opera nazionale Balilla; il secondo, dal diciottesimo anno di età fino alla chiamata alle armi, compete alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed ai Fasci giovanili di combattimento.

Un delegato dell'Opera Balilla è membro di diritto del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, in virtù della norma istitutiva di quest'ultima, L. 26 luglio 1929, n. 1397 (38). Con R.D. 5 luglio 1934, n. 1210 (39) viene disposta la partecipazione di un rappresentante dell'Opera nelle Giunte per l'istruzione media tecnica, organi consultivi ed amministrativi istituiti presso ogni provveditorato agli studi per le scuole ed istituti di istruzione tecnica (40).

Struttura amministrativa

Secondo la norma istitutiva, L. 3 aprile 1926, n. 2247, organi dell'Opera sono il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva. Il Consiglio centrale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da ventitré consiglieri, nominati con decreto reale su proposta del Capo del governo. Il Presidente è scelto tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (41), sentito il parere del Comandante generale della milizia stessa, e dura in carica quattro anni. Fanno parte del Consiglio centrale, anch'esso di durata quadriennale: due rappresentanti del Ministero dell'interno; un rappresentante per ciascuno dei ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'istruzione, dell'economia nazionale, designati dai rispettivi ministri; un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal Comandante generale della milizia stessa; un rappresentante delle federazioni ginnico-sportive designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano; un rappresentante dell'Opera nazionale del dopo-lavoro; gli altri componenti del Consiglio centrale vengono scelti fra le persone competenti nelle discipline relative all'assistenza e

all'educazione fisica e morale della gioventù. Con R.D.L. 9 gennaio 1927, n. 5, viene sancita la presenza nel Consiglio centrale dell'Opera anche di un rappresentante del Ministero per le corporazioni. Con R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, si specifica come del Consiglio centrale dell'Opera debbano fare parte anche un rappresentante della Direzione generale del Partito nazionale fascista e l'Ispettrice centrale per l'educazione e l'assistenza religiosa. La norma specifica anche le attribuzioni del Consiglio centrale: delibera i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente; adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente; delibera le assegnazioni di fondi ai Comitati provinciali.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio centrale e da altri cinque componenti scelti dal Capo del governo tra i membri del Consiglio centrale. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 specifica i compiti della Giunta: propone al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente; delibera i regolamenti di servizio interno e di tesoreria; delibera l'accettazione di lasciti e doni, le azioni in giudizio, l'acquisto di beni immobili; gestisce le assunzioni ed i licenziamenti del personale; nomina i Comitati provinciali e delibera sulle proposte degli stessi; decide sui ricorsi prodotti contro le deliberazioni dei Comitati provinciali. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 istituisce anche l'Ufficio di segreteria, addetto alla gestione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Opera ed alla formazione del relativo inventario, oltre che alla gestione dei diritti, oneri ed obbligazioni dell'ente. Viene inoltre prevista la presenza di un servizio di riscossione e tesoreria, da affidarsi preferibilmente ad un istituto di credito.

In ogni provincia è poi costituito un Comitato provinciale, alla diretta dipendenza del Presidente dell'Opera nazionale, composto da un Presidente e da dieci consiglieri. Del Comitato provinciale fanno parte di diritto un Consigliere di prefettura ed un insegnante di istituti medi, nominati rispettivamente dal Prefetto e dal Provveditore agli studi della regione, ed il Comandante la locale Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il Presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera residenti in provincia. Il Presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

In ogni comune è istituito invece un Comitato comunale, composto di un Presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale (42).

Con R.D.L. 10 agosto 1927, n. 1554 (43), vengono conferiti al Presidente dell'Opera nazionale Balilla i poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva.

La norma istitutiva dell'Opera articola l'ente nelle due istituzioni dei Balilla, dedicata ai fanciulli dagli 8 ai 14 anni, e degli Avanguardisti, dedicata ai giovani dai 14 anni ai 18 e addetta specialmente all'addestramento dei giovani alla vita militare. Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 specifica che i reparti Balilla ed Avanguardisti sono organizzati militarmente, e suddivisi in squadre, manipoli, centurie, coorti e legioni, guidati rispettivamente da comandanti di legione, centurioni, capi manipolo e capi-squadra.

La poca documentazione presente in archivio permette solo di segnalare che il Comitato si incontrava mensilmente per verificare l'attività dei Balilla e degli Avanguardisti, stilava una relazione che poi spediva alla Presidenza del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla in Trento. Il presidente del comitato nel 1932 era Valentino Gilli e il vice presidente Giuseppe Filippi. Il comune di Albiano concorreva alla gestione.

Contesto generale

La norma istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, L. 3 aprile 1926, n. 2247, sottopone l'ente alla vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro. Il Consiglio centrale è nominato con decreto reale su proposta del Capo del governo. Il Capo del governo, sentito il Presidente dell'Opera, può revocare in ogni momento i membri del Comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato. L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Capo del governo.

Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 6 stabilisce l'obbligo di trasmissione al Capo del Governo di un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Opera. La norma specifica inoltre le tipologie di atti sottoposti all'approvazione del Capo del Governo: bilanci preventivi e relative modificazioni; conti consuntivi; deliberazioni relative a variazioni patrimoniali; deliberazioni relative al servizio di tesoreria ed alle piante organiche del personale; ogni deliberazione relativa all'indirizzo ed all'attività dell'Opera.

Con D.L. 14 novembre 1929, n. 1992, l'Opera è posta alle dipendenze del Ministero dell'Educazione Nazionale, già Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce la nuova denominazione con R.D. 12 novembre 1929, n. 1661 (44), norma con la quale viene istituito anche il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile. Il Sottosegretario di Stato per l'Educazione fisica e giovanile è Presidente di diritto dell'Opera nazionale Balilla.

Il Comitato comunale O.N.B. di Albiano manteneva rapporti con il comune di Albiano e con la Presidenza del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla in Trento.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI, "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969

Note

(1) L. 3 aprile 1926, n. 2247, "Istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G. U. 11 gennaio 1927, n. 7.

(2) Cfr. R. RICCI, "Balilla (O. N.)", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. II, Torino, 1937, p. 184.

(3) Ma, secondo diversi autori: "Il tesseramento, in pratica coattivo, avviene nelle scuole, ed è totalitario in quelle di primo grado, larghissimo nelle medie... Rimane così escluso o quasi il proletariato urbano e soprattutto rurale"; cfr. T. TOMASI, "Idealismo e fascismo nella scuola italiana", Firenze, 1969, p. 142; ed anche, riguardo "agli organismi giovanili, sindacali e del tempo libero" del Partito fascista: "le disposizioni date dai dirigenti centrali ai responsabili periferici erano chiare nel richiedere il tesseramento di tutti indistintamente i componenti delle diverse categorie"; cfr. P. PICCOLI, "Lo Stato totalitario (1927-1940)", in "Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia", Trento 1978, vol. I, p. 225.

(4) R.D.L. 9 gennaio 1927, n. 5, "Modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G.U. 12 gennaio 1927, n. 8.

(5) Con L. 2 giugno 1927, n. 1115, "Conversione in legge del r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicata in G.U. 11 luglio 1927, n. 158, viene specificato che possono continuare a

sussistere anche le associazioni ginniche e sportive affiliate a federazioni nazionali, appartenenti al Comitato olimpico nazionale italiano.

(6) R.D.L. 9 Aprile 1928, n. 696, "modificazioni al r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicato in G.U. 13 aprile 1928, n. 88; convertito in legge con L. 29 novembre 1928, n. 2675, "conversione in legge del r. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al r. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'opera nazionale balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù", pubblicato in G.U. 12 dicembre 1928, n. 288.

(7) Con i Patti lateranensi, sottoscritti l'11 febbraio 1929, viene poi concessa alla Chiesa la garanzia di libertà ed autonomia per le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica operanti sotto l'immediata dipendenza dalla gerarchia ecclesiastica; cfr. A. AQUARONE, "L'organizzazione dello Stato totalitario", Torino 1965, pp. 294-298.

(8) R.D. 27 maggio 1929, n. 942, "Costituzione nelle colonie italiane delle sezioni dell'Opera nazionale Balilla, pubblicato in G.U. 15 giugno 1929, n. 139.

(9) R.D. L. 27 ottobre 1937, n. 1839, "Istituzione della Gioventù italiana del Littorio", pubblicato in G.U. 12 novembre 1937, n. 262, convertito in legge con L. 23 dicembre 1937, n. 2566, "conversione in legge del r. decreto-legge 27 ottobre 1937-xv, n. 1839, riguardante l'istituzione della gioventù italiana del Littorio", pubblicata in G.U. 28 febbraio 1938, n. 48.

(10) Cfr. G. MENOTTI DE FRANCESCO, "Persona giuridica", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. IX, Torino 1939, p. 933.

(11) Anche nei decenni successivi nel lessico giuridico italiano è continuato l'uso della locuzione "ente morale", ma dopo l'emanazione del codice civile del 1942 essa è utilizzata per definire specificamente una persona giuridica privata che abbia acquistato la qualità di soggetto di diritto pubblico (riconoscimento o erezione in ente morale) tramite decreto del capo dello Stato; cfr. G. LANDI, G. POTENZA, "Manuale di diritto amministrativo", Milano 1974, pp. 57-59 e 94).

(12) Cfr. R. RICCI, cit., p. 185.

(13) Cfr. G. ZANOBINI, "Corso di diritto amministrativo. Volume terzo. L'organizzazione amministrativa", Milano 1958, pp. 237-238; cfr. anche M. FIORETTI, "Enti parastatali", in "Nuovo digesto italiano", a cura di M. D'AMELIO, vol. V, Torino 1938, pp. 431-434.

(14) R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, "Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G.U. 12 gennaio 1927, n. 8.

(15) R.D. 1 giugno 1933, n. 641, "Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali", pubblicato in G.U. 23 giugno 1933, n. 145.

(16) A partire dal 1935 possono essere iscritti all'opera anche i bambini sotto gli 8 anni: "il Duce ha voluto che l'onore di militare nell'organizzazione fosse concesso a tutti i bimbi, indipendentemente dai limiti di età", cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, "Il Capo Centuria", Roma 1935.

(17) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..

(18) Cfr. T. TOMASI, cit., p. 142.

(19) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..

(20) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..

(21) R.D.L. 20 novembre 1927, n. 2341, "soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite", pubblicata in G.U. 16 luglio 1928, n. 164, convertito in legge con L. 31 maggio 1928, n. 1449, "conversione in legge del r. decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la

soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e il passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite", pubblicata in G.U. 16 luglio 1928, n. 164.

(22) R.D.L. 9 agosto 1929, n. 1596, "che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche", pubblicato in G.U. 21 novembre 1929, n. 220, convertito in legge con L. 23 dicembre 1929, n. 2286, "conversione in legge del r. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del r. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'opera nazionale balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche", pubblicata in G.U. 24 gennaio 1930, n. 19.

(23) Cfr. D. BARONCHELLI, "La normativa sportiva nella scuola nella seconda metà del '900", tesi di laurea, relatore Giovanni Gonzi, Università degli studi di Parma, facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2000/2001. Con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore", pubblicato in G.U. 7 dicembre 1933, n. 283, S.O., viene poi istituita l'Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma, istituto addetto alla formazione degli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonché alla preparazione degli istruttori e dei dirigenti dell'Opera nazionale Balilla.

(24) R.D. 14 giugno 1928, n. 1551, "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei reparti avanguardisti e balilla marinai", pubblicato in G.U. 16 luglio 1928, n. 164.

(25) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..

(26) R.D. 31 ottobre 1923, n. 2410, "Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento", pubblicato in G.U. 19 novembre 1923, n. 271.

(27) R.D. 22 gennaio 1925, n. 432, "Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione", pubblicato in G.U. 27 aprile 1925, n. 97.

(28) R.D. 20 agosto 1926, n. 1667, "Provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica", pubblicato in G.U. 8 ottobre 1926, n. 234, riportato poi in R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, "Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione", pubblicato in G.U. 23 aprile 1928, n. 95.

(29) R.D. 6 settembre 1928, n. 2176, "Delega per la gestione delle scuole non classificate all'Opera nazionale Balilla, per la Calabria e la Sicilia, e all'Ente di cultura e di educazione della Sardegna, per la Sardegna", pubblicata in G.U. 8 ottobre 1928, n. 234.

(30) D.L. 14 novembre 1929, n. 1992, "Passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale", pubblicato in G. U. 26 dicembre 1929, n. 275, convertito in legge con L. 26 dicembre 1929, n. 2239, "Conversione in legge del r. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale", pubblicata in G.U. 21 gennaio 1930, n. 16.

(31) Cfr. R. RICCI, cit., p. 185.

(32) Cfr. OPERA NAZIONALE BALILLA, cit..

(33) R.D. 17 marzo 1930, n. 394, "Disposizioni per l'amministrazione dei patronati scolastici", pubblicato in G.U. 26 aprile 1930, n. 98.

(34) I patronati scolastici sono istituiti facoltativamente con R. D. 16 febbraio 1888, n. 5296, "regolamento per l'istruzione elementare". Con L. 4 giugno 1911 n. 487, "Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", pubblicato in G.U. 17 giugno 1911, n. 142, e con R.D. 2 gennaio 1913, n. 604, "che approva il regolamento per l'esecuzione del titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, (patronati scolastici) e per la concessione di sussidi ed

indennità", pubblicato in G.U. 12 luglio 1913, n. 162, viene istituito in ogni comune il patronato scolastico, ente morale. Per quanto riguarda il territorio trentino, le norme sui patronati vengono recepite con Ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 28 marzo 1924, cfr. Q. ANTONELLI, "Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel Trentino", in "Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo", a cura di R. G. ARCAINI, Trento 2003, p. LIII.

(35) R.D. 12 luglio 1934, n. 1307, "Istituzione di economati scolastici da parte dell'Opera nazionale Balilla", pubblicato in G.U. 17 agosto 1934, n. 192.

(36) L. 29 dicembre 1930, n. 1759, "Obbligatorietà della istruzione premilitare", pubblicata in G.U. 17 gennaio 1931, n. 13.

(37) L. 31 dicembre 1934, n. 2150, "Norme sull'istruzione pre-militare", pubblicata in G.U. 21 gennaio 1934, n. 17.

(38) L. 26 luglio 1929, n. 1397, "Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma", pubblicata in G.U. 14 agosto 1929, n. 189, seguita dal regolamento R.D. 13 novembre 1930, n. 1642, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra", pubblicato in G.U. 20 dicembre 1930, n. 295.

(39) R.D. 5 luglio 1934, n. 1210, "Partecipazione di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla nelle giunte per l'istruzione media tecnica", pubblicato in G.U. 1 agosto 1934, n. 179.

(40) Le giunte sono istituite con L. 15 giugno 1931, n. 889, "Riordinamento dell'istruzione media tecnica", pubblicato in G.U. 17 luglio 1931, n. 163.

(41) La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, o M.V.S.N., "è la guardia armata della Rivoluzione", "fondata dal Duce con deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, il 10 febbraio 1923"; essa "fa parte delle Forze armate dello Stato e presta giuramento di fedeltà al Re"; cfr. PARTITO NAZIONALE FASCISTA, "Il primo libro del fascista", Roma 1938.

(42) I componenti dei comitati comunali sono scelti dal Comitato provinciale, preferibilmente tra i soci residenti nel comune. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fanno parte dei comitati un insegnante di detti istituti nominato dal Provveditore agli studi della regione ed il Comandante dal reparto della Milizia

(43) R.D.L. 10 agosto 1927, n. 1554, "conferimento al Presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'opera stessa", pubblicato in G.U. 2 settembre 1927, n. 205, convertito in legge con L. 13 novembre 1928, n. 2614, "Conversione in legge del r. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'opera nazionale balilla dei poteri del consiglio centrale e della giunta esecutiva dell'opera stessa", pubblicata in G. U. 6 dicembre 1928, n. 284.

(44) R.D. 12 novembre 1929, n. 1661, "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile", pubblicato in G.U. 30 settembre 1929, n. 227.

fondo A6

Opera Nazionale Balilla (ONB). Comitato comunale di Albiano, 1932 - {1238}
1932

1 busta; metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano, [1928 giugno 2] - 1937 ottobre 27

Contenuto

L'archivio del comitato dell'Opera nazionale balilla (ONB) di Albiano si trovava mescolato alla documentazione del comune nella serie "Carteggio ed atti ordinati per annata" del presente inventario e costituisce un fondo aggregato dell'archivio comunale di Albiano. Data la scarsità della documentazione si è costituita un'unica serie contenente esclusivamente i rapporti mensili sull'attività dei Balilla, inviati al comitato provinciale di Trento nel corso del 1932.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

serie A6.1

Carteggio ed atti, 1932

{1239}

Contenuto

Si tratta di rapporti mensili del comitato comunale dell'Opera Nazionale Balilla di Albiano del 1932. Inventari relativi ai beni mobili e immobili riguardanti l'organizzazione del partito fascista si trovano nella serie "Carteggio ed atti ordinati per annata", 1944, cat. VI

ACALA6.1-1

{1240}

Carteggio ed atti

1932

Rapporti mensili: nn.43-106

Busta

Num. un. progr. 11

Ente

Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Albiano {1241}

1926 giugno 14 - 1975

Luoghi

Albiano (TN)

Altre forme del nome

ONMI di Albiano

Archivi prodotti

Fondo Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Albiano, 01/01/1933 - 31/12/1975

Storia

La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (in vigore entro quattro mesi dal 7 gennaio del 1926) istituiva in ogni comune il Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, doveva provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia. Il Comitato di patronato aveva sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune.

La legge 1° dicembre 1966, n. 1081, modificando il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008, dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia a livello nazionale, provinciale e locale e mutava la denominazione del "Comitato di patronato" in "Comitato comunale".

La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglieva e trasferiva le funzioni dell'Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'art. 5 del R.D. n. 2316/1934.

Con provvedimento del prefetto di Trento n. 11699 Div. II-b del 14 giugno 1926 veniva designato quale membro di diritto del comitato di patronato provvisorio dell'O.N.M.I. del comune di Albiano don Luigi Albasini; tale data costituisce quindi la prima attestazione (1).

Terminata la II guerra mondiale e caduto il fascismo, con circolare del 9 settembre 1944, n. 25285, il Ministero dell'Interno disponeva che agli organi periferici dell'Opera venissero preposti dei commissari straordinari in sostituzione degli organi collegiali previsti dalla legge.

Con circolare dell'1 marzo 1947, n. 40606/III.a (2) la Prefettura di Trento disponeva la costituzione di comitati, per agevolare l'attività dei commissari, con funzione collaborativa e non deliberativa. A far parte di detti comitati, nel numero ritenuto più opportuno a seconda delle esigenze locali, dovevano essere chiamati cittadini di ambo i sessi ritenuti idonei, nonché rappresentanti di organizzazioni a carattere nazionale.

L'ultima data è quella istituzionale.

Condizione giuridica

Con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 veniva istituita l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

La legge 23 dicembre 1975, n. 698, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, dettava le norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale aveva luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

La legge 1° agosto 1977, n. 563 apportava modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Comitato di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia fu istituito in ogni comune con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 per organizzare e attuare l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati, adoperandosi perché le madri allattassero i loro figli e perché questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e dopo lo svezzamento, anche con l'aiuto di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e da visitatrici volontarie. Inoltre era compito del Comitato esercitare una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di assistenza e beneficenza e provvedere all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati; curare l'assistenza e la protezione dei minori anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso con le Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; vigilare sugli adolescenti, denunciando all'autorità giudiziaria fatti che potessero importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore e curare la legale rappresentanza dei minorenni; denunciare fatti in contrasto con la legge sul lavoro dei fanciulli e con altre disposizioni emanate a loro tutela; assumere le iniziative necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia nei singoli comuni e promuovere presso i prefetti i provvedimenti di cui all'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (R.D. n. 2316/1934, art. 13).

Per la vigilanza sopra indicata, una persona che allevasse o custodisse un minore fuori della dimora dei genitori o del tutore, doveva farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, comunicando anche eventuali cambiamenti di residenza o eventuale morte o ritiro del minorenne. Anche gli istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza dovevano comunicare al Comitato l'elenco dei fanciulli ricoverati, di quelli affidati a privati allevatori e dovevano notificarne l'eventuale dimissione (art. 20).

Secondo la legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 10 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), il fondo destinato all'Opera nazionale e suoi organi locali veniva ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, dovevano assegnare alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Il Ministro per il tesoro era autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre l'art. 11 stabiliva che le regioni, le province ed i comuni si sostituivano all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.

La medesima legge n. 698/1975 disponeva che restassero attribuite allo Stato e venissero esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.

L'amministrazione del Comitato di patronato ONMI di Albiano si occupava di gestire le risorse costituite da entrate provenienti dai sussidi semestrali, dai contributi per l'assistenza al parto e dalle sovvenzioni straordinarie della

Federazione provinciale ONMI di Trento, dai sussidi elargiti dall'Ufficio assistenza infanzia dell'amministrazione provinciale di Trento e da offerte di altri enti. Con tali introiti venivano così coperte le spese per la fornitura di generi alimentari e indumenti ai sussidiati, per l'assistenza, per il pagamento delle rette per i bambini affidati, per cure ospedaliere e a domicilio.

Il Comitato provvedeva all'organizzazione della "Giornata della madre e del fanciullo" per la distribuzione dei premi di nuzialità e natalità alle famiglie del comune; tali premi venivano assegnati per concorso alle coppie sposate nell'anno precedente.

Si occupava inoltre della refezione scolastica nella scuola materna di Albiano con la concessione della sovvenzione per i bambini bisognosi.

Struttura amministrativa

Secondo la legge n. 2277/1925, il Comitato di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia era composto da membri di diritto e da altri membri scelti dal presidente della Federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità ed esperte in materia di assistenza materna ed infantile e si avvalevano dell'opera del segretario e degli altri impiegati del comune.

Secondo il dettato del R.D. n. 2316/1934 erano patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del Tribunale, l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto ed infine la segretaria del Fascio femminile. I patroni potevano richiedere il diretto intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi. I patroni non diligenti o che non eseguivano gli incarichi ricevuti decadevano dalla carica. La decadenza era pronunciata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente. I patroni dovevano, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, ritirare e collocare il minore in luogo sicuro, quando fosse allevato in locali insalubri o pericolosi, o da persone che non fossero capaci di provvedere all'educazione e istruzione. I patroni potevano allontanare i minori anche nel caso in cui le nutrici, gli allevatori, gli amministratori e i direttori degli istituti si fossero opposti alle loro visite. I patroni erano considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.

Nei comuni nei quali occorresse costituire più di un Comitato, secondo la legge n. 2277/1925 il numero di tali comitati e dei componenti di ciascuno di essi erano stabiliti, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Invece, secondo il R.D. n. 2316/1934, i componenti dei Comitati aggiunti erano nominati dal Comitato, cui spettava determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti. La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti doveva essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione (R.D. n. 2316/1934, art. 11).

Per il R.D. n. 2316/1934 il podestà o suo delegato era di diritto presidente del Comitato di patronato; per assenze o impedimenti veniva sostituito dalla segretaria del Fascio femminile.

Le nomine del presidente e del vice-presidente dei Comitati aggiunti erano fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione (art. 11); le cariche erano gratuite (art. 16).

Con la legge del 1° dicembre 1966, n. 1081, art. 3, oltre al mutamento di denominazione del Comitato di patronato in Comitato comunale, era prevista una diversa composizione di detto organo locale: esso era composto infatti dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l'incarico di presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno di

minoranza, designati dal Consiglio comunale; da due membri designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza; dal presidente dell'Ente comunale di assistenza; dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco; da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi; dal presidente del patronato scolastico; da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio; da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale. Le funzioni di segretario erano esercitate da un impiegato del comune. Il Comitato comunale era nominato dal presidente della Federazione provinciale; i membri duravano in carica per cinque anni e potevano essere riconfermati. Il Comitato comunale nominava un vicepresidente scelto tra i consiglieri comunali membri del comitato stesso o tra i membri designati dal Consiglio comunale.

Il Comitato di patronato ONMI di Albiano ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti.

Contesto generale

La legge n. 2277/1925 aveva istituito l'ente morale denominato "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia" con sede a Roma, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno che ne approvava conti e bilanci. Essa era amministrata da un Consiglio centrale composto di ventisette membri secondo la legge n. 2277/1925, ridotti a tredici con il R.D. n. 2316/1934, in carica per un quadriennio e riconfermabili. In seno al Consiglio centrale era nominata una Giunta esecutiva, composta dal presidente, dal vice-presidente, sette membri del Consiglio (L. n. 2277/1925, art.2), ridotto a uno scelto tra i consiglieri (R.D. n. 2316/1934, art.2). Erano considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e contributi periodici concorrevano al conseguimento dei fini dell'Ente. I soci si distinguevano in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili, a seconda delle somme devolute. L'Opera nazionale provvedeva a organizzare, tramite i suoi organi provinciali e comunali, tutte le forme di assistenza e protezione specifiche dei Comitati di patronato locali e ne favoriva le iniziative. Istituiva ambulatori per la sorveglianza e la cura delle gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile. Organizzava, di concerto con le amministrazioni provinciali, con gli ufficiali sanitari comunali, con le autorità scolastiche l'opera di profilassi antitubercolare e la lotta contro le altre malattie infantili. Vigilava infine sull'applicazione delle disposizioni legislative sulla protezione della maternità e infanzia e promuoveva le riforme necessarie (R.D. n. 2316/1934, artt. 1-7). La Federazione provinciale, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, attuava i compiti dell'Opera nazionale. Essa aveva sede nel comune capoluogo, era retta, secondo la legge n. 2277/1925 da un Consiglio composto dal presidente e otto consiglieri (fra i quali il medico provinciale e l'ispettore scolastico) scelti, da parte della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate. Con il R.D. n. 2316/1934 il Consiglio era invece composto di undici membri; fra questi il presidente e il vice-presidente erano di diritto, rispettivamente, il preside dell'Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata. Inoltre facevano parte del Consiglio per diritto un consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica, il medico provinciale, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato ed altri sei componenti nominati da diverse autorità. I compiti delle Federazioni provinciali erano, fra gli altri, quelli di dirigere, coordinare e vigilare sulle attività dei Comitati comunali di patronato (artt. 8-10).

Nell'ambito della provincia di Trento, la Federazione provinciale ONMI aveva diviso il territorio in zone assistenziali con un proprio Centro di zona, comprendenti consultori materni, refettori materni, case della madre e del bambino, asili materni per gestanti. All'interno di questa ripartizione, il comune di Albiano faceva parte del Centro di zona di Trento I ed era sede di consultorio pediatrico.

Il comitato comunale di patronato ONMI di Albiano manteneva rapporti con il comune di Albiano e con vari istituti di assistenza e ospedali di zona.

Il Comitato era soggetto alla tutela della Prefettura e Giunta provinciale amministrativa (fino al 1948) e poi della Giunta provinciale di Trento.

Fonti normative

Legge 10 dicembre 1925 n. 2277, 'Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1926, pp. 12-19

R.D.L. 21 ottobre 1926 n. 1904, 'Modificazioni alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1926, pp. 2222-2226, in "Gazzetta Ufficiale" 22 novembre 1926 n. 269.

Legge 23 giugno 1927, n. 1168, 'Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1927, p. 1114, (Gazz. Uff. 16 luglio 1927, n. 163).

R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, 'Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1927, pp. 781-785 (Gazz. Uff. 1 giugno 1927, n. 126).

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Legge 13 aprile 1933, n. 298, 'Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1933, pp. 434-440, (Gazz. Uff. 26 aprile 1933, n. 97).

Legge 26 aprile 1933, n. 653, 'Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1933, pp. 774-786 (Gazz. Uff. 27 aprile 1933, n. 99).

Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia

R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 26, 'Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1934, pp. 1951-53, (Gazz. Uff. 5 settembre 1934, n. 208).

R.D.L. 5 settembre 1938, n.2008 , 'Nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1938, pp. 59-60, (Gazz. Uff. 14 gennaio 1938, n. 11).

Legge 1 dicembre 1966, n. 1081 'Modifiche al R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento dell'ONMI', in "Raccolta ufficiale delle leggi d'Italia", 1966, pp. 2619-20 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1966, n. 320).

Legge 23 dicembre 1975, n. 698, 'Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia', in "Gazzetta Ufficiale" 31 dicembre 1975, n. 343.

Legge 1 agosto 1977, n. 563 'Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698', in "Gazzetta

Ufficiale" 23 agosto 1977, n. 229

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969

ACAL., A7 "Opera nazionale maternità infanzia (ONMI) - Comitato di patronato di Albiano"

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1.4.9 "Carteggio ed atti ordinati per annata", n.3 "Carteggio ed atti: cat.I-VIII", 1926: cat.II/cl.1, n. di prot.725;
2. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1.4.9 "Carteggio ed atti ordinati per annata", n.72 "Carteggio ed atti: cat.I-VIII", 1947: cat.II, n. di prot.425

fondo A7

Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Albiano, 1933 - 1975 {1242}

1 busta; metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Albiano, 1926 giugno 14 - 1975

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

Il fondo comprende documentazione attestante l'attività dell'ente dal 1933 al 1975.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale del fondo era raccolto in una busta. Dall'esame dell'esigua documentazione sono state individuate due serie archivistiche: deliberazioni del comitato e carteggio ed atti. L'illustrazione delle caratteristiche di ogni serie è stata esposta nella relativa scheda.

serie A7.1

Deliberazioni del comitato, 1967

{1243}

Contenuto

La serie, molto esigua, comprende una sola seduta del Comitato O.N.M.I. riguardante l'elenco dei componenti il Comitato per il quadriennio 1967-1971 del 1967.

ACAI.A7.1-1

{1244}

"Registro sedute comitato ONMI" (1)

1967

Registro, c. 1

Note

1. Il registro riporta solo la composizione del Comitato ONMI per il quadriennio 1967-1971

Num. un. progr. 12

serie A7.2

Carteggio ed atti, 1933- 1975

{1245}

Contenuto

La serie lacunosa comprende carteggio, atti e circolari dal 1933 fino al 1975.

ACALA7.2-1

{1246}

Carteggio ed atti

1933 - 1975

- "Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia": carteggio, atti, circolari, sussidi, 1933-1939;
- "Atti e circolari", 1940;
- "Atti e circolari", 1967 - 1975

Fascicolo

Num. un. progr. 12

Ente

Congregazione di carità di Albiano

{1247}

1923 settembre 9 - 1937 giugno 30

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Congregazione di carità di Albiano, 01/01/1935 - 31/12/1937

Storia

La legislazione italiana che era estesa al Trentino in seguito al nuovo ordinamento non apportava significativi cambiamenti né alla struttura né agli scopi dell'istituzione. Essa prevedeva comunque un riordino amministrativo delle Congregazioni di carità e degli enti di pubblica assistenza e beneficenza ed il ritorno ad un loro maggior controllo da parte dello Stato, in base a diversi provvedimenti di carattere generale (legge del 3 agosto 1862, n. 753, entrata in vigore col 1° gennaio 1863; relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862, n. 1007; legge del 17 luglio 1890, n. 697, modificata con la legge del 4 marzo 1928, n. 413, entrata in vigore col 19 maggio 1928; regolamento di attuazione - ossia R.D. - del 5 febbraio 1891, n. 99; R.D. del 26 aprile 1923, n.976). In particolare, il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982 entrato in vigore col 16 maggio 1923 estendeva al Trentino la legge del 17 luglio 1890, n. 6972, precisando: l'obbligo di provvedere entro sei mesi alla nomina dei componenti delle Congregazioni di carità e alla compilazione curata dai Prefetti di "elenchi, inventari e stati" previsti nel R.D. del 12 gennaio 1890, n. 6594; l'affidamento entro un anno di tutti gli istituti attualmente amministrati dai comuni, provincie e da da altri enti pubblici a speciali amministrazioni autonome (previa l'erezione in ente morale se ve ne fosse stata necessità), quando non ricorressero gli estremi della legge del 17 luglio 1890, n. 6972 per il concentramento nella Congregazione di carità o sotto un'unica amministrazione. I fondi di beneficenza, in precedenza amministrati dai comuni e dagli altri enti pubblici, venivano dunque concentrati nella Congregazione di carità. Inoltre nella Circolare della Regia Prefettura della Venezia Tridentina datata 27 giugno 1923 si ricordava l'obbligo di istituire la Congregazione di carità in ogni comune entro il termine di sei mesi. In base alla legge del 3 giugno 1937, n. 847, veniva infine istituito l'Ente comunale di assistenza che avrebbe assunto tutte le competenze assegnate alla Congregazione di carità, "intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione". Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una Circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 precisava che a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i Comuni, da una Commissione presieduta dal Podestà e composta da un Delegato del Segretario del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".

Già esistente in periodo austriaco (un'esigua documentazione si trova nell'archivio parrocchiale) anche Albiano si adeguò alla legislazione italiana imposta con la legge del maggio 1923. Infatti la prima attestazione si trova nel verbale del consiglio comunale n. 9 del 9 settembre 1923 dove vengono nominati come nuovi amministratori della

Congregazione di carità: Luigi Bertuzzi come presidente, Candido Filippi, Luigi Filippi, Emanuele Gilli e Agostino Pisetta come amministratori (1). L'ultima attestazione dell'ente è contenuta in un estratto conto di crediti della Famiglia cooperativa di Lases inviato alla Congregazione il 30 giugno 1937 (2). Le date dell'intestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica

Per quanto concerne la legislazione italiana in materia di pubblica assistenza e beneficenza, il R.D. del 26 aprile 1923, n. 976, regolamentava l'amministrazione delle Congregazioni e degli enti che vi facevano capo, mentre il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982, determinava l'estensione al Trentino della legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Le principali leggi dello Stato italiano che regolavano tale materia erano state, fino ad allora, la legge del 3 agosto 1862, n. 753, sull'amministrazione delle opere pie e la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972 (modificata in seguito con il D.L. n. 2841 del 30 dicembre 1923 che cambiò la dizione "istituzioni pubbliche di beneficenza" in "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e poi con la legge del 4 marzo 1928, n. 413). Nel 1891 era stato inoltre emanato il regolamento di attuazione (R.D. del 5 febbraio 1891, n. 99) che precisava ulteriori norme per l'amministrazione delle Congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La legge del 4 marzo 1928 riformava per l'ultima volta le Congregazioni, finché, in base all'art. 5 della legge del 3 giugno 1937, n. 847, esse vennero dichiarate soppresse e sostituite con gli Enti Comunali di Assistenza.

Data l'esiguità del materiale non si è rinvenuta traccia dello statuto.

Funzioni, occupazioni e attività

Nel corso della sua storia, indipendentemente dai passaggi di ordinamento statale, la Congregazione di carità in Trentino ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza di persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico-psichiche (malati e mentecatti) che da essa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii e, in seguito, avrebbero costituito anche una voce di bilancio del comune di appartenenza. La Congregazione teneva una contabilità unica e generale, redigendo però registri separati che davano conto delle attività e passività degli enti da essa amministrati.

Il 21 novembre 1928 in seguito all'aggregazione del comune di Lona Lases ad Albiano veniva aggregata anche la rispettiva Congregazione di carità (3).

La Congregazione di carità il 19 settembre 1931 assorbì la Fondazione Gilli e la Fondazione Facchini.

Struttura amministrativa

Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982 e, per specifiche competenze amministrative, il R.D. del 24 settembre 1923, determinavano l'adeguamento alla legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Congregazione di carità e le istituzioni da essa amministrate erano regolamentate in Italia con la legge del 3 agosto 1862, n. 753, in base alla quale in ogni comune dello Stato vi era una Congregazione di carità che amministrava genericamente tutti i beni destinati a favore dei poveri per legge, o quando, nell'atto di fondazione, non venisse

determinata l'amministrazione, l'opera pia o l'ente pubblico destinatario della disposizione, o ancora quando la persona incaricata della gestione fosse impossibilitata ad accettare l'incarico. Anche in questi casi, tuttavia, il consiglio comunale avrebbe potuto proporre, a vantaggio dei propri abitanti, l'istituzione di una amministrazione speciale. Le singole istituzioni erano regolamentate agli artt. 1-25 e 30-38 e nel Regolamento di esecuzione della suddetta legge emesso nel 27 novembre 1862, n. 1007. Si ricordava inoltre che la sorveglianza su di esse spettava all'autorità governativa, alle deputazioni provinciali e ai consigli comunali; l'amministrazione competeva invece alle Congregazioni di carità o ad altre persone e istituzioni per quelle opere i cui statuti non contemplassero le deliberazioni di nomina degli amministratori della Congregazione. La designazione delle istituzioni amministrate dalle Congregazioni di carità spettava principalmente, in via di proposta, al consiglio comunale che ne avrebbe fatto la consegna con apposita deliberazione. L'autorità comunale doveva indagare se nel comune vi fossero lasciti o beni destinati a favore dei poveri e impediti alla loro destinazione: riconoscendone l'esistenza, avrebbe informato il Prefetto fornendo inoltre notizie dettagliate circa l'entità e la destinazione della fondazione. Le Congregazioni dovevano avvisare il consiglio comunale del rifiuto o impossibilità degli amministratori ed esecutori testamentari a promuovere la costituzione in ente morale di una pia fondazione locale. La Congregazione o il consiglio comunale dovevano inoltre procedere all'esecuzione dei testamenti che indicassero un'opera assistenziale, qualora gli incaricati di costituirla quale "ente morale" ne fossero impossibilitati.

Successivamente, la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972, stabiliva che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fossero amministrate dalla Congregazione di carità o da "corpi morali, consigli, direzioni ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati". Tale legge veniva posta in esecuzione con i Regolamenti approvati con R.D. del 5 febbraio 1891, n. 9. In base al Regolamento amministrativo, la Congregazione di carità doveva essere costituita in ogni comune, anche se non aveva beni da amministrare e doveva tenere: un archivio per conservare i registri di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e per altri atti di gestione amministrativa e contabile; una rubrica alfabetica divisa per materie per facilitare la ricerca degli atti; un registro cronologico delle deliberazioni; un elenco preciso ed aggiornato, diviso per categorie a seconda della natura dei beni, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi del patrimonio amministrato; un inventario altrettanto ordinato ed aggiornato di tutti i beni che costituivano il patrimonio di ogni singola istituzione amministrata. Nel Regolamento di contabilità venivano descritte le norme relative alla gestione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, all'"esercizio annuale", al "bilancio di previsione", al "servizio di riscossione, di cassa e dei depositi", al "rendimento dei conti". Le normative che succedevano alla legge del 1890 e ai Regolamenti del 1891 non avrebbero portato rilevanti cambiamenti nell'amministrazione delle Congregazioni di carità fino al R.D. del 26 aprile 1923, n. 976, col quale il Ministro dell'Interno dichiarava sciolte le amministrazioni delle Congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e imponeva di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni incaricate di proporre le opportune riforme.

In base alla legge del 17 luglio 1890, n. 6972 le Congregazioni di carità erano composte da un presidente e da 4 membri nei comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti e di 8 membri, oltre al presidente, negli altri. Inoltre, per decisione del Prefetto, in caso di donazione o lascito, poteva essere ammesso a far parte della Congregazione il benefattore o la persona da esso designata per la gestione di tale bene. Il presidente era nominato dal consiglio comunale e in carica per 4 anni. Anche gli altri membri erano eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e, per assumere o continuare il loro ufficio, erano obbligati a rendere il conto di una eventuale precedente amministrazione e a non avere avuto vertenze con la Congregazione. Essi inoltre assumevano l'incarico appena eletti, si rinnovavano per un quarto ogni anno ed erano sempre rieleggibili; nei primi tre anni la scadenza del loro mandato era estratta a sorte, in

seguito determinata dall'anzianità. Nei Regolamenti per l'esecuzione della legge del 17 luglio 1890 emessi con R.D. del 5 febbraio 1891, n. 99, venivano stabilite, tra l'altro, molte norme relative a casi particolari in cui potevano variare il numero e l'elezione degli amministratori delle Congregazioni.

La legge del 4 marzo 1928, n. 413, riformava l'amministrazione della Congregazione di carità in quanto prevedeva che essa fosse amministrata da un presidente assistito da un comitato di "patroni" composto da: 4 membri nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 6 per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Il presidente veniva nominato dal Prefetto "tra le persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza"; i "patroni" venivano nominati dallo stesso Prefetto "su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563". Nei comuni dove mancassero queste "Associazioni sindacali", le terne venivano designate dalle "Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione è richiesta". Le persone designate dovevano però appartenere, "per residenza o per esercizio di attività produttiva", al comune stesso. Il presidente e i "patroni" duravano in carica per 4 anni e potevano essere sempre rieletti, tenendo però presente le condizioni di ineleggibilità già previste dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6972. Su deliberazione del presidente e sentito il parere del comitato dei "patroni", poteva comunque essere ammesso al suddetto comitato il benefattore o una persona da esso designata per la gestione del bene donato; tenuto conto della natura dell'istituzione e del valore del patrimonio, poteva inoltre esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità. Il Prefetto aveva facoltà di: sospendere o revocare il presidente con decreto motivato; disporre, "per gravi ragioni di opportunità amministrativa", lo scioglimento del comitato dei "patroni" o sospendere la nomina (in tal caso avrebbe provveduto il presidente o, se impossibilitato, una persona da lui delegata con i requisiti per la nomina a "patrono"); delegare uno dei "patroni" per le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; dichiarare decaduti, su proposta del presidente o anche d'ufficio con provvedimento definitivo, i "patroni" che, senza giustificati motivi, non intervenissero alle sedute per più di tre mesi consecutivi. Il presidente convocava o presiedeva il comitato dei "patroni"; per la validità delle delibere era necessaria la presenza della metà dei componenti, oltre il presidente: i pareri venivano emessi con la maggioranza assoluta dei voti. Il presidente doveva comunque provvedere nei casi di impossibilità di pronunciamento per mancanza del numero legale. Egli esercitava tutte le funzioni e deliberava su tutti gli affari riguardanti la gestione della Congregazione, mentre il comitato dei "patroni" aveva funzioni esclusivamente consultive. Il parere dei "patroni" era obbligatorio per le deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e per tutte le proposte di riforma relative agli istituti amministrati dalla Congregazione. In caso di discordia tra il parere del comitato e le proposte del presidente, costui doveva darne conto nel verbale di deliberazione.

Anche ad Albiano gli organi amministrativi della Congregazione ricalcano quanto esposto nell'enunciato generale, ma l'eseguità del materiale non permette ulteriori approfondimenti.

Contesto generale

Con il R.D. del 26 aprile 1923 lo Stato italiano pose l'amministrazione delle Congregazioni di carità nelle mani di appositi commissari o commissioni, a loro volta dipendenti dal Ministero dell'Interno, mentre già con la legge del 17 luglio 1890, n. 6972 alle Congregazioni furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche benefiche. Il comune, attraverso il suo consiglio, operava una funzione di controllo sul consiglio di amministrazione della Congregazione.

La Congregazione di carità di Albiano manteneva rapporti con il comune omonimo, con la Prefettura di Trento, con gli enti creditizi e con i privati.

Fonti normative

Legge 3 agosto 1862, n.753 "sull'amministrazione delle opere pie"

Legge 17 luglio 1890, n. 6972, Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 33 e n. 99, "col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6973 (serie terza), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza"

Legge 29 dicembre 1901, n.538 "portante disposizioni per il personale di ragioneria dell'amministrazione provinciale dell'interno e circa la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza"

Decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915, n.1847 " che semplificava alcuni servizi delle opere pie e dei manicomi"

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 335, "che stabilisce una procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza"

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 982,"che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza"

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976 "che dà facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni"

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, "Riforme alla legge 4 maggio 1898, sui monti di pietà"

Circolare 27 giugno 1923, n. 32687-II-2 della R.Prefettura della Venezia tridentina, "Istituzioni pubbliche di beneficenza"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2242, Estensione delle disposizioni dell'articolo 5 (I comma) del R.D. 29 aprile 1923, n. 1164, ai conti delle istituzioni di pubblica beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del precedente decreto 4 febbraio 1923, n. 335

Regio decreto legge 20 febbraio 1927, n.257, "Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi"

Legge 4 marzo 1928, n.413, "Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità"

Regio decreto e relazione 18 giugno 1931, n.773, art.154, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACA1., A8 "Congregazione di carità di Albiano"

Bibliografia

SALA C., (a cura di), Profilo storico-istituzionale della Congregazione di carità dalle origini (1811) all'estinzione (1937). Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF), Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999

Note

- 1) ACAI., 1.3 "Comune di Albiano (ordinamento austriaco)", 1847-1923, 1. Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1914-1925;
- 2) ACAI., A8 "Congregazione di carità di Albiano", 1. "Carteggio, atti e contabilità", 1937;
- 3) ACAI., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923-1969, 9. Carteggio ed atti ordinati per annata, 1928, cat. II;

Congregazione di carità di Albiano, 1935 - 1937

{1248}

1 busta (4 fascicoli); metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Congregazione di carità di Albiano, 1923 settembre 9 - 1937 giugno 30

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

L'archivio della Congregazione di carità di Albiano comprende materiale solo a partire dal 1935 fino al 1937.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino il materiale si presentava mescolato alla documentazione dell'E.C.A. e comprendeva carteggio, atti e contabilità conservata assieme in fascicoli annuali. Si è provveduto al riordino rispettando l'impianto originario, mantenendo cioè in un'unica serie i verbali di deliberazione del consiglio di amministrazione e del presidente, il carteggio ed atti e infine i registri e i documenti giustificativi contabili dal 1935 al 1937.

serie A8.1

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità ordinati per annata, 1935 - {1249} **1937**

Contenuto

La serie è composta da varie tipologie documentarie (deliberazioni, carteggio, atti e documenti contabili) organizzate dagli uffici per annualità dal 1935 al 1937.

ACAI. A8.1-1 {1250}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità
1935

- Verbali di deliberazione;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione per gli esercizi 1935, 1936, 1937;
- documenti giustificativi del conto: entrata - uscita

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACAI. A8.1-2 {1251}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità
1936

- Verbali di deliberazione: nn. 1-12;
- carteggio ed atti;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio
- documenti giustificativi del conto:

reversali:art.1-6;

mandati:art.1-11

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACAI. A8.1-3 {1252}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità
1937

- Verbali di deliberazione: n.1, 1937 maggio 1;
- carteggio, atti e contabilità

Fascicolo

Num. un. progr. 13

serie A8.2

Contratti, 1936

{1253}

Contenuto

La serie raccoglie in un fascicolo un unico contratto stipulato nel 1936.

ACAI. A8.2-1

{1254}

Contratti

1936

n. di rep. 1, 1936 agosto 24

Fascicolo

Num. un. progr. 13

Ente

Ente comunale di assistenza di Albiano

{1255}

1937 luglio 1 - 1993 luglio 1

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano, 01/01/1937 - 31/12/1993

Storia

Gli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) sono istituiti con la legge datata 3 giugno 1937, n. 847, entrata in vigore il 1° luglio 1937, in ogni comune del regno in sostituzione delle precedenti Congregazioni di Carità che contestualmente erano soppresse. Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una Circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 precisava che a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i Comuni, da una Commissione presieduta dal Podestà e composta da un Delegato del Segretario del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".

Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 che sanciva la soppressione del partito nazionale fascista

La Legge Regionale del 25 febbraio 1982 dettava le norme per lo scioglimento degli E.C.A., con effetto dal 3 marzo 1983. Spettava dunque alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello statuto speciale di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei comuni, singoli o associati.

Con la L. P. datata 12 luglio 1991, n. 14 che disponeva l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, era stabilito (art.10) che "le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza" fossero delegate ai comuni e che per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avvenisse in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza. Per quanto riguardava l'indirizzo, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione dell'assistenza tutte le funzioni venivano delegate alla Giunta provinciale.

Ciononostante i Comitati E.C.A. del Trentino-Alto Adige hanno continuato ad operare in qualità di commissari straordinari; l'effettivo passaggio di competenze ai comuni (Trento e Rovereto) o ai Comprensori, nel caso di comuni con meno di 20.000 abitanti è avvenuto a partire dal 1° luglio 1993.

Nel caso della riunione di più comuni in uno solo, i rispettivi enti di assistenza cessavano di esistere, e si doveva nominarne uno "ex novo" nel comune ampliato territorialmente; nella eventualità inversa della costituzione in un comune autonomo di una frazione prima aggregata ad altro comune, si doveva costituire l'E.C.A. nel nuovo comune, e rinnovarlo nel vecchio comune smembrato.

In ottemperanza alla legge e alla circolare prefettizia del 28 giugno 1937, n. 23420 II B , il primo luglio 1937 veniva costituito ad Albiano l'Ente Comunale di Assistenza (ECA), data che costituisce la prima attestazione (1). Vista l'impossibilità di procedere tempestivamente alla nomina dell'amministrazione ordinaria, il Ministero dell'Interno permise di affidare l'Ente ad un'amministrazione straordinaria composta da una commissione formata dal podestà, da un delegato del segretario del Fascio e dalla segretaria del Fascio femminile. Con decreto della Prefettura di Trento del 24 settembre 1937 n. 23420-II-B venne nominato il Comitato amministratore dell'ECA di Albiano.

L'ultima attestazione riguarda la deliberazione del Comitato amministratore del 29 giugno 1993 con cui viene stabilito lo scioglimento dell'ECA a partire dal 1 luglio, come disposto dalla circolare P.A.T del 26 giugno 1993 sub.n. 520/Ass. (2).

Le date riportate nell'attestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica

La legge datata 3 giugno 1937, n. 847 ed entrata in vigore dal 1° luglio 1937, sopprimeva la Congregazione di Carità e istituiva in ogni comune del regno l'Ente comunale di assistenza, demandandogli tutte le attribuzioni già assegnate dalle leggi allora vigenti alla Congregazione di Carità. Ciononostante, restava in vigore la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("legge Crispi") con le modificazioni precedenti (legge speciale 20 novembre 1859, legge organica 3 agosto 1862, n.753) e quelle successive (R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; legge 17 giugno 1926, n.1187).

Con il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, che modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, si davano nuove normative per l'elezione del Comitato di amministrazione dell'E.C.A.

Con il D.P.R. datato 19 agosto 1954, n. 968 riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, è sostituito l'art.3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi; appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartengono alla seconda classe (art.11).

Con la legge regionale datata 25 febbraio 1982, n. 2, con effetto dal 3 marzo 1982, sono dettate le norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza. Tuttavia la circolare della Provincia Autonoma di Trento, in data 23 giugno 1993, con effetto dal 1 luglio, comunica nuove disposizioni per lo scioglimento degli E.C.A. Nella circolare è specificato che i comuni di Trento e Rovereto o i comprensori diventano i nuovi Enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge del 3 giugno 1937, n. 847, disponeva l'istituzione in ogni comune dell'Ente comunale di assistenza con "lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità" (art.1) e con l'intento di perfezionare il sistema assistenziale nella sua organizzazione periferica. La legge ne regolava la costituzione e il funzionamento, ne adeguava la denominazione alla coeva funzione di soccorso agli indigenti e imprimeva una forma di attività assistenziale unitaria e organica.

Come si deduce dagli articoli 7 e 8 della legge del 1937, l'assistenza cui sono destinati gli E.C.A. era quella "generica", la quale si concretizzava in soccorsi o prestazioni immediate e temporanee (ad esempio piccoli sussidi, razioni di vitto, ricovero notturno, etc.). La stessa legge (art.5) aveva soppresso in ogni comune la Congregazione di Carità ed aveva affidato all'E.C.A. "tutte le attribuzioni...assegnate dalle leggi... alla Congregazione di Carità, intendendosi sostituito in

qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione con l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di Carità". Pertanto (art.6) "con l'entrata in vigore della... legge sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di Carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate". L'art. 7 della medesima legge 1937 disponeva la fusione "con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine", affinché provvedessero "all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in denaro, o in natura o con prestazioni". Dalla fusione erano escluse perciò le istituzioni aventi scopi differenti: infatti l'art. 8 della legge prevedeva anzi la separazione dagli Enti comunali di assistenza delle istituzioni già amministrare dalla Congregazione di Carità aventi fini diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, orfanotrofi, ricoveri di vecchi, inabili etc. Con la legge del 1937 la personalità delle istituzioni fuse nell'Ente comunale di assistenza si estingueva e il patrimonio dei vari enti fusi diveniva un tutto unico.

Fra le attribuzioni e le facoltà trasferite al nuovo ente "ope legis" prevalevano quelle già esercitate dalla Congregazione di Carità in forza degli art. 3, 4, 7 e 8 della legge del 1937. Infatti, secondo l'art. 3 della succitata legge l'E.C.A. aveva capacità di acquistare e possedere beni, di ricevere lasciti e donazioni e ad esso erano devolute le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente. In particolare se si trattava di beni di scarsa entità patrimoniale destinati a scopo di beneficenza generica, non era necessaria l'erezione in ente morale del lascito, ma era sufficiente, dopo che il prefetto ne avesse autorizzata l'accettazione, inserire le norme per l'erogazione delle rendite nello statuto organico dell'E.C.A. Qualora invece il lascito avesse avuto un'importante consistenza economica ed uno scopo particolarmente distinto dai fini generici dell'ente di assistenza, poteva essere eretto un ente morale, per dare ad esso una personalità propria e distinta. Ed in base all'art.4 della stessa legge del 1937, l'E.C.A. poteva amministrare, per renderne più semplice ed economica la gestione, un ente autonomo, senza che questo perdesse la sua personalità giuridica, né i suoi fini, né il suo patrimonio, finché l'istituzione non avesse un'amministrazione propria. A tal fine l'E.C.A. doveva tenere, con bilancio separato, distinte le rendite del proprio patrimonio da quelle delle istituzioni amministrare.

A norma dell'art. della succitata legge, l'E.C.A. doveva curare gli interessi dei poveri del comune e assumerne la rappresentanza legale dinnanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria.

In forza dell'art.8, l'E.C.A. era incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela legale degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza con la prestazione di soccorsi immediati.

Poiché dunque l'E.C.A. era il centro intorno al quale si svolgeva l'organizzazione pubblica di assistenza nel comune, esso doveva essere costituito in ogni comune, anche quando non avesse patrimonio da amministrare, perché doveva in ogni caso provvedere all'erogazione dei fondi che il Ministero dell'Interno, tramite le prefetture, assegnava per il raggiungimento delle finalità assistenziali demandategli per legge.

Per quanto concerneva gli scopi assistenziali, l'E.C.A. aveva il compito di intervenire nei casi di bisogni urgenti, dipendenti da circostanze transitorie, nelle quali era necessaria la pronta somministrazione di soccorsi in denaro o in natura o prestazioni personali o altre immediate e improrogabili forme assistenziali, in attesa che gli enti e gli altri organi competenti intervenissero con le più appropriate forme di assistenza sociale; doveva comunque terminare lo stato di disagio che aveva determinato il ricorso all'assistenza.

L'E.C.A. non faceva beneficenza, ma attività di assistenza sociale, intesa a sottrarre da momentanee difficoltà gli individui, che per ragioni di età o di salute, erano inabili al lavoro, o non lo trovavano e non potevano usufruire dell'assistenza sindacale, né delle assicurazioni sociali. La legge del 1937 non richiedeva lo stato di povertà, per

l'intervento assistenziale. Successivamente, con l'art. 15 del D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 (art. 15) che istituiva i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, è istituito in ogni comune, a cura dell'E.C.A., un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovavano in stato di povertà o di bisogno. Sulla base dell'iscrizione in detto elenco veniva rilasciato agli interessati, d'ufficio o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale erano annotate le singole prestazioni. Era obbligo degli E.C.A. di esigere, da coloro che ne richiedevano l'assistenza, il possesso del libretto e di annotarvi i procedimenti adottati.

Il patrimonio di ogni E.C.A. era formato (L. 3 giugno 1937, n. 847, art.4) dalle rendite del suo patrimonio e da quelle delle istituzioni amministrate (non destinate a particolari scopi istituzionali); dalle elargizioni delle province, dei comuni e di altri enti pubblici e privati. Inoltre l'art.4 della legge 1937 si richiamava al provento dell'addizionale di un centesimo, istituita con il R.D.L. 30 dicembre 1936, n. 2171: addizionale sull'imposta di ricchezza mobile (e altre imposte dirette e sovrimposte), e sulle imposte di registro, di successione, di manomorta e ipotecaria. Tale addizionale fu elevata al 2% (D.L. 27 ottobre 1937, n. 2144) e poi ancora al 5% (D.L. 18 febbraio 1946, n. 100, art.7): ma in base al citato decreto del 1946, questa aggiunta del 3% non profittava agli E.C.A., bensì alle Amministrazioni provinciali. Per di più agli E.C.A. non era destinato tutto il 2% del ricavato dell'addizionale, ma soltanto la parte stabilita con la legge del bilancio. La somma relativa veniva così ripartita tra le province e messa a disposizione dei prefetti; essi a loro volta la ripartivano fra gli E.C.A. della provincia. Infatti con il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, era stabilito (art. 17) che "i quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A., ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del D.L. 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli E.C.A. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti". Un'altra fonte di integrazione finanziaria era costituita dai contributi assegnati agli E.C.A. sul fondo nazionale di soccorso invernale, regolato in via permanente con la L. 3 novembre 1954, n. 1042.

L'ECA di Albiano ricalca nelle sue funzioni gli elementi sopradescritti.

Struttura amministrativa

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847 prevedeva che l'E.C.A. fosse amministrato da un Comitato presieduto dal podestà e cui facevano parte un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segretaria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Detti rappresentanti erano nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione era compreso il comune per il quale la proposta veniva fatta; dovevano appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; duravano in carica quattro anni, e potevano sempre essere confermati.

Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937: l'E.C.A. aveva un Comitato per l'Amministrazione composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri. I membri del Comitato erano nominati a votazione segreta con deliberazione della Giunta municipale (solo in seguito al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e alla L. 9 giugno 1947, n. 530 l'elezione spettava al Consiglio). La votazione era approvata dal Prefetto; i membri

duravano in carica quattro anni e avevano mansioni gratuite. Il Comitato nominava il presidente tra i suoi membri nella prima riunione. Non potevano essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione dell'E.C.A. coloro che, a norma dell'art. 7 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, non potevano essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto. L'elezione del Comitato era libera: ogni consigliere poteva votare tanti nomi quanti erano i membri da eleggere; oppure si poteva procedere a successive elezioni singole, votando ogni volta un solo nome; in entrambi i casi erano eletti coloro che conseguivano la maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti era eletto il più anziano d'età. Dopo due votazioni libere, si procedeva al ballottaggio (art.6 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99): si poteva cioè votare solo per uno dei due nomi che nella precedente elezione avevano riportato il maggior numero di voti. Le adunanze del Comitato amministratore erano ordinarie e straordinarie. Le prime avevano luogo in maggio e in settembre, o nelle epoche stabilite dalla legge del 3 giugno 1937, n. 837 per l'esame del conto consuntivo; per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo; le altre, straordinarie, erano convocate ogniqualvolta ci fosse un'urgente necessità, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Comitato stesso, sia per invito dell'autorità governativa. Il Comitato amministratore dell'E.C.A. esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente ed alla sua attività assistenziale e deliberava, collegialmente, su tutti gli affari che interessavano l'istituzione stessa. In particolare spettava al Comitato: deliberare entro settembre il bilancio di previsione, ed entro maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministrava; predisporre il preventivo programma assistenziale per il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Prefetto; prendere le deliberazioni per stare in giudizio; deliberare sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivassero da obbligazioni civili accertate; promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e di doni, per il riconoscimento legale di nuove fondazioni di beneficenza, sostituendosi, se necessario, agli amministratori ed esecutori testamentari che non potevano o non volevano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservativi occorrenti; proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno; nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e i salariati; provvedere al servizio di esazione e di tesoreria; nominare persone e comitati per l'attuazione dell'assistenza e accertamenti necessari; promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni del fine delle locali istituzioni di assistenza e beneficenza; deliberare su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'istituzione rappresentata; promuovere, in relazione alle esigenze locali, le opportune iniziative per il coordinamento dell'azione propria dell'ente con quella perseguita, in forza delle disposizioni statutarie o fondazionali, dalle altre istituzioni a carattere generico o specifico del luogo. Il Presidente e i membri del Comitato non potevano percepire assegni o remunerazioni per il loro operato all'interno dell'ente.

Il Presidente del Comitato amministratore rappresentava l'ente; predisponendo gli atti deliberativi; organizzava, in collaborazione con il Comitato, l'attività assistenziale; spediva avvisi per la convocazione del Comitato, presiedendone e dirigendone le adunanze; provvedeva agli affitti e agli appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi; curava la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni; procedeva alle ordinarie verifiche di cassa; vigilava che nei tempi stabiliti il tesoriere redigesse il conto; poteva sospendere, per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e i salariati, riferendo al Comitato adunato in breve tempo; prendeva, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari; aveva facoltà di affidare ai membri del Comitato speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività dell'ente.

Con decreto n. 23420-II-B del 24 settembre 1937 il prefetto della provincia di Trento nominava il comitato dell'E.C.A. di Albiano per il quadriennio 1937-1941 costituito da un presidente (il podestà) e da sei rappresentanti fra i quali una

donna, cioè la segretaria del fascio femminile. Terminata la II guerra mondiale e caduto il fascismo, il 12 novembre 1945, la Giunta comunale nominava il nuovo Comitato d'amministrazione dell'E.C.A. composto di 5 membri, all'interno del quale veniva poi scelto un presidente; entrambe in carica per un quadriennio e ciò fino alla soppressione dell'ente.

Contesto generale

L'E.C.A., a norma dell'art. 9 della legge istitutiva del 3 giugno 1937, n. 847, era sottoposto ad uno speciale controllo, che abbracciava tutta l'attività tecnica dell'ente, e che si esercitava mediante l'approvazione del prefetto di una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale svolta durante l'anno, sulle erogazioni disposte e sul programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Il prefetto dunque, tramite l'esercizio di un potere di direzione e di coordinamento dell'indirizzo, formale e sostanziale, dell'attività assistenziale, interveniva per regolare, disciplinare e attuare il finanziamento dei programmi dei singoli enti comunali.

Già la legge del 1890 prevedeva l'azione popolare a tutela dell'integrità del patrimonio degli indigenti, ed affidava al Ministro dell'interno un potere di alta vigilanza sulla pubblica beneficenza. In seguito, con la riforma effettuata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, veniva riconosciuto allo stesso Ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza. Questo diritto fu poi attribuito al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (art.14), come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno.

L'E.C.A. doveva far approvare le deliberazioni dell'elezione dei membri del suo comitato dal prefetto fino al 1944, come risulta dal sistema di controllo vigente fino a quella data (il prefetto cioè esercitava sulle deliberazioni comunali un controllo pieno, di merito e di approvazione); in seguito alla L. 9 giugno 1947, n. 530, art.3, il prefetto esercitava solo un controllo di legittimità sulla deliberazione consiliare.

Per quanto concerneva la gestione del patrimonio proprio e di quello delle istituzioni amministrate, l'E.C.A. era soggetto alle norme che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed erano pertanto sottoposte alla vigilanza dell'autorità provinciale.

Con D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 erano istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri compiti specifici, essi "vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972" (art.3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obbligo di riferirne subito al Comitato stesso" (art.14).

L'Ente comunale di Albiano era soggetto alla tutela della Prefettura di Trento (1937-1948) e poi della Giunta provinciale di Trento (1949-1993); inoltre manteneva contatti con il Commissariato del Governo, con l'O.M.N.I. di Albiano, con il servizio delle attività socio assistenziali della Provincia Autonoma di Trento e con la Regione Trentino - Alto Adige, con le A.S.U.C. e il comune di Albiano, con le Unità sanitarie locali e in particolare quella del comprensorio "Valle dell'Adige" e con privati.

Fonti normative

Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza"

Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99".

Regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, Soppressione del Partito nazionale fascista

Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza"

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali"

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi"

Legge 3 agosto 1949, n. 589, "Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali"

Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno"

Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Legge 30 gennaio 1963, n. 70, "Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"

Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica".

Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza"

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza"

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., A9 "Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano", 1937-1993

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ente comunale di assistenza. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1.ACAL., A9 "Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano", 2. "Carteggio, atti e contabilità ordinati per annata", n. 1;

2. ACAL., A9 "Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano", 1. "Deliberazioni del comitato d'amministrazione", n. 3

Ente comunale di assistenza (ECA) di Albiano, 1937 - 1993

{1256}

34 buste; metri lineari 4.2

Soggetti produttori

Ente comunale di assistenza di Albiano, 1937 luglio 1 - 1993 luglio 1

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale (sede, personale) ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

L'archivio dell'Ente comunale di assistenza comprende documentazione dal 1937 al 1993, in buono stato di conservazione.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione al momento del riordino si presentava raccolta in 35 buste frammista a quella della Congregazione di carità di Albiano. Evidenziato il materiale dell'E.C.A., con il presente lavoro si è passati a riordinare le carte nel rispetto dell'impianto originario, conferendo all'archivio una struttura coerente con lo stesso. Sono state evidenziate perciò 7 serie archivistiche: deliberazioni e verbali delle sedute del comitato d'amministrazione, protocolli degli esibiti, una serie composita (riscontrata generalmente negli archivi degli ECA) contenente deliberazioni, carteggio ed atti, registri ed atti contabili organizzati per annata invece che ripartiti in serie secondo le rispettive tipologie (il fatto è certamente riconducibile alla stessa entità delle carte prodotte annualmente); carteggio ed atti ordinati per oggetto e, infine, repertori dei contratti e contratti.

Le illustrazioni specifiche delle caratteristiche delle serie sono riportate nell'introduzione alle stesse.

serie A9.1

Deliberazioni del comitato d'amministrazione - originali, 1938 - 1993 {1257}

Contenuto

Gli artt. 32 e 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, specificano le regole per la stesura dei verbali delle deliberazioni del comitato amministrativo e per la loro approvazione, mentre l'art. 21, capo I, titolo III del R. D. 5 febbraio 1891, n. 99 prevede la tenuta di un registro cronologico delle deliberazioni.

La serie lacunosa copre l'arco di tempo che va dal 1938 al 1993.

ACAI. A9.1-1 {1258}

"...Registro dei verbali di deliberazione..."

1938 maggio 14 - 1944 giugno 7

- 1938: n. 1;
- 1939: nn. 1-7;
- 1940: nn. 1-8;
- 1941: nn. 1-3;
- 1942-1943: nn. 1-7;
- 1944: n. 1

Registro, c. 19 n.n.

Num. un. progr. 14

ACAI. A9.1-2 {1259}

"Registro deliberazioni E.C.A."

1948 maggio 20 - 1961 marzo 15

- 1948: n. 1-10;
- 1949 marzo 18-1952 gennaio 12: senza numeri;
- 1953: nn. 1-7;
- 1954: nn. 1-5;
- 1959: nn. 1-4;
- 1960: nn. 1-2;
- 1961: nn. 1-2

Registro, c. 36

Num. un. progr. 14

ACAI. A9.1-3 {1260}

"Sedute comitato ECA..."

1970 luglio 16 - 1993 giugno 29

Registro, c. 44 n.n

Num. un. progr. 14

serie A9.2

Verbali delle sedute del comitato d'amministrazione, 1953 - 1970

{1261}

Contenuto

La serie è composta dai registri dei verbali delle sedute del Comitato d'amministrazione dal 1953 fino al 1970, sulla base dei quali venivano poi redatte le deliberazioni. Essi riportano: data delle sedute, i presenti, gli assenti, i punti all'ordine del giorno con la relativa decisione e le firme dei partecipanti o dei deputati alla firma.

ACAI. A9.2-1

{1262}

"Verbali sedute ECA..."

1953 maggio 1[2] - 1958 ottobre 19 (1)

Registro, c. 9 n.n.

Note

1. La seconda data si riferisce ad una seduta che si trova in mezzo al registro.

Num. un. progr. 14

ACAI. A9.2-2

{1263}

"Verbali delle sedute"

1959 febbraio 8 - 1959 luglio 5

Registro, c. 2 n.n.

Num. un. progr. 14

ACAI. A9.2-3

{1264}

"Registro delle sedute..."

1960 febbraio 22 - 1970 maggio 15

Registro, p.57

Num. un. progr. 14

Protocolli degli esibiti, 1941 - 1967

{1265}

Contenuto

Le norme che prevedono la tenuta dei protocolli degli esibiti si trovano nel regolamento amministrativo del 5 febbraio 1891, n. 99, art. 21.

Si tratta di registri dove in apposite finche sono riportati i dati essenziali di ciascun documento, cioè il numero progressivo ad esso attribuito in fase di protocollazione, il mittente o il destinatario, l'oggetto, la data ed eventuali altre annotazioni.

La serie raccoglie le registrazioni solo a partire dal 1941 e fino al 1967 in modo continuo; non ci sono tracce di un titolare di classificazione.

ACAI. A9.3-1

{1266}

Protocollo degli esibiti

1941 aprile 26 - 1956 luglio 24

1941: nn. di prot. 1-29;

1942: nn. di prot. 1-8;

1943: nn. di prot. 1-6;

1944: nn. di prot. 1-34;

1945: nn. di prot. 1-22;

1946-1948: nn. di prot. 1-25;

1949: nn. di prot. 1-40;

1950: nn. di prot. 1-37;

1951: nn. di prot. 1-38;

1952: nn. di prot. 1-19;

1953: manca

1954: nn. di prot. 1-98;

1955: nn. di prot. 1-60;

1956: nn. di prot. 1-30

Registro

Num. un. progr. 14

ACAI. A9.3-2

{1267}

Protocollo degli esibiti

1956 agosto 17 - 1967 luglio 13

1956: nn. di prot. 1-20;

1957: nn. di prot. 1-49;

1958: nn. di prot. 1-49;

1959: nn. di prot. 1-31;

1960: nn. di prot. 1-41;

1961: nn. di prot. 1-29;

1962: nn. di prot. 1-38;
1963: nn. di prot. 1-43;
1964: nn. di prot. 1-61;
1965: nn. di prot. 1-55;
1966: nn. di prot. 1-34

Registro

Num. un. progr. 14

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità, 1937 - 1993

{1268}

Contenuto

La serie è composta da varie tipologie documentarie (deliberazioni, carteggio ed atti, registri e documenti contabili) organizzate dagli uffici per annualità secondo un uso diffuso presso gli enti comunali di assistenza del Trentino, verosimilmente a causa della non rilevante entità delle carte.

Si segnala che: copie dei conti consuntivi degli esercizi dal 1981 al 1991 si trovano allegati ai verbali di deliberazione del 1993 perchè approvati durante quell'anno.

ACAI. A9.4-1

{1269}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1937

- Decreto di costituzione del comitato ECA n. 23420-II-B del 24 settembre 1937 della Prefettura di Trento;
- verbali di deliberazione: nn. 2-3;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione per gli esercizi 1937, 1938, 1939 ed allegati;
- documenti giustificativi al conto:
reversali di cassa: art. 1-6;
mandati di pagamento: art. 1-11

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACAI. A9.4-2

{1270}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1938

- Carteggio ed atti;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art. 3-5;
- mandati di pagamento: art. 1-10bis;
- documenti giustificativi del conto

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACAI. A9.4-3

{1271}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1939

- Carteggio ed atti;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 5;

- mandati di pagamento: art. 1-9

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACAI. A9.4-4

{1272}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1940

- Verbali di deliberazione: nn. 1-8;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-5;
- mandati di pagamento: art. 1-10;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 16

ACAI. A9.4-5

{1273}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1941

- Carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- reversali di cassa: art. 1-6;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-7;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 16

ACAI. A9.4-6

{1274}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1942

- Verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 2-6;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-9;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 17

ACAI. A9.4-7

{1275}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1943

- Carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-8;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 17

ACAI. A9.4-8

{1276}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1944

- Carteggio ed atti.

Si segnala: bollettario per somministrazione di generi alimentari, 1940 - 1944;

- bilancio di previsione;
- Conto consuntivo;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-8;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-12;
- documenti giustificativi del conto

Fascicolo

Num. un. progr. 18

ACAI. A9.4-9

{1277}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1945

- Carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-8;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-12;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 18

ACAI. A9.4-10

{1278}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1946

- Carteggio ed atti.

Si segnala: "Fondi rustici dell'ECA dati in affitto", 1943; 1946 con il testamento di Antonio Gilli del 16 gennaio 1872 e codicillo del 31 marzo 1883;

- bilancio di previsione;

- conto consuntivo;

- allegati al bilancio;

- reversali di cassa: art. 1-7;

- residui passivi e mandati di pagamento: art. 2-14;

- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 19

ACAI. A9.4-11

{1279}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1947

- Carteggio ed atti.

Si segnala: atti relativi alla nomina del comitato d'amministrazione per il quadriennio 1945-1949, 1945;1947;

- reversali di cassa: art. 4-7;

- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-16;

- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 19

ACAI. A9.4-12

{1280}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1948

- verbali di deliberazione: nn. 1-10;

- carteggio ed atti;

- bilancio di previsione, (due esemplari leggermente diversi);

- giornale e mastro della contabilità;

- allegati al bilancio;

- reversali di cassa: art. 1-7;

- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-16;

- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 19

ACAI. A9.4-13

{1281}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1949

- verbali di deliberazione: nn. 1-4;

- carteggio ed atti;

- bilancio di previsione;

Si segnala: decreto di costituzione del comitato ECA n. 23420-II-B del 24 settembre 1937 della Prefettura di Trento;

- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi del conto

Fascicolo

Num. un. progr. 20

ACAI. A9.4-14

{1282}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1950

- Carteggio ed atti.

Si segnala: bollettario per somministrazione generi alimentari, 1941; 1949-1950;

- bilancio di previsione;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-3;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-9;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 20

ACAI. A9.4-15

{1283}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1951

- Carteggio ed atti;
- mastro delle entrate e uscite;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: art. 1-11;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 20

ACAI. A9.4-16

{1284}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1952

Carteggio ed atti;

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-4a;
- mandati di pagamento: art. 1-11a;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI. A9.4-17

{1285}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1953

- verbali di deliberazione: nn. 1-7;
- carteggio ed atti.
- bilancio di previsione;
- verbale di chiusura;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: art. 1-11

Fascicolo

Num. un. progr. 21

ACAI. A9.4-18

{1286}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1954

- verbali di deliberazione: nn. 1-8;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-14

Fascicolo

Num. un. progr. 22

ACAI. A9.4-19

{1287}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1955

- verbali di deliberazione: nn. 1-4;
 - carteggio ed atti.
- Si segnala: bollettari per la somministrazione di generi alimentari, 1950-1955;
- bilancio di previsione;
 - conto consuntivo;
 - giornale e mastro della contabilità;
 - allegati al bilancio;
 - residui attivi e reversali di cassa: art. 1-6;
 - residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-13;
 - documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 22

ACAI. A9.4-20

{1288}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1956

- verbali di deliberazione: nn. 1-8;
- carteggio ed atti.

Si segnala: "maggiorazione trattamento assistenza ai poveri pro 1952-1955", 1952-1956; Buoni ECA, 1954-1956;

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui passivi e reversali di cassa: art. 1-8;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-13;
- documenti giustificativi

Busta

Num. un. progr. 23

ACAI. A9.4-21

{1289}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1957

- verbali di deliberazione: nn. 3-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio
- reversali di cassa: art. 1-8;
- mandati di pagamento: art. 1-13;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 24

ACAI. A9.4-22

{1290}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1958

- verbali di deliberazione: nn. 2-3;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-12;

- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 24

ACAI. A9.4-23

{1291}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1959

- verbali di deliberazione: nn. 1-4;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- mandati di pagamento: art. 2-12;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 24

ACAI. A9.4-24

{1292}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1960

- verbali di deliberazione: nn. 1-4;
 - carteggio ed atti.
- Si segnala: consistenza patrimoniale degli immobili dell'ECA ad opera del geom. Livio Nicoletti;
- bilancio di previsione;
 - conto consuntivo;
 - giornale e mastro della contabilità;
 - allegati al bilancio;
 - reversali di cassa: art. 1-5;
 - mandati di pagamento: art. 2-10;
 - documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 25

ACAI. A9.4-25

{1293}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1961

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;

- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 25

ACAI. A9.4-26

{1294}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1962

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-5;
- mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 26

ACAI. A9.4-27

{1295}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1963

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-6;
- mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 26

ACAI. A9.4-28

{1296}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1964

- verbali di deliberazione: nn. 1-14;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;

- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-6;
- mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 27

ACAI. A9.4-29

{1297}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1965

- verbali di deliberazione: nn. 1-8;
- carteggio ed atti.

Si segnala: "Permuta di fondi con P.L. e fratelli...", 1964 - 1965 [con doc. fino al 1977]

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-11;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 27

ACAI. A9.4-30

{1298}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1966

- verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- carteggio ed atti.

Si segnala: "elenco dei poveri...", 1963; 1966; "Fondo 'Croce': acquisto passaggio da O.R.", 1964 - 1966

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-6;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-11;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 28

ACAI. A9.4-31

{1299}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1967

- verbali di deliberazione: nn. 1-8;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;

- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-6;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-10;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 28

ACAI. A9.4-32

{1300}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1968

- verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-6;
- mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 29

ACAI. A9.4-33

{1301}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1969

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- carteggio ed atti. Si segnala: "Concessione fondi - ECA...", 1959 - 1969;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-6;
- mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 29

ACAI. A9.4-34

{1302}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1970

- verbali di deliberazione: nn. 1-7;
- carteggio ed atti;

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 2-6;
- mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 30

ACAI. A9.4-35

{1303}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1971

- verbali di deliberazione: nn. 1-8;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-11;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 30

ACAI. A9.4-36

{1304}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1972

- verbali di deliberazione: nn.2-5;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-8;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-11;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 31

ACAI. A9.4-37

{1305}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1973

- verbali di deliberazione: nn. 1-3;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;

- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-9;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-12;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 31

ACAI. A9.4-38

{1306}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1974

- verbali di deliberazione: nn.2-5;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-9;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 2-12;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 32

ACAI. A9.4-39

{1307}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1975

- verbali di deliberazione: nn. 1-7;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- matrici delle reversali: nn. 1-12;
- copie dei mandati di pagamento: art. 1-26;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 32

ACAI. A9.4-40

{1308}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1976

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;

- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-11;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-14;
- documenti giustificativi

Busta

Num. un. progr. 33

ACAI. A9.4-41

{1309}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1977

- verbali di deliberazione: nn. 1-3;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-8;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-9;
- documenti giustificativi

Busta

Num. un. progr. 34

ACAI. A9.4-42

{1310}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1978

- verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- carteggio ed atti.

Si segnala: buoni per la somministrazione di generi vari, 1958-1978;

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-8;
- documenti giustificativi

Busta

Num. un. progr. 35

ACAI. A9.4-43

{1311}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1979

- verbali di deliberazione: nn. 1-15;
- carteggio ed atti;

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-9;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 2-10;
- documenti giustificativi

Busta

Num. un. progr. 36

ACAI. A9.4-44

{1312}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1980

- verbali di deliberazione: nn. 1-8;
- carteggio ed atti.

Si segnala: buoni per somministrazioni di generi alimentari, 1978-1980;

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo e tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-8;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 2-9;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 37

ACAI. A9.4-45

{1313}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1981

- verbali di deliberazione: nn.2-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: art. 1-5;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 37

ACAI. A9.4-46

{1314}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1982

- verbali di deliberazione: nn.2-8;

- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: art. 1-5;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 38

ACAI. A9.4-47

{1315}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1983

- verbali di deliberazione: nn. 1-3;
- carteggio ed atti.

Si segnala: "L.P. 25 febbraio 1982, n.2, norme sullo scioglimento degli ECA. Invio statuto tipo IPAB e ulteriori istituzioni", 1982-1983;

- bilancio di previsione;
- tabelle di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 1-5;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-7;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 38

ACAI. A9.4-48

{1316}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1984

- verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- bilancio di previsione;
- schede di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: art. 1-5;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 39

ACAI. A9.4-49

{1317}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1985

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- bilancio di previsione;

- schede di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: art. 1-5;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 39

ACAI. A9.4-50

{1318}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1986

- verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- bilancio di previsione;
- schede di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art. 1-4;
- mandati di pagamento: cap. 1-5;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 39

ACAI. A9.4-51

{1319}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1987

- verbali di deliberazione: nn. 1-3;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- residui attivi e reversali di cassa: art. 2-4;
- residui passivi e mandati di pagamento: art. 1-5;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 40

ACAI. A9.4-52

{1320}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1988

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;

- reversali di cassa: nn. 1-20;
- mandati di pagamento: art. 1-5;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 40

ACAI. A9.4-53

{1321}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità
1989

- verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- schede di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: nn. 1-13;
- mandati di pagamento: nn. 1-4;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 41

ACAI. A9.4-54

{1322}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità
1990

- verbali di deliberazione: nn. 1-6;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- schede di svolgimento;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art. 1-9;
- mandati di pagamento: art. 1-4;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 41

ACAI. A9.4-55

{1323}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità
1991

- verbali di deliberazione: nn. 1-7;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-12;
- mandati di pagamento: art. 1-6;

- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 42

ACAI. A9.4-56

{1324}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1992

- verbali di deliberazione: nn. 1-5;
- carteggio ed atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- allegati al bilancio;
- reversali di cassa: art. 1-7;
- mandati di pagamento: art. 1-6;
- documenti giustificativi

Fascicolo

Num. un. progr. 42

ACAI. A9.4-57

{1325}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1993

- verbali di deliberazione del comitato d'amministrazione: nn. 1-9; 1993 gennaio 28 -1993 giugno 29;
- verbali di deliberazione del commissario liquidatore ECA: nn. 1-6, 1993 ottobre 7 - 1993 dicembre 31;
- carteggio ed atti.

Si segnala: "Leggi ECA", 1982 - 1993 (con fotocopie del R.D. 5 febbraio 1981); "Intavolazione beni ECA": atti relativi al trasferimento del patrimonio immobiliare dell'ECA a favore del comune, 1991-1993; "Rimborsi spese per ticket" sanitari per gli indigenti, 1991-1993

Busta

Num. un. progr. 43

ACAI. A9.4-58

{1326}

Deliberazioni, carteggio, atti e contabilità

1993

- Bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- giornale e mastro della contabilità;
- reversali di cassa: art. 1-11;
- mandati di pagamento: nn. 1-10;
- documenti giustificativi del conto.

Si segnala: copie dei conti consuntivi dal 1981 al 1991 con i relativi verbali d'approvazione del commissario liquidatore ECA del 1993

Busta

Num. un. progr. 44

serie A9.5

Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1945 - 1986

{1327}

Contenuto

Questa serie raccoglie documentazione per oggetto o per materia dal 1945 al 1986, distinta dalla serie organizzata in sequenza annuale, essendo stata così archiviata dagli uffici dell'ente.

ACAI. A9.5-1

{1328}

"Sussidi ai reduci"

1945 - 1947

Carteggio, atti, circolari, certificati medici, situazioni di famiglia, domande di sussidio, assistenza sanitaria ai reduci e prospetti dei sussidi

Busta

Num. un. progr. 45

ACAI. A9.5-2

{1329}

"Minimo vitale"

1974 - 1986

Circolari, carteggio ed atti relativi all'assistenza economica secondo il criterio del "minimo vitale"

Busta

Num. un. progr. 46

Repertori dei contratti, 1943 - 1956

{1330}

Contenuto

In base all'art. 127 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, l'Ente comunale di assistenza era tenuto alla redazione del repertorio degli atti o contratti stipulati. Il repertorio veniva presentato all'ufficio di registro che apponeva il visto scrivendo il numero degli iscritti o dichiarando che non aveva avuto luogo alcuna iscrizione. La presentazione dei registri doveva essere eseguita nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

La serie comprende registrazioni dal 1943 al 1960.

ACAI. A9.6-1

{1331}

"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro riflettenti l'amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Albiano"

1943 - 1953 (1)

Registro

Note

1. Le date si riferiscono ai visti dell'Ufficio del registro di Trento

Num. un. progr. 47

ACAI. A9.6-2

{1332}

"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro riflettenti l'amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza"

1953 luglio 31 - 1956 aprile 11 (con vidimazioni fino al 27 gennaio 1960)

nn. di rep. 1-3

Registro

Num. un. progr. 47

serie A9.7

Contratti, 1940 - 1960

{1333}

Contenuto

La serie raccoglie un fascicolo contenente contratti stipulati con l'ente da parte di privati dal 1940 fino al 1960.

ACAI. A9.7-1

{1334}

Contratti

1940 - 1960

- 1940: nn. di rep. 1-2;

- 1953-1956: nn. di rep. 1-3;

- 1960: n. di rep. 1

Fascicolo

Num. un. progr. 47

Ente

Consorzio medico di Albiano, Fornace e Lona Lases

{1335}

1953 aprile 20 - 1990

Luoghi

Albiano (TN)

Altre Forme autorizzate del nome

Consorzio sanitario Albiano - Fornace (1925 gennaio 4 - 1951 novembre 14)

Archivi prodotti

Fondo Consorzio medico Albiano, Fornace, Lona, Lases, 01/01/1953 - 31/12/1990

Storia

Nell'ordinamento italiano l'origine dei consorzi amministrativi tra enti pubblici territoriali risale ai testi unici delle leggi per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865 e 1889, che tuttavia non ne delineavano chiaramente la figura giuridica e non ne disciplinavano compiutamente le modalità di costituzione e di funzionamento.

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919 venne sancita l'annessione del Trentino all'Italia e con il R.D. 11 gennaio 1923, n. 9 venne esteso alle nuove province l'ordinamento comunale italiano che disciplinava anche i consorzi, mentre l'ordinamento comunale austriaco cessò definitivamente di essere in vigore.

Il soggetto consorziale trovò una successiva sistemazione con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 (con il quale veniva riformato il T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148), poi ulteriormente nel T.U. della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Nel T.U. del 1934 i consorzi erano distinti in facoltativi, obbligatori e coattivi, a seconda che la loro costituzione fosse il risultato della libera determinazione degli enti che li costituivano (la costituzione dei consorzi volontari fra enti pubblici territoriali era approvata, salve le disposizioni di specie dettate per alcuni tipi di consorzi, con decreto del prefetto o con decreto del ministro dell'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse), fosse imposta dalla legge oppure discendesse da un atto dell'autorità amministrativa.

Infine la L. 8 giugno 1990, n. 142, che risistema e innova le forme di cooperazione tra Comuni, Province e Regioni, prevede all'art. 25 la figura del consorzio (tra Comuni e Province, non altri enti locali).

Per lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di ordinamento dei Comuni, nel cui ambito è inserita la disciplina dei consorzi tra enti pubblici, viene attribuita alla Regione stessa

Nell'ambito del territorio amministrato, per le proprie competenze, dalla Provincia autonoma di Trento, la materia dei consorzi fra enti locali e la relativa rappresentanza degli enti partecipanti in seno agli stessi, venne trattata negli artt. 81-85 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, quindi in parte modificati dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 1971, n. 6, e venne riportata nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

Modalità di istituzione ed estinzione dei consorzi

a) Istituzione

I consorzi fino al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, se non previsti da norme speciali, erano formalmente costituiti con provvedimento autoritativo. La normativa sanciva che la costituzione di un consorzio fosse approvata con decreto del prefetto, se gli enti appartenevano alla stessa circoscrizione provinciale, o dal ministro per l'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse.

Con il T.U. del 1934 elementi costitutivi dei consorzi amministrativi erano:

- una pluralità di soggetti (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- un comune interesse (art. 156, T.U. del 1934);
- la comune volontà di associarsi (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- il provvedimento di costituzione (artt. 156 e segg., T.U. del 1934).

E' da rilevare che gli enti consorziati potevano deliberare la proroga del consorzio.

Nella L. 8 giugno 1990, n. 142, la convenzione, tratteggiata nell'art. 24, è l'atto costitutivo del consorzio e deve contenere l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti fondatori, nonché i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Date le competenze della Provincia autonoma di Trento in materia, per l'art. 81 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, ripresa nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni del 1984, i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia e sono costituiti:

- dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa Provincia;
- dalla Giunta regionale se gli enti appartengono alle due Province di Trento e Bolzano, o se del consorzio fanno parte una o entrambe le Province;
- dal ministro dell'interno se sono interessati enti di altre Regioni.

b) Estinzione

L'art. 167, T.U. del 1934, prevedeva che l'estinzione del consorzio, anche se costituito per disposizione di legge, potesse avvenire per:

- scadenza del termine;
- esaurimento del fine;
- volontà dei consorziati.

Un termine per la scadenza del consorzio può anche non essere determinata ed essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli enti consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino oltre la metà dei contributi.

Il raggiungimento del fine è causa di cessazione del consorzio (ad esempio la costruzione di una strada o di un acquedotto), come pure l'accertata impossibilità di raggiungimento del fine per il quale il consorzio fu costituito.

Il consorzio può anche cessare per la comune volontà di tutti i consorziati: a tal fine è necessario che tutti gli enti adottino apposita deliberazione ed il provvedimento di estinzione deve essere emanato dalla stessa autorità che ha emesso il provvedimento costitutivo.

La cessazione dei consorzi costituiti volontariamente era dichiarata con decreto del prefetto della Provincia in cui aveva sede l'amministrazione consorziale, e poteva anche essere disposta dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Seppure non previsto espressamente dalla legge era ammissibile la facoltà di recesso di qualche ente dal consorzio, inoltre i consorzi costituiti d'ufficio potevano cessare d'autorità.

L'art. 166, T.U. del 1934 prevedeva che l'amministrazione consorziale potesse essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico o quando persistesse nella violazione di obblighi imposti per legge. Lo scioglimento, anche in questo caso, era decretato dalla stessa autorità che aveva provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio, la quale provvede anche alla nomina di un commissario straordinario. In caso di urgenza, in attesa dello scioglimento, l'amministrazione del consorzio può essere sospesa e la provvisoria gestione affidata ad un commissario. La nomina dei commissari era competenza dei prefetti.

A seguito della cessazione del consorzio si poneva la questione della liquidazione del patrimonio e per l'evenienza lo statuto poteva contemplare le norme per la ripartizione delle attività e delle passività tra gli enti consorzianti. L'art. 168, T.U. del 1934 stabiliva che, qualora lo statuto non avesse disposto nulla in proposito, il patrimonio era ripartito tra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi. La ripartizione poteva essere effettuata con deliberazione del consorzio.

Secondo l'art. 85 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, come sopraddetto ripresa nel T.U. del 1984, oltre che per le cause contemplate dallo statuto dell'ente, i consorzi cessano:

- per scadenza del limite della loro durata;
- per raggiungimento dello scopo;
- per sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo.

Nel caso di consorzi volontari la cessazione può avvenire anche per delibera degli enti consorziati che rappresentano la maggioranza.

Per lo stesso art. 85 alla cessazione il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Nel comune di Albiano già dal 1877 (1) è presente una condotta medica tra i comuni di Albiano, Fornace, Lona Lases e Sevignano per avere a disposizione della popolazione la costante presenza di un medico, altrimenti impossibile da mantenere finanziariamente da parte di un solo comune. In seguito alle disposizioni di cui all'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 e in base all'art. 2 del R.D. 13 maggio 1923, n. 1238 che estendevano alle nuove provincie, entro sei mesi dalla pubblicazione avvenuta il 28 giugno 1923, la legislazione sanitaria italiana, il circondario sanitario di Albiano, divenuto Consorzio sanitario medico, elesse i membri della nuova Assemblea consorziale (2).

Successivamente, con l'aggregazione ad Albiano dell'ex comune di Lona Lases il 27 luglio 1928 e l'invio della circolare prefettizia del 10 luglio 1926, n. 20321 Div.II/a, che stabiliva la decadenza di tutte le rappresentanze consorziali nominate dai cessati consigli comunali, il Consorzio sanitario, già formato dai comuni di Albiano e Fornace, nominò i membri della nuova Rappresentanza consorziale (3). Più tardi, in seguito alla ricostituzione in comune autonomo di Lona Lases il consorzio medico venne denominato Consorzio medico Albiano-Fornace-Lona Lases. Il Consiglio comunale di Albiano a quel punto, considerata la deliberazione del commissario straordinario del 25 febbraio 1950, n. 6, che nominava i componenti dell'Assemblea consorziale per il periodo 1950-1954, con sua deliberazione del 4 novembre 1952, n. 12 (4), nominò nuovi membri dell'Assemblea consorziale, che però sarebbero durati in carica solo fino alla scadenza naturale del quadriennio 1950-1954.

A seguito della costituzione delle Unità sanitarie locali (deliberazione della Giunta provinciale n. 13465 datata 19 dicembre 1980), ai sensi dell'art. 30, comma III della legge regionale n. 6 del 30 aprile 1980, che disponeva che i presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti provvedessero a nominare, entro 30 giorni dalla data di

costituzione delle Unità sanitarie locali, appositi commissari liquidatori dei consorzi sanitari, con decreto del presidente della Giunta provinciale n. 641 del 24 dicembre 1980 venne nominato un commissario liquidatore del Consorzio. Il trasferimento delle relative funzioni alle U.S.L. doveva avvenire entro il 1° gennaio 1981. Il Consorzio continuò ad operare fino al 1990 (5).

Il territorio interessato all'operato del Consorzio medico era compreso nei territori comunali di Albiano, Fornace e Lona Lases.

Le prima data riportata nell'intestazione si riferisce a quella del primo verbale del Consorzio denominato "Consorzio medico Albiano-Fornace-Lona Lases", mentre la seconda data è riferita all'ultima attestazione presente nella documentazione dell'archivio.

Condizione giuridica

Ente pubblico di natura associativa.

I consorzi danno vita a persone giuridiche pubbliche. Essi non sono enti territoriali: sono enti di natura associativa, con le sole finalità previste nell'atto costitutivo.

Fino all'emanazione della L. 8 giugno 1990, n. 142 la disciplina dei consorzi fra enti pubblici locali era contenuta essenzialmente negli artt. 156 - 172 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, che nella fattispecie individuavano i consorzi essenzialmente come associazioni di persone giuridiche, costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici. Gli artt. 162 e 171 del T.U. li definivano "enti morali", pertanto essi avevano personalità giuridica propria, distinta da quella degli enti che ne facevano parte. Inoltre le precedenti disposizioni di legge, preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale, riguardavano alcune specie di enti quali Province, Comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri.

A seguito della L. n. 142 del 1990, oggetto della convenzione, ossia dell'atto costitutivo del consorzio, possono essere solo uno o più servizi pubblici, mentre è escluso l'esercizio di funzioni ed anche la realizzazione di opere, quest'ultime, viceversa, possibile oggetto dei consorzi previsti dal T.U. del 1934.

La convenzione è emanazione di un consorzio facoltativo, espressione di autonoma decisione associativa, accanto al quale la legge statale può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori.

L'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142 si avvale della figura del consorzio potenziandone la struttura, secondo il modello previsto per le aziende speciali di cui all'art. 23: come queste il consorzio è ora da definirsi ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia e di un proprio statuto. Sempre l'art. 25 vieta che tra stessi Comuni e Province sia costituito più di un consorzio; di converso un consorzio può avere per oggetto l'esercizio di più servizi pubblici.

Nelle Province di Trento e Bolzano la riforma introdotta dalla L. n. 142 del 1990 è stata parallelamente recepita dalla L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, che all'art. 41, in un contesto rispecchiante il citato art. 25 della L. n. 142 del 1990, permette ai Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, di costituire non più di un consorzio secondo le norme, in quanto compatibili, previste per le aziende speciali di cui all'art. 45 della stessa L.R.

Il Consorzio sanitario di Albiano era regolamentato da uno statuto citato nei documenti, ma non ritrovato.

Funzioni, occupazioni e attività

La costituzione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale è stata prevista in numerose disposizioni legislative. Un cenno particolare meritano i seguenti:

- Costituzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali: L. 20 marzo 1865, n. 2248 "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", All. F "Legge sui lavori pubblici", artt. 39 e 43 - 50.
- Costruzione di cimiteri: R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", artt. 42 - 45 e 337.
- Gestione dei servizi pubblici mediante apposita azienda: T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province", artt. 21 e segg..
- Costruzione dei macelli: R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", art. 2.
- Costruzione di consorzi per la provvista di acqua potabile: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 19.
- Bacini imbriferi montani: L. 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", artt. 1 e segg..
- Formazione dei piani per l'edilizia popolare: L. 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", art. 1.
- Servizio di segreteria comunale: L. 8 giugno 1962, n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", art. 2.
- Servizio di esattoria: T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", artt. 11 e segg..
- Vigilanza igienica e la profilassi: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 33.
- Assistenza medico - chirurgica, ostetrica e veterinaria: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), artt. 63 - 65.
- Profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 259.
- Dispensari delle malattie veneree: L. 25 luglio 1956, n. 837 " Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree ", art. 9.

In seguito al decentramento amministrativo contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed alla riforma sanitaria operata dalla L. 29 dicembre 1978, n. 833, molte delle succitate disposizioni hanno cessato di avere efficacia.

Lo scopo del consorzio medico di Albiano, Fornace e Lona Lases era quello di provvedere al servizio di assistenza medica ai sensi degli artt. 55 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni.

Struttura amministrativa

L'art. 158, T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliva che lo statuto doveva contenere:

- scopo del consorzio;
- durata del consorzio;
- organi rappresentativi e loro attribuzioni;
- contributo degli enti consorziati;
- sede del consorzio;
- ogni opportuna norma di amministrazione.

Lo statuto del consorzio doveva precisare modalità di nomina e attribuzioni dell'assemblea consorziale, del consiglio direttivo e del presidente.

Nei consorzi uno degli enti associati svolgeva le funzioni di "capo consorzio"; pertanto alcune attività come le funzioni di segretario o il servizio di cassa erano svolte rispettivamente dal segretario e dal tesoriere del Comune capo consorzio.

Secondo l'art. 159, T.U. del 1934 ogni consorzio doveva avere:

- l'assemblea consorziale, composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituivano il consorzio secondo i criteri sanciti dall'art. 161 T.U. 1934, le cui attribuzioni dovevano essere indicate nello statuto, e tra le quali figuravano:

- nominare e licenziare gli impiegati

- deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio

- deliberare i regolamenti organici e di servizio per il funzionamento dei servizi e del personale

- deliberare i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia gli affari che interessano il consorzio e che non siano attribuiti al consiglio direttivo e al presidente;

- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea e la cui composizione e le attribuzioni dovevano essere specificate nello statuto; era l'organo esecutivo del consorzio, al quale, tra l'altro, spettava:

- formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

- provvedere al riparto delle spese tra i consorziati, secondo i coefficienti stabiliti dallo statuto

- provvedere alla ordinaria amministrazione del consorzio

- controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale

- stabilire la data di convocazione dell'assemblea generale;

- il presidente, per il quale lo statuto doveva precisare le modalità di nomina e le competenze ad integrazione dei seguenti compiti:

- firmare gli atti

- rappresentare il consorzio

- sovrintendere al personale ed ai servizi

- inviare la convocazione dell'assemblea generale e determinare l'ordine degli argomenti da trattare

- presiedere l'assemblea generale ed il consiglio direttivo

- eseguire le deliberazioni adottate

- provvedere a quanto è necessario per il funzionamento del consorzio e per il buon andamento dei servizi;

- il segretario, nominato dall'assemblea;

- il personale componente la struttura, per la tenuta della contabilità e per il lavoro d'ufficio.

Nella riforma dell'ordinamento comunale operata dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, ripresa dalla L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, lo statuto determina le regole di funzionamento del consorzio, nei limiti derivanti dalla convenzione e da quanto la legge detta in materia di organi dell'ente e relative competenze.

Gli organi indicati dall'art. 25 sono:

- l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, chiamata ad approvare gli atti fondamentali previsti dallo statuto come l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, i programmi di interventi e piani finanziari, le tariffe dei servizi e l'accensione di mutui;
- il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, le cui competenze sono indicate nello statuto;
- il presidente, al quale spettano compiti di rappresentanza dell'ente e quelli affidatigli dallo statuto;
- il direttore, con la responsabilità gestionale dell'ente.

L'amministrazione del consorzio spettava al comune di Albiano in qualità di capoconsorzio. Il consorzio era rappresentato dall'assemblea consorziale, i cui membri erano nominati dai comuni consorziati in ragione di uno per ogni cinque consiglieri assegnati al comune e restavano in carica per un quadriennio. Il contributo di ciascun comune alle spese consorziali veniva determinato in base alla popolazione e doveva essere versato nella cassa del comune capoconsorzio ogni due mesi.

Contesto generale

L'art. 165 T.U. del 1934, disponeva che nel controllo dei consorzi, per quanto riguardava le loro funzioni e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, si applicassero le norme stabilite per la Provincia, se si trattava di consorzi dei quali la Provincia faceva parte o, altrimenti, le norme stabilite per il Comune consorziato che contava il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo faceva parte del consorzio.

Fino allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 la vigilanza e la tutela governativa erano esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa; inoltre la giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali era esercitata dal consiglio di prefettura competente sul territorio dove aveva sede l'amministrazione consorziale.

Come previsto al punto 5 dell'art. 48 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige del 1948 e parimenti riportato al punto 5 dell'art. 54 del secondo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige del 1972, la vigilanza e la tutela sui consorzi, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, spetta alla Giunta provinciale.

A seconda dei temi trattati i consorzi avevano ed hanno rapporti con gli uffici statali, regionali e provinciali competenti in materia.

Il Consorzio medico di Albiano-Fornace-Lona Lases conferma queste note generali.

Fonti normative

Legge 20 marzo 1865, n.2248 All.F "Legge sui lavori pubblici"

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie

Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni"

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"

Legge 27 dicembre 1953, n.959 "Norme modificatrici del Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici"

Legge 25 luglio 1956, n.837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Legge 18 aprile 1962, n.167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare"

Legge 8 giugno 1962, n. 604 " Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

Decreto Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L " Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAl., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969

ACAl., A10 "Consorzio ostetrico di Albiano, Fornace e Lona Lases"

Bibliografia

ANDREATTA G., PACE S., La provincia autonoma di Trento: itinerario nell'autonomia. 2. ed. riveduta ed ampliata Trento, Saturnia, 1981

CURTOLO C., (a cura di), Profilo istituzionale di un consorzio tipo per servizi o uffici fra enti locali della Provincia autonoma di Trento, in base alla legislazione italiana (dal 1923). Modello organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 2003

GIUFFRÈ (editore), Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, vol.9

ZOIA M., Agenda dei comuni: 1992, (a cura di), Firenze, Editrice Caparrini, 1991

ZOIA M. (a cura di), Agenda dei comuni 1988, Firenze, Caparrini, 1987

Note

1. ACAl., 1.3 "Comune di Albiano (ordinamento austriaco)", 1. "Verbali delle sedute della rappresentanza comunale", n. 1 "Libro dei conchiusi della comunale rappresentanza di Albiano...", 1848 aprile 24 - 1887 ottobre 2: conchiuso n. 1, 1877 luglio 22;
2. ACAl., 1.3 "Comune di Albiano (ordinamento austriaco)", 1. "Verbali delle sedute della rappresentanza comunale", n. 4 Verbali delle sedute del consiglio comunale, 1914 febbraio 20 - 1925 gennaio 4: conchiuso 1925 gennaio 4;
3. ACAl., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali ", n. 1 "Verbali di deliberazione 1925 - 1931", 1925 [marzo] - 1931 dicembre 26: verbale n. 1, 1928 gennaio 5;
4. ACAl., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali ", n. 7 "Deliberazione del consiglio comunale...", 1950 dicembre 30 - 1954 ottobre 4: verbale n. 12, 1952 novembre 4;
5. ACAl., A10 "Consorzio medico Albiano, Fornace, Lona, Lases", 4. "Carteggio, atti e circolari", n. 2, 1990

fondo A10

Consorzio medico Albiano, Fornace, Lona, Lases, 1953 - 1990 (con docc. dal 1928) {1336}

6 buste; metri lineari 0.6

Soggetti produttori

Consorzio medico di Albiano, Fornace e Lona Lases, 1953 aprile 20 - 1990

Modalità di acquisizione e versamento

Dato lo stretto legame fra il comune e il consorzio medico Albiano, Fornace e Lona-Lases, l'archivio, che fu certamente conservato sempre presso gli uffici comunali, si configura come un aggregato dell'archivio comunale di Albiano.

Contenuto

L'archivio del Consorzio medico di Albiano-Fornace-Lona Lases comprende documentazione dal 1953 al 1990 (con documenti a partire dal 1928). E' importante ricordare che la documentazione antecedente al 1953 riguarda il consorzio medico tra i comuni di Albiano e Fornace, dato che Lona e Lases fino al 15 aprile 1952 erano frazioni di Albiano. Con la ricostituzione in comune autonomo di Lona-Lases, con legge regionale del 16 aprile 1952, n. 11 si dovette procedere all'allargamento del Consorzio con l'introduzione del nuovo comune ricostituito e alla nomina di suoi rappresentanti in seno all'Assemblea consorziale. La documentazione presente in archivio rispecchia questi avvenimenti.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale documentario era costituito da due buste e qualche registro sciolto. Con il presente riordino sono state costituite 5 serie archivistiche: deliberazioni della Rappresentanza sanitaria, verbali delle sedute dell'Assemblea consorziale, verbali delle deliberazione - copie, carteggio, atti e circolari, preventivi e rendiconti.

L'illustrazione delle caratteristiche specifiche delle serie è stata riportata nelle relative introduzioni.

serie A10.1

Deliberazioni della rappresentanza sanitaria - originali, 1928 - 1955 {1337}

Contenuto

In questa serie sono raccolte le deliberazioni originali del Consorzio sanitario Albiano-Fornace dal 1928 al 1951, poi Consorzio medico Albiano-Fornace-Lona Lases dal 1953 al 1955, insieme a copie delle medesime.

ACAI. A10.1-1 {1338}

"Consorzio sanitario Albiano-Fornace. Verbali di deliberazione..."

1928 aprile 4 - 1953 ottobre 23

- Consorzio Albiano-Fornace, 1928 aprile 4 -1951 novembre 14;

- Consorzio medico Albiano, Lona, Lases, Fornace, 1953 aprile 20 - 1953 ottobre 23

Registro, c. 24 n.n.

Num. un. progr. 48

ACAI. A10.1-2 {1339}

"Consorzio medico. Registro dei verbali di deliberazione..."

1954 maggio 20 - 1955 luglio 29

Registro, c. 5 n.n.

Num. un. progr. 48

serie A10.2

Verbali delle sedute dell'assemblea consorziale, 1953 - 1981

{1340}

Contenuto

La serie contiene i verbali delle sedute dell'assemblea consorziale dal 1953 al 1981 che riportano in forma abbreviata la data delle sedute, i presenti e gli assenti, i punti all'ordine del giorno con le relative decisioni e le firme dei presenti.

ACAI. A10.2-1

{1341}

"Consorzio medico. Registro verbali sedute"

1953 marzo 16 - 1959 gennaio 3

Verbali delle sedute dell'assemblea del Consorzio medico

Registro, c. 8 n.n.

Num. un. progr. 48

ACAI. A10.2-2

{1342}

"Verbali del consorzio medico di Albiano..."

1959 febbraio 18 - 1966 dicembre 9

Verbali delle sedute dell'assemblea del Consorzio medico

Registro, c. 10 n.n.

Num. un. progr. 48

ACAI. A10.2-3

{1343}

"Sedute consorzio medico..."

1967 febbraio 20 - 1981 gennaio 30

Verbali delle sedute dell'assemblea del Consorzio medico

Registro, c. 21 n.n.

Num. un. progr. 48

serie A10.3

Verbali di deliberazioni - copie, 1954 - 1984

{1344}

Contenuto

La serie comprende le copie vistate e non, suddivise per anno, dei verbali di deliberazione della rappresentanza sanitaria, poi assemblea consorziale, dal 1954 fino a tutto il 1980, seguiti dai verbali di deliberazione del commissario liquidatore dal 1981 al 1984.

ACAL. A10.3-1

{1345}

Verbali di deliberazione - copie

1954 - 1979

- 1954-1955: nn. 1-10;
- 1956: nn. 1-4;
- 1957: nn. 1-3;
- 1958: n. 1;
- 1959: nn. 1-6;
- 1960: n. 1;
- 1961: nn. 1-2;
- 1962: nn. 1-7;
- 1963: nn. 1-2;
- 1964: nn. 1-5;
- 1965: vuoto;
- 1966: nn. 1-7;
- 1967: nn. 1-8;
- 1968: nn. 1-7;
- 1969: nn. 1-4;
- 1970: nn. 1-4;
- 1971: nn. 1-2;
- 1972: n. 1;
- 1973: nn. 1-3;
- 1974: nn. 1-3;

Contiene: verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Albiano per la nomina dei componenti l'assemblea del Consorzio sanitario, 1952 novembre 4 e del consiglio comunale di Lona e Lases del 5 novembre 1952

Busta

Num. un. progr. 49

ACAL. A10.3-2

{1346}

Verbali di deliberazione - copie

1980 - 1984

- 1980: nn. 1-11;
- 1981: nn. 1-13;
- 1982: nn. 1-12;
- 1983: nn. 1-17;

- 1984: nn. 1-17

Busta

Num. un. progr. 50

serie A10.4

Carteggio, atti e circolari, 1954 - 1990

{1347}

Contenuto

La serie raccoglie documentazione riguardante atti, circolari, carteggio, nomine, ripartizione di spese consorziali riguardanti il personale, l'ambulatorio e la casa d'abitazione del medico consorziale dal 1954 al 1990.

ACAI. A10.4-1

{1348}

Carteggio, atti e circolari

1954 - 1979

Capitolato generale di servizio per il medico condotto consorziale e copia del verbale di approvazione, 1959; "Armadio farmaceutico": richiesta di un armadio farmaceutico a disposizione del Consorzio, 1963; atti relativi alla sistemazione della "casa medica consorziale di Lases", 1976 - 1978

Busta

Num. un. progr. 51

ACAI. A10.4-2

{1349}

Carteggio, atti e circolari

1980 - 1990 (con docc. fino al 1992)

"Trattamento economico medico condotto", 1978 - 1987; "Questione casa medica Lases": atti relativi all'utilizzo e alla cessione della casa medica di Lases, 1990 (con docc. fino al 1992)

Busta

Num. un. progr. 52

serie A10.5

Preventivi e rendiconti, 1952 - 1980

{1350}

Contenuto

La serie raccoglie preventivi e rendiconti delle spese per il medico consorziale da suddividere fra Albiano, Fornace e Lona-Lases dal 1952 al 1980.

ACAI. A10.5-1

{1351}

Preventivi di spese

1954 - 1980

Fascicolo

Num. un. progr. 53

ACAI. A10.5-2

{1352}

Rendiconti

1952 - 1979

Fascicolo

Num. un. progr. 53

Ente

Consorzio ostetrico Albiano-Lona Lases

{1353}

1954 luglio 7 - 1980 ottobre 27

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases, 01/01/1954 - 31/12/1980

Storia

Nell'ordinamento italiano l'origine dei consorzi amministrativi tra enti pubblici territoriali risale ai testi unici delle leggi per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865 e 1889, che tuttavia non ne delineavano chiaramente la figura giuridica e non ne disciplinavano compiutamente le modalità di costituzione e di funzionamento.

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919 venne sancita l'annessione del Trentino all'Italia e con il R.D. 11 gennaio 1923, n. 9 venne esteso alle nuove province l'ordinamento comunale italiano che disciplinava anche i consorzi, mentre l'ordinamento comunale austriaco cessò definitivamente di essere in vigore.

Il soggetto consorziale trovò una successiva sistemazione con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 (con il quale veniva riformato il T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148), poi ulteriormente nel T.U. della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Nel T.U. del 1934 i consorzi erano distinti in facoltativi, obbligatori e coattivi, a seconda che la loro costituzione fosse il risultato della libera determinazione degli enti che li costituivano (la costituzione dei consorzi volontari fra enti pubblici territoriali era approvata, salve le disposizioni di specie dettate per alcuni tipi di consorzi, con decreto del prefetto o con decreto del ministro dell'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse), fosse imposta dalla legge oppure discendesse da un atto dell'autorità amministrativa.

Infine la L. 8 giugno 1990, n. 142, che risistema e innova le forme di cooperazione tra Comuni, Province e Regioni, prevede all'art. 25 la figura del consorzio (tra Comuni e Province, non altri enti locali).

Per lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di ordinamento dei Comuni, nel cui ambito è inserita la disciplina dei consorzi tra enti pubblici, viene attribuita alla Regione stessa

Nell'ambito del territorio amministrato, per le proprie competenze, dalla Provincia autonoma di Trento, la materia dei consorzi fra enti locali e la relativa rappresentanza degli enti partecipanti in seno agli stessi, venne trattata negli artt. 81-85 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, quindi in parte modificati dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 1971, n. 6, e venne riportata nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

Modalità di istituzione ed estinzione dei consorzi

a) Istituzione

I consorzi fino al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, se non previsti da norme speciali, erano formalmente costituiti con provvedimento autoritativo. La normativa sanciva che la costituzione di un consorzio fosse approvata con decreto del prefetto, se gli enti appartenevano alla stessa circoscrizione provinciale, o dal ministro per l'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse.

Con il T.U. del 1934 elementi costitutivi dei consorzi amministrativi erano:

- una pluralità di soggetti (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- un comune interesse (art. 156, T.U. del 1934);
- la comune volontà di associarsi (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- il provvedimento di costituzione (artt. 156 e segg., T.U. del 1934).

E' da rilevare che gli enti consorziati potevano deliberare la proroga del consorzio.

Nella L. 8 giugno 1990, n. 142, la convenzione, tratteggiata nell'art. 24, è l'atto costitutivo del consorzio e deve contenere l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti fondatori, nonché i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Date le competenze della Provincia autonoma di Trento in materia, per l'art. 81 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, ripresa nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni del 1984, i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia e sono costituiti:

- dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa Provincia;
- dalla Giunta regionale se gli enti appartengono alle due Province di Trento e Bolzano, o se del consorzio fanno parte una o entrambe le Province;
- dal ministro dell'interno se sono interessati enti di altre Regioni.

b) Estinzione

L'art. 167, T.U. del 1934, prevedeva che l'estinzione del consorzio, anche se costituito per disposizione di legge, potesse avvenire per:

- scadenza del termine;
- esaurimento del fine;
- volontà dei consorziati.

Un termine per la scadenza del consorzio può anche non essere determinata ed essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli enti consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino oltre la metà dei contributi.

Il raggiungimento del fine è causa di cessazione del consorzio (ad esempio la costruzione di una strada o di un acquedotto), come pure l'accertata impossibilità di raggiungimento del fine per il quale il consorzio fu costituito.

Il consorzio può anche cessare per la comune volontà di tutti i consorziati: a tal fine è necessario che tutti gli enti adottino apposita deliberazione ed il provvedimento di estinzione deve essere emanato dalla stessa autorità che ha emesso il provvedimento costitutivo.

La cessazione dei consorzi costituiti volontariamente era dichiarata con decreto del prefetto della Provincia in cui aveva sede l'amministrazione consorziale, e poteva anche essere disposta dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Seppure non previsto espressamente dalla legge era ammissibile la facoltà di recesso di qualche ente dal consorzio, inoltre i consorzi costituiti d'ufficio potevano cessare d'autorità.

L'art. 166, T.U. del 1934 prevedeva che l'amministrazione consorziale potesse essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico o quando persistesse nella violazione di obblighi imposti per legge. Lo scioglimento, anche in questo caso, era decretato dalla stessa autorità che aveva provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio, la quale provvede

anche alla nomina di un commissario straordinario. In caso di urgenza, in attesa dello scioglimento, l'amministrazione del consorzio può essere sospesa e la provvisoria gestione affidata ad un commissario. La nomina dei commissari era competenza dei prefetti.

A seguito della cessazione del consorzio si poneva la questione della liquidazione del patrimonio e per l'evenienza lo statuto poteva contemplare le norme per la ripartizione delle attività e delle passività tra gli enti consorzianti. L'art. 168, T.U. del 1934 stabiliva che, qualora lo statuto non avesse disposto nulla in proposito, il patrimonio era ripartito tra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi. La ripartizione poteva essere effettuata con deliberazione del consorzio.

Secondo l'art. 85 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, come sopraddetto ripresa nel T.U. del 1984, oltre che per le cause contemplate dallo statuto dell'ente, i consorzi cessano:

- per scadenza del limite della loro durata;
- per raggiungimento dello scopo;
- per sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo.

Nel caso di consorzi volontari la cessazione può avvenire anche per delibera degli enti consorziati che rappresentano la maggioranza.

Per lo stesso art. 85 alla cessazione il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Già alla fine del 1938 il comune di Albiano ravvisava la necessità di consorziarsi con un altro comune per contenere le spese incontrate per il servizio di assistenza ostetrica (1)(2).

Considerato che il commissario del governo di Trento, già con decreto n. 10547/3 del 15 maggio 1953, provvedeva a segnalare il nome dell'ostetrica vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Albiano, nominata poi regolarmente con deliberazione del Consiglio comunale del 1 giugno 1953, n. 22, tenuto conto che la stessa aveva iniziato il servizio già col 1 agosto 1953 e visto che, in pratica, già fin dal distacco e ricostituzione del comune di Lona Lases funzionava il Consorzio ostetrico tra i due comuni, con sede ad Albiano, si pensò di sistemare ufficialmente il Consorzio adottando lo statuto e il regolamento della condotta ostetrica. Vista perciò l'urgenza, il Consiglio comunale di Albiano, con deliberazione del 7 luglio 1954, n. 26, adottò in via di sanatoria lo statuto e il regolamento consorziale per il servizio di assistenza ostetrica nei comuni di Albiano e Lona Lases (3). Nel corso degli anni i costi elevati relativi al mantenimento dell'ostetrica consorziale portarono a ragionare intorno all'ipotesi di un'allargamento della condotta ostetrica anche ai vicini comuni di Fornace e Civezzano, con quest'ultimo come sede del Consorzio. Il Consiglio comunale infatti, con deliberazione n. 54 del 15 novembre 1968, arrivò a sciogliere il vecchio Consorzio e con la deliberazione successiva, n. 55, dello stesso giorno, ad aderire al nuovo Consorzio ostetrico di Civezzano-Fornace-Albiano-Lona Lases (4). Entrambe queste deliberazioni furono più tardi revocate. La popolazione di Albiano però, saputo della soppressione del vecchio Consorzio, reagì inviando una lettera di protesta alla Giunta provinciale e per conoscenza all'Assessorato provinciale alla sanità della Regione, al Consiglio provinciale di sanità presso il Commissariato del governo e al comune di Albiano, sostenendo fosse troppo ampia la condotta per un'unica ostetrica, a scapito della qualità del servizio (5). Infatti con deliberazione n. 42 del 28 agosto 1969 (6) il Consiglio comunale di Albiano decise di mantenere il vecchio Consorzio. Non si conosce la data di scioglimento di tale Consorzio.

La prima data riportata in intestazione è quella istituzionale, mentre la seconda si riferisce ad una comunicazione inviata dal comune di Lona Lases (7), che informa della scelta dei propri membri designati a far parte del Consorzio, e costituisce l'ultima attestazione presente in archivio.

Condizione giuridica

Ente pubblico di natura associativa.

I consorzi danno vita a persone giuridiche pubbliche. Essi non sono enti territoriali: sono enti di natura associativa, con le sole finalità previste nell'atto costitutivo.

Fino all'emanazione della L. 8 giugno 1990, n. 142 la disciplina dei consorzi fra enti pubblici locali era contenuta essenzialmente negli artt. 156 - 172 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, che nella fattispecie individuavano i consorzi essenzialmente come associazioni di persone giuridiche, costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici. Gli artt. 162 e 171 del T.U. li definivano "enti morali", pertanto essi avevano personalità giuridica propria, distinta da quella degli enti che ne facevano parte. Inoltre le precedenti disposizioni di legge, preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale, riguardavano alcune specie di enti quali Province, Comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri.

A seguito della L. n. 142 del 1990, oggetto della convenzione, ossia dell'atto costitutivo del consorzio, possono essere solo uno o più servizi pubblici, mentre è escluso l'esercizio di funzioni ed anche la realizzazione di opere, quest'ultime, viceversa, possibile oggetto dei consorzi previsti dal T.U. del 1934.

La convenzione è emanazione di un consorzio facoltativo, espressione di autonoma decisione associativa, accanto al quale la legge statale può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori.

L'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142 si avvale della figura del consorzio potenziandone la struttura, secondo il modello previsto per le aziende speciali di cui all'art. 23: come queste il consorzio è ora da definirsi ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia e di un proprio statuto. Sempre l'art. 25 vieta che tra stessi Comuni e Province sia costituito più di un consorzio; di converso un consorzio può avere per oggetto l'esercizio di più servizi pubblici.

Nelle Province di Trento e Bolzano la riforma introdotta dalla L. n. 142 del 1990 è stata parallelamente recepita dalla L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, che all'art. 41, in un contesto rispecchiante il citato art. 25 della L. n. 142 del 1990, permette ai Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, di costituire non più di un consorzio secondo le norme, in quanto compatibili, previste per le aziende speciali di cui all'art. 45 della stessa L.R.

Il Consorzio sanitario era regolamentato dallo statuto approvato dal Consiglio comunale di Albiano con deliberazione del 3 settembre 1954, n. 36, a sua volta approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 7 gennaio 1954, n. 13834/1/A III e dal Commissariato del governo con decreto n. 27435.3/a del 31 gennaio 1956.

Funzioni, occupazioni e attività

La costituzione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale è stata prevista in numerose disposizioni legislative. Un cenno particolare meritano i seguenti:

- Costituzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali: L. 20 marzo 1865, n. 2248 "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", All. F "Legge sui lavori pubblici", artt. 39 e 43 - 50.
- Costruzione di cimiteri: R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", artt. 42 - 45 e 337.

- Gestione dei servizi pubblici mediante apposita azienda: T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province", artt. 21 e segg..
- Costruzione dei macelli: R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", art. 2.
- Costruzione di consorzi per la provvista di acqua potabile: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 19.
- Bacini imbriferi montani: L. 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", artt. 1 e segg..
- Formazione dei piani per l'edilizia popolare: L. 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", art. 1.
- Servizio di segreteria comunale: L. 8 giugno 1962, n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", art. 2.
- Servizio di esattoria: T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", artt. 11 e segg..
- Vigilanza igienica e la profilassi: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 33.
- Assistenza medico - chirurgica, ostetrica e veterinaria: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), artt. 63 - 65.
- Profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con L. 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 259.
- Dispensari delle malattie veneree: L. 25 luglio 1956, n. 837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree", art. 9.

In seguito al decentramento amministrativo contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed alla riforma sanitaria operata dalla L. 29 dicembre 1978, n. 833, molte delle succitate disposizioni hanno cessato di avere efficacia.

Lo scopo del Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases era quello di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza ostetrica consorzialmente.

Struttura amministrativa

L'art. 158, T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliva che lo statuto doveva contenere:

- scopo del consorzio;
- durata del consorzio;
- organi rappresentativi e loro attribuzioni;
- contributo degli enti consorziati;
- sede del consorzio;
- ogni opportuna norma di amministrazione.

Lo statuto del consorzio doveva precisare modalità di nomina e attribuzioni dell'assemblea consorziale, del consiglio direttivo e del presidente.

Nei consorzi uno degli enti associati svolgeva le funzioni di "capo consorzio"; pertanto alcune attività come le funzioni di segretario o il servizio di cassa erano svolte rispettivamente dal segretario e dal tesoriere del Comune capo consorzio.

Secondo l'art. 159, T.U. del 1934 ogni consorzio doveva avere:

- l'assemblea consorziale, composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituivano il consorzio secondo i criteri sanciti dall'art. 161 T.U. 1934, le cui attribuzioni dovevano essere indicate nello statuto, e tra le quali figuravano:

nominare e licenziare gli impiegati

deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio

deliberare i regolamenti organici e di servizio per il funzionamento dei servizi e del personale

deliberare i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia gli affari che interessano il consorzio e che non siano attribuiti al consiglio direttivo e al presidente;

- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea e la cui composizione e le attribuzioni dovevano essere specificate nello statuto; era l'organo esecutivo del consorzio, al quale, tra l'altro, spettava:

formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

provvedere al riparto delle spese tra i consorziati, secondo i coefficienti stabiliti dallo statuto

provvedere alla ordinaria amministrazione del consorzio

controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale

stabilire la data di convocazione dell'assemblea generale;

- il presidente, per il quale lo statuto doveva precisare le modalità di nomina e le competenze ad integrazione dei seguenti compiti:

firmare gli atti

rappresentare il consorzio

sovrintendere al personale ed ai servizi

inviare la convocazione dell'assemblea generale e determinare l'ordine degli argomenti da trattare

presiedere l'assemblea generale ed il consiglio direttivo

eseguire le deliberazioni adottate

provvedere a quanto è necessario per il funzionamento del consorzio e per il buon andamento dei servizi;

- il segretario, nominato dall'assemblea;

- il personale componente la struttura, per la tenuta della contabilità e per il lavoro d'ufficio.

Nella riforma dell'ordinamento comunale operata dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, ripresa dalla L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, lo statuto determina le regole di funzionamento del consorzio, nei limiti derivanti dalla convenzione e da quanto la legge detta in materia di organi dell'ente e relative competenze.

Gli organi indicati dall'art. 25 sono:

- l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, chiamata ad approvare gli atti fondamentali previsti dallo statuto come l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, i programmi di interventi e piani finanziari, le tariffe dei servizi e l'accensione di mutui;

- il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, le cui competenze sono indicate nello statuto;
- il presidente, al quale spettano compiti di rappresentanza dell'ente e quelli affidatigli dallo statuto;
- il direttore, con la responsabilità gestionale dell'ente.

L'amministrazione del Consorzio spettava al comune di Albiano in qualità di capo consorzio. Il consorzio era rappresentato dall'assemblea consorziale e dal presidente. I membri dell'assemblea consorziale erano nominati dai consigli comunali dei rispettivi comuni consorziati in ragione di uno ogni cinque consiglieri assegnati al comune, restavano in carica per un quadriennio ed erano rieleggibili. Presidente del consorzio era il sindaco del comune capoconsorzio.

Per sopperire alle spese dell'ostetrica, ciascun comune doveva versare entro il 30 giugno di ogni anno la propria quota che veniva ripartita fra i comuni in ragione dell'85% a carico di Albiano e del 15% a carico di Lona Lases.

Contesto generale

L'art. 165 T.U. del 1934, disponeva che nel controllo dei consorzi, per quanto riguardava le loro funzioni e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, si applicassero le norme stabilite per la Provincia, se si trattava di consorzi dei quali la Provincia faceva parte o, altrimenti, le norme stabilite per il Comune consorziato che contava il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo faceva parte del consorzio.

Fino allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 la vigilanza e la tutela governativa erano esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa; inoltre la giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali era esercitata dal consiglio di prefettura competente sul territorio dove aveva sede l'amministrazione consorziale.

Come previsto al punto 5 dell'art. 48 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige del 1948 e parimenti riportato al punto 5 dell'art. 54 del secondo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige del 1972, la vigilanza e la tutela sui consorzi, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, spetta alla Giunta provinciale.

A seconda dei temi trattati i consorzi avevano ed hanno rapporti con gli uffici statali, regionali e provinciali competenti in materia.

Il Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases conferma queste note generali.

Fonti normative

Legge 20 marzo 1865, n.2248 All.F "Legge sui lavori pubblici"

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie

Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni"

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

R.D. 11 marzo 1935, n.281, riguardante le condotte sanitarie vacanti

R.D. 26 maggio 1940, n.1364, relativo all'approvazione del regolamento per l'esercizio professionale dell'ostetrica

Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"

Legge 27 dicembre 1953, n.959 "Norme modificatrici del Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici"

Legge 25 luglio 1956, n.837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Legge 18 aprile 1962, n.167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare"

Legge 8 giugno 1962, n. 604 " Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

Decreto Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge provinciale 9 aprile 1973, n.14 "Disciplina dei nuovi compiti e del trattamento economico delle ostetriche condotte."

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L " Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., A11 "Consorzio ostetrico di Albiano - Lona Lases"

Bibliografia

ANDREATTA G., PACE S., La provincia autonoma di Trento: itinerario nell'autonomia. 2. ed. riveduta ed

ampliata Trento, Saturnia, 1981

CURTOLO C., (a cura di), Profilo istituzionale di un consorzio tipo per servizi o uffici fra enti locali della Provincia autonoma di Trento, in base alla legislazione italiana (dal 1923). Modello organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 2003

GIUFFRÈ (editore), Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, vol.9

ZOIA M., Agenda dei comuni: 1992, (a cura di), Firenze, Editrice Caparrini, 1991

ZOIA M. (a cura di), Agenda dei comuni 1988, Firenze, Caparrini, 1987

Note

1. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 2. "Deliberazioni del consiglio comunale - copie", n. 2, verbale di deliberazione n. 32, 1938 ottobre 12;
2. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 40, cat. IV, n. di prot. 2928;
3. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n. 7 "Deliberazione del consiglio comunale...", 1950 dicembre 30 - 1954 ottobre 4, verbale n. 26, 1954 luglio 7;
4. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n. 18 "Delibere del consiglio 1968", 1968 gennaio 19 - 1968 dicembre 23, verbali nn. 54-55, 1968 novembre 15;
5. ACAL., A11 "Consorzio ostetrico di Albiano - Lona Lases", 1954-1980, 4. "Carteggio, atti e circolari", n. 1, 1968, n. di prot. 2205;
6. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n. 19 "Delibere del consiglio 1969", 1969 febbraio 7 - 1969 dicembre 30, verbale n. 42, 1969 agosto 28;
7. ACAL., A11 "Consorzio ostetrico di Albiano - Lona Lases", 1954-1980, 4. "Carteggio, atti e circolari", n. 1

Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases, 1954 - 1980

{1354}

1 busta, 1 registro; metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Consorzio ostetrico Albiano-Lona Lases, 1954 luglio 7 - 1980 ottobre 27

Modalità di acquisizione e versamento

Dato lo stretto legame fra il comune e il Consorzio ostetrico Albiano-Lona Lases, l'archivio, che fu certamente conservato sempre presso gli uffici comunali, si configura come un archivio aggregato dell'archivio comunale di Albiano.

Contenuto

L'archivio del Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases costituisce un fondo aggregato dell'archivio comunale di Albiano e comprende la documentazione dal 1954 al 1990.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione era costituita da una busta e un registro sciolto. Con il presente riordino sono state evidenziate 5 serie archivistiche: statuto, verbali di deliberazione originali e copie, carteggio, atti e circolari, preventivi e rendiconti.

L'illustrazione delle caratteristiche specifiche delle serie è stata riportata nelle relative introduzioni.

serie A11.1

Statuto, [1954]

{1355}

Contenuto

Gli statuti devono contenere le norme relative alla costituzione degli enti e al loro funzionamento.

Lo statuto del "Consorzio ostetrico Albiano-Lona Lases", approvato con deliberazione del Consiglio comunale il 3 settembre 1954, n. 36 e della Giunta provinciale di Trento il 7 gennaio 1955 con n. 13834/1/AIII, e contenente altresì l'approvazione della costituzione del Consorzio e del relativo statuto del Commissariato del Governo di Trento con decreto n. 27435.3/a del 31 gennaio 1956, era composto da 18 articoli.

ACAI. A11.1-1

{1356}

"Statuto del Consorzio ostetrico costituito fra i comuni di Albiano, Lona, Lases.. con sede nel comune di Albiano"

(originale)

[1954]

Con approvazione del Commissariato del Governo di Trento del 31 gennaio 1956, n. 27435, 3/a

Fascicolo

Num. un. progr. 54

serie A11.2

Verbali di deliberazione - originali, 1955 - 1977

{1357}

Contenuto

La serie comprende deliberazione degli organi deliberanti (Rappresentanza e Assemblea consorziale) dal 1955 al 1977.

ACAI. A11.2-1

{1358}

"Consorzio ostetrico. Registro dei verbali di deliberazione..."

1955 agosto 17

n.1

Registro, c. 2 n.n.

Num. un. progr. 55

ACAI. A11.2-2

{1359}

"Registro sedute. Consorzio ostetrico..."

1955 agosto 17 - 1977 aprile 25

Le deliberazioni dal 17 agosto 1955 al 18 novembre 1966 sono raccolte in un fascicolo conservato nel registro

Registro, c. 17 n.n.

Num. un. progr. 54

serie A11.3

Verbali di deliberazione - copie, 1955 - 1976

{1360}

Contenuto

La serie comprende le copie vistate e non, suddivise per anno, dei verbali di deliberazione degli organi deliberanti dal 1955 al 1976.

ACAI. A11.3-1

{1361}

Verbali di deliberazione - copie

1955-1967; 1971-1976

- 1955: n. 1;
- 1956: nn. 2-5;
- 1957: nn. 1-2;
- 1958: n. 1;
- 1959: n.1;
- 1960: vuoto;
- 1961: vuoto;
- 1962: n. 2;
- 1963: n. 3-4;
- 1964: nn. 1-6;
- 1965: nn. 1-3;
- 1966: nn. 1-5;
- 1967: nn. 1-2;
- 1971: n. 2;
- 1973: nn. 1-2;
- 1974: n. 1;
- 1975: nn. 1-3;
- 1976: nn. 1-4

Contiene: verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Albiano di approvazione dello statuto del Consorzio del 3 settembre 1954 e del Consiglio comunale di Lona e Lases per la nomina della Rappresentanza consorziale del 28 febbraio 1956; "Regolamento di servizio per le ostetriche condotte" (originale e copia), approvato dall'Assemblea consorziale il 29 marzo 1956 e dalla Giunta provinciale di Trento il 22 marzo 1957, n. 6442/12A e modifiche successive

Fascicolo

Num. un. progr. 54

serie A11.4

Carteggio, atti e circolari, 1954 - 1980

{1362}

Contenuto

La serie raccoglie la seguente documentazione: atti, circolari, carteggio, bandi di concorso, nomine, ripartizione di spese consorziali riguardanti il personale delle condotte ostetriche dal 1954 al 1980.

ACAI. A11.4-1

{1363}

Carteggio, atti e circolari

1954; 1961 - 1980

Nomine dei rappresentanti del consorzio, bandi di concorso, permessi e congedi, convocazioni, circolari, leggi provinciali relative alle condotte ostetriche, attestati scolastici, avvisi. Si segnala nel 1968: "Statuto del Consorzio per il servizio di ostetrica condotta costituito fra i comuni di Civezzano, Fornace, Albiano e Lona Lases con sede in Civezzano", approvato con deliberazione n. 55 del 15 novembre 1968 del Consiglio comunale di Albiano.

Fascicolo

Num. un. progr. 54

serie A11.5

Preventivi e rendiconti, 1954 - 1979

{1364}

Contenuto

La serie raccoglie preventivi e rendiconti delle spese consorziali da suddividere fra Albiano e Lona-Lases dal 1953 al 1980.

ACAI. A11.5-1

{1365}

Preventivi di spesa pro anni 1956 - 1980

1955 - 1979

Fascicolo

Num. un. progr. 54

ACAI. A11.5-2

{1366}

Rendiconti finali pro anni 1953 - 1979

1954 - 1979

Fascicolo

Num. un. progr. 54

Ente

Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano

{1367}

[1958 giugno 15] - 1967 novembre 24

Luoghi

Barco di Albiano (TN)

Altre date

1960 marzo 27 (Costituzione del Consorzio utenti delle frazioni di Barco di Sopra e di Sotto.)

Archivi prodotti

Fondo Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, 01/01/1958 - 31/12/1971

Storia

La scarsa documentazione presente non consente di individuare la data precisa di costituzione. Tuttavia il primo riferimento alla Società lo si ha il 15 giugno 1958 (1) allorchè 20 capifamiglia delle due frazioni di Barco di Sopra e di Sotto si riunirono ad Albiano e nominarono un comitato esecutivo ristretto per approntare i progetti di costruzione di un acquedotto rurale e della fognatura, nonchè per elaborare lo statuto del costituendo consorzio previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 relativa a provvedimenti a favore dei territori montani. Probabilmente la costituzione ufficiale avvenne il 27 marzo 1960 (2), come si presume dall'avviso di convocazione dei capifamiglia delle due frazioni di Barco, esposto all'albo comunale, avente per oggetto la costituzione del Consorzio utenti l'acquedotto di Barco di Sopra e di Sotto (2).

L'ultima attestazione si riferisce al verbale dell'assemblea generale straordinaria della Società del 24 novembre 1967 (3), col quale avvenne lo scioglimento della Società e il passaggio dei manufatti, oneri e responsabilità relative al comune di Albiano. E' tuttavia presente ulteriore documentazione fino al 1971, relativa alla gestione da parte del comune di Albiano della concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile e vario dalla sorgente Masere, chiesta ancora il 10 giugno 1960 dalla Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano e concessa solo nel 1970, allorchè la Società era già sciolta.

Condizione giuridica

La "Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano" costituiva una società di fatto, creata per ottenere il contributo statale per la costruzione dell'acquedotto e della rete fognaria nelle frazioni di Barco di Sopra e di Sotto, in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991. Manteneva stretti legami con il comune di Albiano.

Funzioni, occupazioni e attività

La Società si occupava di gestire, in accordo con il comune, la pratica della costruzione dell'acquedotto potabile e della rete fognaria a Barco, chiedendo contributi all'Assessorato per l'economia montana tramite l'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Trento e al comune di Albiano, di richiedere concessioni di derivazioni dalla sorgente alle Masere in località Casotti di Albiano, mantenendo contatti costanti con i tecnici, risolvendo vertenze e fornendo conteggi delle spese per il saldo dei conti.

Struttura amministrativa

Non si hanno documenti di costituzione della Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, ma si sa dagli avvisi del comune di Albiano che si riuniva nelle scuole elementari di Barco di Sopra ed era costituita dai capifamiglia delle frazioni di Barco di Sopra e di Sotto, oltre ad avere un presidente che si occupava dell'amministrazione.

Contesto generale

La Società manteneva rapporti con i capifamiglia delle frazioni di Barco di Sopra e di Sotto, il comune di Albiano, l'ufficio del Genio civile di Trento, l'ufficio idrografico Magistrato delle acque di Trento, il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trento, l'Assessorato per l'economia montana di Trento tramite l'Ispettorato dipartimentale delle foreste, con tecnici, artigiani e diversi fornitori.

Fonti normative

Legge 25 luglio 1952, n. 991, Provvedimenti in favore dei territori montani

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n.1979 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n.991, recante provvedimenti in favore dei territori montani"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., A12 "Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano"

ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969

Note

1. ACAL., A12 "Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano", 1. "Carteggio, atti e contabilità", n. 1, 1958;
2. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 28.2 "Opere igienico-sanitarie: acquedotti, canalizzazioni, fognature, cimiteri", n. 1 contiene: "Legge sulla montagna 1952", 1952-1953;
3. A12 "Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano", 1. "Carteggio, atti e contabilità", n. 1, 1970

Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, 1958 - 1971

{1368}

1 busta; metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano, [1958 giugno 15] - 1967 novembre 24

Modalità di acquisizione e versamento

Il fondo raccoglie materiale documentario prodotto dalla Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano dal 1958 fino al 1971. Lo stretto rapporto mantenuto col comune per la costruzione dell'acquedotto rurale della frazione di Barco di Albiano ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

L'Archivio della Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano comprende documentazione dal 1958 al 1971 ed è in buono stato di conservazione.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione al momento del riordino era mescolata a quella del comune. Evidenziato il fondo, il materiale documentario è stato riordinato in un'unica serie contenente carteggio, atti e contabilità.

serie A12.1

Carteggio, atti e contabilità, 1958 - 1971

{1369}

Contenuto

La serie raccoglie la documentazione, così archiviata dall'ufficio comunale, racchiusa in fascicoli contenenti varie tipologie documentarie dal 1958 al 1971.

ACAI. A12.1-1

{1370}

Carteggio, atti e contabilità

1958 - 1971

Verbali della seduta dei capifamiglia delle due frazioni di Barco di sopra e di Barco di sotto, 1958 giugno 15; verbale del Consiglio comunale di Albiano di approvazione della spesa, 1959 luglio 10; avviso per la costituzione del Consorzio, 1960; richieste per la concessione di derivazione dell'acqua dalla sorgente "Masere", analisi chimica delle acque, corrispondenza con la ditta Siderurgica commerciale italiana, richieste per la concessione di contributi, concessione di sparomine, lavori per le opere idrauliche concessi alla ditta Gilli Luigi, "Vertenza circa prestazioni geometri Pascolato / Toniolli", lavori di costruzione delle opere murarie concessi all'impresa Sevegnani Ermanno e fratelli da Albiano, proroghe per ultimazione dei lavori, stato finale dei lavori, avvisi di convocazione delle assemblee, verbali dell'assemblea generale, decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la regione Trentino Alto-Adige di concessione della derivazione di acqua ad uso potabile e vario dalla sorgente "Masere".

Busta

Num. un. progr. 56

Ente

Ufficio del giudice conciliatore di Albiano

{1371}

1929 agosto 9 - 1992 ottobre 8

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Ufficio del giudice conciliatore di Albiano, 01/01/1929 - 31/12/1992

Storia

Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325, in vigore dal 1° luglio 1929 venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia, che seguiva i dettami del R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626.

La legge datata 21 novembre 1991, n. 347, in vigore dal 1° maggio 1995, sopprimeva l'ufficio del giudice conciliatore, istituendo il giudice di pace.

L'Ufficio del giudice conciliatore di Albiano risulta costituito dal 9 agosto 1929, data di nomina del cancelliere e dell'usciera di conciliazione (1), mentre per le cariche di giudice conciliatore e vice conciliatore di Albiano vennero nominati rispettivamente i signori Bertuzzi Luigi e Filippi Pietro. Tuttavia non si sono trovate tracce di tali nomine in archivio.

L'ultima attestazione è datata 28 ottobre 1992 (2) e si riferisce alla data dell'iscrizione a ruolo di un affare civile.

Condizione giuridica

Ente di diritto amministrativo

Unificata nella sua maggior parte l'Italia, il nuovo Regno aveva il procedimento civile regolato da quattro codici diversi: quello delle Due Sicilie del 1819, il Regolamento toscano del 1814, il Regolamento lombardo del 1796, il Codice sardo del 1859.

Con la legge sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, si scelse di istituire in tutto il territorio nazionale la figura del conciliatore, sulla cui esistenza si armonizzò poi il codice di procedura civile.

Successivamente alla sua estensione in tutto il territorio nazionale, l'istituto conciliativo fu oggetto di proposte di riforma al fine di renderlo sempre più agile ed efficiente.

Dopo la legge del 26 giugno 1868 relativa alle sentenze dei conciliatori, fu operata una prima riforma con la legge del 23 dicembre 1875, n. 2839, la quale, tra l'altro, istituì i vice conciliatori.

Con la legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione e furono aumentati i requisiti necessari per la nomina a giudice conciliatore.

Il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 era il regolamento di applicazione alla legge sopracitata.

Alla legge n. 261/1892 fece seguito, ultima nel riordino sostanziale dell'istituto, la legge del 28 luglio 1895, n. 455, la quale dettava norme semplificate di procedura innanzi ai conciliatori.

Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia.

La legge datata 18 dicembre 1941, n. 1368 organizzava nuovamente gli uffici di conciliazione.

Il D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 dettava norme sugli uscieri di conciliazione.

Le attribuzioni degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti erano regolate dalla legge del 18 ottobre 1951, n. 1128.

Per gli uscieri, chiamati "messi" di conciliazione in seguito alla legge del 3 febbraio 1957 (art.1), rimasero invece in vigore le norme anteriori (R.D. 26 dicembre 1892, n. 728; L. 24 marzo 1921, n. 298; T.U. 28 dicembre 1924, n. 2271; L. 22 dicembre 1931, n. 1677; R.D. 8 giugno 1933, n. 61; D.L.L. 1° febbraio 1946, n.122).

Le leggi del 18 luglio 1956, n. 761 e del 25 luglio 1966, n. 571 stabilivano l'ammontare del limite di valore nella competenza dei conciliatori e del pretore e disponevano il limite di inappellabilità delle sentenze del conciliatore.

La legge del 3 febbraio 1957, n. 16 dettava norme sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

Funzioni, occupazioni e attività

Inseriti in ogni comune, i conciliatori e i vice conciliatori sono giudici singoli, non appartenenti alla magistratura professionale, sono cioè cittadini incaricati, temporaneamente e a titolo gratuito, dell'esercizio di funzioni giudiziarie. Essi amministrano la giustizia nell'ambito del territorio di competenza che coincide col territorio del comune cui sono addetti.

Con la legge del 18 dicembre 1941, n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti: 1) il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi " per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.

Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore, doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria.

Se il numero degli affari era rilevante, il conciliatore, su proposta del dirigente di cancelleria, poteva autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente; e poteva autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Struttura amministrativa

Il R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.

Con disposizioni successive alla legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.

Con il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del Tribunale su proposta del Procuratore regio.

Nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudice conciliatore. Ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto, di regola, un vice conciliatore; se era necessario potevano esservi addetti più vice conciliatori.

I conciliatori e i vice conciliatori erano magistrati onorari che ricoprivano un ufficio gratuito per la durata di tre anni (ma potevano essere riconfermati), a seguito di nomina deliberata dal Consiglio superiore della Magistratura ed adottata - secondo la regola prevista per le deliberazioni del Consiglio superiore - con decreto del Presidente della Repubblica. Era anche previsto che il Consiglio superiore, sempre con decreto presidenziale, delegasse la nomina dei conciliatori ai presidenti delle corti di appello. Nei fatti, il Consiglio si avvaleva largamente di tale facoltà e la scelta del conciliatore avveniva sostanzialmente in sede locale: la stessa proposta di nomina era attribuita al pretore, che chiedeva, preventivamente, il parere degli organi di polizia, dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, nonché, quando i candidati erano pubblici dipendenti, dei rispettivi capi ufficio. I requisiti per la nomina a giudice conciliatore erano i seguenti: cittadinanza italiana, residenza nel comune, età non inferiore ai 25 anni. Era peraltro invalsa la prassi, contrariamente anche a disposizioni ministeriali (cfr. circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio IV, n. 1765/11356 del 19 settembre 1959), che le proposte per la nomina dell'ufficio venissero avanzate al pretore da parte dei sindaci. Ciò comportava la possibilità di conservare quel particolare nesso tra conciliatore e municipalità, nesso che, prima del vigente sistema di scelta, era sancito attraverso l'invio di terne periodicamente avanzate dalla municipalità, sottoposte all'autorità regia ed entro le quali si doveva scegliere il giudice.

La scelta doveva naturalmente ricadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario. Le cause di incompatibilità con le funzioni di conciliatore erano soltanto di due qualità. La prima: di magistrato professionista e, in genere, di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario; la seconda: di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

Dopo la nomina, il conciliatore ed il vice conciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla legge del 23 dicembre 1946, n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.

Fino al 1984 il codice civile abilitava il giudice conciliatore a decidere determinate categorie di controversie entro un limite di valore, cioè cause relative a beni mobili e a contratti di locazione di beni immobili.

Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.

Tra il conciliatore ed il vice conciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al vice conciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.

Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria o da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale. Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.

I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".

Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.

Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.

La denominazione "usciere", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il loro trattamento economico.

Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639).

Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.

Contesto generale

Il controllo sugli uffici di conciliazione spettava di norma (eccezion fatta per le regioni Trentino- Alto Adige e Val d'Aosta per le quali la vigilanza spettava alle Giunte provinciali) al presidente della Corte d'Appello, al presidente del Tribunale ed al Pretore secondo le rispettive competenze territoriali: distretto, conciliazione, mandamento (art.229 dell'ordinamento giudiziario).

Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.

Secondo l'art. 94 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, alla nomina, decadenza o revoca dei giudici e vicegiudici conciliatori provvedeva il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e sentito il parere della Giunta provinciale competente, mentre l'art. 95 prevedeva che la vigilanza sugli uffici di conciliazione fosse esercitata dalla Giunta provinciale.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, il Pretore poteva, in ogni momento, eseguire un accertamento ispettivo negli uffici di conciliazione per controllare la regolarità dei registri.

L'Ufficio del giudice conciliatore manteneva rapporti con il comune di Albiano e con la Pretura di Trento.

Fonti normative

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione"

Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno

Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione"

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore"

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"

Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI., A13 "Ufficio del giudice conciliatore di Albiano"

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ufficio del giudice conciliatore, Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1. ACAI., A13 "Ufficio del giudice conciliatore di Albiano", 2. "Carteggio ed atti", n. 1, 1929;

2. ACAL., A13 "Ufficio del giudice conciliatore di Albiano", 7. "Ruoli generali degli affari civili", n. 2, 1987-1992

Ufficio del giudice conciliatore di Albiano, 1929 - 1992

{1372}

4 buste (35 registri); metri lineari 0.5

Soggetti produttori

Ufficio del giudice conciliatore di Albiano, 1929 agosto 9 - 1992 ottobre 8

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale (sede, personale) ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

Il fondo comprende documentazione attestante l'attività dell'ente dal 1929 al 1992 costituita da: protocolli degli esibiti, carteggio, atti, registri degli avvisi per le conciliazioni, verbali delle conciliazioni, registri delle udienze, rubriche alfabetiche nelle cause iscritte nel registro delle udienze, ruoli generali degli affari civili, rubriche alfabetiche degli affari civili, repertori degli atti da tenersi dall'usciera di conciliazione, registri degli atti di citazione per biglietto da tenersi dall'usciera conciliatore, registri cronologici degli atti o provvedimenti originali, repertori ed atti soggetti a registrazione, registri dei procedimenti per ingiunzione, registri delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal Pretore, registri dei proventi di cancelleria e spedizione delle copie, registri delle tasse di bollo iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e delle spese anticipate dall'erario, registri delle spese anticipate dall'erario in materia civile, registri delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito, registri di carico e scarico dei depositi in carta bollata, registri di carico e scarico dei depositi giudiziari in materia civile e penale, registri di carico e scarico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili e registri diversi.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino la documentazione si trovava raccolta in otto buste e alcuni registri erano sciolti.

Individuato il soggetto produttore si è costituito il relativo fondo archivistico articolato in ventidue serie su base tipologica.

L'illustrazione delle caratteristiche specifiche di ogni serie è stata riportata nella relativa introduzione; per quanto riguarda i registri divisi in finche si è riportata la tipologia dei dati registrati all'interno di esse mentre se i dati erano analoghi per tutti i registri di una serie sono stati descritti in introduzione.

serie A13.1

Protocolli degli esibiti, 1929 - 1970

{1373}

Contenuto

Il registro riporta il movimento della documentazione in arrivo e in partenza dal 1929 al 1970 con una lacuna dal 1944 al 1955.

ACAI. A13.1-1

{1374}

Protocollo degli esibiti

1929 agosto 9 - 1970 luglio 2

- 1929: nn. di prot.1-5;
- 1930: nn. di prot. 1-6;
- 1931: nn. di prot. 1-22;
- 1932-1933: nn. di prot. 1-47;
- 1934: nn. di prot. 1-2;
- 1935: nn. di prot. 1-11;
- 1936: nn. di prot. 1-13;
- 1937: nn. di prot. 1-17;
- 1938: nn. di prot. 1-7;
- 1939: nn. di prot. 1-45;
- 1940: nn. di prot. 1-14;
- 1941: solo vistato;
- 1942: nn. di prot. 1-5;
- 1943: n. di prot. 1;
- 1956-1957: nn. di prot. 1-30;
- 1958: nn. di prot. 1-7;
- 1959: nn. di prot. 1-14;
- 1960: nn. di prot. 1-11;
- 1961-1970: nn. di prot. 1-7

Registro

Num. un. progr. 57

serie A13.2

Carteggio ed atti, 1929 - 1983

{1375}

Contenuto

I documenti cartacei non presentavano segnature o numerazioni particolari ed erano raccolti per lo più in fascicoli per oggetto.

La serie è composta da tre buste di carteggio dal 1929 al 1983.

ACAI. A13.2-1

{1376}

Carteggio ed atti

1929 - 1949

Verbal di giuramento dei cancellieri e degli uscieri, decreti d'ingiunzione, verbali di pignoramento, verbali di conciliazione, sentenze definitive e statistica giudiziaria

Fascicolo

Num. un. progr. 57

ACAI. A13.2-2

{1377}

Carteggio ed atti

1950 - 1969

Carteggio, atti, circolari, statistica giudiziaria, pratiche di conciliazione, nomine e conferme del giudice e vice conciliatore, cancelliere e dell'usciera.

Busta

Num. un. progr. 58

ACAI. A13.2-3

{1378}

Carteggio ed atti

1970 - 1983

Carteggio, atti, circolari, pratiche di conciliazione, ricorsi per ingiunzione, verbali di contravvenzione e di pignoramento, nomine e conferme in carica del giudice e vice conciliatore per il triennio 1983-1985

Busta

Num. un. progr. 59

Registri degli avvisi per le conciliazioni, 1930 - 1987

{1379}

Contenuto

I registri, compilati in base al regolamento del 26 dicembre 1892, n. 728 art. 21 n. 1, riportano: numero d'ordine generale degli avvisi di conciliazione, numero d'ordine statistico delle domande superiori alle 100 lire, cognome, nome, paternità e residenza della persona che richiede l'avviso e di quella che deve essere avvisata, oggetto dell'avviso, date della spedizione dell'avviso, della notificazione del medesimo e dell'udienza fissata, indicazioni della riuscita o meno della conciliazione e delle spese eccedenti o meno le 400 lire e osservazioni.

La serie comprende due registri dal 1930 al 1987.

ACAI. A13.3-1

{1380}

"Registro degli avvisi per le conciliazioni"

1930 - 1941 (con verifiche del Pretore fino al 1949)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.3-2

{1381}

"Registro degli avvisi per le conciliazioni"

1987

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.4

Verbali delle conciliazioni, 1953

{1382}

Contenuto

La serie è costituita da un unico registro che riporta i verbali delle udienze di conciliazione svoltesi nel 1953, la firma del Giudice conciliatore, del cancelliere e delle parti convenute.

ACAI. A13.4-1

{1383}

"Registro verbali"

1953 marzo 9 - 1953 ottobre 24

Si tratta di verbali di conciliazione con le firme del giudice conciliatore, del cancelliere e delle parti convenute.

Registro

Num. un. progr. 60

Registri delle udienze, 1929 - 1989

{1384}

Contenuto

Questo registro, prescritto dalla circolare del Ministero della Giustizia 1 agosto 1895, n. 251/1347, era molto importante e doveva essere tenuto con cura dal cancelliere, in quanto conteneva tutto lo svolgimento delle cause, specialmente quando non era obbligatoria la redazione del verbale di causa.

Nel registro dovevano venir annotate le udienze, i motivi, le discussioni e il tenore dei provvedimenti presi dal giudice in presenza delle parti in causa.

La serie è formata da tre registri dal 1929 al 1989.

ACAI. A13.5-1

{1385}

"Registro delle udienze"

1929 agosto 12 - 1951 (con verifiche del Pretore fino al 1952)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.5-2

{1386}

"Ruolo delle udienze. Mod. 2"

1979 ottobre 2 - 1980 febbraio 22 (con le sole verifiche del Pretore dal 1943 al 1972)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.5-3

{1387}

"Ruolo delle udienze. Mod. 2"

1987 marzo 30 - 1989 giugno 26

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.6

Rubriche alfabetiche nelle cause iscritte nel registro delle udienze, 1929 - 1932 {1388}

Contenuto

La serie comprende una sola rubrica dal 1929 al 1932 con le successive verifiche del Pretore di Trento fino al 1952.

ACAI. A13.6-1

{1389}

"Rubrica alfabetica nelle cause iscritte nel registro delle udienze"

1929 - 1932 (con verifiche del Pretore fino al 1952)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.7

Ruoli generali degli affari civili, 1959 - 1992

{1390}

Contenuto

La serie comprende due registri, compilati in base al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 che riportano: numero progressivo, data d'iscrizione a ruolo, generalità delle parti, oggetto e valore dell'affare trattato, nome e cognome del giudice conciliatore, data della notifica, attore e convenuto, data della prima udienza, sospensione, interruzione e estinzione del processo, data e contenuto del provvedimento, definizione del processo (per conciliazione, secondo il diritto), data, numero e natura del provvedimento.

ACAL. A13.7-1

{1391}

"Ruolo generale degli affari civili. Mod. 1"

1959 -1982 (con verifiche del Pretore a partire dal 1943)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAL. A13.7-2

{1392}

"Ruolo generale degli affari civili. Mod. 1"

1987 - 1992

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.8

Rubriche alfabetiche degli affari civili, 1980 - 1986

{1393}

Contenuto

La serie è composta da due rubriche alfabetiche dal 1980 al 1986.

ACAI. A13.8-1

{1394}

"Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili. Mod. 24"
1980 (con verifiche del Pretore dal 1943)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.8-2

{1395}

"Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili. Mod. 24"
1986 (vidimazione del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.9

Repertori degli atti da tenersi dall'usciera di conciliazione, 1931 - 1982 {1396}

Contenuto

La serie comprende un solo registro, compilato in base agli articoli 25 e 26 del regolamento approvato con R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 e all'art. 252 del R.D. 28 dicembre 1924, n. 2271, che riporta: numero d'ordine degli atti, cognome, nome e residenza delle parti, distanza in chilometri del comune da cui furono eseguiti gli atti da quello di residenza dell'usciera, natura e qualità degli atti richiesti, data dell'esecuzione, somme dovute dalle parti, osservazioni.

ACAI. A13.9-1 {1397}

"Repertorio degli atti da tenersi dall'usciera del conciliatore" (tit. int.)

1931 - 1982

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.10

Registri degli atti di citazione per biglietto da tenersi dall'usciere conciliatore, 1929 - 1941 {1398}

Contenuto

La serie è costituita da un unico registro dal 1929 al 1941.

ACAI. A13.10-1 {1399}

"Registro degli atti di citazione per biglietto da tenersi dall'insergente comunale quale usciere conciliatore" (tit. int.)
1929 - 1941 (con verifiche del Pretore fino al 1942)

Registro

Num. un. progr. 60

Registri cronologici degli atti o provvedimenti originali, 1929 - 1989

{1400}

Contenuto

La serie comprende tre registri, prescritti e compilati in base alla circolare del Ministero della Giustizia del 1 agosto 1895, n. 251/1347 e agli articoli 28 n. 4, 29 n. 8, 30 n. 10, 31 e 32 n. 4 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, nei quali sono iscritti, subito dopo la loro formazione, tutti gli atti originali, compilati dal cancelliere o con la sua assistenza, in ordine cronologico dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nel registro doveva venir annotata la data dell'iscrizione dell'atto, il numero e la specie del ruolo nel quale l'atto era stato registrato, la natura dell'atto, il cognome e il nome delle parti.

ACAI. A13.11-1

{1401}

"Registri cronologici degli atti originali." Mod. n. 1

1929 - 1982

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.11-2

{1402}

"Registro cronologico dei provvedimenti ed atti originali. Mod. n. 22"

194[3]

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.11-3

{1403}

"Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dalla cancelleria o compiuti con l'intervento del cancelliere." (tit. int.) Mod. n. 22

1987 - 1989

Registro

Num. un. progr. 60

Repertori degli atti soggetti a registrazione, 1943 - 1989

{1404}

Contenuto

La serie comprende due registri, prescritti e compilati in base alla circolare del Ministero della Giustizia del 1 agosto 1895, n. 251/1347 e agli articoli 28 n. 4, 29 n. 8, 30 n. 10, 31 e 32 n. 4 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, nel quale sono iscritti tutti gli atti soggetti alla tassa di registrazione.

I registri riportano: numero progressivo, data e natura dell'atto, generalità e domicilio delle parti, indicazione sommaria dei beni, importo in Lire, note delle registrazioni e osservazioni.

ACAI. A13.12-1

{1405}

"Repertorio delle sentenze ed atti soggetti a registrazione. Mod. 23"

1943 - 1974 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.12-2

{1406}

"Repertorio delle sentenze ed altri provvedimenti soggetti alla tassa di registro tenuto dal cancelliere dell'ufficio" Mod.

23 (tit. int.)

1987 - 1989

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.13

Registri dei procedimenti per ingiunzione, 1929 - 1979

{1407}

Contenuto

La serie comprende un solo registro che riporta: numero d'ordine, data della presentazione del ricorso e cognome e nome del procuratore che l'ha sottoscritto, cognome, nome e residenza del creditore ricorrente e del debitore, specificazione del credito, elenco dei documenti depositati e data del deposito, data e sunto del decreto d'ingiunzione, date della notifica del ricorso e decreto e del ritiro dei documenti, giudizio di opposizione, osservazioni.

ACAI. A13.13-1

{1408}

"Registro dei procedimenti per ingiunzione" (tit.int.)

1929 - 1979

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.14

Registri delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal Pretore, 1931 - 1939 {1409}

Contenuto

Questa serie comprende un unico registro, la cui compilazione era richiesta dal pretore al conciliatore solo nel caso di comuni non capoluogo di mandamento, ai termini dell'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e dell'art. 17 del regolamento 26 dicembre 1892. Il registro riporta: numero d'ordine, generalità, condizione, età e domicilio della persona posta sotto tutela, date della delegazione fatta dal pretore e della convocazione del consiglio di famiglia, data della adunanza, cognome, nome e domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia e di tutela, titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore, sentenza che pronunciò l'interdizione, oggetto delle deliberazioni e annotazioni.

ACAI. A13.14-1

{1410}

"Registro delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal Pretore"

1931 - 1939 (con verifiche del Pretore a partire dal 1930 e fino al 1951)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.15

Registri dei proventi di cancelleria e spedizione delle copie, 1930 - 1952 {1411}

Contenuto

Si tratta di un unico registro previsto per annotare le entrate derivate da spedizioni di copie di documenti e altri atti di cancelleria, solo vistato dal Pretore di Trento.

ACAI. A13.15-1

{1412}

"Registro dei proventi di cancelleria e spedizione delle copie"

1930 - 1952 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.16

Registri delle tasse di bollo iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e delle spese anticipate dall'erario, 1930 - 1952 {1413}

Contenuto

La serie comprende un unico registro, prescritto dall'art. 21 n. 2 del R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 soltanto vistato dal Pretore di Trento.

ACAI. A13.16-1

{1414}

"Registri delle tasse di bollo iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e delle spese anticipate dall'erario nelle cause stesse" (tit.int.)

1930 - 1952 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.17

Registri delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile, {1415}
1943 - 1974

Contenuto

La serie comprende un unico registro, prescritto dall'art. 28 n. 6 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 soltanto vistato dal pretore di Trento.

ACAI. A13.17-1

{1416}

"Registri delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile. Mod.3"

1943 - 1974 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.18

Registri delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici {1417}
ammessi alla prenotazione a debito, 1943 - 1986

Contenuto

La serie comprende due registri prescritti dagli articoli 28 n. 11, 30 n. 13, 31 e 32 n. 6 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente solo i visti del pretore di Trento.

I registri riportano: numero d'ordine, cognome e nome, paternità e residenza, atti che danno luogo alla spesa, somme dovute all'erario, somme dovute ai funzionari, annotazioni.

ACAL. A13.18-1 {1418}

Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito. Mod. 20
1943 - 1974 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAL. A13.18-2 {1419}

Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito. Mod. 20
1986 (vidimazione del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.19

Registri di carico e scarico dei depositi in carta bollata, 1930 - 1986 {1420}

Contenuto

La serie comprende tre registri (solo vistati dal Pretore), di cui uno in forma di matrice, relativi ai depositi di carta bollata.

ACAI. A13.19-1 {1421}

"Registro a matrice dei depositi in carta bollata" (tit.int.)

1930 - 195[2] (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.19-2 {1422}

"Registro di discarico dei depositi in carta bollata" (tit.int.)

1930 - 195[2] (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.19-3 {1423}

"Registro di discarico dei depositi per carta bollata e per spese di cancelleria nei procedimenti civili" (tit.int.)

1986 (vidimazione del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.20

Registri di carico e scarico dei depositi giudiziari in materia civile e penale, 1930 - 1952 {1424}

Contenuto

L'art. 33 del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103 e gli articoli 1 e 5 del regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1910, n. 149 prevedevano che le parti che dovevano eseguire depositi in denaro o altro lo facessero all'ufficio postale, il quale a sua volta rilasciava un libretto, che presentato al cancelliere ne rilasciava apposita ricevuta staccandola dal registro.

La serie comprende due registri che riportano: numero e data della ricevuta, cognome, nome e domicilio del depositante, per conto proprio e per conto d'altri (in questo caso le generalità e il domicilio dell'altra persona), entità e natura (libretto di risparmio, polizza della cassa depositi e prestiti, in contanti, titoli del debito pubblico e buoni del tesoro) del deposito, causale del deposito, firma del cancelliere.

ACAI. A13.20-1

{1425}

"Registro generale dei depositi giudiziari in materia civile e penale"

1930 - 1952 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.20-2

{1426}

"Registro di discarico dei depositi giudiziari in materia civile e penale"

1930 - 1952 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.21

Registri di carico e scarico dei depositi per le spese di cancelleria nei processi civili, 1943 - 1974 {1427}

Contenuto

La serie comprende due registri, contenenti solo i visti del pretore di Trento, prescritti dagli articoli 28 nn. 8 e 9, 29 nn. 12, 13 e 14; 31, 32 nn. 7 e 8, 38 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

I registri riportano: numero, data, natura della spesa, ammontare della spesa, annotazioni.

ACAI. A13.21-1 {1428}

"Registro di carico dei depositi per le spese di cancelleria nei processi civili" Mod.4
1943 - 1974 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.21-2 {1429}

"Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili. Mod.5"
1943 - 1974 (verifiche del Pretore)

Registro

Num. un. progr. 60

serie A13.22

Registri diversi, 1930 - 1974

{1430}

Contenuto

In questa serie si conservano i registri per i quali non si è ritenuto necessario costituire delle serie apposite. Si tratta di un bollettario, solo vistato dal Pretore per le registrazioni delle somme versate all'Ufficio di conciliazione e di un registro dei mandati per i depositi giudiziari.

ACAI. A13.22-1

{1431}

"Bollettario. Ufficio di Conciliazione Albiano"

1930 -1974 (verifiche del Pretore)

Il registro riporta: generalità dell'utente, motivazione e cifra di chi ha versato somme alla cancelleria dell'ufficio di conciliazione, firma del cancelliere

Registro

Num. un. progr. 60

ACAI. A13.22-2

{1432}

"...Registro dei mandati dei depositi giudiziari"

1930 - 1952 (verifiche del Pretore)

Il registro riporta: n. del mandato, data, cifra, generalità del beneficiario e ufficio postale presso il quale è esigibile il mandato

Registro

Num. un. progr. 60

Ente

Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i {1433}

protesti cambiari

1923 dicembre 30 -

Luoghi

Albiano (TN)

Archivi prodotti

Fondo Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 01/01/1934 - 31/12/1979

Storia

In base all'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, all'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659, al decreto legge 25 agosto 1932, n. 1130 e ai sensi dell'art. 68 del R.D. 14.12.1933, n. 1669 nei comuni dove non esiste un notaio o un ufficiale giudiziario i protesti cambiari possono essere levati dal segretario comunale.

La prima attestazione presente in archivio, relativa a questa funzione del segretario comunale di Albiano è del 2 febbraio 1934 (1); ma la data riportata nell'attestazione è quella istituzionale.

Questo servizio è ancora attivo.

Condizione giuridica

Pubblico ufficiale

Funzioni, occupazioni e attività

Le funzioni sono quelle di levare i protesti cambiari. Si tratta di un incarico personale che non coinvolge il comune come istituzione.

Struttura amministrativa

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 349 del 12 giugno 1973 il segretario comunale, dietro autorizzazione del pretore competente per territorio, può servirsi del messo comunale; la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 274 del 23 gennaio 1985, ha stabilito che, configurandosi tale attività del segretario comunale con caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo, necessita di strutture organizzative proprie, non potendo essere utilizzate quelle del comune.

Angelo Vitale, segretario comunale, già nel 1934, svolse questa funzione nel comune di Albiano.

Contesto generale

Per lo svolgimento di questa funzione il segretario comunale ha rapporti con la Pretura competente per territorio, con aziende e istituti di credito.

Per il Comune di Albiano la pretura competente è quella di Trento.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI., A14 Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari

Note

1. ACAI., A14 "Archivio del Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari", 2. "Atti di protesto cambiario", 1934-1964, n.1

fondo A14

Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 1934 - 1979 {1434}

1 busta (3 registri); metri lineari 0.1

Soggetti produttori

Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 1923 dicembre
30 -

Modalità di acquisizione e versamento

L'archivio costituisce un fondo depositato presso l'archivio comunale omonimo: ciò perché, essendo l'incarico del segretario, in questa materia, di carattere personale, senza il coinvolgimento del comune, il materiale prodotto non rientra nell'archivio comunale.

Contenuto

L'archivio del segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari costituisce un fondo con due serie archivistiche: i repertori dei protesti cambiari e gli atti di protesta cambiario dal 1934 al 1979.

È aggregato di:

Superfondo Comune di Albiano

Repertori dei protesti cambiari, 1950 - 1979

{1435}

Contenuto

L'art. 73 del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 dispone che i notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbano tener nota dei protesti nel repertorio, giorno per giorno e per ordine di data.

I registri riportano sulla carta di sinistra: timbro del comune, numero del foglio, firma del segretario comunale e timbro della Pretura di Riva del Garda, numero del foglio e firma del pretore; seguono le finche che registrano: numero progressivo, data del protesto, generalità e domicilio del richiedente, luogo dove avviene il protesto e menzione delle ricerche eseguite, natura dell'obbligazione, generalità o ragione sociale del soggetto a cui carico si leva il protesto, somme dovute, risposte avute o motivi per cui non si ebbe risposta e annotazioni.

La serie comprende registrazioni dei protesti cambiari dal 1950 al 1979.

ACAI. A14.1-1

{1436}

Repertorio dei protesti cambiari levati dal segretario comunale

1950 novembre 24 - 1963 aprile 30

- 1950 - 1958: nn.di rep. 1-114;

- 1959 - 1963: nn.di rep. 1-62

Registro

Num. un. progr. 61

ACAI. A14.1-2

{1437}

Repertorio dei protesti cambiari levati dal segretario comunale

1963 maggio 13 - 1969 agosto 23

nn. di rep. 1-929

Registro

Num. un. progr. 61

ACAI. A14.1-3

{1438}

Repertorio dei protesti cambiari levati dal segretario comunale

1969 agosto 26 - 1979 gennaio 24

nn. di rep. 1-2716

Registro

Num. un. progr. 61

serie A14.2

Atti di protesto cambiario, 1934 - 1964

{1439}

Contenuto

La serie raccoglie i protesti cambiari dal 1934 al 1964.

ACAI. A14.2-1

{1440}

Atti di protesto cambiario

1934 - 1964

- 1934-1939;

- 1960;

- 1964

Fascicolo

Num. un. progr. 61

INDICE ANALITICO DELLE ISTITUZIONI

<i>Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Albiano</i>	1, 87, 1210, 1211, 1255
<i>Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases</i>	1, 87, 1196, 1197, 1203, 1255
<i>Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona</i>	1, 87, 1196, 1203, 1204, 1255
<i>Assessorato alle attività culturali della Provincia autonoma di Trento</i>	1
<i>Assessorato per l'economia montana, Trento</i>	1367
<i>Azienda elettrica comunale di Albiano</i>	11, 87, 1164, 1165
<i>Bacino imbrifero montano (BIM) dell'Adige</i>	87
<i>Barco di Sopra, frazione di Albiano</i>	36, 87, 1367, 1370
<i>Barco di Sotto, frazione di Albiano</i>	35, 36, 87, 1367, 1370
<i>Beneficio parrocchiale di Albiano</i>	11, 41
<i>Beneficio primissariale di Albiano</i>	11, 41
<i>Beretta, ditta di estrazione porfidi</i>	339
<i>Bernasconi Giuseppe, ditta</i>	881
<i>Biblioteca comunale di Trento</i>	3
<i>Cantone di Trento</i>	7
<i>Capitanato distrettuale di Trento</i>	11
<i>Caseificio sociale di Albiano</i>	11
<i>Cassa mutua di malattia comunale di Albiano</i>	285
<i>Cassa rurale di Albiano</i>	361
<i>Circolo di Trento</i>	11
<i>Circondario sanitario di Albiano, Lona, Lases e Fornace</i>	24
<i>Comitato di liberazione nazionale locale di Albiano</i>	87
<i>Comitato frazionale di Lases</i>	1196, 1203
<i>Comitato frazionale di Lona</i>	1196, 1203
<i>Comitato per la costruenda chiesa di Albiano</i>	87
<i>Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla in Trento</i>	1237
<i>Commissariato civile per la Venezia Tridentina</i>	11

<i>Commissariato del Governo di Trento</i>	1183, 1255, 1356
<i>Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento</i>	1210
<i>Comprensorio della Valle dell'Adige (C5), Trento</i>	87, 1255
<i>Comune di Albiano</i>	7, 1196, 1203, 1210
<i>Comune di Albiano (ordinamento austriaco)</i>	12
<i>Comune di Albiano (ordinamento italiano)</i>	88
<i>Comune di Albiano (ordinamento italico)</i>	8
<i>Comune di Civezzano</i>	1353
<i>Comune di Fornace</i>	7, 7, 11, 87, 1335, 1353
<i>Comune di Lavis</i>	36
<i>Comune di Lona Lases</i>	87, 223, 267, 279, 1196, 1203, 1229, 1247, 1335, 1345, 1353, 1361
<i>Comune di Meano</i>	1164, 1167
<i>Comune di Trento</i>	1164
<i>Comunità della Valle di Cembra</i>	87
<i>Comunità di Albiano</i>	3, 4
<i>Comunità di Piné</i>	3, 3
<i>Concorrenza stradale Gardolo-Lases</i>	11, 36, 87, 279
<i>Congregazione di carità di Albiano</i>	1, 87, 1247, 1248
<i>Congregazione di carità di Lona Lases</i>	1247
<i>Consiglio scolastico distrettuale di Trento</i>	1233
<i>Consiglio scolastico locale di Albiano</i>	1, 11, 1233, 1234
<i>Consorzio acquedotto dei comuni della bassa valle di Cembra, Cembra</i>	371
<i>Consorzio della Valle dell'Adige, Trento</i>	87
<i>Consorzio delle Provincie e Comuni della Regione Trentina, Trento</i>	87
<i>Consorzio di vigilanza igienica, Trento</i>	87
<i>Consorzio esattoriale di Trento</i>	87, 344
<i>Consorzio forestale di Pergine Valsugana</i> <i>Vedi Consorzio forestale fra Pergine, Baselga, Bedollo, Albiano, Segonzano, Sant'Orsola</i>	
<i>Consorzio forestale fra Pergine, Baselga, Bedollo, Albiano,</i>	87

Segonzano, Sant'Orsola

<i>Consorzio medico Albiano, Lona, Lases, Fornace</i>	1, 87, 1335, 1336, 1338
<i>Consorzio ostetrico fra i comuni di Civezzano, Fornace, Albiano e Lona Lases</i>	1, 87, 1353, 1354, 1363
<i>Consorzio podestarile Albiano, Lona Lases, Sevigano e Segonzano</i>	87
<i>Consorzio scuola media di Civezzano, Civezzano</i>	369
<i>Consorzio segretariale Albiano, Lona Lases</i>	87
<i>Consorzio veterinario di Civezzano</i>	87, 344
<i>Cooperativa selciatori e posatori di Albiano</i>	1210
<i>Corpo dei pompieri comunali di Albiano</i>	1, 1229, 1230
<i>Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Albiano</i>	87, 1183, 1184
<i>Corpo dei vigili del fuoco volontari di Trento</i>	1183
<i>Corpo delle Miniere del Distretto di Trento</i>	1210
<i>Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento</i>	1183
<i>Corte d'appello di Trento</i>	362
<i>Curia vescovile di Trento</i>	879
<i>Diocesi di Trento</i>	3, 11
<i>Dipartimento dell'Alto Adige, Distretto di Trento</i>	7
<i>Ente comunale di assistenza di Albiano</i>	1, 87, 1248, 1255, 1256
<i>Ente industriale Avisiano, consorzio economico registrato a garanzia limitata</i>	35
<i>Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)</i>	1164
<i>Esattoria delle imposte dirette di Lavis</i>	1210
<i>Famiglia cooperativa di Lases</i>	1247
<i>Federazione dei corpi pompieri della Provincia di Trento, Trento</i>	1229
<i>Federazione provinciale ONMI di Trento</i>	1241
<i>Federazione Trentina degli enti autarchici, Trento</i>	87
<i>Fedrizzi Gino, impresa di Albiano</i>	891
<i>Fondazione Facchini di Albiano</i>	1247
<i>Fondazione Gilli di Albiano</i>	1247
<i>Frazione di Albiano</i>	1210

<i>Gaffuri e Segalla studio ingegneristico di Trento</i>	871
<i>Genio civile di Trento</i>	877, 1210, 1367
<i>Giudizio distrettuale di Civezzano</i>	11, 24
<i>Giudizio distrettuale di Lavis</i>	11
<i>Giunta provinciale amministrativa di Trento</i>	353, 1241
<i>Giunta provinciale del Tirolo</i>	24, 36
<i>Giunta provinciale di Trento</i>	1210, 1241, 1255, 1361
<i>Giunta stradale Fersina-Avisio</i>	87
<i>Governatore per gli affari civili di Trento</i>	11
<i>Intendenza di finanza di Trento</i>	1167
<i>Ispettorato dipartimentale delle foreste di Trento</i>	1367
<i>Ispettorato dipartimentale forestale di Trento</i>	1210
<i>Ispettorato regionale per il servizio antincendi di Trento</i>	1183
<i>Istituto nazionale assicurazioni (INA)</i>	1210
<i>Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)</i>	1210
<i>Istituto nazionale per l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)</i>	1210
<i>Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trento</i>	877, 878, 1367
<i>Magistrato consolare di Trento</i>	3
<i>Magistrato delle acque, ufficio idrografico di Trento</i>	1367
<i>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</i>	872
<i>Opera Nazionale Balilla. Comitato comunale di Albiano</i>	1, 1237, 1238
<i>Opera nazionale maternità infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Albiano</i>	1, 87, 340, 1241, 1242, 1255
<i>Ospedale civile Santa Chiara di Trento</i>	398
<i>Parrocchia di San Biagio in Albiano</i>	3, 5, 7, 11, 87
<i>Patronato scolastico di Albiano</i>	87
<i>Pieve di Cembra</i>	3, 6
<i>Pieve di Piné</i>	3
<i>Pontificia commissione d'assistenza (P.O.A.) di Trento</i>	872
<i>Porfidi d'Italia S.p.a., Milano</i>	374, 1210

<i>Posatori e Selciatori di Milano, ditta</i>	264
<i>Pozzi, ditta</i>	223
<i>Prefettura di Trento</i>	223, 1167, 1196, 1203, 1241, 1247, 1255, 1269, 1281
<i>Prefettura per la Venezia Tridentina, Trento</i>	87
<i>Pretura di Civezzano</i>	11
<i>Pretura di Trento</i>	1371, 1433
<i>Principato vescovile di Trento</i>	3
<i>Provincia autonoma di Trento</i>	1255
<i>Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Regione Trentino Alto-Adige</i>	1370
<i>Regione Trentino Alto-Adige</i>	1255
<i>Scavatori e posatori (S.E P.A.), Albiano</i>	1210
<i>Scuola elementare di Albiano</i>	1237
<i>Scuola elementare di Lases</i>	1237
<i>Scuola elementare di Lona</i>	1237
<i>Scuola elementare di Sevigiano</i>	1237
<i>Scuola media di Albiano</i>	369
<i>Segretario comunale di Albiano in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari</i>	1, 1433, 1434
<i>Sevegnani Ermanno e fratelli da Albiano, impresa edile</i>	1370
<i>Siderurgica commerciale italiana, S.p.A.</i>	1370
<i>Società cooperativa ARCOOP</i>	1
<i>Società cooperativa Industria lavorazione porfidi Albiano (I.L.P.A.)</i>	1210
<i>Società cooperativa Koinè, Trento</i>	3
<i>Società Generale Elettrica Cisalpina</i>	1167
<i>Società Industriale Trentina (SIT) di Trento</i>	1164, 1167
<i>Società semplice acquedotto potabile di Barco di Albiano</i>	1, 1367, 1368
<i>Stazione forestale di Segonzano</i>	1210
<i>Stazione militare di Trento</i>	14
<i>Studio tecnico geometra de Guelmi Franco</i>	878
<i>Ufficio del giudice conciliatore di Albiano</i>	1, 87, 1371, 1372

<i>Ufficio del registro, Trento</i>	1167, 1210, 1331
<i>Ufficio edile provinciale tirolese, dirigenza tecnica di Trento</i>	36
<i>Ufficio Mobilitazione Energia Elettrica (U.M.E.T.)</i>	1167
<i>Ufficio tecnico erariale di Trento</i>	1167
<i>Unione Minatori Pinetani di Miola di Piné</i>	24, 1164

INDICE ANALITICO DEI NOMI DI PERSONA

<i>Albasini Luigi, arciprete di Albiano</i>	1241
<i>Avi Gioacchino, commissario frazionale</i>	1196, 1203
<i>Baldessari Giobatta, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Baldessari Giuseppe, presidente dell'ASUC di Albiano</i>	1210
<i>Baldessari Giuseppe, sindaco di Albiano</i>	87
<i>Bertuzzi Faustino</i>	1210
<i>Bertuzzi Luigi, giudice conciliatore di Albiano</i>	1371
<i>Bertuzzi Luigi, capocomune di Albiano</i>	11, 1247
<i>Brocchetti Gerolamo, monsignore e vicario di Trento</i>	6
<i>Casetti Albino</i>	1
<i>Cattani Lodovico, ingegnere</i>	891
<i>Cembran Pio, cooperatore di Albiano</i>	1233
<i>Costanti Dotto, presidente dell'ASUC di Albiano</i>	1210
<i>Cristani Giovanni Niccolò da Rallo, capitano del Circolo ai Confini d'Italia</i>	6
<i>Degasperi Alcide</i>	32
<i>Endrici Fabio, geometra</i>	889
<i>Endrizzi Giovanni Battista, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Facchini Domenico, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Facchini Giacomo, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Facchini Pietro, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Facchini Valentino, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Facchini Valentino da Albiano, membro del Consiglio</i>	1233

scolastico locale

<i>Federico da Albiano</i>	3
<i>Filippi Candido, amministratore della Congregazione di carità di Albiano</i>	1247
<i>Filippi Giacomo, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Filippi Luigi, amministratore della Congregazione di carità di Albiano</i>	1247
<i>Filippi Luigi, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Filippi Luigi, cassiere comunale di Albiano</i>	77
<i>Filippi Luigi, membro del Consiglio scolastico locale di Albiano</i>	1233
<i>Filippi Pietro, sindaco di Albiano</i>	11
<i>Filippi Pietro, vice giudice conciliatore di Albiano</i>	1371
<i>Filippi Simone, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Folgheraiter Giordano da Albiano</i>	1210
<i>Fontana Diego, geometra</i>	875
<i>Franceschini Renzo, geometra</i>	884
<i>Fronza Elvio, dottore</i>	312
<i>Gilli Antonio, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Gilli Antonio fu Pietro detto "Pepe", benefattore di Albiano</i>	1278
<i>Gilli Emanuele, amministratore della Congregazione di carità di Albiano</i>	1247
<i>Gilli Luigi, meccanico</i>	1370
<i>Gilli Valentino da Albiano</i> Vedi <i>Gilli Valentino, podestà</i>	
<i>Gilli Valentino, podestà</i>	87
<i>Hasslwanger..., dottore</i>	24
<i>Nicoletti Livio, geometra</i>	873, 891, 1292
<i>Odorizzi Celeste, sindaco di Albiano</i>	87
<i>Odorizzi Giacomo, capocomune</i>	11
<i>Pascolato Michele, geometra</i>	386, 882, 883, 1370
<i>Pisetta Agostino, amministratore della Congregazione di carità di Albiano</i>	1247
<i>Pisetta Alfredo da Albiano</i>	1210

<i>Pisetta Angelo da Albiano</i>	1210
<i>Pisetta Baldessare, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Pisetta Cristiano da Albiano</i>	1233
<i>Pisetta Felice, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Pisetta Giovanni, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Pisetta Giuseppe, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Pisetta Giuseppe detto Volpe da Albiano</i>	1233
<i>Pisetta Luigi, capocomune di Albiano</i>	11
<i>Pisetta Luigi da Albiano</i>	1164
<i>Pisetta Serafino da Albiano</i>	1210
<i>Pisoni Biagio, commissario straordinario del comune di Albiano</i>	87
<i>Porta Mario, ingegnere</i>	891
<i>Rauzi Paolo, ingegnere</i>	877, 878
<i>Ravanelli Romano da Albiano</i>	1164
<i>Ravanelli V., capocomune di Albiano</i>	11
<i>Rossi Giuseppe da Albiano</i>	87, 1210
<i>Toniolli Renzo, geometra</i>	888, 1370
<i>Veneri Giovanni, commissario straordinario del comune di Albiano</i>	87, 1196, 1203
<i>Vitale Angelo, segretario del comune di Albiano</i>	1433
<i>Wolf Remo, architetto</i>	368
<i>Zandonella Renato, segretario comunale di Albiano</i>	1210
<i>Zanoni Silvio, ingegnere</i>	877

INDICE ANALITICO

DEI TOPONOMI

<i>Ai Lavedi, prato comunale di Albiano</i>	24
<i>Albiano</i>	3, 3, 1210
<i>Alle Coste, sorgente di Albiano</i>	35
<i>Avisio, fiume</i>	35

<i>Barco di Sopra, località di Albiano</i>	11, 1164
<i>Barco di Sotto, località di Albiano</i>	11, 1164
<i>Barco, località di Albiano</i>	881, 1367
<i>Bosco Provena di Albiano</i>	27
<i>Casotti di Albiano</i>	1367
<i>Cava di Laste, Albiano</i>	24
<i>Cava Pianacci, Albiano</i>	374
<i>Cavalla morta, località di Albiano</i>	878
<i>Cembra</i>	87
<i>Civezzano</i>	87
<i>Croce di Campolongo, località di Albiano</i>	11
<i>Doss del Lago di Santa Colomba</i>	877
<i>Fontana alla Crosara di Albiano</i>	35
<i>Fontana alla Pergola di Albiano</i>	35, 308
<i>Fontana secca (alla) di Albiano</i>	258, 264
<i>Fornel, località di Albiano</i>	247
<i>Frazione di Albiano</i>	1210
<i>Frazione di Lases</i>	228, 361, 382, 1210
<i>Frazione di Lona</i>	228, 382, 1210
<i>Giovo</i>	87
<i>Ischion, sorgente di Albiano</i>	877
<i>Lago di Santa Colomba</i>	877
<i>Lases</i>	11, 1196, 1348, 1349
<i>Lavis</i>	11
<i>Lisignago</i>	87
<i>Lona</i>	1203
<i>Monte Gaggio, località di Albiano</i>	87, 374, 888, 889
<i>Monte Gallina, località di Albiano</i>	255
<i>Monte Gorsa, località di Albiano</i>	16, 87, 254, 889
<i>Palù del Tor, località di Albiano</i>	877
<i>Palù Porcil, località di Albiano</i>	877

<i>Pergola, località di Albiano</i>	323
<i>Polesine</i>	275
<i>Ponte ai Brochi di Albiano</i>	36
<i>Ponte alla Lavina di Albiano</i>	36
<i>Prà Donà, località di Albiano</i>	878
<i>Rivo, località di Albiano</i>	11
<i>Santa Colomba, località di Civezzano</i>	877, 887
<i>Sorgente Masere di Albiano</i>	1367, 1370
<i>Strada Albiano-Santa Colomba</i>	872
<i>Strada boschiva Albiano-Strada Piana</i>	873, 874
<i>Strada consorziale Gardolo, Lases, Ramale di Cortesano</i>	871
<i>Strada piana, località di Albiano</i>	87
<i>Strada provinciale Gardolo-Lases</i>	871
<i>Trento</i>	87
<i>Val dei Preti, località di Albiano</i>	878
<i>Val della Sega, località di Albiano</i>	878
<i>Valfloriana</i>	3, 3